

Z KSIĘGOWNI J. SZUJSKIEGO

XIX/

1944

A.
ME-
lij

NUOVI DOCUMENTI INEDITI

DEI

PROCESSO DI GALILEO GALILEI

ILLUSTRATO

DAL DOTT. ARTURO WOLYNSKI


(VOLINSCHI)

2728

Sine gratia et ambitione, bonae tantum
conscientiae pretio.

Amicus Plato, amicus Aristoteles, sed
magis amica veritas.

Arturo Wolynski



Młotaka Młotaka In. (1876 Szal)
w Nowym Sączu

2728

FIRENZE

TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA D'ITALIA

Via del Castellaccio, 12 bis

2311-02

1878

NUOVI DOCUMENTI INEDITI

DEL

PROCESSO DI GALILEO GALILEI

ILLUSTRATO

DAL DOTT. ARTURO WOLYNSKI

(VOLINSCHI)

Sine gratia et ambitione, bonae tantum
conscientiae pretia.

Amicus Plato, amicus Aristoteles, sed
magis amica veritas.

2728.



FIRENZE

TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA D'ITALIA

Via del Castellaccio, N. 6

1878

ZBIORY SPECJALNE

~~1944~~

0, SWOSICKI-2



52

Akc. 578.20018

Wielmożnemu Panu Prof. Józefowi Szyszkiewiczowi

z dowodu znajomości i przyjaźni

składa autor

Kraków

18 $\frac{21}{5}$ 80 r.

AL CONTE PAOLO GALLETTI

ED

ALLA NOBIL DONNA LILLY MAC-SWINEY

IN RICORDO AFFETTUOSO

DELLE LORO NOZZE CELEBRATE A DUBLINO

IL 10 SETTEMBRE 1877

E IN ARGOMENTO

DI STIMA ED AMICIZIA

OFFRE L'AUTORE

Firenze, il 10 settembre 1878.

Introduzione — Collezione Vaticana — Diverse sue pubblicazioni parziali — Lavori di Marini, De l'Epinois, Gherardi, Wohlwill, Olivieri, Govi e Riccardi — Nostre ricerche e sforzi a Roma — Pubblicazioni di Pieralisi, Berti, Gebler, Combes — Polemica Berti-Gebler — Pubblicazioni di Wohlwill, Desjardins, Schanz e Scartazzini — Edizione diplomatica del codice Vaticano dell'Epinois e Gebler — Documenti inediti — Documenti Alberiani — Elenco dei documenti mancanti.

Gli scritti degli uomini celebri al pari dei loro autori sono spesse volte oggetto d'inesplicabile contrarietà e di molte vicissitudini. Il Galilei e i suoi scritti ne sono evidente prova. La triste storia della sua vita è nota a tutti, onde ci limiteremo a parlare de'suoi scritti. Già per quattro volte furono essi pubblicati, e sinora non hanno potuto avere una edizione veramente compiuta, e per lo meno una quarta parte di essi è tuttavia sconosciuta. La medesima storia ci presentano i documenti del processo di Galileo che hanno la massima importanza per tutti.

Se non erro, ai tempi di Benedetto XIV, quando si trattava di moderare, se non di abolire affatto le censure canoniche contro il sistema Copernicano, furono estratti i documenti del processo dal S. Offizio e depositati nell'Archivio Vaticano, da dove nel 1809 furono portati dalle armi vittoriose di Napoleone I a Parigi. Questo manoscritto per 36 anni tenuto a Parigi, e passato per le mani di tanti ministri, scienziati e d'ogni sorta di gente, non potè mai trovare un editore, perchè non conteneva gli orrori, che si desideravano di trovare. Finalmente dopo lunghe pratiche il Codice fu restituito al Governo Pontificio, e nel 1846 portato a Roma.

coll'obbligo, che quanto prima sarebbe reso di pubblica ragione. Il codice vaticano è composto di 199 documenti, e quantunque contenga tutti gli atti essenziali e fondamentali, è ben lontano dall'esser compiuto, come facilmente potrebbe esserlo, se i suoi compilatori avessero impiegato maggior cura ad ottenere il loro intento.

Oltre i documenti pubblicati dal prof. Gherardi, nel manoscritto vaticano ne mancano altri 43, dei quali alcuni già da lungo tempo sono noti, alcuni ora noi diamo alla luce per la prima volta, ma la maggior parte di essi resta a trovarsi nell'archivio del S. Ufficio a Roma. Benchè gli studiosi del processo di Galileo facilmente possano indicare i documenti, che mancano nella raccolta vaticana, ciò nonostante abbiamo fatto un elenco di essi per destare l'attenzione degli scrittori, che invece di fare discussioni e polemiche grammaticali, ortografiche e paleografiche, che nel nostro caso non hanno nulla di serio, non conducono ad alcuno scopo scientifico e non recano alcun utile al lettore, rivolgano i loro sforzi a cavar fuori dal S. Ufficio i documenti, che mancano ancora. Tutti questi documenti, ripeto, non costituiscono la parte essenziale del processo; senza dubbio però ne son parte integrale, ci svelano molte circostanze e particolarità, chiariscono i fatti e confermano le prove fondamentali.

Ora passiamo alle pubblicazioni del codice vaticano, che contiene i più importanti documenti del processo di Galileo. Oltre i documenti noti per altre fonti da lungo tempo, nel 1850 Mons. Marini ne pubblicò 8, nel 1867 il sig. Enrico De l'Epinois ne diede alla luce 47, nel 1876 il prof. Domenico Berti ne stampò altri 23 inediti, finalmente nel 1877 il medesimo De l'Epinois e particolarmente Carlo Gebler ci fecero conoscere intieramente la collezione vaticana. Ognuna delle anzidette pubblicazioni fu seguita da una falange di rassegne ed articoli letterari, studi critici ed opuscoli, che immensamente eccitavano l'attenzione pubblica e l'interesse speciale dei lettori facendo del processo galileiano una questione d'attualità.

Lasciando da parte gli articoli pubblicati nei giornali e nelle riviste letterarie, ci occuperemo soltanto intorno ai soli opuscoli e ai lavori di maggior importanza, il cui numero cresce ogni

giorno di modo che tra breve il processo del Galilei avrà una ricca bibliografia speciale.

Tutti i lavori pubblicati sul processo prima del 1867 ad eccezione dell'opuscolo di Mons. Marino Marini (*Galileo e l'Inquisizione, Memorie storico-critiche, Roma 1850*, pag. 43 e 153 in 12°) scritto in mala fede per ingannare i suoi lettori, altro non sono che giudizi poco fondati, o piuttosto privi di fondamento e di critica, pregiudizi inveterati, maliziose insinuazioni ed invettive di partito.

B) L'opera di Enrico De l'Epinois: *Galilée, son procès, sa condamnation* (Parigi 1867, pag. 108 in 8°) costituisce la nuova base nella polemica sul processo Galileiano e pone la prima base della storia critica di questa importantissima questione, la quale destò subito l'attenzione di diversi scrittori in guisa che nello spazio di due lustri comparvero le seguenti pubblicazioni, di cui faremo qui la rassegna. Difatti il sig. De l'Epinois aggiungendo 47 documenti a' 21 altri pubblicati anteriormente da Giorgio Polacco, Marini, Albèri e dalla stessa Congregazione dell'Indice, pose una salda base per gli studi di questa ardua questione. La difficoltà nel copiare il manoscritto vaticano illeggibile ed in molti luoghi scritto con abbreviazioni, l'impossibilità di collazionare gli abbozzi di stampa coll'originale furono la causa di molti errori che s'introdussero nella pubblicazione dei documenti vaticani, e che attirarono sul capo dell'autore molte severe censure di alcuni critici. In quanto a noi, scusiamo questa mancanza involontaria e rendiamo al sig. De l'Epinois i nostri caldissimi ringraziamenti del grande servizio, che rese alla storia colla pubblicazione de'suoi documenti, senza i quali finora saremmo stati al buio di questo importante processo.

I documenti sono preceduti da una esposizione dell'andamento del processo dove l'autore cerca di provare: 1) che al Galilei non fu data la tortura materiale, 2) che il suo processo non è di natura teologica, ma semplicemente è disciplinare, perchè il filosofo fiorentino trasgredì il divieto fattogli dal Card. Bellarmino il 26 febbraio 1616, e 3) che la condanna del sistema copernicano e la collocazione all'Indice delle opere di Copernico, Galilei, Kepler, Budovez, Diego da Stunica, Antonio Foscarini e Cam-

panella non compromettono l'autorità della Santa Sede, perchè non furono fatte dal papa, ma da una Congregazione di Cardinali, i quali colla loro decisione non pretendevano di dare alcuna definizione dogmatica, ma volevano riparare agli scandali che nascevano e poteano nascere dalla libera interpretazione della S. Scrittura. Perciò il decreto della Congregazione dell'Indice non è altra cosa che un semplice provvedimento provvisorio adottato per l'opportunità dei tempi, il quale al principio di questo secolo, quando cessò il pericolo dello scandalo, fu tolto ed abolito dalla stessa autorità ecclesiastica. Il troppo zelo del sig. De l'Épinois nel difendere l'autorità della Santa Sede e nell'addossare al Galilei tutta la responsabilità del suo processo, coll'ordine del papa del 25 febbraio 1616 e colla relazione notarile del 26 dello stesso mese, diede origine alle nuove accuse e calunnie, che sono le necessarie conseguenze dell'equilibrio morale, nel quale ogni eccesso si controbilanciò con un altro eccesso.

C) Difatti il dott. Emilio Wohlwill pubblicò a Berlino nel 1870 l'opuscolo: *Der Inquisitions process des Galileo Galilei. Eine Prüfung seiner rechtlichen Grundlage nach den Acten der Römischen Inquisition. (Il processo dell'Inquisizione di Galileo Galilei. Esame della sua base giuridica secondo gli atti dell'Inquisizione Romana)* nel quale l'autore fece le sue osservazioni e riflessioni sui documenti editi dell'Épinois. Per l'autore la tortura corporale del Galilei non è un fatto discutibile, ma bensì un dogma storico. Ma ciò non appaga l'autore e per la grandezza del Galilei, per la vittoria della scienza e progresso crede necessario un altro orrore, un altro crimine. Il Galilei non solamente ha sofferto la tortura, ma fu ingiustamente processato e condannato; e l'Inquisizione per coonestare la sua crudeltà, la tortura di Galileo, per dare una base legale alla condanna del filosofo fiorentino ricorse alla falsificazione del documento del 26 febbraio 1616, e in questo modo la *paterna* commozione del cardinale Bellarmino *ad deserendam opinionem copernicanam* fu cambiata in un formale divieto *di tenerla quovis modo, insegnarla, o difenderla a voce o cogli scritti*. Colla solita astruseria tedesca l'autore applicando le regole grammaticali alle frasi, misurando la lunghezza delle parole e contando le virgole del decreto papale del 25 feb-

braio 1616, del protocollo o piuttosto della relazione del 26 dello stesso mese e del certificato del card. Bellarmino del 26 maggio 1616, concluse per la falsità del secondo di questi documenti, negato e sconfessato dallo stesso Galilei nel suo costituito del 12 aprile 1633. Chi falsificò questo documento e a quale scopo? categoricamente risponde l'autore: la Curia Romana per poter processare, torturare e condannare Galileo.

Non essendo adoratori nè amici della Curia Romana, confessiamo francamente, che per concepire un tal sospetto, anzi per lanciare l'accusa formale senza avere i documenti chiari, ed espliciti, che provino il fatto, bisogna sentire in sè stesso il coraggio di poter mancare alla buona fede ed all'onestà nel caso simile.

D) Quasi contemporaneamente a questa pubblicazione uscì dai torchi di Firenze il lavoro del comm. Silvestro Gherardi: *Il processo Galileo riveduto sopra documenti di nuova fonte* (1870, pag. 60 in 8^o) molto importante per la pubblicazione di 31 documenti tratti dall'archivio del Sant'Uffizio di Roma, i quali illustrando quelli dell'Epinois mirabilmente li confermano. I documenti in questione occupano soltanto 10 pagine, ed il resto dell'opuscolo contiene l'*Introduzione ed Illustrazione ai Documenti*.

L'*Introduzione* è un'ampollosa chiacchierata, che non conclude nulla, i *documenti* richiedono di esser collazionati coll'originale e corretti, finalmente l'*illustrazione ai documenti* non vale più dell'introduzione. Nella 4^a nota (pag. 41 e 42) l'autore conclude che la relazione (del 26 febbraio 1616) tratta dal processo deve tenersi per alterata, contraffatta, falsata, fino dal tempo, PRINCIPALMENTE, del pieno e vero processo di Galileo, cioè nel 1632-33, perchè non concorda col decreto del papa del 25 febbraio 1616 e colla relazione del card. Bellarmino del 3 marzo 1616, fatta alla Congregazione dell'Inquisizione sull'ammonizione del filosofo fiorentino. Nell'annotazione 10^a al decreto papale del 16 giugno 1633 l'autore alla domanda: *se Galileo sia stato assoggettato alla tortura*, SI o NO, risponde (pag. 51): *Giusta il mio intimo, sincerissimo convincimento: la cosa, la gravissima cosa, rimane tuttavia dubbia, disputabile, ma risolvibile più per SI che per NO.* »

L'autore però non si occupa a siffatta questione, anzi non vuole saperne nulla, e si limita a dire: *E non mancherebbero poi indizi stringenti, ad insinuare, anzi a promuovere il funesto dubbio, che l'offesa corporale NON APPARENTE A BOTTA CALDA, e non avvertita o trascurata forse dal paziente medesimo, si fosse ben tosto manifestata tremenda! (in quella tale ernia carnosa, inasprita in pochi mesi, SOLI OTTO, del giugno 1633, e trapassata a ROTTURA TERRIBILE), ed avesse non poco contribuito a rintuzzare ed estinguere una vita cotanto attiva e feconda e preziosa.... »*

La disgrazia succeduta al venerando scienziato, alcuni anni sono, probabilmente gli avrà fatto cambiare la sua antica opinione sulla tortura di Galileo. Infatti s'egli per una semplice caduta dovè starsi in letto alcune settimane e soffrire per lungo tempo, come mai Galileo settuagenario ed ernioso dopo la tortura patita poteva il giorno appresso recarsi alla Minerva per assistervi alla seduta della Congregazione dell'Inquisizione e farvi la sua abiura? Come il 24 poteva tornare in casa dell'Ambasciatore Toscano, e come finalmente due settimane dopo, cioè il 6 luglio, poteva partire per Siena e *camminare* (come scrisse al Niccolini) *quattro miglia a piedi con tempo freschissimo?*

Non ostante la censura fatta all'opuscolo del Comm. Gherardi, gli siamo sommamente grati della pubblicazione dei documenti, colla quale rese buon servizio alla scienza.

E) Il medesimo Gherardi poco dopo pubblicava un altro studio su Galileo: *Sulla Dissertazione del Dott. Emilio Wohlwill: Il processo di Galileo Galilei, ragguaglio* (Firenze 1872 pag. 32 in 8°) dove diede il sunto degli argomenti dello scrittore tedesco, come lo sviluppo, dimostrazione e prova de' suoi studi e cenni manifestati nel precedente lavoro.

F) In Bologna nel 1872 uscì l'opera: *Di Copernico e di Galileo, scritto postumo del Padre Maurizio Benedetto Olivieri, ex-generale dei Domenicani e Commissario della S. Rom. e Univ. Inquisizione, edito ed arricchito di note dal Padre Tommaso Bonara* (pag. 133, in 8°), dove ambedue gli scrittori cercano di provare, che fosse savia anzi opportuna e necessaria la condanna del sistema Copernicano da parte della Curia Romana, perchè questa dottrina, mancando di sufficienti dimostrazioni, anzi essendo combattuta da molti

astronomi e scienziati con evidenti prove, giustamente si poteva considerare erronea, e tale era di fatti. Quando però il contrario fu dimostrato, fu permesso sotto Pio VII nel 1822 di studiare e tenere il sistema copernicano, del quale fu fatta la censura ecclesiastica. Questo cambiamento nei provvedimenti dei tribunali ecclesiastici non offende e diminuisce l'autorità del Sommo Pontefice che non aveva nulla che fare col decreto del 5 Marzo 1616, fatto e pubblicato dalla Congregazione dell'Indice, che non gode il privilegio dell'infallibilità. Il Galilei non opponendosi alle prescrizioni di un tribunale così autorevole e venerabile, e calpestando il divieto fattogli dal Card. Bellarmino, meritò un gastigo severo, ma il Papa considerando i suoi meriti scientifici, usò con esso lui i riguardi degni della sua sacerdotale e paterna clemenza. Infine il Galilei fu processato e condannato non come un matematico e filosofo, che cerca allargare il campo della sua scienza, ma come un cattivo teologo, che falsamente interpretando la S. Scrittura, pretendeva dimostrare e provare le sue fantasie e vagheggiamenti.

G) Il prof. Gilberto Govi per confutare così strane nozioni e dimostrare la loro insufficienza e l'ignoranza dei fatti e delle nozioni scientifiche poco lodevole nei reverendi scrittori, pubblicò a Torino nel 1872 la sua critica arguta. Il S. *Offizio, Copernico e Galileo, a proposito di un opuscolo postumo del P. Olivieri* (pag 59 in 8°) là dove a pag. 41 dichiarò: « *che poi la tortura sia stata o no inflitta, non è cosa che si possa rilevare con sicurezza da quanto venne pubblicato fin qui.* »

H) Il prof. Pietro Riccardi, autore benemerito dell'opera: *Biblioteca Matematica Italiana* diede alla luce nel 1873 a Modena il lavoro di 79 pag. in 4°, intitolato: *Di alcune recenti memorie sul processo e sulla condanna del Galilei. Nota e documenti aggiunti alla bibliografia Galileiana*, dove per ordine cronologico, ma separatamente, pubblicò i documenti stampati dall'Epinois, Marini, Riccioli, Venturi e Gherardi, e non sappiamo renderci ragione, perchè in questa collezione fossero trascurati quattro decreti dell'Indice e sei documenti dell'Inquisizione editi dall'Albèri.

Nella prefazione riproduce l'autore gli argomenti ed osservazioni di Wohlwill e Gherardi sulla falsificazione della relazione notarile del 26 febbraio 1616, e conclude: « *Io non oso di pronun-*

ziare per ora in modo assoluto la parola falsificazione, ma non dubito di affermare, che i documenti e gli argomenti sono troppi per dimostrare, che nella stesura di quell'atto vi fu una insidia, una frode, un dolo. Sta ai difensori del tribunale della Inquisizione il trovare, quale sia stata questa frode e quali i colpevoli.» Nell'ultimo periodo ci pare, che al prof. Riccardi involontariamente sfuggisse un *lapsus calami* cioè, che in vece di *difensori* dovesse dire *accusatori*, perchè non lo crediamo tanto illogico da domandare le prove, spiegazioni ed altre particolareggiate circostanze a quelli che negano il dolo e la falsificazione scoperta e sostenuta da lui e compagni.

In quella polemica, che nacque fra Marini, De l'Epinois ed Olivieri da una parte e fra Gherardi, Wohlwill e Riccardi dall'altra, e che fu sostenuta ed animata da molti altri nei giornali e nelle riviste, desideravo anche io di farmi vivo, e di pubblicare il mio lavoro scritto già da qualche anno; ma prima di metter in esecuzione il mio progetto, credevo necessario di compiere la raccolta dei documenti da me posseduti con quelli, che si trovavano nel Codice vaticano e nel S. Ufficio.

A tale scopo nel settembre del 1874 mi recai a Roma e feci pratiche presso il padre Vincenzo Sallua, commissario del S. Ufficio, per ottenere i relativi documenti dal suo archivio. Il buon padre approvando la mia intenzione di pubblicare la storia del processo Galileiano, per liberarsi dalle mie istanze, si scusò con dire che per allora non poteva far nulla, poichè bisognava prima di tutto ottenere la facoltà dal papa stesso di comunicare i documenti dell'Inquisizione, e poi, dovendo fra un mese aver principio le vacanze, l'archivista non avrebbe il tempo sufficiente per far le necessarie ricerche. Mi consigliò dunque, colla speranza di non rivedermi mai più, di venire altra volta a Roma in tempo più opportuno. Nè avendo allora trovato a Roma neppure Mons. Prefetto dell'Archivio Vaticano, dove si trova l'originale processo del Galilei, mi toccò, per conseguire l'intento, di tornare altra volta nella città eterna; il che feci nel febbraio 1875.

Recatomi di bel nuovo a visitare il P. Sallua, ebbi da esso risposte meno lusinghiere di prima, perchè cercava di persuadermi che non occorresse fare altra pubblicazione, giacchè il libro del

padre Olivieri per tutti i buoni cattolici risolve definitivamente la questione, e tutti gli altri documenti non basterebbero a rimuovere gl' increduli dalla loro preconcepta opinione. Diceva inoltre, che per levare ogni sospetto di tortura del Galilei dovrebbe bastare la considerazione, che il S. Ufficio è composto sempre di Domenicani, i quali sempre furono favorevoli al nuovo sistema, poichè il cardinale Schomberg, che spinse il Copernico a pubblicare la sua opera, e il P. Campanella, difensore ed amico del filosofo fiorentino, appartenevano allo stesso ordine, ecc.

Persuasato di non poter pensare nemmeno per sogno ai documenti del S. Ufficio, mi rivolsi all'Archivio Vaticano, e secondo il regolamento presentai al cardinale Antonelli la domanda in iscritto di poter esaminare il processo Galileiano allo scopo di collazionare e compiere i miei documenti. Il segretario dell' eminentissimo mi disse, che in due o al più tre giorni avrei ricevuto la risposta in casa mia. Quando dopo 10 giorni di vana aspettazione mi presentai al sopraddetto segretario, mi fu risposto seccamente, che la mia domanda, mancando di una raccomandazione del mio ambasciatore o del mio vescovo, non poteva aver corso e che neppure il permesso di studiare nella Biblioteca Vaticana mi si poteva concedere. Non è dunque maraviglia, che il Vaticano e la Curia Romana, facendo tante difficoltà agli studiosi nell'esaminare i documenti del processo originale di Galileo, s'espongano alle giuste accuse ed ai sospetti infiniti, che non potrebbero aver luogo, se la loro condotta in questa materia non si modellasse sull'esempio lasciato dall'antico sacerdozio egiziano, ma fosse analoga a quello di tutti i popoli inciviliti.

Per le ragioni surriferite non potendo pubblicare i documenti del processo, come era nostro intento, ci limitiamo ora a dare alla luce questi pochi documenti, che abbiamo estratti da un registro proveniente dalla soppressa Inquisizione di Firenze, ove per ordine della Congregazione di Roma furono cronologicamente copiati tutti i decreti della medesima autorità, a riprodurre per maggior comodo degli scrittori sei documenti già stampati dall'Albèri, ed a fare alcune osservazioni, che finora sfuggirono all'attenzione degli storici del processo di Galileo.

I) Don Sante Pieralisi, bibliotecario della Barberiniana a Roma

assunse l'incarico di provare, che la tortura non fu applicata nel processo del Galilei, e neanche poteva aver luogo, considerando l'amicizia, stima e le lunghe relazioni del filosofo fiorentino con Urbano VIII e suoi parenti, alle quali consacrò un grosso ed elegante volume: *Urbano VIII e Galileo Galilei, memorie storiche* (Roma 1875, pag. 387 in 8°).

In questo lavoro sono pubblicati diversi documenti inediti, che riguardano il Galilei e che si trovano nella preziosa collezione Barberiniana, ma però merita speciale attenzione la lettera del padre Maculano del 28 aprile 1633 diretta al cardinale Francesco Barberini (pag. 197-8), che non esitiamo chiamarla di somma importanza nel processo. Se l'autore avesse esaminato i manoscritti palatini, avrebbe potuto trarne diversi altri argomenti della benevolenza de' Barberini verso il filosofo fiorentino; in quanto al processo diremo francamente, che l'autore malgrado la sua diligente cura di riportare in *extenso* le lettere e documenti pubblicati dall'Albèri e De l'Epinois, e gli estratti di molti autori, non vi riuscì del tutto, perchè nella sua esposizione e nel racconto de' fatti si vedono molte lacune, e la confutazione degli avversari e le prove addotte lasciano molto da desiderare. Lo scopo dell'autore è di esentare Urbano VIII e l'Inquisizione da ogni responsabilità e rimprovero; ed egli spinse tant'oltre il suo zelo, che non esitò di asserire, che non Galileo da Urbano VIII, ma il Papa fu moralmente torturato dal filosofo fiorentino.

K) Poco dopo Carlo Gebler stampò in Germania un bel volume intitolato:

Galileo Galilei und die Römische Curie (Galileo Galilei e la Curia Romana — Stutgardt 1876, pag. 433, in 8°), dove ampliando la parte romantica della dissertazione del Wohlwill con molti argomenti puramente speculativi, sostiene la falsificazione dei documenti del processo del Galilei, ed in prova riproduce il testo originale di 26 documenti pubblicati dall'Epinois e dal Gherardi. Questo volume essendo semplicemente una compilazione di 32 autori enumerati in un elenco speciale, non contiene per uno storico francese od italiano nulla di nuovo, ma per la letteratura tedesca, che ad eccezione di qualche articolo enciclopedico non possedeva, nè la biografia critica, nè alcun'opera seria

del Galilei, è un acquisto importante, del quale dovrebbero essere grati all'autore i suoi compatriotti.

L) Il prof. Domenico Berti dette alla luce un volume: *Il processo originale di Galileo Galilei pubblicato per la prima volta* (Roma 1876, pag. 138, e 169, in 8°), che per la bibliografia Galileiana è un rilevantissimo acquisto. Il prof. Berti da molti anni s'occupa intorno alle cose galileiane con un amore ed abnegazione tutta propria. Nella sua biblioteca raccolse tutte le edizioni delle opere di Galileo, tutte le pubblicazioni sul medesimo e parecchi volumi degli scritti finora inediti e dispersi in diversi archivi e biblioteche d'Italia. In questo modo conoscendo tutto a perfezione, il prof. Berti nelle cose galileiane è un'autorità non solo molto grave, ma bensì indiscutibile, finchè con documenti espliciti non si provi il contrario della sua asserzione. Il prof. Berti avendo depresso il portafoglio del ministero dell'istruzione pubblica alla fine del 1869 si recò a Roma, e vi ottenne il permesso di studiare il codice vaticano, contenente gli atti originali del processo di Galileo. Il frutto di queste ricerche è pubblicato nel presente volume composto di tre parti differenti.

La prima di 105 pagine è il racconto storico, ossia esposizione di diverse fasi del processo del Galilei; e benchè non rileva certi ragguagli importanti e non spiega abbastanza alcuni fatti, non ostante abbraccia tutto ciò, che fu scritto finora in questa materia, e narra il doloroso dramma con tanta limpidezza, semplicità, disinvoltura, gravità e severa imparzialità, che con grandissimo diletto si legge, per così dire, di un fiato il suo libro dalla prima fino all'ultima pagina.

La seconda parte di 140 pagine è composta di 84 documenti, dei quali solamente 23 sono inediti, ed altri, cioè 6 noti da lungo tempo, 8 del Marini e 47 dell'Epinois, sono ristampati. I documenti dell'Epinois per quanto era possibile, furono collazionati coll'originale e corretti.

La terza parte (pag. 143-169) costituisce l'*Appendice*, contenente 4 documenti ed una lettera (Roma 17 maggio 1876) diretta dall'autore al Gebler, per confutare i di lui argomenti sulla falsificazione del protocollo del 26 febbraio 1616. Questa lettera diede luogo ad una polemica della quale parleremo in appresso.

Malgrado i suoi gran pregi, l'opera del Berti non manca di qualche menda e difetto. Nell'esposizione del processo alcune circostanze non sono rilevate ed altre appena accennate; l'esplicazione poi dell'ordine papale del 16 giugno 1633 è affatto erronea. I documenti tanto corretti, quanto per la prima volta pubblicati, sono pieni d'inesattezze.

M) Don Pieralisi, offeso di qualche censura fattagli dal professor Berti, diede alla luce: *Correzioni al libro: Urbano VIII e Galileo Galilei, proposte dall'autore Sante Pieralisi, con osservazioni sopra il processo originale di Galileo Galilei pubblicato da Domenico Berti* (Roma, 30 settembre 1876, pag. 55 in 8°), dove rispondendo alle obbiezioni del suo critico, corresse secondo l'originale vaticano tutte le inesattezze commesse dall'Epinois, Berti e da lui medesimo nella pubblicazione dei documenti del processo Galileiano e spiegò molto bene (pag. 37 e seg.) la vera significazione del decreto papale del 16 giugno 1633. La diciamo vera, perchè raccogliendo i materiali per la storia dell'Inquisizione in Italia, abbiamo avuto occasione di studiare molti originali processi, ed imparare la vera significazione di molti termini e frasi abbreviate di questo tribunale.

N) L'opuscolo di Luigi Combes: *Galilée et l'Inquisition Romaine* (Parigi 1876 pag. 63 in 32°) è semplicemente un'abbreviazione, se non erriamo, di Filareto Chasles. L'autore non conosce alcuna di queste pubblicazioni, delle quali abbiamo qui fatto la rassegna, e si contenta di raccontare brevemente la vita ed il processo di Galileo, e da diverse regole del *Sacro Arsenale* conclude per la tortura del filosofo fiorentino.

O) La lettera surriferita del prof. Berti, nella quale in modo cortese svolgeva le principali ragioni, che dovrebbero torre il sig. Gebler dalla poco fondata opinione, sulla falsificazione della relazione notarile del 26 febbraio 1616, che egli cercava di sostenere e provare con argomenti artificiosi e poco degni di una mente veramente profonda ed imparziale, provocò la risposta del detto scrittore, che la pubblicava nella *Nuova Antologia* (fascicolo del settembre 1876 pag. 39-57) in forma di una lettera scritta da Merano il 18 agosto 1876. In questo scritto il Gebler rincalzando i suoi argomenti per la tesi da lui sostenuta, dichiarò, che

le prove finora riprodotte non lo persuadevano, ma che sarebbe disposto a cambiare opinione, quando gli fosse dimostrata l'insussistenza di essa.

P) Allora il prof. Berti scrisse nella *Nuova Antologia* (fascicolo del gennaio 1877) l'articolo: *La critica moderna e il processo contro Galileo Galilei*, stampato più tardi in un opuscolo separato (pag. 34 in 8°), dove confutò e distrusse tutti gli argomenti, che adducevano gli autori tedeschi per provare la falsificazione del documento del 26 febbraio 1616 e la tortura materiale del Galilei.

Q) Durante la polemica surriferita comparve a Lipsia l'opera di Emilio Wohlwill: *Ist Galilei gefoltert worden? Eine kritische Studie (Galilei fu torturato? Studio critico — 1877, pag. 192 in 8°)*, dove l'autore sviluppò la sua antica tesi della falsificazione del processo verbale del 26 febbraio 1616, e la corredò di nuovi argomenti ed osservazioni. La falsificazione di cui si tratta è indispensabile per intentare il processo contro il Galilei, e sottoporlo alla tortura, senza la quale non potrebbe esistere il S. Offizio. Per provare poi la tortura, si ricorre alla spiegazione opportuna del decreto del 16 giugno, delle norme della procedura dell'Inquisizione e della sentenza del 22 giugno 1633. Ma tutto ciò non concorda coll'interrogatorio di Galileo del 21 giugno; bisogna dunque rigettare questo documento, come apocrifo e falsificato. La viva immaginazione, chiamata dall'autore esame critico, è ricca nel trovare gli argomenti, e l'affare è risoluto. Così sappiamo, che il Codice Vaticano contiene diversi documenti falsificati e manca degli altri, precisamente di quelli, che potrebbero provare la tesi dell'autore.

R) Quasi contemporaneamente comparve a Parigi il lavoro del padre Eugenio Desjardins della compagnia di Gesù: *Encore Galilée. Polemique, histoire, philosophie* (1877, pag. 178 in 8°) del tenore del tutto opposto all'opera di Wohlwill. L'articolo del Mézières pubblicato nel *Revue des deux Mondes* (1° ottobre 1876), sul *Processo Originale* del prof. Berti, tanto sdegnò il Desjardins, che si mosse a por mano all'anzidetto lavoro. Il carattere dell'autore ed il titolo dell'opera indicano l'argomento e lo scopo di questa pubblicazione. All'autore non basta provare, che alla tor-

tura corporale non fu sottoposto il Galilei, egli cerca di abilitare e difendere la condotta della Curia Romana non solamente nel 1633, quando condannava il filosofo fiorentino, ma eziandio nel 1616, quando proscriveva il sistema Copernicano come falso, erroneo ed eretico. *On peut donc, scrive l'autore, non seulement justifier la conduite du Saint-Office, mais on doit même louer la fidélité, la sagesse, l'équité, de ce tribunal dans la procédure de Galilée, sans se croire obligé pour cela, comme le pensent quelques apologistes à autrance, de défendre, de louer même une sentence, qui n'est pas acceptable aujourd'hui au point de vue scientifique* (pag. 80).

De ce que les progrès de la science astronomique ont fini par donner une sorte d'evidence à un système, qui était alors vivement controversé, il s'ensuit que le Saint-Office s'est trompé, ainsi que la plupart des savants de l'époque. S'ensuit-il qu'il eût tort de censurer et de proscrire ces nouvelles théories? Nullement. Il devait au contraire, à vièter l'expantion d'une doctrine, que l'insistence, la réputation et l'éloquence de Galilée rendaient plus dangereuse. (pag. 66 e 7).

La Curia Romana condannando il sistema Copernicano vero, ma non inteso e contrario ai superbi interpreti della Bibbia, perseguendo ingiustamente il Galilei aveva ragione, secondo l'autore, e deve esser lodata. Al contrario il filosofo fiorentino, che con tutta la coscienza difendeva la verità, aveva torto, e non può esser che biasimato e sprezzato, come si conclude dal seguente passo (pag. 68 e 9). *C'est à cause de ces graves inconvénients et de ces dangers trop réels qu'il fut d'abord interdit à Galilée de mêler des questions d'Écriture Sainte aux questions astronomiques, (ma chi prima del Galilei ha mischiato la S. Scrittura nella discussione astronomica?) puis comme il se montra récalcitrant, on lui interdit même tout enseignement de son opinion; enfin, Galilée ne répondant à ces prohibitions, que par des intrigues, des équivoques, des sarcasmes indignes d'un homme d'honneur, et par une désobéissance mal déguisée, injurieuse pour l'autorité légitime, on fut contraint de le condamner.*

M. Mézières ne nie pas cette conduite peu loyale, cette attitude inconvenante du savant florentin, et comment nier, en présence des documents si nombreux et si précis, que nous offre la publication

de M. Berti? M. Mézières semble même lui en faire un titre de gloire: « Au fond, dit-il, la Cour de Rome avait été jouée par un Italien, plus fin qu'elle, par un compatriote de Machiavel! Mais plus jaloux des droits de l'autorité, et juges plus délicats des sentiments de convenance, les ambassadeurs de Toscane, Guicciardini et Niccolini, comme aussi plus tard le docte Tiraboschi, très-favorables d'ailleurs à Galilée, n'ont pu s'empêcher de blâmer les entêtements de son orgueil et la mauvaise foi de ces procédés.

S) Enrico De l'Epinois ingelosito delle lodi, rese da alcuni scrittori nelle loro rassegne letterarie all'opera del prof. Berti: *Il processo originale*, venne espressamente a Roma nel 1877, copiò coll'aiuto di Mons. Martinucci, del Comm. Giov. De Rossi e del padre Bonnet tutti i documenti del Codice Vaticano e li pubblicò a Parigi. *Les pièces du procès de Galilée précédées d'un avant-propos* (1877 pag. XXIV e 142 in-8°) aggiungendovi i facsimili di diversi documenti, fra i quali disgraziatamente non si trova l'interrogatorio di Galileo del 21 giugno 1633. L'autore era tanto sicuro della correttezza del suo lavoro, che non esitò nella prefazione di trattenersi lungamente sopra gli errori trovati nella pubblicazione del Berti, al quale secondo lui non giova questo avvertimento: *Imploriamo dai dotti perdono per le inesattezze e scorrezioni, in cui cademmo, stante la fretta, con la quale li copiammo* (i documenti) *e l'impossibilità in cui ci trovammo di riscontrare le stampe sugli originali*. Confessiamo francamente, che il paragrafo secondo della prefazione pregiudica molto alla dignità dell'autore ed alla gravità dell'opera, e dobbiamo alla loquace suscettività del sig. Dell'Epinois la discussione ortografica nuovamente introdotta nel processo del Galilei. Domandiamo a tutti gli uomini onesti e seri, qual profitto rechi alla scienza in genere, ed alla storia del processo Galileiano in particolare, una simile discussione sull'inesattezza de' documenti, perchè le parole *obbedientissimo, opportuno, inavvertenza, correzione, esecuzione, man- chero, governero, manderò, praeceptum, praesentia, praedicto, Illustrissimus, Reverendo Padre* etc. dovrebbero esser stampate « *obedientissimo, oportuno, inavvertenza, correctione, executione, mancaro, governaro, madaro, preceptum, presentia, predicto, Ill.^{mo}, R.^{do} P.^{re}* » A mio parere tuttociò non è altro, che exci-

tare fluctus in simpulo, e se anderemo di questo passo, ogni volta che qualcuno trova qualche virgola posta per facilitare l'intelligenza del senso del periodo, qualche *ae* oppure *oe* invece di *e*, qualche parola abbreviata scritta intieramente, avrà ragione di accusare l'edizione d'inesattezza e farne un'altra, e così dalla discussione di questioni importanti, scenderemo alle dispute per così dire paleografiche. Difatti presto si scoprì, che la pubblicazione dell'Epinois era piena d'inesattezze e scorrezioni, che emendando il Gebler, il quale alla sua volta fece molte sviste verificate dal prof. Berti, quando ultimamente esaminò il Codice Vaticano. Se gli scrittori invece di perder tempo inutilmente a trovare certe piccolezze, rivolgessero le loro cure a trovare altri documenti e compiere il processo del Galilei, farebbero cosa più utile, ed adempirebbero al loro dovere.

T) Carlo Gebler da vero galantuomo e cavaliere (era nobile e tenente de' dragoni austriaci) persuaso che non gli conveniva di prolungare la polemica senza esaminare personalmente il Codice Vaticano, malgrado la sua inoltrata malattia di petto, nella primavera del 1877 venne a Roma e con un zelo ed una perseveranza speciale si mise all'opera. Studiando il Codice anzidetto, e copiando con una pazienza benedettina i suoi documenti, si persuase dell'insussistenza della falsificazione del protocollo del 26 febbraio 1616, e che l'ultima pubblicazione dell'Epinois era piena di scorrezioni ed inesattezze. Dopo aver copiato fedelmente tutto il manoscritto, dopo aver corretti e collazionati coll'originale gli abbozzi di stampa per tre volte, finalmente pubblicò il suo lavoro a Stoccarda nel 1877. *Die Acten Galileischen processes. Nach der Vaticanischen Handschrift herausgegeben.* (*Atti del processo Galileiano, secondo il manoscritto Vaticano riedito*, pag. 192 in-8°. Ammettendo pure, che questa pubblicazione diplomatica del Codice Vaticano contenga qualche insignificante inesattezza, è un capolavoro perchè non solamente dà il testo perfetto de' documenti, ma fa vedere al lettore con qual modo furono scritte diverse relazioni ed annotazioni sulla medesima pagina. Se invece di tanti segni, chiamate ed annotazioni il Gebler avesse riprodotto il testo originale, pagina per pagina, verso per verso, cosa molto facile, scegliendo per la sua opera

il formato più piccolo, avrebbe semplificato molto l'affare e risparmiato la fatica al lettore.

Tornando in sua patria il povero Gebler visitò tutti i luoghi abitati dal Galilei o da lui in qualche modo illustrati e li descrisse in un opuscolo: *Auf den Spuren Galilei's* estratto dal periodico: *Deutsche Rundschau* (vol. IV, fasc. 7. pag. 43-81). Ma in questo modo lavorando continuamente, accelerò il fine dei suoi giorni, e morì a Vienna il 7 settembre del corrente anno.

U) Il dottor Paolo Schanz, professore di teologia nell'Università di Tübingen, stampò nelle *Katolische Studien* (fascicolo del giugno 1878) e poi separatamente il suo studio: *Galileo Galilei und sein process (G. Galilei e suo processo, Würzburgo 1878, pag. 68 in-8°)* dove brevemente racconta la vita ed il processo del filosofo fiorentino, compilando tutte le opere fin qui edite e dando la preferenza alle opinioni e giudizi del Marini, de l'Épinois, Olivieri, Desjardins ed altri scrittori cattolici, che presero parte nella polemica del processo Galileiano, scrivendo solamente gli articoli nei periodici di tutti i paesi.

V) Il dott. I. A. Scartazzini, pubblicista instancabile, il quale colle sue rassegne letterarie stampate nei giornali e nelle riviste di Germania ed Italia, fa conoscere ai lettori rispettivi tutte le opere nuove, che escono in questi paesi, dopo aver scritto diversi articoli sul Galilei e suo processo, diede alla luce un opuscolo *Des process des Galileo Galilei* (Lipsia 1877) e inserì nella *Rivista Europea* un lungo studio: *Il processo di Galileo Galilei e la moderna critica tedesca* (fasc. del 1° dicembre 1877, pag. 829-861; fasc. del gennaio 1878, pag. 1-15; fasc. del 16 gennaio, pag. 221-249, e fasc. del 1° aprile 1878, pag. 401-428), dove raccogliendo e sviluppando gli argomenti del Gebler e particolarmente del Wohlwill, aggiunge altre prove di propria invenzione per sostenere e propugnare: 1) la falsificazione del protocollo del 26 febbraio 1616 e dell'interrogatorio del 21 giugno 1633; 2) la mancanza dell'uno o più costituti del Galilei fra il 16 e il 22 giugno 1633; 3) la tortura materiale di primo grado ossia del *territio realis*.

L'autore è tanto persuaso della verità delle sue asserzioni, che non esita di chiamare lo stesso Galilei e l'ambasciatore Nic-

colini bugiardi, perchè le lettere del primo ed i dispacci del secondo sono in disaccordo colla tesi propugnata. Così parlando della lettera di Galileo scritta il 6 marzo 1616 a Curzio Piccheno, l'autore dice: *Che queste parole non sieno conformi ai fatti, che esse contengono invece una menzogna bella e buona, parci superfluo dimostrare. . . . Delle lettere di Galileo convien servirsi con precauzione, facendo ampio uso della critica storica* (Vol. IV, fascicolo V, pag. 844 ossia del 1° dicembre 1877). Lo stesso dice l'autore del Niccolini, al quale consacrò diverse pagine del suo studio: *L'AMBASCIATORE TOSCANO NICCOLINI È UN BUGIARDO* (pag. 247). *I dispacci dell'ambasciatore toscano Niccolini non si possono in verun modo riguardare come fonti storiche, poichè il Niccolini fa evidentemente a' pugni colla verità.* (Vol. V, fasc. II, pag. 249, ossia del 16 gennaio 1878).

Difatti il dottore Scartazzini non può neppur concepire, che i documenti del Codice Vaticano non siano falsificati, stante che i manoscritti di Königinhof e di Vrein-Lucas, la Cronaca del Compagni, i volumi di Giuseppe Vela, le carte d'Arborèa furono falsificati con tanta maestria, che per lungo tempo ingannarono eruditi e scienziati. Se un solo falsario riuscì bene nel suo intento nei casi anzidetti, tanto meglio poteva riuscire la Curia Romana nel falsificare i documenti del processo galileiano, perchè era composta di uomini abili e disponeva di tutti i mezzi necessari allo scopo. Ripetutamente lanciando la sua accusa contro tutta la Curia Romana, esclama, che gli *argomenti estrinseci*, come *la medesima carta, scrittura ed inchiostro*, coi quali si prova l'autenticità dei documenti, non sono di nessun valore e non meritano alcun riguardo, perchè la Curia prendeva la medesima carta, fra gli stessi atti del processo, perchè l'inchiostro facilmente poteva esser fabbricato in modo da ingannare l'occhio del lettore. D'altronde questo mezzo non era necessario, perchè i documenti dovendo esser occulti e sempre tenuti in segreto, i falsificatori non avevano bisogno di badare alla differenza d'inchiostro, la quale avendo pure luogo, oggi dopo due secoli e mezzo sparisce compiutamente da non distinguersi in alcun modo. In quanto poi alla medesima scrittura, non c'è cosa più facile che d'imitarla; d'altra parte facilmente nel 1632 si poteva trovare il medesimo

scrittore del 1616. Per questi motivi il dottor Scartazzini rimprovera molto il Gebler, che si lasciò ingannare dalle cose superficiali ed inconcludenti, e cambiò la sua opinione intorno alla falsificazione dei controversi documenti.

Per dimostrare poi questa falsificazione il dott. Scartazzini, riproduce tutti gli argomenti del Gebler ancora non *ricreduto* e del Wohlwill, e ricorre ad un calcolo per così dire cabalistico, col quale torturando terribilmente la pazienza e lo spirito del lettore, consacrò nientemeno, che 15 pagine (fasc. del 1° dicembre 1877 pag. 856-859 e fasc. del 16 gennaio 1878, pag. 222-232).

Il dott. Scartazzini, che non ha mai esaminato il codice Vaticano nè alcun processo originale dell'Inquisizione, non si cura di sapere, che questo tribunale nello stendere i suoi atti impiegava spessissimo non solo i mezzi fogli, ma anche i pezzi di carta volanti, i quali alla fine dell'anno venivano cuciti insieme ad altre carte in una filza; che i decreti del Papa e della Congregazione quasi sempre furono copiati sulla carta dei documenti, che li provocavano; che lo stesso succedeva con tutti gli appunti ed osservazioni; che finalmente i documenti del processo Galileiano estratto da diverse filze sotto Benedetto XIV furono uniti e riordinati per formare il presente codice Vaticano, il quale perciò porta una triplice numerazione, ognuna differente e fatta in diversi tempi; ma pretende di dimostrare, che il codice Vaticano non sia un perfetto volume, perchè vi si trovano i mezzi fogli e i documenti non sono legati secondo l'ordine dei quinterni e vi si vede gran confusione. Da questo fatto conclude: 1) che il vero protocollo del 26 febbraio 1616 fu levato ed in suo luogo fu scritto il documento falsificato dietro l'ordine papale del 25 febbraio; ma come la carta non bastava, fu impiegata la seguente pagina bianca, che apparteneva ad un altro foglio; 2) che fu portato via il processo verbale dell'esame rigoroso e dell'applicazione della tortura, ed in carte libere fu scritto l'interrogatorio apocrifo del 21 giugno 1633; ma come questo non si poteva fare senza lo spostamento dei documenti, perciò ora si vede la confusione nel codice Vaticano. *Chi ha orecchie da udire, predica il dott. Scartazzini, oda, e chi ha occhi da vedere, veda! La menzogna e la frode hanno le gambe corte. Il falsario si è smascherato da se!* (fasc. del 1° decem. 1877, pag. 860).

Per provare la tortura l'autore ricorre alla dolosa interpretazione del decreto papale del 16 giugno e della sentenza del 22 giugno 1633, e colle regole della procedura del S. Offizio descritte nel *Sacro Arsenale* sostiene e dimostra, che l'*esame rigoroso* necessariamente includeva la tortura. Disgraziatamente il dott. Scartazzini al pari de' suoi compagni conosce il *Sacro Arsenale* soltanto da qualche estratto o citazione, e perciò alla falsa spiegazione degli altri aggiunge il proprio errore, introducendo la differenza fra l'*esame sull'intenzione* e l'*esame rigoroso* e propugnando due interrogatorii analoghi del Galilei fra il 16 e 22 giugno 1633; ma come sente che la cosa non regge, per convincerne il lettore, lo stordisce colle sue recriminazioni, accuse, rimproveri e critiche vivaci, anzi impertinenti. Ogni dubbio che passa per la testa dell'autore, ci è dato come un argomento concludente, come una prova irrefragabile, e non possiamo conciliare questi eccessi di lingua, queste scappate di critica, con quella pagina ispirata, che riprodurremo in appresso, dove fu descritta molto bene la situazione della Curia Romana, creatale dalla pubblicazione dei *DIALOGHI*.

A tutti gli argomenti del dott. Scartazzini, che sono per così dire la ricapitolazione di quello che Wohlwill, Gebler, Gherardi, Combes e tanti altri hanno scritto, risponderemo nel capitolo seguente, lasciando da parte gli apprezzamenti istoriosofici del processo Galileiano di Marini, Epinois, Olivieri, Pieralisi, Desjardins, Schantz e d'altri, perchè a noi importa solamente di chiarire e stabilire bene i fatti storici, e ciascuno ne farà da sè il giudizio, che più gli talenta.

DOCUMENTI INEDITI

1. — *Circolare della Congregazione dell'Indice a tutti gli Inquisitori e Nunzi apostolici.*

Molto Reverendo Padre,

Essendo stati prohibiti dalla Sacra Congregazione dell'Indice, d'ordine anco di Sua Santità alcuni libri giudicati molto perniciosi et fattone perciò l'inchiuso decreto. Con questa si manda da V. Paternità acciò quanto prima lo facci stampare, intimare e pubblicare in tutta la sua

iurisdizione conforme al solito, ne manchi in questo usare ogni sollecitudine e diligenza, et quanto prima dare avviso del tutto. Racordandole con tal'occasione l'invigilare di continuo sopra ogni osservanza delle regole dell'Indice, et scoprendo di nuovo qualche libro, darcine subito avviso. Con che assieme con questi miei Illustrissimi Colleghi le prego da Dio il vero bene. Di Roma, 2 d'Aprile 1616.

Al piacer suo

Il Card. di Santa Cecilia.

ANNOTAZIONE. — Questo documento unito al decreto del 5 marzo si trova nel Museo Copernicano, che l'autore sta ordinando nell'Università di Roma.

Il decreto del 5 marzo del 1616 è di somma importanza, per il sistema Copernicano e per l'astronomia moderna; per ciò è mestieri di spiegare tutte le circostanze e i particolari, che lo riguardano.

Il Cardinale di Santa Cecilia, prefetto della Congregazione dell'Indice, era Paolo Emilio Sfrondrati, Vescovo d'Albano.

Lo Sfrondrati nacque nel 1561, e come religioso di S. Filippo Neri fu creato Cardinale prete di S. Cecilia il 19 dicembre 1590 dal suo zio Gregorio XIV, fatto papa due settimane prima (5 dicembre 1590). Sotto Paolo V lo Sfrondrati divenne Cardinale Vescovo ed ottenne la Chiesa d'Albano. Morì il 14 febbraio 1618. Nella prefettura della Congregazione dell'Indice furono i suoi successori, Roberto Bellarmino, Maffeo Barberini, Giovanni Garzia Millini e Pio Ubaldini. Il Bellarmino condannò il 10 maggio 1619: *Epitome Astronomiae Copernicanae* di Giovanni Keplero, il 20 ottobre 1619: *Circulus Horologii Lunaris et Solaris* di Venceslao Budowez, ed il 15 maggio 1620 corresse l'importante opera di Niccolò Copernico: *De Revolutionibus Orbium Coelestium*. L'Ubaldini poi condannò il 21 aprile 1632 *Apologia pro Galileo Galilei* del padre Tom. Campanella, ed il 23 agosto 1634 *Dialoghi* dello stesso Galilei.

Il padre Maurizio Benedetto Olivieri nel suo libro *Di Copernico e di Galileo* stampato a Bologna nel 1872 asserisce: che nel 1757 fu stabilito doversi omettere nell'Indice il decreto della proibizione de' libri asserenti la mobilità della terra e l'immobilità del sole (pag. 88); che la Congregazione del S. Offizio nella feria IV, 16 agosto 1820 accordò, si potesse affermare l'opinione del Copernico, e il Papa approvò tale risoluzione; finalmente che gli Eminentissimi signori Cardinali Inquisitori Generali espressamente conformandosi al Decreto della S. Congregazione dell'Indice del 1757 e al loro stesso nel 1820, dichiararono permesso in Roma la stampa e la pubblicazione OPERUM TRACTANTUM DE MOBILITATE TERRAE ET IMMOBILITATE SOLIS, JUSTA COMMUNEM MODERNORUM ASTRONOMORUM OPINIONEM. Tale decreto emanò nella feria IV, 11 settembre 1822 e fu confermato dalla S. M. di Pio VII il 25 dello stesso mese, comandandone l'esecuzione. Abbiamo fatto diligenti ricerche per avere i decreti in questione, ma

finora non ci è riuscito mai di trovarli, e le persone autorevolissime non li conoscono, come il lettore si può persuadere dalle seguenti lettere, indirizzateci sulle nostre domande dal padre Gatti e dal comm. Cesare Cantù.

Roma, Via della Pace N. 21, 1 aprile 1871.

Illustrissimo Signor Avvocato,

Ebbi dal signor Rinaldi la pregiatissima sua, quando di fresco era uscito d'una gravissima anzi mortale infermità. Adesso che, grazie a Dio, mi sono ristabilito e posso comunicarle qualche notizia, le rispondo.

L'opera del Gran Copernico *De Revolutionibus Orbium Coelestium*, figura ancora nell'edizione romana dell'Indice fatta il 1819 e in quella di Napoli 1824. La prima volta che non comparisce più, è nella Romana edizione del 1835.

Circa le opere degli altri autori da Lei indicati, non posso dirle nulla, mancandomi la serie progressiva delle edizioni dell'Indice, ma sembrami soddisfare sufficientemente alla sua domanda con dirle, che le opere suddette ne furono tolte *simpliciter* cioè assolutamente.

La riverisco e con sensi di distinta stima e ossequio mi raffermo

Di V. S. Ill.^{ma}

Devotissimo servitore

P. F. VINCENZO M. GATTI de'Pred., segr. dell'Indice

Ecco la lettera del comm. Cesare Cantù.

Milano, 30 gennaio 1872.

Signore. Se la sua mi fosse arrivata mentre io ero a Roma, forse avrei potuto avere notizie più accertate. Per lettera non potrei raccogliere se non che all'Indice non fu messo il libro di Copernico e che i Dialoghi scomparvero nell'indice del 1820 sopra decreto verbale del papa. Il Gatti non trovò decisione scritta dal Pontefice, nè della S. Congregazione.

Troppo poco, ma è il solo che posso dirle, professandomi suo obbedientissimo.

C. CANTÙ.

2. — *Monsignor Bolognetti, Nunzio Apostolico all'Arcivescovo di Firenze*

Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Signor mio Oss.^{mo}

Comandandomi la Sacra Congregazione del Sant'Offizio, ch'io notifici in questa Nunziatura la sentenza data contro il Galilei, et abiura fatta da lui, perchè se n'abbia notizia da ciaschuno e particolarmente da tutti li Professori di filosofia e Matematica, acciò comprendendo essi la gravità dell'errore commesso dal medesimo Galilei, possano evitarlo, insieme con la pena, che cadendovi, sarebbero per ricevere. Io seguendo l'ordine della medesima Congregazione, le mando l'acchiusa copia del-

l'una e dell'altra a fine si compiaccia notificarla anch'ella in questa città e sua Diocesi, in conformità del volere della medesima, et darmi parte dell'esecuzione con rimettermi poi l'istessa copia, che le mando e le bacio affettuosamente le mani. Di Firenze, li 27 agosto 1633.

Di V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma}

Partialissimo servitore vero
GIORGIO Vesc. d'Ascoli.

NOTA. — L'originale di questo documento si trova nel Museo Galileiano alla Torre del Gallo posseduta dal Conte Paolo Galletti, solerte raccoglitore delle memorie del grande filosofo.

3. — *Il Cardinale Barberini all'Inquisitore di Firenze.*

Molto Rev. Padre,

La Santità di Nostro Signore col parere di questi miei Eminentissimi s'è compiaciuta di permettere a Galileo Galilei, che dalla Villa d'Arce-
tri, ove sta ritenuto, possa farsi trasportare a sua Casa in Fiorenza, ad effetto di farsi curare de'suoi mali, comanda però Sua Beatitudine, ch'egli non esca per la città, ne meno ammetta in sua casa a pubbliche o segrete conversazioni huomini tali, che gli possano dar campo di far discorsi della sua dannata opinione del moto della Terra. Volendo Sua Santità, che particolarmente gli proibisca sotto gravissime pene l'entrare a ragionare con chi si sia de si fatta materia, e stia ella nel rimanente avvertita, ch'egli osservi quanto da Sua Beatitudine e da questi Eminentissimi se gl'impone. Et il Signore la conservi. Di Roma, li 6 marzo 1638.

Di V. R.

Come fratello
Il Card.^{le} BARBERINI.

4. — *Il medesimo allo stesso*

Molto Rev. Padre,

Nell'arbitrio di V. R. rimette questa S. Congregatione il conceder licenza a Galileo Galilei di poter i giorni di festa udir la messa nella Chiesa, che si dice esser contigua alla Casa, ove egli habita. Ben desiderano questi miei Eminentissimi, che ciò segua in hore proportionate e con poco apparato et accompagnamento. Et il Signore la conservi. Di Roma, 3 aprile 1638.

Di V. R.

Come fratello
Il Card.^{le} BARBERINO.

5. — *Lo stesso al medesimo*

Molto Reverendo Padre.

Se il Personaggio destinato a Galileo Galilei e con regali di prezzo per ritrarne da lui l'istromento, che mostra il modo di navigare per la longitudine del Polo, sarà di setta heretica, o mandato da città heretica, questi Eminentissimi miei Signori non hanno per bene, che il Galileo possa introdurlo a ragionar seco, et ella gli ne dovrà fare la proibitione in forma, ma quando e la città e 'l medesimo Personaggio fusse cattolico, non stima la S. Congregazione di dovergli impedire la negotiatione, purchè essi non trattino del moto della Terra, conforme agl'ordini già dati, ma qui difficilmente si crede, che l'istromento sia tale, che possa senza difficoltà aperir la strada a sì fatta navigatione sino a questi tempi incognita, ancorche investigata da ingegni alcuni e quanto forti egli, ne avesse ritrovato il modo; non si crede s'habbia da cotest'Altezza permettere, ch'egli capiti in mano di gente straniera e si tolga all'Italia la gloria d'haver isperimentata prima degl'altri sì nobile inventione, assai più utile di quella c'hoggi si costuma per l'Altezza del Polo, pur anco facilitata col segreto della calamita da ingegno Italiano. Serva d'avviso a V. R. Et il Signore la conservi. Di Roma li 19 Luglio 1638.

Di V. R.

Come fratello

Il Card.^{le} BARBERINO.

6. — *Lo stesso al medesimo*

Molto Rev. Padre.

Galileo Galilei con non voler ricevere le lettere e i regali destinatigli dalli Stati d'Olanda ha dato segno di molta pietà. V. R. gli può accennare, che la sua attione è stata sentita volentieri con molta sua lode da questi miei Eminentissimi e V. R. lo manterrà in fede, acciò non presti orecchie a sifatte esibitioni. Et il Signore la conservi. Di Roma li 7 agosto 1638.

Di V. R.

Come fratello

Il Card.^{le} BARBERINO.

7. — *Al molto Reverendo Padre — Il Padre Inquisitore di Fiorenza a Fiorenza*

Molto Rev. Padre.

Si contenta N. S. che D. Benedetto Castelli, Monaco Cassinense, possa trattare frequentemente con Galileo Galilei, e per servitio dell'anima del

suddetto Galileo, e per istruirsi de' periodi de' Pianeti Medicei, ne quali pretende fondarsi l'arte di navigare per la longitudine de gradi, ma comanda S. Beat.ne, che sotto pena di scomunica latae sententiae e da incorrersi senza altra dichiarazione, la cui assoluzione riserva S. Santità a se medesima, levatone anco la facultà alla S. Penitentiaria, non ardisca egli di favellare col suddetto Galileo dell'opinione dannata da questa Suprema et Universale Inquisitione intorno al moto della Terra. V. R. si contenterà di darli notitia di senso di N. S. Et Dio la conservi Di Roma li 27 Novembre 1638.

Di V. R.

Come fratello
Il Card.^{lo} BARBERINO.

8. — *Lo stesso al medesimo.*

Molto Reverendo Padre.

Da Monsignor Assessore è stata letta avanti la Santità di N. Sig. la lettera di V. Rev., in cui gli dava avviso della morte di Galileo Galilei et accennava ciò, che si crede debba farsi et intorno al suo sepolcro et all'essequie, e S. Beatitudine col parere di questi miei Eminentissimi ha risoluto, che ella con la sua solita destrezza procuri di far passare all'orecchie del Gran Duca, che non è bene di fabricare Mausolei al cadavero di colui, che è stato penitentiato nel Tribunale della Santa Inquisitione, et è morto mentre durava la penitenza, perchè si potrebbero scandalizzare i buoni con pregiudicio della pietà di S. Al. Ma quando pure non si potesse di stornare cotesto pensiero, dovrà ella avvertire, che nell'Epitafio o iscrizione, che si porrà nel sepolcro, non si leggano parole tali, che possano offendere la riputazione di questo Tribunale. La medesima avvertenza dovrà pur'ella havere con chi reciterà l'oratione funerale, procurando di vederla e considerarla ben prima, che si reciti o si stampi.

Nel savio avvedimento di V. R. ripone la S. Santità il rimedio di cotesto affare, et il Signore la conservi. Di Roma li 25 gennaio 1642.

Di V. R.

Come fratello
Il Card.^{lo} BARBERINO.

9. — *L'Inquisitore di Firenze alla Congregazione del S. Offizio a Roma.*

Eminentissimi e Reverentissimi ecc.

Questa mattina è stato da me il sig. Cavaliere Neroni, richiedendomi, se in questo S. Offizio vegliasse alcun ordine di cotesta Suprema Sagra Congregazione, per cui fosse stata vietata l'erezione in questa nostra chiesa di S. Croce di sontuoso deposito di marmi e bronzo in memoria

del fu Galileo Galilei, già condannato per i di lui notorii errori, imposta per legato testamentario fin dall'anno 1689 a suoi eredi da un dependente di detto Galilei, colla spesa di 4 mila scudi in circa, e perchè al presente si medita l'effettuazione di tal legato, sono stato ricercato, se pel passato vi sia stata veruna proibizione, che non trovo per diligenze fatte in questo Archivio, oppure possa impedirsi dall'Eccellenze Loro Eminentissime intraprendendosi la fabbrica, stante la notorietà degli errori del defonto Galilei. Attendero dalla clemenza dell'Eccellenze Loro il preciso della risposta, che dovrò dare, e profondamente inchinato gli bacio la sacra porpora. Di Firenze, l'8 giugno 1734.

Dell'Eccellenze Loro Reverendissime

Umilissimo Devotissimo ed Obligatissimo Servitore
FR. PAOLO ANTONIO AMBROGI, Inquisitore.

10. — *Il Cardinale Ottoboni al Padre Ambrogio.*

Molto Reverendo Padre.

Riferitasi in Sacra Congregazione la lettera di V. R. dell'8 corrente, toccante il deposito da farsi nella Chiesa di S. Croce in memoria del fu Galileo Galilei, hanno questi Eminentissimi Signori Cardinali Colleghi, Inquisitori Generali rescritto, che ella non impedisca la fabbrica di detto deposito, ma procuri sollecitamente di sapere l'iscrizione da farsi in detto deposito, e la trasmetta a questa Sacra Congregazione ad effetto di dare circa a quella gli ordini opportuni, avanti che si faccia. Et Dio la conservi. Di Roma 19 giugno 1734.

Di V. R.

Come fratello
Il Card.^{le} OTTOBONI, Vescovo di Frascati

DOCUMENTI ALBERIANI

1. — *Memoriale del Galilei alla Congregazione dell'Inquisizione a Roma proposto dal Padre Castelli.*

Galileo Galilei humilissimo servitore delle EE. V.V. riverentemente espone, che ritrovandosi sequestrato, sono ormai quattro anni, per ordine della Sacra Congregazione fuori di Firenze, et havendo, dopo una lunga infermità, corso pericolo della vita, e perso affatto la vista, come per le congiunte fedi dei medici è manifesto; pertanto ritrovandosi in estremo bisogno di medicarsi, ricorre alla clemenza delle EE. V.V. supplicandole

a fargli la grazia della liberazione in quest'ultimo miserabile stato et in età decrepita. Che ecc. (*MSS. Pol. porl. 1, vol 12. Albèri vol. 10, pag. 255. Lettera del padre Castelli, scritta da Roma il 9 gennaio 1638.*)

2. — *L'Inquisitore di Firenze al Cardinale Francesco Barberini.*

Firenze, 13 febbraio 1638.

Per soddisfare più interamente al comandamento della Santità di N. S., sono andato in persona all'improvviso, con un medico forastiero mio confidente, a riconoscere lo stato del Galileo nella sua Villa d'Arcetri, persuadendomi con questo non tanto di poter riferire la qualità delle sue indisposizioni, che di penetrare et osservare li studi a' quali è applicato, e le consuetudini con le quali si trattiene, per aver luce di quanto, venendo a Fiorenza, possa con radunanze e discorsi seminare circa la sua dannata opinione del moto della Terra. Io l'ho ritrovato totalmente privo di vista, e cieco affatto, e sebene egli spera di sanarsi, non essendo più di sei mesi, che gli caderon le cataratte negli occhi, il medico però, stante l'età sua di 70 anni, ne' quali entra adesso, ha il male per quasi incurabile: oltre di questo ha una rottura gravissima, doglie continue per la vita, e una vigilia poi, per quello che egli afferma, e che ne riferiscono li suoi di casa, che di 24 ore non ne dorme mai una intiera; e nel resto è tanto mal ridotto, che ha più forma di cadavero, che di persona vivente. La villa è lontana dalla città, e in luogo anche scomodo e perciò non può che di raro, con difficoltà e con molta spesa, aver le comodità del medico. Li studi suoi sono intermessi per la cecità, sebene alle volte si fa leggere qualche cosa, e la conversazione sua non è frequentata, perchè essendo così mal ridotto di salute, non può per ordinario far altro che dolersi del male, e discorrere delle sue infermità con chi tal volta va a visitarlo; onde per questo rispetto ancora, credo, che quando la Santità di N. S. usasse dell'infinita sua pietà verso di lui, concedendogli che stasse in Fiorenza, non avrebbe occasione di far radunanze, e quando l'avesse, è mortificato in tal guisa, che per assicurarne, credo, che potrà bastare una buona ammonizione per tenerlo in freno: che è quanto posso rappresentare a Vostra Eminenza. (*Albèri vol. 10, pag. 281.*)

3. — *L'Inquisitore di Firenze a G. Galilei.*

(*a tergo*) Al Sig. Galileo — Galilei che Dio guardi — Arcetri.

Signor mio Oss.^{mo}

La Santità di N. S. si contenta di permettere a V. S. il transferirsi da cotesta sua villa alla casa, che tiene qua in Fiorenza, per curarsi della sua indisposizione. Dovrà però lei nell'entrare in città venire o

farsi condurre qua a dirittura al S. Ufficio, per intendere da me quello d'avvantaggio devo significarle e prescriverle: e con questo le bacio le mani e le prego da Dio ogni felicità. Firenze li 9 marzo 1638. ¹⁾)

Di V. S.

Aff.^{mo} servo

Fra. Gio. FANANO Inq. Generale.

¹⁾ MSS. Palatini parte 1, vol. 12 pag. 42 — l'Albèri vol. 10, pag. 286.

4. — *Il Padre Giovanni Muzzarelli da Fanano, Inquisitore di Firenze al Card. Franc. Barberini.*

Firenze, 10 marzo 1638.

Io ho significato a Galileo Galilei la grazia fattali dalla Santità di N. S. e della Sacra Congregazione, di potersi far portare dalla villa d'Arcetri alla sua casa in Fiorenza, per curarsi delle sue indisposizioni, e giontamente l'ho precettato di non uscire per la città, con pena di carcere formale in vita e di scomunica lata sentenza riservata a sua Beatitudine di non entrare con chi si sia a discorrere della sua dannata opinione del moto della Terra. Egli si ritrova dall'età di 70 anni, dalla cecità e da molte altre indisposizioni e sinistri accidenti, che lo travagliano, talmente mortificato, che si può facilmente credere, come ha promesso, che non sia per transgredire il comandamento, che se gli è fatto. Oltre di questo la sua casa è in uno dei più remoti luoghi e lontani dall'abitato, che forse sia in città, e di più ha un figliuolo molto morigerato e da bene, che lo assiste continuamente, e questo è avvisato da me di non ammettere in modo alcuno persone sospette a parlare col padre, e di far sbrigare presto quelli, che alle volte lo visiteranno, e sono sicuro, che invigilerà ed eseguirà puntualmente, poichè come si confessa obbligatissimo a N. S. e a V. Em. per la grazia fattagli di poter esser in città a curarsi, così teme che ogni minima cosa possa fargliela revocare, compiendo assai all'interesse suo proprio, che il padre si governi, e che campi assai, perchè con la morte di esso si perdono mille scudi, che li dà l'anno il Granduca. Con tutto ciò invigilerò, come, devo affinchè sia eseguito, quanto viene imposto da Sua Beatitudine e da V.E., alla quale aggiungo, che il medesimo Galileo si raccomanda assai per poter farsi portare nei giorni di festa (per quanto li sarà permesso dalle sue indisposizioni) a sentir messa in una chiesa piccola lontana da 20 passi dalla sua casa, e m'ha richiesto di supplicarne, come faccio V. E. alla quale unilissimamente m'inchino e bacio la veste: (Albèri vol. 10^o pag. 287.)

5. — *Il Vicario dell' Inquisizione di Firenze a G. Galilei.*

(*A tergo*) Al molto Ill. et Ecc. S. P.^{rone} mio Col.^{mo} — il Sig. Galileo Galilei — in sua villa. ¹⁾

M.^{to} Ill.^{re} S.^{re} P.^{rone} mio Col.^{mo}

Ero venuto alla sua casa per ragionar seco da parte del Padre Rev. Inquisitore, ma perchè non ho trovato nessuno, mi sono risoluto scriverle quanto occorre. Le dico, che esso Padre Reverendissimo si contenta, che V. S. possa in questi quattro giorni Giovedì, Venerdì, Sabato Santo et il giorno di Pasqua, andare alla sua Parrocchia, o altra chiesa più vicina alla sua casa per potersi confessare, comunicare et attendere ad altre sue divozioni, o pure starsene in villa, come meglio le parerà, che è quanto le devo, e rassegnandomi servitore al solito a V. S. le bacio affettuosamente le mani. Di sua casa li 28 Marzo 1638.

Di V. S. m. Ill.^{re} et Ecc.^{ma}

Humiliss. Serv.^{re}

F. AGABITO Vic.^o del S.^o Off.^o di Firenze

¹⁾ Mss. Palatini parte I, vol. 12, pag. 52. — Albèri, vol. 10, pag. 292.

6. — *L'Inquisitore di Firenze al Card. Francesco Barberini a Roma.*

Firenze, 4 dicembre 1638.

A Don Benedetto Castelli Monaco Cassinese ho significato la grazia, che N. S. gli fa, di poter trattare frequentemente Galileo Galilei per servizio dell'anima sua, e per istruirsi del modo di navigare per la Longitudine del Polo, e giuntamente la proibizione di astenersi di favellare della dannata opinione del moto della Terra, sotto pena di scomunicazione lal. sent. e da incorrersi senz'altra dichiarazione, spiegandogli che l'assoluzione di questa se la riserva la Santità Sua particolarmente a se, levandone la facoltà alla Sacra Penitenziaria. Il Padre con non minore riverenza che prontezza ha ricevuto la grazia, e promesso di valersene con inviolabile osservanza di quello, che se gli impone. Che è quanto. (Albèri vol. 10, pag. 314.)

ELENCO DEI DOCUMENTI, CHE MANCANO NELLA RACCOLTA VATICANA.

A) *Processo del 1615-1616*

1. e 2. Lettere scritte il 27 febbraio 1615 all'Arcivescovo e Inquisitore di Pisa, con ordine di trovare l'originale della lettera del Galilei indirizzata al Padre Castelli.

3. Lettera della Congregazione dell'Inquisizione scritta il 4 aprile 1615

all'Inquisitore di Firenze, con ordine di esaminare il padre Ximenes secondo la deposizione del padre Caccini, della quale fu aggiunta la copia.

4. Ordine del 29 maggio 1615 dato all'Inquisitore di Milano d'esaminare il medesimo padre Ximenes *juxta constitutum* del padre Caccini.

5. Ordine dato nel luglio 1615 all'Inquisitore di Belluno di cercare l'originale della lettera del Galilei.

6. Lettera della Santa Congregazione del 7 novembre 1615, scritta all'Inquisitore di Firenze per fargli esaminare il padre Ximenes e Don Janossa Attavanti.

7. Circolare della Congregazione dell'Indice del 2 aprile 1616 a tutti gli Inquisitori e Nunzi Apostolici con ordine di pubblicare il decreto del 5 marzo dello stesso anno, dove fu condannato il sistema Copernicano.

8. Lettera della Congregazione del Sant'Ufficio al Card. Caraffa, Arcivescovo di Napoli, scritta nel giugno (forse il 10) 1616, per approvare la di lui condotta verso lo stampatore della *Lettera* del padre Foscarini.

B) *Processo del 1632 e 1633.*

9. Ordine mandato nel principio di agosto all'Inquisitore di Firenze di sospendere la vendita dei *Dialoghi* e partecipato al Galilei e Landini stampatore.

10. Dispaccio della Congregazione all'Inquisitore di Firenze del 25 settembre 1632 con ordine di far comparire il Galilei dinanzi il Sant'Ufficio di Roma.

11. Nuovo ordine del 13 novembre 1632 dato all'Inquisitore di Firenze di affrettare la partenza di Galileo.

12. Dispaccio dell'11 dicembre 1632, col quale si partecipa all'Inquisitore di Firenze l'ordine del Santissimo dato il 9 dello stesso mese.

13. Lettera della Congregazione, che comunica all'Inquisitore fiorentino l'ordine del Papa del 30 dicembre 1632.

14. Lettera del padre Commissario, Fra Vincenzo Firenzuola, scritta il 28 aprile 1633 al Cardinale Francesco Barberini.

15. Risposta del medesimo porporato.

16. Testo originale della sentenza del 22 giugno 1633 e dell'abiura di Galileo.

17. Protocollo o relazione notarile di questo fatto.

18 e 19. Circolare del Cardinale di Sant'Onofrio, col quale il 2 luglio 1633 ordinò ai Nunzi ed Inquisitori di pubblicare la sentenza ed abiura del Galilei.

20. Lettera della Congregazione, scritta il 2 luglio 1633 all'Arcivescovo ed Inquisitore di Siena con ordine del Papa di vigilare Galileo.

21. Dispaccio della Congregazione del 24 agosto 1633 al Nunzio di Firenze.

22 e 23. Lettera dell'11 settembre 1633, dove la Congregazione riprova l'Inquisitore di Firenze del suo permesso di stampare i *Dialoghi*.

24 e 25. Decreto dell'Indice del 23 agosto 1634, dove sono condannati i *Dialoghi* e la circolare relativa agli Inquisitori con ordine di pubblicarlo.

C) *Prigione, morte e monumento di Galileo.*

26. Lettere della Congregazione, scritte il 3 dicembre 1633, agli Inquisitori di Siena e Firenze con avviso, che Galileo fu abilitato di tornare alla sua villa d'Arcetri.

27. Dispaccio, che comunica all'Inquisitore di Firenze l'ordine del Papa del 23 marzo 1634.

28. Memoriale del Galilei presentato alla Congregazione dal P. Castelli nel gennaio 1638.

29. Lettera del Cardinale Barberini del 6 febbraio 1638 scritta all'Inquisitore fiorentino.

30. Risposta dell'Inquisitore del 13 febbraio 1638.

31. Dispaccio del Cardinale Barberini all'Inquisitore di Firenze del 6 marzo 1638.

32. Lettera del Fra Gio. Muzarelli da Fanano scritta il 9 marzo 1638 al Galilei.

33. Risposta dell'Inquisitore fiorentino al Cardinale Barberini del 10 marzo 1638.

34. Lettera di Fra Agapito, vicario del Sant'Ufficio di Firenze, a Galileo Galilei del 28 marzo 1638.

35. Dispaccio del Cardinale Barberini all'Inquisitore di Firenze del 3 aprile 1638.

36. Lettera del Cardinale Barberini, scritta il 19 luglio 1638, all'Inquisitore di Firenze.

37. Lettera del medesimo Cardinale del 7 agosto 1638, dove il Galileo è lodato.

38. Dispaccio del 27 novembre 1638 mandato all'Inquisitore di Firenze relativo al Padre Castelli.

39. Risposta dell'Inquisitore del 4 dicembre 1638.

40. Avviso dell'Inquisitore fiorentino della morte di G. Galilei.

41. Lettera del Card. Barberini, scritta il 25 gennaio 1642, all'Inquisitore di Firenze relativa al monumento.

42. Risposta dell'Inquisitore del 1 febbraio 1642.

43. Lettera dell'Inquisitore di Firenze dell'8 giugno 1734 alla Congregazione.

44. Risposta del Cardinale Ottoboni del 19 giugno 1734 all'Inquisitore di Firenze.

ANNOTAZIONE. — Di questi documenti, numeri 15 e 17 furono per la prima volta stampati in Italia da Giorgio Polacco veneto, pag. 68-76

nel suo libro *Anticopernicus Catholicus, seu de terrae statione et de solis motu, contra systema Copernicanum catholicae rationes*, Venezia 1644, pag. 107 in-4°.

N. 13 fu stampato nell'opera del Pieralisi: *Urbano VIII e G. Galilei*.

N. 22 fu pubblicato dalla stessa Congregazione dell'Indice, sul foglio separato, poi inserito nell'*Index librorum prohibitorum*.

N. 27, 29, 31, 32, 33 e 34 furono dati alla luce dall'Albèri nel volume 10° delle *Opere complete di Galileo Galilei*, ma per il comodo degli studiosi, qui li riproduciamo.

N. 7, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 42 e 43, noi per la prima volta diamo alla luce.

II.

ALCUNE OSSERVAZIONI INTORNO AL PROCESSO DEL GALILEI.

Vera storia dell'ammonizione del Galilei nel 1616. — Storia della pubblicazione dei Dialoghi. — Fatti principali del processo 1633. — Codice Vaticano. — Argomenti del Gebler, Wohlwill e Scartazzini per la falsificazione del documento del 26 febbraio 1616. — Confutazione degli argomenti dei nostri avversari. — Polemica intorno alla tortura del Galilei. — Nuova scoperta del Wohlwill e Scartazzini della falsificazione del documento del 21 giugno 1633 e nostre osservazioni. — Documenti del processo. — SACRO ARSENALE del Masini — PRAXIS S. INQUISITIONIS del Neri — MANUEL DES INQUISITEURS. — MANUALE CONSULTORUM S. OFFICII del Bordone. — Diversi altri autori. — Annotazione.

Dopo aver dato la rassegna bibliografica delle opere pubblicate ultimamente sul processo di Galileo, crediamo nostro dovere di comunicare ai lettori le nostre osservazioni intorno ad esso, e di rilevare alcuni fatti finora inosservati dai biografi del filosofo fiorentino, per finire una volta la vana discussione della tortura e della falsificazione di documenti, senza le quali accuse la Corte di Roma è abbastanza compromessa verso la scienza e la civiltà.

Prima di rispondere a diverse accuse ed obiezioni, racconteremo la storia: dell'ammonizione di Galileo nel 1616, della pubblicazione dei suoi *Dialoghi* e del suo processo nel 1633.

STORIA DELL'AMMONIZIONE. Quando la denuncia del P. Lorini

fatta contro la lettera scritta da Galileo il 21 dicembre 1613 al P. Castelli, e la deposizione del 20 marzo del P. Caccini svanirono e non valsero a costituire la base giuridica del processo contro il filosofo fiorentino, la Congregazione dell'Inquisizione ordinò il 25 novembre 1615 di esaminare l'*Istoria e dimostrazione delle macchie solari e loro accidenti* stampate a Roma nel 1613. Difatti da quest'opera furono estratte due proposizioni; 1^a *che il sole è centro del mondo ed è immobile*: 2^a *che la terra non è centro del mondo, ma al contrario si muove non solamente intorno al suo asse, ma si muove intorno al sole*, le quali il 19 febbraio 1616 furono comunicate a tutti i qualificatori del S. Offizio. La qualifica di queste proposizioni fu fatta la mattina del 24 febbraio, ed il giorno seguente durante la seduta della Congregazione dell'Inquisizione, che aveva luogo alla Minerva, fu comunicata a tutti i consultori, i quali furono invitati a riunirsi nel locale del S. Offizio per dare il loro parere. Difatti il medesimo giorno (mercoledì sera) si radunarono undici consultori ed unanimemente dichiararono le suddette proposizioni *sciocche ed assurde in filosofia*, oltre di ciò la *prima eretica* e la *seconda erronea sotto il riguardo teologico*. Il processo verbale sottoscritto da tutti i presenti fu presentato la sera di giovedì, giorno di vacanza nella Curia Romana, dal cardinal Mellino al Papa, il quale stabilì di condannare tutte le opere contenenti la dottrina Copernicana, e metterle all'indice, ma la Congregazione, considerando la scienza ed i meriti del filosofo fiorentino, la protezione del Gran Duca di Toscana, in fine l'amicizia e la stima di molti cardinali (vedi ANNOTAZIONE posta alla fine de' Documenti), e particolarmente le premure del Card. Maffeo Barberini, più tardi Urbano VIII, escluse da detta censura l'opera sulle *Macchie solari*. Volendo però Paolo V essere assicurato colla promessa del Galilei, che in avvenire non avrebbe tenuto, propagato, parlato, insegnato e diffuso la dottrina Copernicana, incaricò il Card. Bellarmino, autore principale del decreto del 5 marzo 1616, di eseguire la decisione presa a parteciparla a Galileo.

Il cardinale Bellarmino già nel 1611, studiò il modo di condannare il sistema Copernicano e di frenare in qualche modo Galileo, felice scopritore di tante cose descritte nel di lui *Nunzio*

Astronomico, ma la risposta di quattro astronomi del Collegio Romano del 24 aprile alle domande di questo porporato, le ricerche nel processo di Cesare Cremonino ordinate il 17 maggio dello stesso anno resero vano il suo progetto, eseguito cinque anni appresso.

Dopo l'udienza il Card. Mellino subito partecipò l'ordine pontificio al Commissario, all'Assessore del S. Offizio ed al Cardinale Bellarmino, il quale molto sollecito e geloso negli affari di fede, dubitando della condiscendenza del Galilei, di cui da 5 anni conosceva bene le opinioni, con calore sostenute e difese un mese prima nel palazzo del cardinale Orsini cogli argomenti del flusso e reflusso del mare, combinò col P. Michelangelo Seghizzi di Lodi, Commissario e con Andrea De Pettini, notaro del S. Offizio, d'adempire insieme la missione ricevuta, il giorno seguente nel proprio appartamento, e in caso di bisogno di fargli una regolare, ossia giuridica intimazione e stenderne in forma legale il relativo protocollo, colla sottoscrizione sua e quelle dell'ammonto, del P. Commissario, di due testimoni e del notaro.

Il giorno seguente, cioè il 26 febbraio 1616, fu chiamato il Galilei al palazzo del card. Bellarmino, ed il detto Porporato col P. Commissario, in presenza del notaro del S. Offizio e di due famigliari (probabilmente il segretario e il caudatario) adempirono la loro missione in questo modo. Il cardinale significò al filosofo fiorentino, che la Santa Sede aveva condannato, come eretica, la dottrina del moto della terra e che in forza del decreto, che presto sarebbe pubblicato, bisognava abbandonarla affatto; il Padre Commissario poi aggiunse, che senza una colpa dinanzi la Chiesa ed una pena del S. Offizio egli, Galileo, non avrebbe potuto più parlare, scrivere, insegnare e difendere questa dottrina. Siccome il Galilei non fece alcuna opposizione a questa ingiunzione, e promise l'obbedienza, fu licenziato senza stendere alcun processo verbale. Il notaro però tornando al suo ufficio, stese sul medesimo foglio, dietro l'ordine papale, il processo verbale o piuttosto la sua relazione del fatto, al quale fu presente, la mise fra gli altri atti del processo, e neppur gli passò per la mente allora, che un giorno il suo scritto sarebbe stato oggetto di una vivacissima discussione (vedi Doc. 2). Se non erriamo, tanto l'ordine del

papa, quanto la relazione del 26 febbraio, furono scritte dal notaro nello stesso tempo, e subito spiegheremo il nostro *perchè*. Il 25 febbraio 1616 essendo giorno di vacanza osservata ogni giovedì nelle abitudini del Vaticano, il Card. Mellino ebbe l'udienza dal papa la sera, e subito dopo comunicò a Monsignor Assessore ed al padre Commissario l'ordine santissimo, che in nessun modo poteva essere disteso ed inserito negli atti dal notaro. Il giorno seguente il P. Commissario andando al palazzo del Card. Bellarmino, portò seco per ogni eventualità il notaro, il quale dopo l'ammonizione del Galilei essendo tornato in cancelleria del S. Uffizio, stese l'ordine papale e la sua relazione sull'accaduto; e perciò questi documenti sono scritti l'uno dietro l'altro dalla stessa mano e col medesimo inchiostro sulla quarta pagina del foglio, alla cui prima pagina si trovano la censura di due proposizioni Copernicane e le firme dei consultori. Ma come non bastava la carta scrisse la fine della sua relazione sul seguente foglio bianco, che apparteneva al costituito del P. Caccini. In tal questione ci occuperemo più tardi; ora aggiungiamo, che i seguenti fatti provano la verità della nostra asserzione, cioè, che i documenti del 25 e 26 febbraio furono scritti contemporaneamente: 1) l'ordine del papa non si trova nel libro dei *Decreti*, ossia tra i processi verbali delle dette sedute e decisioni della Congregazione, ma soltanto nel processo di Galileo; 2) nella data dell'ordine papale non è osservata la formula della Congregazione, ma bensì del S. Offizio, il quale i giorni della settimana non chiamava feria II, III, IV, V, e VI, ma *dies Martis, Mercurii, Jovis, Veneris*, e perciò nel detto documento si legge: *Die Jovis 25 februarii 1616* invece di *Feria V die 25 februarii 1616*; 3) non è specificata la data della relazione notarile, ma semplicemente scritto: *Die Veneris 26 ejusdem*. Se il notaro avesse scritto questo documento separatamente ed il giorno seguente dell'ordine papale, certamente avrebbe detto, *Die Veneris 26 februarii 1616*.

Il Card. Bellarmino nella prima seduta della Congregazione dell'Inquisizione tenuta alla Minerva il 2 marzo l'informò del suo operato, e presentò il progetto del decreto da pubblicarsi dalla Congregazione dell'Indice il quale fu approvato. Allora il giorno seguente (3 marzo) di ciò diede parte al Papa, il quale

ordinò di pubblicare il decreto del P. Maestro del S. Palazzo. (Vedi Doc. 3).

Sottoscritto il decreto dell'Indice dal Card. Sfrondrati il 5 marzo 1616 e munito del suo sigillo, fu subito pubblicato a Roma, ed allora i nemici del Galilei cominciarono a spargere la voce, ch'egli fu processato e penitenziato dal S. Offizio, e che dovette abiurare la dottrina Copernicana nelle mani del Card. Bellarmino. Saputo ciò il filosofo fiorentino per giustificarsi alla Corte di Firenze, e per respingere le calunnie, nel punto di abbandonare la città eterna chiese dal detto porporato un certificato in proposito, il quale glielo diede il 26 maggio 1616. (Vedi Doc. 4).

PUBBLICAZIONE DEI DIALOGHI. — Come la proibizione fatta al Galilei il 26 febbraio 1616 di tenere, trattare, insegnare e difendere il sistema Copernicano, era assoluta, così il decreto del 5 marzo era generale ed obbligava tutti i cattolici a ciò, che segretamente fu imposto al filosofo fiorentino.

In quanto all'opera del Copernico: *De Revolutionibus Orbium Coelestium*, la Congregazione dell'Indice considerando i suoi gran pregi, la permise colla condizione, che certi suoi luoghi fossero corretti nel modo da essa indicato. Ecco cosa dice il *Monitum ad Nicolai Copernici lectorem* del 15 maggio 1620, « *Quamquam scripta N. Copernici nobilis Astrologi de Mundi Revolutionibus prorsus prohibenda esse Patres S. Congregationis Indici censuerunt, ea ratione quia principia de situ et motu terreni globi S. Scripturae ejusque verae et Catholicae interpretationi repugnantia (quod in homine Christiano minime tollerandum) non per hypotesim tractare, sed ut verissimo adstruere non dubitat. Nihilominus quia in iis multa sunt Reipublicae utilissima, unanimi consensu in eam iverunt sententiam, ut Copernici opera, ad hanc usque diem impressa permittenda essent, prout permiserunt, iis tamen correctis, iuxta subiectam emendationem, locis, in quibus non ex hypothesis, sed asserendo de situ et motu Terrae disputat. Qui vero deinceps imprimendi erunt, non insi praedictis locis, ut sequitur, emendatis, et huiusmodi correctione praefixa Copernici praefatione permittantur....* » In quanto poi alle altre opere messe all'indice il 5 marzo, la Congregazione dell'Indice non cambiò punto la sua decisione, anzi per interpretarla meglio poco dopo con i decreti del 10 maggio e

20 ottobre 1619, e del 21 aprile 1632, condannò nuovamente il sistema Copernicano e le opere del Kepler, Budowez, Campanella ed altri messe all'Indice.

Il silenzio e la condotta del Galilei provano chiaramente quanta impressione fecero sul suo animo questi decreti ed il divieto del Card. Bellarmino. Mentre nel suo soggiorno a Roma nel 1616 il Galilei propugnava il sistema Copernicano, Francesco Ingoli, gli scrisse una lettera aperta per confutare la di lui dottrina con argomenti fisici, matematici, astronomici e teologici, ed in molte copie la sparse in tutta l'Italia. A questa lettera il Galilei benchè offeso, provocato ed incitato, non osò di rispondere prima del 1624, quando si persuase dell'amicizia, stima e favore di Urbano VIII per la sua persona, cercando estenderle pure al sistema Copernicano da lui difeso.

Il Galilei lusingato dalle relazioni di Mons. Ciampoli, Monsignor Cesarini, del principe Cesi ed altri suoi amici, che Urbano VIII non solamente avesse gradito molto la dedica del *Saggiatore*, ma faceva continue lodi di lui, nella primavera del 1624 venne a Roma (25 aprile) allo scopo di disporre il nuovo Papa e la Curia Romana ad abbracciare il sistema Copernicano ed annullare il decreto del 1616, ma dai discorsi confidenziali e dalle risposte evasive del Papa e dei suoi principali ministri non poté capire quanto la Corte Pontificia fosse allora avversa alla nuova dottrina, e se in dato caso sarebbe stata capace di perseguitare i difensori di essa.

Dovendo dunque pubblicare i *Dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico e Copernicano*, già allora scritti o almeno abbozzati, per esplorare la vera intenzione della Corte di Roma, col consiglio del principe Cesi scrisse nell'agosto o settembre del 1624 in forma di lettera, la risposta all'opuscolo dell'Ingoli contro di lui nel 1616 divulgato (Op. Com. VI, 298, IX, 67, 70 e 78), e mise questa data: *Roma nella primavera del 1624*, che rispondeva alla sua dimora dello stesso anno nella città eterna. Quantunque nella sua risposta il Galilei lasciasse gli argomenti teologici, dei quali tanto copiosamente l'Ingoli si servì contro di lui, e si limitasse a quei soli, che l'astronomia e la filosofia fornivano; quantunque nel principio

del suo lavoro dichiarasse, di non avere *pensiero e disegno sollevare e tenere per vera quella proposizione, che già è stata dichiarata per sospetta e repugnante a quella dottrina, la quale di maestà e di autorità è superiore alle naturali e astronomiche discipline*; nondimeno nelle sue confutazioni e nelle sue prove tanto apertamente si dichiarò in favore del movimento della terra, che non lasciò alcun dubbio al lettore, ch'egli fosse un sincero e vero Copernicano.

Questa lettera così francamente scritta poteva subito compromettere il Galilei, perchè l'Ingoli essendo nel 1622 divenuto prelado e segretario della Congregazione di Propaganda, era in grado di farla conoscere a tutte quelle persone, il cui giudizio rappresentava l'opinione, la dottrina, anzi la legge della Chiesa. Questa lettera fu spedita a Mario Guiducci, coll'incarico di consegnarla all'Ingoli e di comunicarne la copia a tutti i suoi amici. Il Guiducci però non la rimise al destinatario per considerazioni indicate nella sua lettera, scritta il 18 aprile 1625 al Galilei: « *alcuni mesi or sono, alla Congregazione del S. Offizio fu da persona pia proposto di far proibire, o correggere il SAGGIATORE, imputandolo, che vi si lodi la dottrina del Copernico in proposito del moto della terra. Intorno alla qual cosa un cardinale si prese assunto d'informarsi del caso e riferire. E per buona fortuna s'abbattè a commetterne la cura al Padre Guevara, generale de' Teatini, che credo si chiamino i Minimi, il quale padre è andato poi in Francia col sig. Card. Legato (Franc. Barberini). Questo lesse diligentemente l'opera, ed essendogli piaciuta assai, la lodò e la celebrò assai a quel cardinale, ed inoltre messe in carta alcune difese, per le quali quella dottrina del moto, quando fosse stata anche tenuta, non gli pareva da dannare, e così la cosa si quietò per allora.*

« *Ora non avendo questo appoggio, che appresso quel cardinale potrebbe fiancheggiare, non pare da mettersi a rischio di qualche sbarbazzata, perchè nella lettera all'Ingoli l'opinione del Copernico è difesa ex-professo; e se bene vi si dice apertamente che, mediante un lume superiore, è scoperta falsa, nondimeno i poco sinceri non lo crederanno così, e tumultueranno di nuovo. E mancandoci la protezione del sig. cardinal Barberino assente, ed avendo*

noi contrario in questa parte un altro signor principale, che una volta si fece capo a difenderla, e di più essendo in questi garbugli di guerra assai infastidito Nostro Signore, onde non se gliene potrebbe parlare, rimarrebbe sicuramente alla discrezione e alla intelligenza dei frati. Per tutte queste cagioni è parso bene, come ho detto, soprassedere e lasciare un poco addormentata questa questione, piuttosto che tenerla desta con delle persecuzioni, e con avere a schermire da chi può dare dei colpi franchi. Intanto il tempo può giovare alla causa. » (Op. Com. IX, 78). Dopo questa lettera ad istanza del principe Cesi (Op. Com. IX, 83), il Galilei abbandonò il suo progetto di recarsi subito a Roma per ottenere la licenza di stampare i suoi Dialoghi, ma differendo la pubblicazione, non cessò di studiare e perfezionare sempre la sua opera, la quale cresceva rispondendo e confutando tutte le pubblicazioni, che andavano facendosi contro di lui. Così il Padre Grassi pubblicò *Ratio ponderum Librae et Simbellae* nel 1626 a Parigi, nel 1627 a Napoli; Scipione Chiaramonti *Apologia pro Anti-Tycone* a Venezia nel 1626 e *De Tribus novis stellis* a Cesena nel 1628, finalmente il Padre Scheiner *Rosa Ursina* a Bracciano dal 1626 al 1630. In occasione di queste opere il Galilei scrisse il 17 gennaio 1626 a Cesare Marsili le seguenti parole: « In somma, sig. Cesare mio, i discorsi di questi Primati rinfrancano in parte quella tenue e dirò pusillanime opinione, che ho sempre avuta del mio ingegno; e più tosto che spavento mi sento accrescere animosità a seguitare la cominciata impresa, e provar di condurre a fine li Dialoghi, purchè il cielo mi conceda forze più valide che quelle, che mi trovo al presente, che pur son troppo deboli per la mia mala sanità, alla quale appunto lo scrivere è capitalissimo nemico. » (Op. Com. VI, 310). Finalmente dopo quattr'anni il Galilei annunciò il 24 dicembre 1629 al principe Cesi l'ultimazione della sua opera (Op. Com. VI, 333): « Per la Dio grazia sto assai bene di sanità in guisa tale, che avendo da due mesi in qua ripresa la penna, ho condotto vicino al porto i miei Dialoghi, e distese assai chiaramente quelle oscurità, che io aveva temuto sempre quasi che inespugnabili. Pochissimo mi resta delle cose attenenti alla dottrina, e quel poco è di cose già digeste e di facile spiegatura: mancami la cerimoniale introduzione e le attac-

nature dei principii de' dialoghi con le materie seguenti, che son cose più tosto oratorie, o poetiche, che scientifiche; tuttavia vorrei che avesse qualche spirito e vaghezza. Chiederò ajuto agli amici, dove la mia musa non avesse genio a bastanza. Sto perplesso circa lo stamparli, se sia bene, ch'io mi trasferisca a suo tempo costà, per non gravar altri nella correzione, e più mi alletta il desiderio di rivedere i padroni, e gli amici tanto cari, prima che perder la vista, la quale per l'età grave s'invia verso le tenebre. »

Non avendo ricevuto a questa lettera la risposta del Cesi, poco dopo il Galilei ne scrisse un'altra il 13 gennaio 1630, dove alla fine disse: « *Nel dargli le buone feste, l'avvisavo come avevo ridotti i miei Dialoghi a buon porto; li quali ora vo rivedendo per accomodargli alla pubblicazione, la quale vorrei che seguisse costà, dove verrei in persona, per non affaticar altri nelle correzioni. L'ho voluto replicare a V. E., in caso che l'altra mia non gli fosse pervenuta, perchè so, che ne prenderà gusto per l'affezione, che porta alle cose mie.* » (Op. Com. VI, 336). Quando il principe Cesi colla lettera del 26 gennaio 1630 (Alb. vol. IX, pag. 166) invitò Galileo a recarsi in Roma, assicurandolo che sempre ma particolarmente allora l'aspettava a braccia aperte, che poteva esser tranquillo tanto della stampa quanto delle correzioni dei *Dialoghi*, egli, per assicurarsi la protezione del Gran Duca, offrì alla fine di aprile la sua opera a Ferdinando II, e gli chiese il permesso di andare a Roma e di prender stanza dall'ambasciatore. Ferdinando II aderendo a tutte le domande del Galilei, gli fece dare una lettera di raccomandazione al Niccolini, colla quale la sera del 3 maggio 1630 arrivò improvvisamente a Roma, e ospitalmente fu accolto dall'ambasciatore Toscano. Quivi giunto, si recò subito col suo manoscritto dal Padre Maestro del S. Palazzo, il quale, essendo parente dell'ambasciatrice, dovette cedere alla sua intercessione, ed incaricò il suo compagno, padre Raffaello Visconti, di rivederlo. Questo padre approvò il libro ad eccezione di qualche passo contrastato dal Galilei, perciò il Riccardi ricusò di dare la licenza, ed il filosofo fiorentino dovette ricorrere allo stesso Papa, dal quale, nell'udienza del 17 o 18 maggio, ottenne l'ordine in proposito. Allora il Padre Riccardi prima di accordare la definitiva licenza, riservò a sè stesso la revisione del manoscritto

ma per facilitare le trattative collo stampatore sottoscrisse il provvisorio *imprimatur*, convenendo col Galilei, che prima d'incominciare la stampa dei suoi *Dialoghi* a Roma, doveva presentargli la prefazione e la conclusione dell'opera, e tutte le correzioni eseguite nel modo da lui indicato. Così soddisfatto il Galilei, per fuggire il caldo eccessivo, che già incominciava ad infastidire in quella stagione, partì da Roma il 26 giugno 1630.

Essendo morto il principe Cesi il 2 agosto dello stesso anno, il Galilei perdette non solamente l'editore, ma anche un protettore e difensore efficacissimo dei suoi *Dialoghi*, e perciò per consiglio del P. Castelli (24 agosto 1630) si risolvette di stamparli a Firenze. Avendo ottenuto il permesso e l'approvazione di Mgr. Vicario, del Padre Inquisitore e del sig. Niccolò Antella, pattovì con Giambattista Landi libraio di Firenze la stampa dei suoi *Dialoghi*. Ma quell'approvazione delle autorità di Firenze, non che la dedica della sua opera a Ferdinando II non parendo al Galilei un riparo efficace contro i suoi avversari, e particolarmente contro il divieto del cardinal Bellarmino, si rivolse al Padre Niccolò Riccardi pregandolo della sua definitiva approvazione, e scusandosi di non poter mandare il manoscritto per l'impedimento della peste. Il Padre Riccardi rispose allora, ch'egli non comandava a Firenze, e che l'approvazione delle autorità locali era sufficiente; oppure se voleva avere la sua licenza, che mandasse l'opera accomodata secondo le osservazioni fatte nel giugno, con la prefazione ed il fine del libro, secondo che era convenuto. In tale stato di cose Galileo ricorse alla protezione dell'ambasciatrice Caterina Riccardi-Niccolini, e per mezzo suo ottenne dal Padre Maestro questa concessione, che a Roma avrebbe mandato solamente il *proemio* ed il *fine* dell'opera, e che tutto il libro sarebbe presentato alla revisione del Padre Clemente, domenicano di Firenze. La Niccolini il 19 ottobre 1630 partecipando al Galilei questa risoluzione del Padre Maestro, aggiunse: « *Propone perciò a V. S. il Padre Clemente, e se questo non le piace, potrà nominare un'altro, che sia giudicato a proposito, al quale S. P. R. darà la facoltà medesima, che è quanto le pare di poter fare per suo servizio, purchè sia della sua religione.* » Difatti il Galilei lusingandosi troppo della con-

discendenza del Padre Maestro, invece del Padre Clemente scelse per revisore dei suoi *Dialoghi* il P. Giacinto Stefani, consultore dell'Inquisizione, e mandò a Roma il *proemio* e *fine* della sua opera. Il Padre Riccardi insospettito della condotta dell'astronomo fiorentino malgrado le continue premure del P. Castelli e diverse lettere scritte dal Galilei, fino al marzo del 1631 non dette segno di vita. Allora il Galilei scrisse il 7 marzo 1631 un memoriale al Balì Cioli, e dopo raccontatogli lo stato delle cose, invocava l'intervento e la protezione del Granduca, il quale fece scrivere subito (l'8 marzo) all'ambasciatore di Roma. Il Galilei per disporre meglio il Niccolini, malgrado la contrarietà de' tempi mandò l'occhiale all'ambasciatrice, già dall'anno scorso promessole ed allora eseguito da lui stesso.

Sui primi le pratiche del Niccolini non poterono ottenere alcun effetto per ragioni, che gli espose il P. Riccardi nella sua lettera del 28 aprile 1631: « *Avrà il P. Stefani giudiziosamente veduto il libro, ma non sapendo i sensi di N. S., non può dare approvazione, che basti a me per darla, acciò che il libro si stampi senza pericolo di qualche disgusto suo e mio, se gli emoli ci troveranno cosa, che disdica agli ordini prescritti. Io non ho maggior premura che servir la serenissima Altezza del Granduca mio Signore, ma vorrei farlo in modo, che persona protetta da sì gran Principe fosse esente da ogni pericolo di patir nella reputazione. E questo io non posso farlo con la permissione della stampa, che costì non mi tocca, ma solamente con assicurare, che sia conforme alla regola, che gli s'è data per ordine di N. S., vedendo se l'ha eseguita. Se verrà la prefazione posta al principio e il fine del libro, facilmente vedrò quel che mi basta, e darò testimonio insieme di avere approvato l'opera.... (Op. Com. IX, 243)* » Avendo acconsentito il Galilei, che si facesse ancora un'altra revisione dei suoi *Dialoghi*, il P. Riccardi diede il 24 maggio all'Inquisitore di Firenze la seguente istruzione: « *V. P. M. R. potrà valersi della sua autorità, e spedire o non spedire il libro, senza altra dipendenza dalla sua revisione, ricordandole però, esser mente del Nostro Signore, che il titolo e soggetto non si proponga del flusso e riflusso, ma assolutamente della matematica considerazione della posizione Copernicana intorno al moto della terra con fine di pro-*

vare, che rimossa la rivelazione di Dio, e la dottrina sacra, si potrebbero salvare le apparenze in questa posizione, sciogliendo tutte le persuasioni contrarie, che dall'esperienza e filosofia peripatetica si potessero addurre. Sì che mai si conceda la verità assoluta, ma solamente la ipotetica e senza le Scritture, a questa opinione deve ancora mostrarsi, che quest'opera si faccia solamente per mostrare, che si sanno tutte le ragioni, che per questa parte si possono addurre, e che non per mancamento di saperle, si sia in Roma bandita questa sentenza conforme al principio e fine del libro che di qua manderò aggiustati. Con questa cauzione il libro non avrà impedimento alcuno qui in Roma, e V. P. M. R. potrà compiacer l'autore e servir la Serenissima Altezza, che in questo mostrerà sì gran premura (Op. Com. IX, 244). » Nel giugno il P. Inquisitore fece la revisione dei *Dialoghi*, ma con tuttociò non si potevano stampare per mancanza della prefazione e del fine, che doveva accomodare il medesimo P. Riccardi, il quale dopo un'infinità di diligenze del Niccolini scrisse il 19 luglio 1631 al P. Inquisitore di Firenze: « In conformità dell'ordine di N. S. intorno al libro del sig. Galilei, oltre quello che accennai (24 maggio) a V. P. M. R. per lo corpo dell'opera, le mando questo principio e prefazione da mettersi nel primo foglio ma con libertà de'l'autore di mutarlo e finirlo quanto alle parole, come si osservi la sostanza del con'enuto. Il fine dovrà essere dell'istesso argomento. » Finalmente nell'agosto del 1631 dopo tante lunghe negoziazioni i *Dialoghi* andarono sotto il torchio, e nel febbraio dell'anno seguente comparvero alla luce, portando dietro il frontespizio le seguenti approvazioni:

Imprimatur si videbitur Reverendiss. P. Magistro
Sacri Palatii Apostolici.
A. Episcopus Bellicastensis Vicesgerens.

Imprimatur
Fr. Nicolaus Riccardius
Sacri Palatii Apostolici Magister.

Imprimatur Florentiae ordinibus consuetis.
11 Septembris 1630

Petrus Nicotinus Vic. Gener. Florentiae.

Imprimatur die 11 Septembris 1630
Fr. Clemens Egidius Inqu. Gener. Florentiae.

Stampasi adì 12 di Settembre 1630
Niccolò dell' Antella.

Il Galilei appena aveva mandato le prime copie ai suoi amici di Firenze e di altre città, come p. e. a Cesare Marsili, pensò subito di spedirle anche a Roma, ed a questo scopo scrisse una lettera al Niccolini, chiedendo il di lui parere. Il Niccolini per motivi della peste consigliò al Galilei di differire fino al maggio la spedizione dei *Dialoghi*, ma egli giovandosi dell'andata dell'Arcivescovo di Firenze nella città eterna, ne inviò subito due copie, di cui una era destinata per il cardinale Francesco Barberini. Più tardi, quando la sanità pubblica non faceva tanti ostacoli alle spedizioni, Galileo mandò a Roma molte copie, le quali non bastarono a soddisfare la curiosità di tutti gli studiosi. Mentre alcuni leggendo i *Dialoghi* ammiravano il genio dell'autore, gli altri lo criticavano severamente, anzi l'accusavano di perversità, disobbedienza alle dichiarazioni della Chiesa e d'empietà; altri infine sofisticavano ancora sopra l'approvazione del P. Maestro, la quale sembrava a loro poco regolare. Le lagnanze generali contro Galileo, i ricorsi fatti da tutte le parti al Papa, indussero Urbano VIII nel principio dell'agosto 1632 a sospendere la vendita dei *Dialoghi* per mezzo dell'Inquisitore di Firenze e istituire a Roma una Commissione speciale (alla quale non voleva in alcun modo ammettere i padri Castelli e Campanella) coll'incarico di fare un processo disciplinare contro il P. Riccardi, di esaminare l'opera incriminata e di riferirne a lui stesso.

Il P. Riccardi riproducendo le minute delle sue lettere scritte il 24 e 31 maggio ed il 19 luglio 1631 all'Inquisitore di Firenze la copia della prefazione ai *Dialoghi*, dimostrò la sua innocenza, e tutta la colpa cadde allora sul Galilei, la condotta del quale parve alla Commissione riprovevole sotto diversi capi. Esaminando poi i *Dialoghi* la Commissione accertò, che l'astronomo fiorentino non solamente trattava ex professo la dottrina Copernicana, difendendola calorosamente, ma anche la teneva per vera.

La Commissione dopo un mese di lavoro presentò al Papa la sua relazione, dove raccontata la storia della pubblicazione dei *Dialoghi*, concretò le sue incriminazioni contro di essi nel modo seguente:

« VI. Nel libro poi ci sono da considerare come per corpo di delitto le cose seguenti:

1. Aver posto l'*imprimatur* di Roma senz'ordine e senza partecipar la pubblicazione con chi si dice aver sottoscritto.

2. Aver posto la prefazione con carattere distinto e resala inutile come alienata dal corpo dell'opera et aver posto la medicina del fine in bocca di uno sciocco, et in parte che neanche si trova, se non con difficoltà, approvata poi dall'altro interlocutore freddamente e con accennar solamente e non distinguer il bene che mostra dire di mala voglia.

3. Mancarsi nell'opera molte volte e recedere dall'ipotesi, o asserendo assolutamente la mobilità della terra e stabilità del Sole, o qualificando gli argomenti su che la fonda per dimostrativi e necessari, o trattando la parte negativa per impossibile.

4. Tratta la cosa come non decisa e come che si aspetti e non si presupponga la definizione.

5. Lo strapazzo degl'autori contrarii e di chi più si serve Santa Chiesa.

6. Asserirsi e dichiararsi male qualche uguaglianza nel comprendere le cose geometriche tra l'intelletto umano e divino.

7. Dar per argomento di verità che passino i Tolemaici a Copernicani, e non e contra.

8. Haver mal ridotto l'esistente flusso e reflusso del mare nella stabilità del Sole e mobilità della terra non esistenti.

Tutte le quali cose si potrebbero emendare se si giudicasse esser qualche utilità nel libro del quale gli si dovesse far questa grazia.

VII. L'autore hebbe precetto del 1616 dal Sant'Offizio « ut supra dictam opinionem: quod sol sit centrum mundi et terra moveatur, omnino relinquat, nec eam de caetero quovis modo teneat, doceat aut defendat, verbo aut scriptis, alias contra ipsum procedetur in Sancto Officio: cui praecepto acquievit et parere promisit. » (Come vediamo queste parole sono riprodotte dalla relazione notarile del 26 febbraio 1616).

Urbano VIII dopo avere esaminato la relazione, non vedendo modo di emendare i *Dialoghi*, come gli fu proposto dall'ambasciatore Niccolini, dette l'ordine di citare il Galilei dinanzi il S. Offizio di Roma, ed il relativo decreto fu steso in ultima pagina della stessa relazione scritta insieme ai documenti Riccardiani su quattro fogli: « 23 septembris 1632. Sanctissimus mandavit Inquisitori Florentiae scribi, ut eidem Galileo nomine S. Congregationis significet, quod per totum mensem octobris proximum compareat in urbe coram Commissario Generali S. Officii, et ab eo

recipiat promissionem de parendo huic praecepto, quod eidem faciat coram Notario et testibus, ipso tamen Galileo hoc penitus inscio, qui in casu quo illud admittere noluit, et parere non promittat, possint id testificari, si opus fuerit. »

La mancanza di questo documento nel libro dei *Decreti* della Congregazione del S. Offizio ci prova, che la causa di Galileo fu trattata esclusivamente dal Papa, e che solamente da quel tempo entrò nel dominio di questo tribunale; e così ebbe principio il secondo processo contro il filosofo fiorentino.

Ci scuseranno i lettori, se li abbiamo tanto occupati nei particolari della pubblicazione dei *Dialoghi*, ma credemmo necessario di farlo per dimostrare: che l'approvazione del Padre Maestro era di nessun valore giuridico, e che per conseguenza certi scrittori hanno torto di esagerare l'importanza di questo fatto, il quale secondo loro liberava Galileo da ogni responsabilità, e lo faceva immune da qualunque vessazione del S. Offizio per la pubblicazione di detta sua opera, perchè questo tribunale se non avesse avuto altri motivi più gravi di procedere contro il nostro filosofo, avrebbe potuto servirsi contro di lui dell'approvazione illegale, e per così dire estorta, e della sua disobbedienza al precetto del Card. Bellarmino.

PROCESSO DEL 1633. Prima di entrare nei particolari del processo, dipingeremo la situazione della Curia Romana in riguardo del Galilei con le belle parole del dott. Scartazzini (*Rivista Eur.* vol. 5, fasc. 1, pag. 3-5).

« *A priori* converrà ammettere, che alla Curia Romana premeva più di sopprimere la dottrina Copernicana, che di rovinare la persona del filosofo fiorentino. La nuova opinione minacciava di scuotere le fondamenta del Cristianesimo. La Bibbia, tenuta universalmente qual codice di verità assoluta, insegna evidentemente la stabilità della terra ed il moto del sole. Ora se l'opinione di Tolomeo, che è quella degli autori biblici, si dimostrava falsa, la Bibbia cessava di essere un libro divino, e diventava un libro tutto umano, non esente dagli errori e dalle debolezze umane. Chè se gli autori sacri hanno errato in un sol punto, chi ci garantisce che non abbiano errato in cento? La terra è secondo la Bibbia il centro di tutto quanto l'universo. La seconda persona della Trinità

viene a dimorare sulla terra ed a compiere la grande opera della Redenzione. Ora se la terra non è il centro dell'universo, come mai gli autori biblici discorsero di tutto l'universo, come se non fosse creato che per amor della terra? come mai dire che il Sole, la Luna e le stelle non hanno altra importanza da quella infuori di essere luminari per dar luce alla terra? Proclamare la falsità del sistema di Tolomeo e proclamare la falsità della cosmologia biblica, cristiana, era una cosa sola. Or chi non vede che, caduta la cosmologia cristiana, deve necessariamente cadere anche il dogma? Infatti non è una contraddizione inconcepibile, che il Cristianesimo, costretto finalmente a lasciare il sistema di Tolomeo ed ammettere il Copernicano, continuasse ciò nonostante a parlare un linguaggio assolutamente privo di senso, crollata la base del sistema antico? Dove è, secondo il sistema Copernicano, quel Cielo che il Cristianesimo promette ai buoni, dove quell'inferno che minaccia ai malvagi? Chi non vuol illudere sè stesso, o ingannare altrui, dovrà pur confessare, che il Cristianesimo è una religione *antiquata*; *antiquata* sin da quel giorno, in cui la scienza mostrò la falsità della cosmologia antica. Non siamo tuttora in un'epoca di *evoluzione*, che dura già da oltre tre secoli. Come il Cristianesimo distrusse un dì la civiltà antica e diffuse la barbarie, durante la quale si affermò in tutta la sua potenza, così la scienza finirà per distruggere il Cristianesimo e diffondere conoscenze e cognizioni del tutto opposte a'suoi dogmi. Come il Cristianesimo negò il mondo reale per affermare un mondo tutto fantastico, così la scienza finirà per negare assolutamente il mondo fantastico e non affermare che il reale.

Se Galileo stesso non aveva la coscienza delle nuove relazioni, che sarebbero state tra il Cristianesimo e la nuova scienza, si appose bene la Curia Romana, che un massimo pericolo la minacciava. Prima di argomenti scientifici, essa si accinge a combattere colla forza fisica una potenza intellettuale. L'opinione di Copernico è proclamata assurda, contraria alle Scritture Sacre, eretica, è interdetta ai fedeli. Ma quei famosi eroi, che combattendo per la fede antica combattevano anche per i propri interessi, dovevano pur aver la coscienza, che ci volevano ben altre armi per oscurare il nuovo Sole, il quale sorgeva per l'uma-

nità, da sì lungo tempo schiava della superstizione. Galileo si presenta a Roma e chiede licenza di dare alle stampe l'opera immortale intorno ai due massimi sistemi del mondo. La scienza combatterà per la fede contro la scienza; ecco quanto Roma spera, vuole, prescrive. Galileo mostrerà nel suo libro che, condannando la dottrina della mobilità della terra, Roma operò con piena cognizione di causa, e salvò non solo la fede, ma eziandio la scienza.

Leggendo la prefazione al *Dialogo* e rammentandoci, da qual sacco uscì tale farina, possiamo immaginarsi, che nell'anno 1630 si nutrissero speranze a Roma, che il libro di Galileo sarebbe per imporre silenzio per sempre alla nuova e perniciosa dottrina. Tanto maggiori perciò dovevano essere il disinganno, lo spavento, la rabbia, allorquando il libro comparve, e si vide, che era la più eloquente, persuasiva, invicibile difesa del nuovo sistema. L'odio e la rabbia dovevano naturalmente far bersaglio dei loro colpi l'autore; ma non prima fosse che provveduto all'imminente pericolo, ed opposti fortissimi argini al torrente, che minacciava la rovina di tutto quanto il grandioso edificio della Chiesa. Ed infatti, percorrendo i dispacci dell'ambasciatore Niccolini, leggiamo che è sempre la *dottrina*, non la persona del filosofo fiorentino, che dà da pensare al Papa, e alla sua Corte, e toglie loro il sonno. In quella scena poco meno che tragica, della quale parla il Niccolini nel suo dispaccio del 5 settembre 1632 (Op. Com. IX, 420), il Papa non si lagna già di Galileo, perchè avesse disobbedito al precetto personale, ma perchè « aveva ardito d'entrar dove non doveva, ed in materie le più gravi e le più pericolose, che a questi tempi si potessero suscitare. » E nello stesso colloquio coll'ambasciatore toscano Urbino VIII aggiunge, trattarsi di materie atte ad « apportare alla religione pregiudizi grandi e dei più pessimi, che siano stati mai inventati, » e ripetendo che « si trattava della più perversa materia, che si potesse mai avere alle mani. » Al sedicente Vicario di Cristo dunque preme soltanto di sopprimere la dottrina Copernicana, difesa sì fortemente da Galileo; del precetto personale e' non ne fiata neppure. E più tardi, a dì 11 settembre 1632, il Niccolini scrive aver udito dire dal P. Maestro del S. Palazzo, che « in effetto il Papa

vi ha senso, perchè tiene, che s'incorra in molti pericoli della fede, non si trattando qui di materie matematiche, ma della Scrittura Sacra, della religione e della fede » (*Op. IX, 423*). E quando il Papa, a dì 15 settembre 1632, manda il Benessi, suo segretario, all'ambasciatore toscano, gli fa dire, che la religione è in pericolo di patire detrimento, e che conviene ovviare al pericolo d'introdurre opinione sinistra nel Cristianesimo (*ivi, pag. 426*). Ed il 18 settembre il Papa torna a parlare, non già di disubbidienza, ma delle materie pericolose trattate da Galileo. Così pure lo udiam parlare della *pessima dottrina*, insegnata dal filosofo fiorentino (*ivi, 430*), mentre è evidentissima cosa, che al precetto personale, tanto al reale quanto al preteso, egli attribuisce ben poca, o direm quasi nessuna importanza.

Roma dunque perseguitava Galileo a motivo delle *dottrine* da lui insegnate e difese, non già a motivo della sua disubbidienza. »

E noi aggiungeremo ancora, che la Curia Romana volendo comparire severa e inesorabile contro i difensori del sistema Copernicano, e forzando l'astronomo fiorentino ad abiurarlo, per adolcirgli la penosa necessità, la violenza del suo animo e della sua coscienza, usò seco durante il processo, ed anche dopo, tutti i riguardi possibili, dei quali non troveremo altro esempio negli annali del S. Offizio.

L'ordine di presentarsi a Roma il Galilei lo ricevette il 1° ottobre 1632, ma essendo ammalato e sperando, che col tempo le passioni dei suoi inimici si sarebbero calmate, e che lo stesso S. Officio muterebbe la sua disposizione verso di lui, indugiava la sua partenza per Roma. Finalmente minacciato da Urbano VIII di esser messo in ferri e colla forza portato a Roma, lasciò il 20 gennaio 1633 la sua dimora d'Arcetri, e dopo aver passato la quarantena in Acquapendente, arrivò nella città eterna la sera del 13 febbraio che era giorno di domenica. La mattina seguente Galileo si presentò subito a Mons. Assessore e al Padre Commissario del S. Officio, ma non ebbe da loro alcuna risposta o schiarimento intorno al suo affare, e soltanto qualche giorno dopo gli fu proibito di uscire dalla casa dell'Ambasciatore e di ricevere le visite dei suoi amici.

Il fatto, che per due mesi il Galilei fu lasciato in sospensiva,

prova evidentemente, che la Curia Romana dopo la di lui venuta a Roma si vedeva molto intrigata e non sapeva a qual partito appigliarsi. Certamente non mancavano progetti e consigli, ma non trovando nella sua procedura alcun antecedente simile, esitava molto nella scelta de' modi di sbrigare questo affare importantissimo, anzi straordinario ed unico. È vero, che tanto Mons. Assessore, quanto il Padre Commissario, appena da pochi giorni investiti del loro ufficio, non avevano pratica negli affari, e per conoscere la causa del Galilei avevano bisogno di studiarla per qualche tempo; è vero che tre consultori dell'Inquisizione furono incaricati di studiare i *Dialoghi* e dare il loro parere sopra di essi, ma non ostante ciò, si poteva procedere più alacramente se vi fosse realmente qualche criterio, perchè per i nuovi magistrati del S. Offizio bastava qualche giorno per conoscere i fatti del processo del 1616 e 1632, e per i consultori qualche settimana era più che sufficiente per esaminare e ponderare un volume, e darne il loro giudizio.

Finalmente dopo le infinite pratiche dell'Ambasciatore Niccolini, acciocchè questa causa fosse presto sbrigata, Galileo fu chiamato al palazzo del S. Officio, ed il 12 aprile sottoposto al primo interrogatorio. Come l'ammonizione del Card. Bellarmino fu l'ultimo atto del processo del 1616, era ben naturale che l'interrogatorio a lui fosse consacrato. Il Galileo riconoscendo i *Dialoghi* per opera sua, alle altre domande dava risposte generali ed indeterminate, perchè con la franchezza e precisione non voleva pregiudicare la sua causa. Così confessando, che il detto Cardinale gli aveva detto *che l'opinione del Copernico non si poteva tener nè difender come contrariante alle Sacre Scritture*, si scusava di non ricordarsi, che *con questo precetto gli fu anche proibito di insegnare e parlare quovis modo*, se all'ammonizione del Cardinale furono presenti certi frati domenicani a lui ignoti, oppure vennero dopo, che basandosi su due documenti scritti dal Card. Bellarmino, cioè sulla lettera indirizzata al padre Foscarini e sul certificato del 26 maggio 1616, dove gli fu proibito di trattare la dottrina Copernicana *ex professo, ma non ex suppositione, egli scrisse i suoi Dialoghi, e domandò la licenza di stamparli dal P. Maestro del S. Palazzo, senza dirgli alcuna cosa del detto pre-*

petto, perchè non stimava necessario il dirglielo, non havendo scrupolo alcuno, non havendo con detto libro nè tenuta, nè difesa l'opinione della mobilità della terra e della stabilità del sole.

Dopo questo esame al Galilei fu assegnata per carcere una camera dei custodi nel palazzo del S. Officio, e gli fu dato l'ordine di non uscirne senza speciale permesso. Aveva però il Galilei la libertà di mantenere la comunicazione colla casa dell'Ambasciatore per mezzo del suo servitore, e poteva scrivere le lettere ai suoi parenti ed amici di Firenze.

Cinque giorni dopo (17 aprile) il P. Agostino Oregio, Melchiorre Inchofer e Zaccaria Pasqualigo, consultori dell'Inquisizione, incaricati di esaminare i *Dialoghi*, presentarono in iscritto i loro voti, nei quali hanno unanimamente dichiarato, che il loro autore non solamente insegnava e diffondeva l'opinione Copernicana, ma bensì la teneva. Il processo di Galileo prese allora una brutta piega, perchè secondo le norme della inquisitoriale procedura, quando le deposizioni dei testimoni o i pareri dei periti non concordavano colle confessioni e spiegazioni dell'accusato, l'Inquisitore per chiarire i fatti e per scoprire la verità doveva sottoporlo alla tortura.

Questo andamento di cose dispiacque molto al P. Vincenzo Macolano da Firenzuola nuovo Commissario del S. Offizio, perchè era una persona di grande coltura e di carattere mite, perchè era amicissimo del Galilei, e desiderava esser compiacente col Gran Duca, che gli raccomandò tante volte la causa del suo matematico, perchè infine la sua reputazione di uomo abile ed esperto soffrirebbe molto, stante il desiderio del Papa e dei Barberini di condurre e sbrigare il processo di maniera, che osservando tutte le norme della procedura, il Galileo fosse uscito illeso dai rigori stabiliti, e la giustizia avesse pienamente la sua soddisfazione. Al P. Macolano non rimaneva altro mezzo di superare le difficoltà sopravvenute, che di parlare privatamente e da amico col Galilei, e dargli buon consiglio, come doveva regolarsi nella sua condizione, ma la legge e le abitudini del S. Offizio non gli permettevano di fare simili cose, perciò il padre Commissario si rivolse alla Congregazione della S. Inquisizione e nella sua seduta del 27 aprile ottenne la licenza di trattare

col prigioniero estragiudizialmente. Come adempisse questa missione il P. Macolano, egli stesso ci racconta nella lettera del 28 aprile 1633 diretta al Card. Francesco Barberini, e pubblicata dal Pieralisi (pag. 197).

« Hieri conforme all'ordine di N. S. diedi parte alli SS.^{ri} Em.^{mi} della S. Cong.^{ne} della causa del Galileo, lo stato della quale refferii brevemente. Et avendo questi SS.^{si} approvato quello che si è fatto sin qui, hanno dall'altro canto considerate varie difficoltà quanto al modo di proseguire la causa et incammarla a speditione. Massime havendo il Galileo negato nel suo costituito quello, che manifestamente apparisce nel libro da lui composto; onde dallo stare così negativo ne seguirebbe la necessità di maggior rigore nella giustizia, e di riguardo minore agli rispetti, che si hanno in questo negotio. Finalmente proposi io un partito, che la Cong.^{ne} concedesse a me la facultà di trattare estraiudizialmente col Galileo, affine di renderlo capace dell'error suo, e redurlo a termine, quando lo conosca, di confessarlo; parve a prima faccia la proposta troppo animosa, e non si concepiva molta speranza di conseguire questo intento, mentre si teneva la strada di convincerlo con ragioni; ma con haver io accennato il fondamento, col quale m'avanzavo a questo, me n'hanno dato facultà. E per non perder tempo, hieri dopo il pranzo mi posi a discorrere col Galileo e dopo molti e molti argomenti e risposte passate fra noi, ottenni per gratia del Sig.^{re} l'intento mio, che gli feci toccar con mano l'error suo, sì che chiaramente conobbe di haver errato, et nel suo libro di haver ecceduto, il che tutto espresse con parole di molto sentimento, come che si trovasse consolatissimo della cognitione dell'error suo, e si dispose a confessarlo giuditualmente; mi domandò però alquanto di tempo per pensare al modo, col quale egli poteva honestare la confessione, che quanto alla sostanza spero seguirà nella maniera sudetta. Ho stimato obbligo mio darne subito parte a V. E. non havendolo comunicato a niun'altro, perchè S. Santità et l'E. V. spero resteranno sodisfatti, che in questo modo si ponga la causa in termine, che senza difficoltà si possi spedire. Il Tribunale sarà nella sua reputatione, col reo si potrà usare benignità; e in ogni modo che si spedisca, conoscerà la gratia, che li sarà fatta, con tutte l'altre conseguenze di sodisfatione, che in ciò si desiderano. Hoggi penso di esaminarlo per havere la detta confessione, et havendosi come spero, non mi resterà altro che interrogarlo sopra l'intentione e dargli le difese, e ciò fatto si potrà habitare alla casa per carcere, come mi accenna V. E., alla quale faccio humilissima riverenza. »

Difatti il 30 aprile Galileo si presentò spontaneamente al P. Commissario, e sotto giuramento dichiarò, che riflettendo sopra la proibitione fattagli d'ordine del S. Offizio di non tenere,

difendere, o insegnar quovis modo l'opinione pur allora dannata della mobilità della terra e stabilità del sole, gli cadde in pensiero di rileggere il suo Dialogo stampato da tre anni non più riveduto e con suo grandissimo dispiacere trovò la sua opera IN PIÙ LUOGHI DISTESA IN TAL FORMA, CHE IL LETTORE NON CONSAPEVOLE DELL'INTRINSECO SUO HAREBBE HAVUTO CAGIONE DI FORMARSI CONCETTO, CHE GLI ARGOMENTI PORTATI PER LA PARTE FALSA e che egli intendeva di confutare fossero in tal guisa pronunciati, che piuttosto per la loro efficacia fossero potenti a stringere, che facili ad essere sciolti. Confessò poi che questo errore tanto alieno dalla sua intentione è l'effetto di una vana ambizione e di una pura ignoranza et inavvertenza. Per riparare la sua colpa promise, se gli sarebbe concesso, di aggiungere ai suoi DIALOGHI una o due altre giornate per ripigliar gli argomenti già recati a favore della detta opinione falsa e dannata e confutargli in quel più efficace modo, che Dio benedetto gli verrà sumministrato. In fine pregò il S. Offizio, che volesse concorrere in questa buona resolutione col concedergli facoltà di poterla mettere in effetto. Dopo questo costituito il P. Commissario permise al Galilei di ritornare al palazzo dell'ambasciatore Toscano, ma gli fece prima giurare, che avrebbe servato il silenzio sul merito della sua causa, che non sarebbe uscito in città e che si sarebbe presentato al S. Offizio ad ogni chiamata.

Contemporaneamente il P. Commissario, secondo le norme del S. Offizio, fece al cancelliere preparare la copia di due costituti di Galileo, la quale gli fu subito consegnata nel palazzo dell'Ambasciata Toscana, acciocchè potesse bene ponderare il merito della sua causa e preparare la sua difesa, che il filosofo fiorentino scrisse subito nel modo consigliatogli prima dal medesimo padre Macolano. Perciò quando il Galilei il 10 maggio fu chiamato al S. Offizio e gli fu detto che doveva fra otto giorni presentare la sua difesa in iscritto, egli la consegnò subito al P. Commissario insieme al certificato autografo del Card. Bellarmino, e restituì la copia dei suoi interrogatorii, alla quale alludono le prime parole della sua difesa:

Nell'interrogatorio posto di sopra, nel quale fui domandato se io haveva significato al padre R.^{mo} Maestro del S. Palazzo il co-

mandamento fattomi privatamente, circa 16 anni, fa d'ordine del S. Offizio, di non Tenere, Defendere vel quovis modo Docere l'opinione del moto della Terra e stabilità del Sole, risposi, Che no. Come nella pubblicazione dell' Epinois del 1867 le parole: *Nell'interrogatorio posto di sopra, nel quale fui furono omesse, perciò nessuno scrittore rilevò questo importante particolare, che al Galilei fu comunicata la copia dei suoi costituti, affinchè potesse conoscere pienamente e difendere efficacemente la sua causa.*

Nella suddetta difesa scritta intieramente di suo pugno, il Galilei cerca dimostrare la purezza della sua intenzione, tanto nella pubblicazione dei *Dialoghi*, quanto nell'ottenere la licenza di stamparli col certificato del Card. Bellarmino, dove non si trova l'espressione *quovis modo docere*, e perciò prendendo il precetto personale per la stessa cosa che il decreto dell'Indice, non credeva necessario di parlarne col P. Maestro che conosceva la legge della Chiesa meglio di lui.

Per persuadere i giudici, *che i mancamenti*, scriveva Galileo, *che nel mio libro si veggono sparsi, non da palliata e men che sincera intenzione siano stati artificiosamente introdotti, ma solo per vana ambizione e compiacimento di comparire arguto oltre al comune de' popolari scrittori inavvertentemente scorsomi dalla penna, come pure in altra mia antecedente deposizione ho confessato; il qual mancamento sarò pronto a risarcire et emendare con ogni possibile industria qualunque volta o mi sia dagli Em. Signori comandato o permesso.*

In fine Galileo pregava i suoi giudici di *prender in considerazione la sua indisposizione corporale, vecchiaia, afflizione di mente per 10 mesi continui, gl'incomodi di un lungo e travaglioso viaggio, e di condonargli la colpa tenendo i patimenti sofferti per adeguato castigo de' suoi delitti.*

Il giorno appresso il padre Macolano presentò alla Congregazione della S. Inquisizione riunita nella sua solita seduta settimanale alla Minerva la difesa del Galilei, e per sostenere meglio la sua causa colla penna segnò il seguente periodo che gli pareva la prova più concludente delle altre: *Io poi havendo per mio ricordo questa autentica attestazione manuscritta dal medesimo Intimato, se non feci dopo più altra applicazione di mente, nè di*

memoria sopra le parole usatemi nel pronunziarmi in voce il detto precetto, del non si potere difendere, nè tenere ecc. tal che le due particole, che oltre al TENERE, DEFENDERE che sono vel QUOVIS MODO DOCERE, che sento contenersi nel comandamento fattomi e registrato, a me son giunte novissime e come inaudite: e non credo che non mi debba esser prestato fede, che io nel corso di 14 o 16 anni ne habbia haver persa ogni memoria.

L'offerta di Galileo di scrivere uno o due dialoghi per risarcire ed emendare i suoi mancamenti involontari mise la Congregazione in imbarazzo circa al da farsi. Fidarsi o no del Galilei? accettare o no la sua proposta? In caso poi negativo quale provvedimento prendere e come sbrigare il suo processo? Colla condanna ed abiura del Galilei? oppure colla semplice sua ritrattazione, o in fine col mettere all'Indice i *Dialoghi* da disapprovarsi dallo stesso autore. Diversi furono i pareri, e la causa fu portata al Papa stesso, il quale differendo la sua decisione, fece preparare la relazione di tutto il processo incominciando dal 1616. Per solito Mons. Assessore del S. Offizio è incaricato di simili scritture, e perciò crediamo che Mons. Febei sia l'autore della relazione sul processo del Galilei, che attualmente è posto al principio del Codice Vaticano.

In questa relazione si parla della denuncia del P. Lorini della lettera di Galileo al Castelli, il cui originale non si potè trovare, dell'esame del P. Caccini, della qualificazione di due proposizioni, dell'ordine del 25 febbraio e della relazione notarile del 26 febbraio 1616 e del decreto dell'Indice, della relazione del settembre 1632 dove si raccontano le negoziazioni intorno alla licenza di stampare i *Dialoghi*, dell'ordine del 23 settembre 1632, dell'interrogatorio del 12 aprile 1633, finalmente del costituito di Galileo del 30 aprile e della sua difesa, che sono riprodotte quasi in extenso.

Non sappiamo, se la compilazione di questa relazione, scritta appena in due fogli (8 pagine), costò tanto tempo a Mons. Febei, oppure se la Congregazione esitava sulla risoluzione da prendere; fatto sta, che l'Ambasciatore Niccolini non vedendo per lungo tempo alcun segno di vita, fece le sue pratiche presso il cardinale Francesco Barberini, segretario di Stato, e presso il Papa

stesso, il quale promise di assistere il 16 giugno alla seduta dell'Inquisizione e farvi sbrigare il processo di Galileo.

Mentre il Galilei e i suoi amici si lusingavano, che il processo dopo tante promesse del papa e dei cardinali sarebbe terminato coll'onore e la *reputazione* dell'astronomo fiorentino, che egli raccomandava molto nella sua difesa, e *contro alle calunnie dei suoi malevoli, li quali non cessavano insistere nelle detrazioni della sua fama*, nella seduta del 16 giugno fu preso il peggior partito, e fu risoluto di condannarlo, come sospetto gravemente di eresia, alla carcere e fargli abiurare la dottrina Copernicana. Prima però della sentenza doveva essere interrogato sopra l'intenzione anche colla minaccia della tortura, alla quale come vecchio ed ernioso non poteva essere sottoposto. (Vedi Doc. 6).

Il notaio tornando dalla seduta, dal libro dei *Decreti* copiò l'anzidetta decisione sull'ultima pagina del voto del Pasqualigo (vedi Doc. 5), omettendo però le parole, che seguono dopo il nome del Galilei. « *Florentini in hoc S. Offitio carcerati et ob ejus adversam valetudinem, ac senectutem cum precepto de non discedendo de domo electae habitationis in urbe ac de se representando toties quoties sub poenis arbitrio S. Congregationis habilitat,* » che spiegano la ragione giuridica, per la quale il Galilei interrogato sopra l'intenzione non poteva esser torturato, ma al più minacciato, tanto più che questo esame sopra l'intenzione, come dimostreremo più tardi, non era altro che una semplice formalità per prevenire l'accusato e per disporlo a sottomettersi alla condanna ed a far l'abiura.

Difatti il Galilei non fu chiamato al S. Ufficio per sottoporsi a questo esame che un giorno prima della seduta della Congregazione dell'Inquisizione, dove la sua condanna doveva esser pubblicata ed egli abiurare. L'esame di Galileo del 21 giugno 1633 era brevissimo, perchè dopo cinque domande fattegli secondo il formulario prescritto, e dopo altrettante risposte, egli fu licenziato dal P. Commissario, ed il processo verbale fu chiuso con queste parole *Et cum nihil aliud posset haberi in executionem decreti habita eius subscriptione remissus fuit ad locum suum.* (Vedi Doc. 7, lett. E.)

Il giorno seguente il Galilei fu condotto in carrozza dal pa-

lazzo del S. Offizio alla Minerva, dove in piena Congregazione della Santa Inquisizione gli fu letta la condanna al carcere perpetuo, e dopo di essa egli doveva abiurare il sistema Copernicano.

Tanto la sentenza quanto l'abiura di Galileo furono compilate da Mons. Assessore, al quale incombeva questo officio, secondo il formulario del Masini in italiano, e se non erriamo, furono scritte sulla scheda stampata, dove non si metteva altro in scritto, che i delitti contemplati nella condanna. (Vedi Doc. 7, lett. G.) Il 23 giugno (giovedì sera) Urbano VIII, informato dell'accaduto, abilitò subito il Galilei a tornare al palazzo dell'Ambasciatore Toscano, che fino ad ulteriore decisione doveva egli tenere per sua prigionia.

Quanto Urbano VIII usava i riguardi per il Galilei durante il processo risparmiandogli molti rigori e durezza praticate dal S. Offizio, altrettanto era terribile ed inesorabile nell'umiliare il filosofo fiorentino dinanzi il mondo intiero, perchè fece subito tradurre in latino la sentenza e l'abiura, ed il 30 giugno per la seconda volta ordinò, che fossero mandate a tutti gl'Inquisitori e Nunzi Apostolici e pubblicate nel luogo della loro residenza. Particolarmente a Firenze, Bologna e Padova questa pubblicazione doveva esser fatta con una speciale solennità, ed agli Inquisitori di queste località fu ordinato di notificare la sentenza a tutti i suoi Vicari e Diocesani. Così la sentenza e l'abiura di Galileo furono pubblicate in Italia: a Firenze, Padova, Bologna, Napoli, Vicenza, Venezia, Conigliano, Brescia, Ferrara, Udine, Perugia, Como, Faenza, Milano, Crema, Cremona, Siena, Reggio, Mantova, Gubbio, Pisa, Pavia, Casale, Novara, Piacenza, Tortona; all'estero, a Vienna, Vilna, Bruxelles, Liegi, Duai, Louvain, Parigi, Lucerna e Madrid, e con ciò si finì il celebre processo del Galilei.

CODICE VATICANO. — Esaminando la collezione dei documenti del processo Galileiano, ci colpisce al primo sguardo la strana maniera della sua legatura, o piuttosto disposizione, non praticata in alcun archivio, che agli occhi dell'inesperto osservatore comparisce un sotterfugio doloso, un delitto mal nascosto, mentre in realtà è una conseguenza necessaria del modo col quale si scrivevano, raccoglievano ed assestavano gli atti del S. Offizio.

S'immagini il lettore due fascicoli di sei fogli ciascuno, dei quali il primo contiene l'esame del P. Caccini del 1616 e l'altro gli interrogatorii del Galilei del 1616. Oltre diversi fogli staccati, che si trovano avanti, dopo e fra questi fascicoli, nel primo furono messi 10 fogli intieri e due mezzi fogli; nel secondo fascicolo poi furono riuniti 12 fogli intieri ed un mezzo.

Questo modo di formare una filza comparve tanto strano al dottor Scartazzini, che sopra di esse costrusse il più barocco edificio di stravaganti supposizioni, dubbi, accuse e così dette prove irrefragabili, onde crediamo nostro dovere di spiegare il modo col quale si sbrigavano gli affari, e si raccoglievano gli atti dell'Inquisizione.

Il S. Offizio di Roma nell'ordine gerarchico non era altro che il giudice istruttore e l'esecutore degli ordini e delle sentenze della Congregazione della S. Inquisizione, la quale decideva tutti gli affari e risolveva tutti i casi, che riguardano questo tribunale.

Il Papa stesso era presidente della Congregazione composta di Cardinali, consultori e impiegati del S. Offizio. Questa Congregazione ogni mercoledì teneva le sue tornate nel Convento della Minerva, oppure nel Vaticano, quando il Papa doveva prender parte nelle deliberazioni. Tutto ciò, che si discuteva, sentenziava ed ordinava, scrivevasi in un libro speciale chiamato *Decreta*, dal quale il notaio del S. Offizio copiava, se ciò era necessario, le decisioni che riguardavano i processi, e le metteva fra gli atti relativi. Bisogna qui aggiungere, che spesso, quando la Congregazione, per causa delle vacanze, le quali nella Curia Romana costituivano la maggior parte dell'anno, per mancanza di concordia, o per qualche altro impedimento non poteva esaminare l'affare, il Papa stesso lo risolveva, dando gli ordini necessari, oppure facendo le opportune decisioni. In questi casi allora gli ordini santissimi, scritti nel gabinetto del Papa sulle carte relative, si copiavano più tardi nel libro dei Decreti; ma ciò non sempre si faceva per mancanza di tempo, perchè alla Curia Romana non piacque mai il consumo inutile di carta ed il lusso cancelleresco. Nei suoi dicasteri poche persone sbrì-

gavano tutti gli affari correnti, pe' quali nel regime costituzionale bisognerebbe una falange intiera d'impiegati.

Bisogna attribuire a questo regime e sistema di procedura, il non vedersi nel libro dei decreti gli ordini papali del 24 febbraio e del 9 giugno 1616, del 23 settembre 1632, che si trovano fra i documenti del processo Galileiano; ed al contrario diverse decisioni della Congregazione non sono trascritte dal libro dei decreti nel processo, come per esempio, del 3 marzo 1616, dell'11 novembre 1632, del 22 e 23 giugno 1633. Questi ordini e decreti del Papa e della Congregazione si scrivevano e copiavano non sui fogli staccati, separati, ma sulla carta dello stesso documento, che li ha provocati; così per esempio, l'ordine del 19 marzo 1615 di esaminare il P. Caccini, fu scritto sull'ultima pagina della lettera dell'Arcivescovo di Pisa dell'8 marzo 1615; gli ordini del 2 aprile e 28 maggio 1615 di spedire la copia della deposizione del P. Caccini agli Inquisitori di Firenze e Milano, si trovano nella 12 pagina (fol. 358 v.) della stessa deposizione; l'ordine del 25 novembre 1615 di esaminare le *Lettere intorno alle macchie solari* sull'ultima pagina della lettera dell'Inquisizione di Firenze del 15 novembre 1615 (fog. 375 v.); l'ordine del 25 febbraio e la relazione notarile del 26 febbraio 1616, sono scritte sull'ultima pagina del processo verbale del 24 dello stesso mese sulla censura di due proposizioni Copernicane (fog. 378 v.); l'ordine del 23 settembre 1632 sull'ultima pagina della relazione della Commissione Pontificia (fol. 394 v.); il decreto del 16 giugno sul fascicolo contenente il voto del Pasqualigo (fol. 451 v.); i decreti del 30 giugno e del 2 luglio 1633 occupano le ultime due pagine del fascicolo destinato agl'interrogatorii del Galilei (fol. 453 r. e v.).

Quando poi si trattava della corrispondenza, mentre nel libro de' Decreti si scrivevano i processi verbali, che tale lettera fu letta nella seduta della Congregazione, e che fu deciso di rispondere, o fare qualche passo, il S. Offizio non copiava simili atti, ma semplicemente sul margine notava, che la lettera di tale argomento ricevuta il tal giorno, fu riferita il tal giorno e si rispose il tal altro. Se la lettera ricevuta trattava diverse materie, allora il notaio copiava gli estratti relativi alle cause pen-

denti e li univa agli atti del processo, e metteva l'originale nella filza chiamata *Collecta*. Così nel processo di Galileo abbiamo simili estratti dalle lettere degli Inquisitori di Belluno del 24 luglio e di Firenze del 15 novembre 1615, il cui foglio serve per copertura all'interrogatorio del P. Ximenes del 13 dello stesso mese; di Pavia del 31 agosto, di Siena del 25 settembre, di Novara del 10 novembre 1633.

Ma la principale occupazione e lo scopo del S. Offizio era di instruire i processi contro gli eretici o sospetti d'eresia. Ogni accusa, interrogatorio dell'accusato e deposizione de'testimoni, si faceva in iscritto dal notaio del S. Officio in presenza del Commissario o del suo Compagno e del Fiscale nella forma stabilita dalla S. Sede, e riprodotta nel *Sacro Arsenale ovvero Pratica del S. Offizio* dal P. Eliseo Masini. Siccome i processi del S. Offizio erano lunghi, così il notaio per scrivere i costituiti degli accusati e dei testimoni prendeva per solito un quinterno, ossia un fascicolo contenente sei fogli di carta a mano di Fabriano, e vi scriveva tutti i processi verbali l'uno dopo l'altro. Spesso veniva caso, che gli interrogatorii occupassero appena la metà del fascicolo, ed allora il rimanente della carta libera si lasciava in bianco, come ebbe luogo colla deposizione del P. Caccini.

Gli atti di ogni processo si formavano dunque: 1° dell'accusa: 2° degli interrogatori del reo e dei testimoni; 3° dei decreti del Papa e della Congregazione; 4° della corrispondenza necessaria per chiarire e sbrigare l'affare.

Alla fine d'ogni anno tutti i processi finiti si riunivano in una filza, sopra la quale si metteva l'iscrizione *Processus anni*, per esempio, 1615. Per evitare la confusione nella cucitura e per impedire l'estrazione dei documenti, il notaio od il cancelliere segnava ogni foglio col numero progressivo. Per questa ragione i documenti del processo Galileiano hanno doppia numerazione, perchè furono collocati in due differenti filze.

Dopo il processo del 1615 e 1616 tutti i documenti scritti su 46 carte (mezzifogli) furono messi nella filza di quell'anno e portano i numeri dal 950 al 992. In questa numerazione non sono comprese le ultime quattro pagine bianche del costituito del P. Caccini, e perciò vi è differenza di quattro numeri.

Nel 1632 tutte queste carte furono tolte dalla filza primitiva ed unite ai documenti del secondo processo contro Galileo, i quali furono scritti in 177 carte (di due pagine ciascuna): ossia la relazione del giugno 1633, che presentemente si trova nel principio del Codice Vaticano, occupa 4 carte, gli atti del processo proprio 68 carte, la corrispondenza relativa alla pubblicazione della condanna ed alla cecità e morte di Galileo, 105 carte. Ambidue i processi rappresentavano 223 carte di due pagine ciascuna, le quali collocate nella filza di quell'anno furono segnate coi numeri dal 337 al 557 inclusive. Il N. 337 risponde alla 1^a pagina della relazione del giugno 1633, il N. 387 alla 1^a pagina della relazione del settem. 1632, ed il N. 557 si trova sull'ultima pagina della lettera del P. Castelli del 25 ottobre 1638. Senza dirlo s'intende, che i numeri dal 950 al 992 furono cancellati ed in loro luogo furono messi 341-383. In quest'ultima numerazione (337-557) si scorge qualche irregolarità, cioè che alcune carte non sono numerate, che alcuni numeri sono ripetuti o saltati, e perciò fra la numerazione del Codice ed il numero reale delle carte vi è differenza di tre carte di più. Nel 1734 a questi documenti furono aggiunte, 4 altre carte cogli atti di quell'anno, e così l'ultima pagina del Codice Vaticano porta il numero 561.

Oltre di ciò i documenti del processo Galileiano hanno ancora un'altra numerazione fatta, come già abbiamo detto, nel giugno 1633 dal relatore a' piedi d'ogni foglio, cominciando dal numero 1 sulla prima pagina della denuncia del P. Lorini, fino al 103 sulla tredicesima pagina bianca del voto del P. Pasqualigo, (ossia f. 449 r°).

Altri particolari intorno al Codice Vaticano daremo in appresso nelle nostre risposte agli argomenti del dottor Scartazzini, il quale ebbe la poco felice idea di provare la falsificazione dei documenti colla numerazione delle carte, ma *nihil cum fidibus graculo*.

FALSIFICAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 26 FEBBRAIO 1616. Prima che i documenti del processo di Galileo fossero pubblicati dall'Epinois, diversi scrittori accusavano la Curia di Roma della contraddizione ed incoerenza dei suoi atti, nell'aver processato e condannato l'astronomo fiorentino per a sua opera, riveduta,

corretta ed approvata dalle autorità competenti. Questo modo di argomentare fece nascere il sospetto in alcuni biografi, che il processo contro Galileo fosse fondato su qualche base ingiusta ed illegale, anzi su qualche indegno intrigo; e perciò quando comparve la pubblicazione dell'Epinos si diedero con tutto l'animo a studiare e sofisticare su ciascun documento, e così nacque l'accusa della falsificazione della relazione notarile del 26 febbraio 1616, che non è altro se non la conseguenza del pregiudizio anteriore. I principali accusatori sono Gebler, Wohlwill e Scartazzini, che sostengono la falsificazione della relazione del 26 febbraio 1616, perchè in essa si dice: che non solamente il cardinale Bellarmino ammonì Galileo di abbandonare (*ut illam deserat*) la dottrina del moto della terra e della stabilità del sole come centro del mondo, ma anche il Padre Commissario gli ingiunse di lasciarla e di non tenerla in alcun modo, e lo minacciò delle pene del S. Offizio, se la insegnasse o difendesse colle parole o cogli scritti (*ut omnino relinquat, nec eam de caetero quovis modo teneat, doceat, aut defendat verbo aut scriptis, alias contra ipsum procedetur in S. Officio,*) mentre nell'ordine del Papa dato il 25 dello stesso mese per mezzo del card. Mellini al sopraddetto porporato fu detto: 1° di ammonire il filosofo fiorentino di abbandonare la surriferita dottrina (*moneat ad deserendam dictam opinionam,*) 2° nel caso che si ricusasse di obbedire a questa ammonizione, di farglisi ingiunzione dal Padre Commissario in presenza del notaro e dei testimoni: di astenersi interamente dall'insegnare, difendere e trattare la detta dottrina (*faciat illi praeceptum, ut omnino abstineat hujusmodi doctrinam et opinionem docere, aut defendere, seu de ea tractare*) e finalmente; 3° di incarcerarlo, se non acconsentisse di obbedire.

I nostri avversari considerando, che nel processo verbale del 26 febbraio non si fa menzione, che Galileo non aderisse all'ammonizione del Card. Bellarmino, che il detto Porporato essendo uomo divoto, obbediente e scrupoloso, non poteva senza ragione eccedere l'ordine datogli dal Papa, che nella sua relazione fatta il 3 marzo alla Congregazione dell'Inquisizione non parlò del divieto fatto del Padre Commissario, e che finalmente il Galilei stesso nel suo iuterrogatorio del 12 aprile 1633 confessa di non

rammentarsi della proibizione fattagli dal detto Commissario, concludono, che non solo la seconda parte del mentovato processo verbale è corrotta o aggiunta posteriormente, bensì che l'intero documento è falsificato.

Passiamo ora alla relazione stessa del 26 febbraio 1616, impugnata dagli anzidetti scrittori. Ammettendo, che il Card. Bellarmino già dal 1611 molto impressionato delle scoperte e nuove teorie del Galilei, per arrivare più sicuramente all'intento, invece di persuadere amichevolmente il filosofo fiorentino di abbandonare la dottrina condannata, come voleva la prima parte dell'ordine papale, insieme col Padre Commissario in presenza dei testimoni, bruscamente gli facesse l'intimazione, e sotto pena del S. Offizio gli proibisse di tenerla, insegnarla e diffonderla in qualunque modo, potremmo accusare il detto porporato dell'abuso del suo potere ed impugnare la genuinità del protocollo relativo? Certamente che no, anzi giuridicamente parlando, il Cardinale scegliendo le istruzioni più rigorose, diede una prova del suo lodevole zelo e della premura di far rispettare le decisioni del Sommo Pontefice. Ma come i sostenitori della falsificazione della relazione del dì 26 febbraio nulla rimproverano al cardinale Bellarmino su questo proposito, così noi conformemente alle elementari nozioni giuridiche, delle quali i nostri avversari non danno gran prova, propugniamo l'autenticità del detto documento coll'autorità, esattezza e probità dello stesso porporato.

La missione affidata al cardinale Bellarmino non era un atto di cortesia partecipare al Galilei il contenuto del decreto, che fra qualche giorno doveva esser pubblicato, perchè il contenuto dell'ordine papale dice il contrario; non era una semplice notificazione del detto decreto, perchè la sua pubblicazione non solamente a Roma, ma anche in tutta l'Italia ed in tutto il mondo, bastava per informare il filosofo fiorentino dello stato delle cose; non era finalmente una interpretazione del decreto, perchè questo non era stampato ancora, d'altra parte il suo testo era tanto esplicito e categorico, che non ammetteva alcuna spiegazione; ma bensì aveva il carattere e lo scopo di maggior momento, ed in dato caso era per decidere la sorte del Galilei, poichè l'anzidetto porporato doveva fargli intendere la mente dell'Inquisizione

più meno in questi termini: *finora la Santa Sede non avendo nulla deciso intorno alla dottrina del moto della terra e della quiete del sole, la S. Inquisizione non vi fa alcun rimprovero per la vostra condotta tenuta in questa questione ma essendo ora tale dottrina condannata come falsa ed eretica, badate bene per l'avvenire di non parlarne, o scriverne, d'insegnarla o diffonderla in qualunque modo, perchè la sudetta autorità vi chiamerà a renderne conto e doppiamente vi castigherà, giacchè ora per rispetto dei vostri meriti non mette le vostre LETTERE INTORNO ALLE MACCHIE SOLARI fra le altre proibite e censurate.* L'importanza di questa comunicazione, anzi di quest'ammonizione da una parte, la delicatezza e scrupolosità del Cardinale Bellarmino dall'altra lo costrinsero a chiamare presso di sè il P. Commissario ed il notaro del S. Offizio, e li fece assistere all'adempimento del suo penoso incarico, anzi per far meglio intendere le idee dell'Inquisizione al Galilei, gliel fece spiegare al Padre Commissario coi termini più espliciti. Siccome il Galilei non mosse alcun dubbio o questione, non fece alcuna opposizione, ma subito s'acquietò e dette la promessa da lui richiesta, così il Card. Bellarmino non andò oltre, cioè non gli presentò il Padre Commissario ed il notaro, nè gli fece l'intimazione in forma legale, ma lo licenziò con buoni ed affettuosi termini; in una parola l'ammonizione del Galilei fu fatta in forma privata, e perciò il notaro semplicemente nella sua relazione raccontò i fatti, ai quali egli assisteva, e non chiese da nessuno l'apposizione della firma; onde il Galilei nel suo costituito del 12 aprile 1633 dichiarò di non saper nulla, chi fossero e che cosa volessero questi frati che si trovavano nell'appartamento del Cardinale, quando egli vi fu chiamato.

Se il Galilei non avesse aderito all'ammonizione e promesso l'obbedienza, le cose allora sarebbero del tutto andate in diverso modo. Il cardinale Bellarmino dopo aver spiegato le qualità dei presenti, avrebbe fatto stendere un processo verbale dell'intimazione legalmente da lui eseguita, lo avrebbe fatto leggere e poi sottoscrivere da tutti, nominati e specificati a capo del detto documento. Per conseguenza si scostano molto dalla verità tutti quelli, che sostengono la corruzione o falsificazione del documento del dì 26 febbraio, perchè vi mancano, al dire loro, le

firme del Bellarmino, Galilei, Seghizzi, De Pettini, Badino Nores, ed Agostino Mongardo, atteso che il Galilei nel suo interrogatorio del 12 aprile 1633 dichiarò di non conoscere i frati presenti allora nelle stanze del Card. Bellarmino. « *Vi erano alcuni padri di San Domenico presenti, ma io non li conoscevo, nè gli havevo più visti.... e poi quelli padri di S. Domenico non ho memoria se c'erano prima, o vennero dopo, ne meno mi riacordo se fussero presenti quando il Sig. Cardinale mi disse, che la detta opinione non si poteva tenere puo essere che mi fusse fatto qualche precetto, ch'io non tenessi ne defendessi detta opinione, ma non ne ho memoria e perchè questa è una cosa di parecchi anni.* » Bisogna qui notare, che nella pratica dell'Inquisizione spesso i loro Ufficiali per non insospettare la persona da loro vigilata od ammonita e per non dare troppa pubblicità ai loro atti, bellamente operavano da amici o persone private ed in modo confidenziale, mentre in sostanza e realtà adempivano la loro missione giuridicamente in presenza dei testimoni e con redigere il processo verbale. La prova di simile fatto ci presenta lo stesso processo del Galilei, al quale l'Inquisitore di Firenze partecipò il 1 ottobre 1632 l'ordine del papa di recarsi a Roma in presenza del notaio e de' testimoni, senza che questi ne sapesse nulla.

Gli avversatori per viemeglio rincalzare le loro prove della falsificazione del surriferito documento, sostengono, che il suo contenuto è del tutto opposto e contrario al senso dell'ordine papale del 1616, il quale aveva soltanto lo scopo di far al Galilei abbandonare l'opinione del moto della terra e della immobilità del sole, cioè che da quel momento il Galilei non poteva *ex professo*, ossia di maniera assoluta, tenerla e difenderla, ma bensì poteva *sub conditione*, ipoteticamente, trattarla, sia a voce, sia in iscritto. Difatti, dicono, in questo senso aver fatta il Cardinale l'inibizione al Galilei; e prova ne sia la relazione del 3 marzo 1616 del Card. Bellarmino, il certificato del 26 maggio 1616 del detto porporato, e la deposizione del filosofo fiorentino fatta il 12 aprile 1633 nel S. Ufficio: *Il sig. Cardinale Bellarmino mi significò la detta opinione del Copernico potersi tener ex suppositione, si come esso Copernico l'haveva tenuta, et sua Eminenza sapeva che io la tenevo ex suppositione, cioè nella maniera, che tiene il Co-*

pernico, come da una risposta del medesimo sig. Cardinale fatta a una lettera del P. Maestro Paolo Antonio Foscarino, provinciale de Carmelitani, si vede, della quale io tengo copia et nella quale sono queste parole: « Dico che mi pare, che V. P. et il signor Galileo facciano prudentemente a contentarsi di parlar ex suppositione e non assolutamente... » perchè altrimenti cioè assolutamente presa, non si doveva nè tenere, nè defendere. Perciò concludono, che tutta la seconda parte della relazione notarile, che riguarda l'operato del Padre Commissario è falsificata, oppure più tardi aggiunta per poter accusare, processare, torturare e condannare il filosofo fiorentino.

Se agli scienziati fosse dato d'esaminare e studiare liberamente i documenti della Collezione Vaticana, simili questioni sarebbero subito state levate di mezzo e la discussione si sarebbe liberata dagli argomenti grammaticali, paleografici, giuridici, ed acquisterebbe un carattere più serio e positivo. Prova ne sia il Gebler, il quale dopo aver esaminato attentamente e per molti mesi studiato il Codice Vaticano, si persuase dell'ingiustizia delle sue accuse contro l'autenticità di questo documento. Nonostante ciò, possiamo dimostrare l'insussistenza di simili prove assai singolari. Al nostro parere, per poter asserire, che l'autorità suprema della Chiesa ordinando di abbandonare qualche opinione, e proibendo perfino di tenerla, non intende di vietarla in senso assoluto e generale; bisogna nella propria logica essere scolare di Maria Antonietta, la quale al popolo di Parigi, che si lagnava della carestia e della mancanza del pane, consigliava di mangiare le *brioche*. Il tutto è assolutamente analogo: mentre la poveraglia parigina si lamenta di esser priva di mezzi per comprarsi il pane e di sfamarsi, la maliziosa regina di Francia la consiglia a provvedersi di *brioche* e saziarsene; mentre il Papa proibisce al Galilei persino di tenere la dottrina Copernicana, cioè di pensarla, crederla ed esserne persuaso, i nostri avversari permettono al filosofo fiorentino di parlarne e scriverne ipoteticamente. Cosa voglio dire *parlare ipoteticamente* di una ipotesi, quale era in quei tempi il sistema Copernicano, non posso capire, e tanto meno spiegare. Secondo il mio modo di pensare questa frase, non è altro che un ingegnoso, anzi un ammirabile sgambetto dello sco-

lasticismo, già da lungo tempo dileguato, che stupisce e confonde, ma non insegna e persuade, che dice molto ma non significa nulla; in una parola è un giuoco di sofista, ma non un modo proprio di ragionare da vero scienziato. Se i nostri scrittori si dilettono di simili paradossi, come per es. *dubito an dubitem*, non ci fa meraviglia, se sostengono con tanto affanno *il parlare ipotetico di un' ipotesi*.

Non solamente qualunque supposizione, ma anche ogni sistema ed ogni verità, prima che sia chiarita, dimostrata e provata, è una ipotesi. Ai tempi del Galilei il sistema Copernicano, non potendo superare tutte le difficoltà ed obiezioni, che gli si facevano, mancando ancora di dimostrazioni decisive, non era altro che una ipotesi, ma probabile, perchè corrispondeva ammirabilmente ai fenomeni celesti, ed era appoggiato da molte prove. Non si poteva dunque trattarlo che in questi due modi: o spiegare, difendere ed aumentare le dimostrazioni della sua verità, ovvero opporre, negare e confutare le prove della sua probabilità. La narrazione, per dir così, storica, del sistema Copernicano, colla riserva che si vuole trattarlo ipoteticamente, non era se non che una evidente contraddizione fra asserzione ed i fatti. Dirò francamente, era un equivoco, una ipocrisia, che mentre imbrogliava maggiormente la verità e lo stato della discussione, non preservava l'autore dalla persecuzione ecclesiastica, e l'opera sua dalla condanna della Congregazione dell'Indice, come difatti accadde a Galileo Galilei, autore dei *Dialoghi sui massimi sistemi del mondo*.

È vero, che il filosofo fiorentino per liberarsi dalle vessazioni dell'Inquisizione nel suo costituito del 12 aprile 1633 introdusse la distinzione fra il sistema Copernicano trattato *ex professo* ed il medesimo spiegato soltanto *ex ipotesi*, ma ciò che è permesso all'avvocato dinanzi il tribunale, ad un infelice accusato, massimamente quando questi è persuaso della sua innocenza e ragione, anzi del suo merito, ed al contrario dell'incompetenza, dell'ingiustizia e dell'errore del giudice, non è punto lecito ad uno storico, ad un critico, di seguir le loro orme recando, in mezzo termini ambigui, sottigliezze dialettiche, scuse sofistiche e prove apparenti, superficiali, dubbie e non concludenti.

La miglior prova della verità e giustezza delle nostrè asser-

zioni è l'opinione pubblica della città eterna, che talmente era universale, pertinace e costante, *che al Galilei non solamente fu ordinato di abbandonare la dottrina Copernicana, ma bensì egli fu costretto di abiurarla nel palazzo del Cardinale Bellarmino*, che egli per difendersi da queste notizie, per esso ingiuriose e dannose, ritornando a Firenze prese dal detto Cardinale il certificato del 26 maggio 1616, il quale sarebbe stato superfluo, se veramente non si fosse parlato assai del filosofo fiorentino nella Corte Pontificia, nelle riunioni e colloqui privati, che fedelmente rappresentavano lo stato non solamente degli animi d'allora, ma anche del suo affare.

Secondo i nostri avversari questo certificato (vedi Docum. 4) è una prova chiara, evidente ed irrefragabile, che la relazione notarile del 26 febbraio è falsificata, perchè in esso il cardinale Bellarmino non parla punto del divieto fatto al Galilei dal P. Commissario, di tenere in qualche modo, insegnare o difendere a voce o con iscritti, ma attesta, che gli fu *denuntiata e la dichiarazione fatta da Nostro Signore et pubblicata dalla S. Congregazione dell'Indice, che la dottrina Copernicana sia contraria alle Sacre Scritture et però non si possa difendere nè tenere*. Già abbiamo detto, che queste espressioni apparentemente differenti, *ammonezzione, denunziatione, divieto, proibizione e precetto* in sostanza hanno il medesimo significato giuridico e tendono ad ottenere il medesimo scopo cioè, che il Galilei abbandoni la dottrina Copernicana, ossia non la tenga, e s'astenga dall'insegnarla, difenderla o trattarla in qualunque modo a voce o con iscritti. Ora aggiungiamo questa osservazione, che l'attestato del Bellarmino non è un processo verbale dei fatti del 26 febbraio, ma bensì un documento privato, dove il sottoscritto doveva osservare scrupolosamente il secreto dell'Inquisizione e non poteva dir altro, che le cose notorie e pubbliche; perciò egli dopo aver smentito le chiacchiere di città e le notizie infondate, parla soltanto in termini generali della denunziatione fatta al Galilei del decreto dell'Indice del 5 marzo, del quale non v'è alcun cenno nell'ordine papale del 25 febbraio, e nella relazione notarile del giorno seguente.

Ritornando per l'ultima volta alla corruzione del protocollo

del 26 febbraio 1616, sia per la falsificazione del testo originale, sia per l'aggiunta di alcune righe al documento primitivo, per descrivere, anzi rilevare l'azione del Padre Commissario, assolutamente la neghiamo, poichè eravi l'*impossibilità morale* di farla, tanto nel 1616 quanto nel 1632.

Certamente, qualunque corruzione dell'anzidetto documento non ebbe luogo nel 1616 perchè: 1° non aveva alcuno scopo; 2° era secondo gli stessi nostri avversari assolutamente contraria agli ordini superiori, ai pareri e agl'intendimenti dell'Inquisizione; 3° non poteva esser fatta da nessuno, perchè gli avversari stessi non accusano il cardinale Bellarmino di questa impostura, anzi dicono che non ne era capace, per conseguenza bisogna che concedano anche, che il Padre Commissario, e tanto più il notaro o qualche altro subalterno impiegato del S. Offizio poteva farla senza compromettersi dinanzi al detto porporato ed altri membri dell'Inquisizione. Non scordiamo, che il cardinale Maffeo Barberini, amico del Galilei e contrario al decreto del 5 marzo 1616 era uno dei componenti la Congregazione della S. Inquisizione, e che il P. Michelangelo Seghizzi, essendo nominato vescovo di Lodi, stava per abbandonare il suo officio, subito occupato dal P. Desiderio Scaglia, che nel 1621 diventò cardinale e membro della stessa Congregazione. Dal fatto, che nel documento del 3 marzo 1616 (vedi Docum. 3) non compariscono il Commissario ed il Notaro del S. Offizio non risulta punto, che questi ufficiali realmente non abbiano preso parte all'ammonizione del Galilei, e che per questa ragione il protocollo del 26 febbraio sia spurio e falsificato, perchè l'atto, di cui si parla, non è un processo verbale della seduta della Congregazione, dove si racconta tutto ciò, che disse il cardinale Bellarmino, ed anche il P. Commissario, ma bensì il decreto del papa stesso, che approva il decreto dell'Indice del 5 marzo, e dopo essersi persuaso che il Galilei fu già ammonito e promise d'obbedire, ordina al padre Maestro del S. Palazzo di pubblicarlo quanto prima.

Il dott. Scartazzini nell'ultimo suo lavoro: *Il processo di Galileo Galilei e la moderna critica tedesca*, determinò il tempo della falsificazione del documento del 26 febbraio. Egli scrive: « *Non volendo dilungarci troppo ci contenteremo di osservare, che sino*

all'anno 1632 non è possibile rinvenire la menoma traccia, il minimo indizio di un solenne precetto fatto a Galileo nel 1616.

Eppure tal precetto gli sarebbe stato fatto alla presenza di notaio e di testimoni, dunque in modo ufficiale, solenne! Fu trovato nel 1632 il famoso protocollo del 26 febbraio, in cui vien raccontato che a Galileo venne imposto dal P. Commissario del S. Ufficio, alla presenza di notaio e di testimoni, di astenersi dall'insegnare, difendere e trattare in qualsiasi modo la opinione Copernicana. (Riv. EUR. vol. IV, fasc. V, pag. 846).

« Questo atto.... non esisteva prima del 1632, e FU TROVATO in tempo opportuno (ivi pag. 848). »

*Da queste parole (del dispaccio dell'ambasciatore Niccolini dell'11 settembre 1632) possiamo dedurre qualche cosa di più, cioè il tempo in cui ebbe luogo la falsificazione. Essa si MEDITAVA e PREPARAVA al principio di settembre del 1632, ma non ESISTEVA ancora nella forma che conosciamo, allorchando il P. Maestro del S. Palazzo ne dette il primo cenno al Niccolini. Forse si era già distesa la minuta, ma un po' diversa da quello, che leggiamo oggi nel manoscritto Vaticano, e forse era abbozzato altro Protocollo che si distrusse poi, onde sostituirvi quello che ci è noto. Signor Dottore! *quas tu mihi tricas narras!* ma pazienza; teniamo pur dietro alle rivelazioni del nostro arguto critico: *Epilogando*, conclude egli, *per maggior chiarezza le cose discorse in questo paragrafo, diremo:* 1) *Il documento o protocollo del 26 febbraio 1616 è una falsificazione, come si prova con molti e forti argomenti tanto INTRINSECI, quanto ESTRINSECI, i quali tutti d'accordo mostrano l'impossibilità assoluta, che quel protocollo possa essere autentico.* 2) *La falsificazione ebbe luogo tra il settembre del 1632 ed il febbraio del 1633 per opera della Curia Romana (Riv. EUR. vol. V, fasc. I, pag. 14).**

Abbiamo già confutato tutti gli argomenti riprodotti per provare la falsificazione del detto protocollo; ora sosteniamo che non solamente non fu fatta nel 1632 e 1633, ma che neppure è ammissibile. Nell'ipotesi dei nostri avversari la falsificazione sarebbe stata operata in uno di questi due modi: o il Padre Riccardi per liberarsi d'ogni responsabilità del suo permesso di stampare i *Dialoghi* e per farla cadere interamente sul Galilei, pregò alcuno

dell'Inquisizione d'accomodare opportunamente il noto protocollo; oppure l'Inquisizione per liberare la Santa Sede dalle fastidiose conseguenze dell'*imprimatur* del Padre Maestro del S. Palazzo, a bella posta falsificò il documento controverso ed immediatamente ricominciò il processo contro il filosofo fiorentino. Non potendosi immaginare alcun'altra supposizione, rispondiamo a tutte le obiezioni possibili in questi casi. La corruzione del detto documento non si può attribuire al Padre Riccardi, perchè egli essendosi purgato nel processo disciplinare da ogni colpa e responsabilità nel dare la sua licenza condizionata di stampare i *Dialoghi*, non aveva alcuno scopo di rovinare e perseguitare il Galilei, che amava e stimava molto. Nè anche si può attribuire al P. Firenzola, Commissario del S. Ufficio dal dicembre 1632, il quale essendo parzialissimo del filosofo fiorentino, faceva tutto il possibile di terminare onorevolmente il processo, e di liberarlo da quella penosa incertezza. Nemmeno possiamo accusarne Mons. Pietro Paolo Febei, nel gennaio nominato assessore del S. Ufficio in luogo di Mons. Boccabella ¹⁾, Antonio Tomasi, notaio da 5 anni in

¹⁾ Per provare la nostra asserzione riproduciamo due dispacci dell'amb. Niccolini copiati dalla filza 3352 dell'Archivio Mediceo a Firenze.

Roma 26 dicembre 1632. — Per levare onorevolmente dalla sua carica il P. Commissario del S. Ufficio, come dependente di Ludovisio, gli è stato offerto un vescovado, ma egli si è scusato, onde essendoli poi stato dichiarato in ogni modo per successore il Padre Firenzola Vice-Generale de' Domenicani, egli se n'è ritirato al suo convento.

Roma 14 febbraio 1633. — Il sig. Galilei comparve iersera in questa casa con buona salute. Questo giorno si è rappresentato da Mons. Boccabella, non come a ministro del S. Ufficio, giacchè sono ormai 15 giorni che lasciò la carica di Assessore, ma come ad amico, che ha mostrato sempre di compatirlo ed amarlo straordinariamente, acciò col pretesto di rendergli grazie di così buona disposizione l'andasse consigliando circa il modo che dovrà tenere nel governarsi, come ha già cominciato a fare, dandogli qualche ricordo. Si è rappresentato subito ancora di suo consenso al nuovo Assessore (Mons. Pietro Paolo Febei) ed ha procurato di fare l'istesso al P. Commissario, ma non l'ha trovato.

Il dott. Scartazzini ci renderebbe servizio indicando quale di questi quattro personaggi ha falsificato il protocollo del 1616, oppure se tutti e quattro concersero a corromperlo, perchè senza il loro consenso ed approvazione almeno tacita, l'affare non era possibile. Ma come può reggere

luogo del morto Andrea De Pettini, nè qualunque altro impiegato del S. Offizio, atteso che la cosa si sarebbe scoperta subito per due ragioni: 1° perchè gli atti del processo del Galilei e particolarmente il protocollo del 26 febbraio 1616 essendo molte volte passato per le mani degli impiegati del S. Offizio (fra i quali tanti erano nuovi ed appena incominciavano ad esercitare il loro incarico), dei Consultori e dei Cardinali componenti la S. Congregazione dell'Inquisizione, difficilmente si può concepire, che nessuno di loro avesse scoperto la evidente frode tanto dall'inchiostro fresco, quanto dalla diversa scrittura; 2° perchè diversi Cardinali, che condannarono nel 1633 il Galilei, conoscevano il suo affare già dal 1616, essendo stati allora membri della medesima Congregazione, come Desiderio Scaglia, Gasparo Borgia, Fra Felice Centino, e particolarmente Maffeo Barberini, ossia Urbano VIII, i quali non avrebbero mai tollerato qualunque corruzione od impostura negli atti di un processo così grave, salvo che gli avversari non vogliano accusarne lo stesso papa ed i detti cardinali, i quali con accanita passione avrebbero cospirato a bello studio per perdere il filosofo fiorentino. Ma neppure questa supposizione si può sostenere, perchè Urbano VIII non solamente durante il processo usava al Galileo diverse agevolezze, impraticabili nella procedura dell'Inquisizione, ma anche dopo la condanna gli conservò sempre due pensioni ecclesiastiche sui canonici di Brescia e di Pisa. Oltre ai cardinali sottoscritti alla condanna del Galilei, si trovava a Roma il cardinale Scipione Borghese il quale essendo segretario di Stato nel 1616, era bene informato del processo galileiano. Egli sotto Urbano VIII non faceva più parte della Congregazione dell'Inquisizione, ed appartenendo al partito spagnuolo, era contrarissimo ai Barberini. Vi si trovava similmente il cardinale Gasparo Borgia, il quale nell'aprile del 1632 come ambasciatore di Spagna, si mise in aperta guerra col papa e con la famiglia Barberini. Certamente questi cardinali non avrebbero passata sotto silenzio la

una simile supposizione coll'amore, amicizia e premure, che Mons. Bocca-bella e il P. Firenzuola tante volte mostrarono al Galilei? Questo solo il dott. Scartazzini capisce e cerca di persuadere gli altri.

falsificazione dei documenti, anzi se ne sarebbero serviti come di un'arme a due tagli contro i loro avversari. Ma tutte queste osservazioni sono superflue e chiacchiere inutili. Finchè si tratta di un individuo, che per un sentimento di vendetta, odio ed inimicizia, oppure con la speranza di qualche lucro abbia ricorso alla falsificazione de' documenti, la discussione è logica, giusta e necessaria; ma quando se ne accusano molte, anzi diecine di persone, se volete fanatiche, presentuose, e perfino crudeli, ma in fondo oneste, devote e galantuomini, bisogna esser privo d'ogni senno per entrare in simile polemica, al pari di quello che la promuove.

Benchè per le cose fin qui discorse il lettore poteva persuadersi, che la falsificazione del protocollo del 26 febbraio non è altro che un effetto di un'allucinazione di mente debole ed acciecata, una manifestazione di una sfrenata ma impotente passione, nondimeno per esaurire precisamente la questione, domandiamo: a quale scopo fu perpetrato questo misfatto? Il dott. Scartazzini è pronto a risponderci: *Scopo dei falsari era di avere un'arma in mano per poter rovinare, condannare, Galileo anche quando a lui fosse riescito di purgarsi dall'accusa di eresia, cioè di avere tenuta e difesa la opinione Copernicana anche dopo l'anno 1616.*

Nell'esposizione delle fasi del processo galileiano, corredata dai relativi documenti, abbiamo dimostrato, che il protocollo del 1616 non era base del detto processo, ma soltanto una circostanza aggravante della colpa del filosofo fiorentino. Ora poi aggiungiamo questa osservazione, che Urbano VIII essendo sovrano assoluto della chiesa, poteva fargli processo anche nell'ipotesi, che l'approvazione dei *Dialoghi* del P. Maestro fosse stata la più regolare e perfetta, e che nel 1616 non gli fosse fatto alcun divieto, alcuna proibizione, anzi alcuna amichevolissima e paterna ammonizione; perchè esisteva sempre il decreto dell'Indice del 5 marzo 1616, il quale dichiarò il sistema Copernicano eretico, come contrario alla S. Scrittura. Ammettendo pure, che non esistesse questo decreto, chi può negare al Papa ed all'Inquisizione la facoltà di chiamare Galileo a render ragione della sua condotta nel propagare il sistema Copernicano, contrario al senso della S. Scrittura ed alla dottrina dei SS. Padri? Non avevano essi

l'obbligo di vigilare sulla purezza della fede, e prendere tutti i provvedimenti che credevano opportuni alla sua conservazione?

Perciò non intendo di scusare il Papa e tutta la Curia di Roma, anzi tutti i teologi cristiani (dico *cristiani* e non *cattolici* perchè Lutero, Melanchton ed altri caporioni del protestantismo non erano superiori su questo riguardo al comune pregiudizio), che la loro ignoranza in fatto di conoscere la natura e la loro falsa interpretazione della Bibbia volevano imporre alla scienza e chiudere le porte al progresso; ma soltanto sostengo che, dal punto giuridico, avevano la potestà di castigare Galileo, che si avventurò a combattere i loro errori ed opporsi alla loro autorità divina. In tale stato di cose la falsificazione del detto documento era senza scopo, superflua e di nessun bisogno; dunque è inammissibile.

Il dott. Scartazzini agli *argomenti intrinseci*, dei quali fin qui ci siamo occupati, ne aggiunge uno *estrinseco* di esclusiva sua invenzione e proprietà, e mentre superbo con tutto il petto esclama ai lettori, *εὔρεκα! εὔρεκα!* riproducendo la sua prova palpante della falsificazione, noi gli rispondiamo *ad populum phaleras! ad populum phaleras!*

Già abbiamo visto nella rassegna bibliografica, che il dott. Scartazzini non ammette l'identità della carta, scrittura ed inchiostro come *argomenti estrinseci* dell'autenticità del documento in questione, tutti dunque ci domanderanno in che cosa consiste il suo argomento estrinseco? nella numerazione.

Per esporre l'argomento dello Scartazzini bisogna ritornare di nuovo alla descrizione del manoscritto Vaticano contenente i documenti del processo del 1616. Dopo l'esposizione del giugno 1633, indebitamente messa al principio di questo codice, i documenti del processo sono raccolti e numerati in modo, che la numerazione non indica le pagine, ma le carte ossia mezzi fogli di due pagine ciascuno.

Documento segnato nella numerazione	primitiva	posteriore
1) Voto del Consultore intorno alla lettera di Galileo scritto sulla prima pagina del foglio, del quale altre tre sono bianche.....	950-957	341-348

2) Denunzia del P. Lorini scritta in due pagine del foglio, la terza è in bianco, e nella quarta si trova l'indirizzo: <i>Al sig. Cardinale S. Cecilia</i> e l'ordine del 26 febbraio 1615 di scrivere all'Arcivescovo di Pisa per avere l'originale della lettera di Galileo.	951-956	342-347
3) Copia della lettera del Galilei scritta in 3 fogli, ma siccome il suo testo occupava soltanto 7 pagine, per conseguenza le ultime 4 pagine, ossia 2 ultime carte furono tagliate.....	952-953 954-955	343-344 345-346
4) Lettera dell'Arcivescovo di Pisa dell'8 marzo. Il suo testo è in prima pagina, la 2 ^a e 3 ^a sono in bianco, in 4 ^a si legge l'indirizzo ed il decreto del 19 marzo 1615 di esaminare il P. Caccini.....	958-961	349-352
5) Lettera dell'Inquisitore di Pisa del 7 marzo. Il testo occupa la 1 ^a pagina, le altre sono in bianco.	959-960	350-351
6) Interrogatorio del P. Caccini del 20 marzo 1615 scritto sul fascicolo di sei fogli, segnati.....	962-» 963-» 964-» 965-992 966-988 967-976	353-386 354-385 355-384 356-383 357-379 358-367
Il testo di questo documento occupa soltanto le prime 12 pagine. Dopo la firma del P. Caccini in 12 ^a pagina, ossia f. 358 v. ^o , si trovano due ordini del 2 aprile e del 28 maggio di spedire la copia di questa deposizione agli Inquisitori di Firenze e Milano.		
In pagina 13 ^a (ossia f. 367 r. ^o) si trova l'estratto della lettera dell'Inquisitore di Belluno del 24 luglio 1615.		
Nella pagina 15 ^a (f. 379 r. ^o) si trova il fine del protocollo del 26 febbraio 1616.		
Il resto di questo fascicolo incominciando dalla 16 ^a pagina (f. 379 v. ^o -386 v. ^o) è in bianco, delle quali le sei ultime non sono segnate nella vecchia numerazione.		
<i>NB.</i> In mezzo di questo fascicolo fra le pagine 12 e 13 (ossia f. 358 v. ^o e 367 r. ^o) si trovano 4 documenti, fra le pagine 14 e 15 (ossia f. 357 v. ^o e 379 r. ^o) sono messi 5 documenti e fra le pagine 16 e 17 (ossia f. 379 v. ^o e 383 r. ^o) si vedono 2 documenti.		
7) Lettera dell'Arciv. di Pisa del 28 marzo 1615. In 1 ^a pagina il testo, in 4 ^a l'indirizzo e diverse annotazioni del S. Offizio.....	968-969	359-360
8) Lettera dell'Inquisitore di Firenze del 13 aprile. In 1 ^a pagina il testo, in 4 ^a l'indirizzo e le annotazioni.....	970-971	361-362

9) Lettera dell'Inquisitore di Firenze dell' 11 maggio 1615. In 1 ^a pagina il testo, in 4 ^a l'indirizzo e le annotazioni.....	972-973	363-364
10) Lettera dell'Inquisitore di Milano del 24 giugno no. Nelle prime 2 pagine il testo, in 4 ^a diverse annotazioni.....	974-975	365-366
11) Estratto della lettera dell'Inquisitore di Beluno del 24 luglio 1615 scritto in 13 ^a pagina dell'interrogatorio del Caccini (ossia f. 367 r. ^o), come abbiamo già parlato.....		
12) Lettera dell'Inquisitore di Milano del 21 settembre 1615. In 1 ^a pagina il testo, in 4 ^a diverse annotazioni e il decreto del 4 novembre 1615 di esaminare il P. Ximenes a Firenze.....	977-978	368-369
13) Estratto della lettera dell'Inquisitore di Firenze del 15 novembre. In 1 ^a pagina il testo, in 4 ^a il decreto del 25 novembre. <i>Videantur quedam litere Galilei edite Rome cum Inscriptiōe: Delle macchie solari.</i> Dentro questo foglio si trova l'interrogatorio del P. Ximenes e dell'Attavanti.....	979-984	370-375
14) Copia degl'interrogatorii del Ximenes e Attavanti del 13 e 14 novembre scritta in 6 pagine, la 7 ^a è in bianco e nell'8 ^a si trova l'annotazione, <i>Recep. cum litteris R. P. Inqu.ris Florentie die 21 Novembris</i> 1615.....	980-983 981-982	371-374 372-373
15) Avviso delle proposizioni da qualificarsi il 23 febbraio scritto in mezzo foglio. Nel rovescio si trova l'annotazione: <i>Die 19 Februarii 1616 fuit missa copia omnibus RR. PP. DD. Theologis.</i>	985	376
16) Processo verbale della censura fatta il 24 febbraio 1616. Il testo occupa la 1 ^a pagina, in 4 ^a poi si trova l'ordine papale del 25 febbraio e la relazione notarile del 26 febbraio 1616, ma siccome la carta del fascicolo non bastava, il seguito di questo ultimo documento fu scritto nella pagina seguente, che costituisce la 15 ^a (ossia f. 379 r. ^o) del costituito del P. Caccini.....	986-987	377-378
17) Decreto dell'Indice del 5 marzo 1616, in mezzo foglio messo dopo la 16 ^a pagina (f. 379 v. ^o) dell'interrogatorio del Caccini.....	989	380
18) Lettera dell'Arcivescovo di Napoli del 2 giugno 1616. Il testo è in 1 ^a pagina, in 4 ^a si trova quest'ordine: <i>Die Jovis 9 Junii 1616 rescribatur Ill.^{mo} Card.^{is}, quod bene egerit procedendo contra Impressorem, ut scribit.</i>	990-991	381-382

Il dott. Scartazzini considerando 1) la mancanza di due carte appartenenti alla lettera di Galileo e di una alla *Propositio censuranda* 2) la confusione nell'assestamento dei documenti, che seguono la deposizione del P. Caccini, concluse, che il falsario affin di *avere un'arma in mano per poter rovinare, condannare Galileo, anche quando a lui fosse riescito di purgarsi dall'accusa di eresia, cioè di avere tenuta e difesa la opinione Copernicana anche dopo l'anno 1616* (*Riv. Eur.* vol: I, fasc. I, pag. 18) portò via l'originale della relazione notarile del 26 febbraio 1616 scritta in carta appartenente al foglio 376, dove attualmente si trova *Propositio censuranda*, e nel suo luogo scrisse un atto adattato allo scopo, subito dietro l'ordine papale per mascherare meglio il suo misfatto. Fortunatamente al falsario non bastò la carta, e dovette scrivere la metà del suo documento nella pagina seguente, e così all'occhio di esperto critico, come è il dott. Scartazzini, si scopre tutta la matassa dell'intrigo.

Già in altro luogo abbiamo spiegato, come il S. Offizio formava gli atti de'suoi processi, e perciò non ripeteremo qui l'esposizione storica, ma ci limiteremo a provare, che l'ordinamento dei documenti del codice Vaticano non presenta nulla di straordinario ed illogico, ma bensì è conforme alle norme ed abitudini di questo dicastero, e strettamente risponde alle esigenze della cronologia. Ora faremo alcune osservazioni, che dimostreranno l'insussistenza dei sospetti ed accuse del dott. Scartazzini.

La *propositio censuranda* (f. 985, o 376 r.°) originalmente non fu scritta sul foglio intiero, e non serviva di copertina al foglio (986-987, o 377-378) contenente i documenti del 24 e 25 febbraio 1616, perchè la brachetta sporgente nella cucitura del codice non appartiene all'altro mezzo foglio tagliato, ma è una parte del medesimo mezzo foglio, e perchè l'anzidetta brachetta non si trova fra le pagine 378 v.° e 379 r.°, ma fra le pagine 375 v.° e 376 r.°, come vediamo ora. Il dott. Scartazzini forse ci dirà, che il falsario per ingannare più sicuramente la semplicità e dabbenaggine dei lettori, apposta cambiò la piega del foglio, e nella cucitura mise la brachetta sporgente, come al presente si trova. Se solamente esistesse questa sola numerazione,

sulla quale il dott. Scartazzini basò i suoi calcoli, sarebbe difficile dimostrare l'insussistenza della sopraddetta supposizione; ma siccome oltre l'impaginatura del 1633, che s'incomincia col numero 341 e finisce col 386, ne abbiamo un'altra fatta nel 1616, l'errore del nostro critico è manifesto. Difatti al compilatore del 1633 non era possibile di tagliare alcun foglio del processo del 1616, perchè sarebbe stato costretto di alterare la numerazione antica, compresa fra i numeri 950 e 992; ma siccome in questa non scorgiamo nè l'interruzione, nè la correzione, così è mestieri dunque concludere, che nessun mezzo foglio fu portato via, e per conseguenza che la relazione notarile del 26 febbraio è originale, autentica e genuina. Per dimostrare l'ordine perfetto nella numerazione del codice Vaticano, ancora un'altra volta ripeteremo qui la serie degli ultimi documenti del processo del 1616. Incominciamo dal foglio 984 dove si trova l'ordine di esaminare le *Lettere intorno alle macchie solari*; f. 985, contiene *la propositio censuranda*; f. 986 *Censura facta die 24 februarii*; f. 987 l'ordine del papa del 25 ed il protocollo del 26 febbraio, f. 988 seguito del protocollo; f. 989 decreto dell'Indice; f. 990 lettera dell'Arcivescovo di Napoli del 2 giugno; f. 991 decreto del 9 giugno; f. 992 in bianco; dunque se fosse fatta la falsificazione nel modo indicato dal dott. Scartazzini, si sarebbe verificata l'interruzione in questa numerazione, oppure gli ultimi numeri sarebbero stati cancellati, corretti ed accomodati per ordine progressivo.

L'ordine papale e la relazione notarile, essendo scritti dalla stessa mano e col medesimo inchiostro, bisogna, per esser logici e coerenti a sè stessi, concludere, che ambedue documenti sono falsificati nel 1632, ed allora domanderemo al dott. Scartazzini, se per il falsario non era più semplice di accomodare il decreto pontificio più o meno in questo modo: *Il papa ordinò di proibire al Galilei di abbandonare la dottrina Copernicana e di insegnarla, difenderla o trattarla in qualunque modo sotto gravissime pene e di mettere dietro di esso una simile annotazione: Fu eseguito il 26 febbraio nel palazzo del Card. Bellarmino, piuttostochè comporre e scrivere due lunghi documenti? Ammettendo pure, che al falsario non venisse in mente questa felice idea da noi accen-*

nata, e che per contraffare il testo antico, volesse assolutamente stendere i documenti nel modo, come si leggono ora; avendo la carta bianca a sua disposizione, non poteva egli scrivere comodamente l'ordine papale sulla pagina 378 r.°, o 378 v.°, o 379 r.° e la relazione notarile sulla pagina 378 v.°, o 379 r.°, o 379 v.° e così consacrare la pagina intiera ad ognuno di questi documenti? Tutti dunque gli argomenti fondati sul fatto, che la relazione notarile è scritta in due pagine appartenenti a diversi fogli, non solamente sono sofisticici, ma diciamo il vero, sono puerili, ridicoli e non meritano alcun riguardo.

TORTURA DEL GALILEI. Prima che nel 1867 fossero pubblicati i documenti vaticani del processo Galileiano, molti scrittori sostenevano la tortura materiale dell'astronomo fiorentino, basandosi sulle espressioni della di lui condanna ed abiura, e sulle norme del S. Offizio. Gli argomenti loro si possono ridurre a quattro parole. Nella sentenza del 22 giugno si parla dell'esame rigoroso, ma siccome questo è un sinonimo colla tortura, per conseguenza il Galilei fu sottoposto a questo terribile e disumano esperimento, il quale lo costrinse a recedere dalla sua intima persuasione, e ad abiurare la dottrina tenuta per vera, e perciò lo stesso tribunale chiamò quest'atto l'*abiura de' vehementi* ossia colla violenza. Difatti dicono essi, che i patimenti sofferti svilupparono in breve tempo l'ernia, e produssero la terribile apertura, che colmò di dolori gli ultimi suoi giorni, e abbreviò quella vita preziosa. Dopo la pubblicazione dei documenti dell'Epinois e Gherardi il fatto della tortura divenne il dogma storico, che nessuno, senza esporsi alle accuse più strane, non può negare; perchè Urbano VIII nel decreto del 16 giugno ordinò di minacciar al Galilei la tortura, e dopo che l'avesse sostenuta di condannarlo all'abiura ed al carcere perpetuo. Ma siccome a questa falsa interpretazione del decreto pontificio non risponde l'interrogatorio del Galilei del 21 giugno 1633, per conseguenza rigettano questo documento come falsificato. Il prof. Berti per conciliare il decreto coll'interrogatorio, ossia la erronea interpretazione dell'ordine papale coll'autenticità del costituito di Galileo, ricorre all'amicizia e clemenza del P. Macolano, Commissario del S. Offizio, il quale servendosi del suo potere discrezionale,

ebbe pietà del vecchio ammalato ed avvilito, e gli risparmiò la tortura, ordinata da Urbano VIII.

Dovendo confutare gli argomenti dei nostri avversari, cominceremo dall'esame del decreto papale (vedi Doc. 5), il quale fu ufficialmente tradotto dallo stesso S. Offizio nel 1734 e la sua traduzione si trova nel codice Vaticano (f. 559 r.^o e v.^o): « *La Santità Sua decretò, che il detto Galilei s'interrogasse sopra l'intenzione, anche con comminargli la tortura, e sostenendo, precedente l'abiura de' vehementi da farsi in piena Congregazione del S. Offizio, si condannasse alla carcere ad arbitrio della Sagra Congregazione, e gli si ingiungesse, che in avvenire nè in scritto, nè in parola trattasse più in qualsiasi modo della mobilità della Terra, nè della stabilità del Sole sotto pene di rilasso....* »

Facendo una scrupolosa analisi grammaticale della prima parte del periodo sopra citato, si perviene facilmente alla conclusione, che le parole *ac si sustinuerit*, o *sostenendo*, non appartengono alla tortura ma all'intenzione, perchè volendo legarle colle frasi *etiam comminata ei tortura*, o *anche con comminargli la tortura* non si troverebbe il nesso logico, il senso comune, e sarebbe evidente l'errore nell'espressione, incompatibile in qualunque scrittore istruito, e tanto più in un legislatore. Volendo Urbano VIII e la Congregazione della S. Inquisizione sottoporre Galileo alla tortura, certamente non avrebbero ordinato di minacciarliela, ma addirittura di applicarliela, perchè fra la minaccia della tortura e il sostenerla non c'è nesso logico, e ci manca l'applicazione di essa; mentre poi il sostenere la tortura è conseguenza logica dell'applicazione di essa. Se dunque Urbano VIII voleva semplicemente minacciare al Galilei la tortura, non poteva parlare del sostenerla, e al contrario ordinando di sottoporre il Galilei alla tortura, non poteva parlare della minaccia di essa. Ammettendo pure, che la frase abbia il senso attribuitole dai nostri avversari, e dal nostro amico il prof. Berti, in questo caso allera 1) la particola *ac si sustinuerit*, o *sostenendo* sarebbe un pleonasma, perchè quando a qualcuno s'applica la tortura, è ben chiaro, che la sostiene; 2) il primo periodo del decreto papale diviene sconnesso, illogico, e senza significazione giuridica, perchè dal fatto stesso, che qualcuno interrogato della sua intenzione, ossia credulità, è

sottoposto alla tortura, non risulta, che rinunzia alla sua convinzione ed è pronto di abiurare la sua opinione; e sappiamo dalla storia e dallo stesso *Sacro Arsenale* del Masini, che spessissimo i rei del S. Offizio non volevano riconoscere la propria colpa, ed abiurare le loro opinioni, e perciò come eretici erano condannati alle pene corporali, perfino alla stessa morte. Dall'analisi dunque grammaticale risulta, che le parole *ac si sustinuerit* appartengono all'*intenzione*, e non alla tortura. Più tardi spiegheremo la vera significazione del decreto papale; ora passiamo all'*esame rigoroso*, del quale parla la sentenza contro il Galilei.

Considerando i consigli di Diodato Scaglia, vescovo di Melfi, e nipote del cardinale Desiderato Scaglia, dati agl'Inquisitori nella sua opera, *La theorica di procedere tanto in generale quanto in particolare nei casi appartenenti alla Santa Sede*, dedicata al cardinale Francesco Barberini, e tuttora conservata manoscritta nella Biblioteca Casanatense a Roma, fra i quali si leggono i seguenti: *Se fu decretato di dar la corda repetita al reo, non è necessario farne menzione, ma basta il dire, fu risoluto procederci contro di te all'esame rigoroso.... Facendosi menzione della tortura, decretata su l'intenzione e credulità del reo, si può aggiungere e spiegare distintamente quello, che si presume di cercare in questa parte col tormento ecc. Si dirà fu risoluto di procedere contro di te all'esamina rigorosa per sapere e maggiormente assicurarci della tua intenzione e credulità.... Quando il reo sia conosciuto inhabile alla tortura si dee farne menzione, e se non potrà haver corda, se le dia la stanghetta, ciò non è necessario esprimere, basta dire, che contro di lui si procedette all'esame rigoroso.* (Vedi l'opera del prof. Berti da noi indicata nel cap. I), bisognerebbe concludere, che nella procedura del S. Offizio l'*esame rigoroso* fosse sinonimo di *tortura*, e che per quest'ultima s'intendevano la corda ed ogni sorta di tormenti, ma in pratica c'erano tante distinzioni, che oggi, senza cadere in un errore volontario, non si può dedurre alcuna regola assoluta e generale.

Gli accusati del S. Offizio essendo sospetti di eresia o leggermente *de levi*, o gravemente *de vehementi*, o violentemente *de violenta*, eretici ed apostati formali, i relativi processi erano di quatruplica categoria, della quale la prima si finiva coll'assolu-

zione, purgazione canonica, ritrattazione, o coll'abiura de levi e colle pene puramente spirituali, la seconda coll'abiura *de'vehementi* e colle pene corporali, la terza e quarta colla medesima abiura e coll'ergastolo a vita, e qualche volta quando il reo non voleva abiurare l'eresia colla pena di morte. Gli ultimi due generi di processi si componevano di quattro differenti parti; 1) dell'interrogatorio del reo e de' testimoni, detta processo offensivo, 2) della difesa sostenuta da sè stesso o dall'avvocato, e chiamata processo difensivo, 3) dell'esame rigoroso, 4) della condanna ed abiura. Se la sentenza condannava il reo a pene corporali, il braccio secolare era incaricato della sua esecuzione.

Il S. Offizio sottoponeva all'esame rigoroso il reo non solamente quando questi non voleva confessare la verità intiera del suo delitto, negava i fatti stabiliti dalla deposizione dei testimoni, o da altre prove, celava i nomi de' suoi complici, ma anche quando si cercava di sapere la sua intenzione, ossia la sua credulità nel commettere il delitto. Perciò l'esame rigoroso era di triplice specie: 1) *sopra i fatti*; 2) *pro ulteriori veritate et super intentione*; 3) *sopra l'intenzione solamente*, e si adempiva secondo i modelli indicati nel *Sacro Arsenale* del Masini (vedi Doc. 7, Let. C. D. E.).

L'esame rigoroso per solito era accompagnato dalla tortura di corda, e quando il reo non poteva sopportarla, allora era sottoposto al tormento della *stanghetta*, delle *carnette* e della *frusta*. (Vedi Doc. 7, Let. F.). La procedura del S. Offizio più umana e mite della civile escludeva dalla sua tortura i tormenti di *veglia* e del *fuoco*, come molto pericolosi per la salute e vita dei delinquenti.

Secondo le leggi ecclesiastiche e civili erano inabili alla tortura di qualunque genere: 1) i bambini di età minore di 10 anni; 2) gli ammalati; 3) le donne gravide; 4) i vecchi di 70 anni; 5) sordi e muti. La legge per così dire per privilegio dispensava dalla tortura quelli 1) che spontaneamente si accusavano, 2) che chiamati dal S. Offizio sinceramente confessavano ogni cosa e mostravano il vero pentimento, 3) che per causa della loro recidiva nelle colpe leggere, dovevano fare l'abiura de'vehementi, 4) finalmente vescovi e prelati. Se la malattia del reo non era manifesta, per riconoscerla era chiamato il medico, il quale col giuramento doveva ascoltarlo, e dire il suo parere, e

dalla di lui perizia dipendeva se il reo era o no sottoposto alla tortura ed a qual genere.

Dalla tortura della corda erano esenti: 1) i ragazzi minori di 14 anni; 2) affetti di qualche vizio organico, malattia di petto e mal francese; 3) i vecchi di 60 anni, e 4) le donne per ragione del pudore e per risparmiare le tentazioni ai giudici. Mentre i ragazzi e le donne erano per la maggior parte frustate, gli altri delinquenti erano sottoposti al tormento delle *stanghette*, o *cannette*.

Nel processo verbale dell'esame rigoroso accuratamente si descrivevano il modo dell'applicazione della tortura, la durata di essa, i patimenti del reo, come anche si notavano le cagioni per le quali il reo era dispensato dalla tortura. Qualche giorno, od al meno 24 ore dopo la tortura patita, il reo era chiamato per deporre e ripetere sul piede libero le cose confessate durante il tormento, affin di levare in questo modo il sospetto, che il dolore l'abbia costretto a parlare anche contro la verità. Con quest'atto si terminava il processo, ed il reo era spedito colla sentenza.

Da questi schiarimenti risulta, che l'esame rigoroso, del quale parla la condanna del Galilei, non è altro, che una semplice formula, una mera ripetizione del frasario praticato in simili casi dal S. Offizio, perchè il filosofo fiorentino come vecchio settuagenario, ernioso ed ammalato, secondo le leggi ecclesiastiche e civili non poteva esser sottoposto ad alcun genere di tortura. Per convincersi della verità della nostra asserzione, basta comparare il testo della condanna ed abiura del Galilei col modello analogo del *Sacro Arsenale*, e si vedrà che fra questi documenti, al di fuori dei motivi speciali della causa, non si trova alcuna differenza. (Vedi Doc. N. 7, Lett. H. I. K.)

Per le medesime ragioni, il decreto del Papà del 16 giugno non ha altro significato, che il seguente: Non ostante la salute cagionevole e la vecchiaia del Galilei, le quali lo esentano da ogni tortura, si può semplicemente minacciarliela nell'esame rigoroso, e se manterrà la sua antica disposizione, manifestata nel costituito del 30 aprile e nella difesa del 10 maggio, e si dichiarerà pronto ad abiurare la sua erronea opinione, ossia se egli sosterrà la sua intenzione, deve esser condannato al carcere ad arbitrio della

S. Congregazione, e gli si proibirà di trattare in qualunque modo, in scritto o in parola della mobilità della Terra e della stabilità del Sole. Difatti il P. Commissario nell'interrogatorio del 21, dopo aver minacciato semplicemente la tortura al Galilei, chiuse il processo verbale con queste parole: *Et cum nihil aliud posset haberi in executionem decreti, habita ejus subscriptione, remissus fuit ad locum suum.* (Vedi Doc. 7, Let. E.)

Se l'ordine anzidetto avesse il significato, che gli attribuiscono i nostri avversari, Urbano VIII avrebbe stranamente abusato il suo potere, e sarebbe stato in flagrante contravvenzione a tutte le leggi umane, sia ecclesiastiche, sia civili, le quali risparmiavano ai vecchi ed ammalati la tortura (Vedi Doc. 8, 9, 10 e 11). La sua condotta sarebbe tanto più inqualificabile, inquanto che diverse volte ufficialmente nel processo fu messo in chiaro il vero stato di salute ed età del Galilei, ed il medesimo decreto s'incomincia con queste parole, omesse nella trascrizione fra gli atti del S. Offizio: *Galilei de Galileis Florentini in hoc S. Officio carcerati et ob eius adversam valetudinem ac senectutem, cum praecepto de non discedendo de domo electae habitationis in urbe, habitati, proposita causa, ecc.*

Come vediamo da queste parole fin allora Urbano VIII, per non pregiudicare alla salute del Galilei, aveva per lui tanti riguardi, che gli permetteva stare nel palazzo dell'Ambasciatore Toscano, laddove quando si trattava seriamente della di lui vita non esitava un momento di decretar la tortura. A che cosa dunque attribuire questo istantaneo cambiamento del Papa, e come spiegarlo psicologicamente? Noi nol sappiamo, e i nostri avversari non si curano di farcelo intendere, perchè non vogliono occuparsi di simili sciocchezze.

La crudeltà del Papa sarebbe tanto più manifesta, perchè l'applicazione della tortura nel caso di Galileo non aveva alcuno scopo giuridico, mentre egli il 30 aprile confessò spontaneamente le sue colpe, e tanto allora quanto nella sua difesa del 10 maggio, per dimostrare la rettitudine della sua intenzione, si offriva a scrivere uno o due *Dialoghi*, dove la verità del sistema Tolomaico e la falsità del Copernicano sarebbero messe in evidenza in modo da soddisfare tutti i desiderii della Curia Romana.

Ammettendo pure, che il Papa veramente decretasse la tortura, e che Galilei fosse sottoposto ad essa, allora nasce la domanda per sapere quale tormento gli fu applicato. Sappiamo, che il Galilei era ernioso, e come tale non solamente nel S. Offizio, ma neppure nei Tribunali criminali non poteva esser sottoposto al tormento della corda, il quale metteva simili pazienti in grave pericolo di vita. Nel dotto studio di A. Bertolotti: *GIORNALISTI, ASTROLOGI e NEGROMANTI*, pubblicato nella *Rivista Europea*, troviamo: *avendo esaminato l'archivio criminale di Roma, sovente trovai dei foglietti sciolti* ¹⁾ *come il seguente:*

« *Felice Peretto, rotto.*

Flaminio Cencio, storpiato.

Giovandomenico, funaro, rotto.

Consolo Meducci, hebreo, storpiato.

Die 25 januarii 1599.

Non fuerunt torti ob impedimenta predicta, ut retulit cancellarius curiae de Sabellis. »

Quel rotto significava ernioso. Coloro che spogliati per esser torturati apparivano malati di ernia, o stroppiati della persona, non erano torturati, quand'anche avessero desiderato di esser tormentati per venire messi più presto in libertà. (Riv. Eur., vol. 5, fasc. III, pag. 447).

Se dunque Galilei fosse stato torturato, sarebbe stato tormentato o colle *stanghette*, o colle *cannette*; ma perchè di ciò non troviamo alcuna menzione nell'interrogatorio del 21 giugno? Forse i giudici si vergognavano di scriver ciò, che sfacciatamente facevano? ma perchè questa delicatezza nel processo di Galileo, mentre non avevano alcuno scrupolo di raccontare minutamente tutti i patimenti sofferti dagli altri disgraziati sottoposti a simili tormenti? Se il Galilei fosse tormentato di qualunque modo, il

¹⁾ Peccato, che il signor Bertolotti non li abbia fatti vedere al dottor Scartazzini e chiestogli il suo parere, perchè siamo certi, che gli avrebbe detto: Veda! mezzo foglio tagliato, dunque il documento è falsificato dai preti per nascondere le loro crudeltà. — Badi bene di servirsi di quest'atto, e cerchi di scoprire il falsario.

21 giugno, non sarebbe stato condotto il giorno seguente alla Minerva per sentire la sua condanna e fare l'abiura, ma avrebbe dovuto subire un altro interrogatorio per confermare in piede libero tutto ciò, che aveva confessato nella tortura. Dove dunque si trova il relativo processo verbale, e come conciliarlo col documento del 21 giugno, che in questo caso sarebbe imperfetto per due ragioni: 1) perchè non rammenta i tormenti patiti del Galilei, ch'egli avrebbe dovuto sopportare nell'esame rigoroso sopra l'intenzione; 2) perchè parla della tortura, la cui minaccia non può aver luogo nell'ultimo costituito, che il reo subisce dopo i tormenti patiti, per confermare in piena libertà le cose confessate in detti tormenti.

I nostri avversari sentono bene il peso di tutte queste obiezioni o difficoltà, e perciò gli ultimi gregari Wohlwill e Scartazzini per ischivare i colpi della critica, lentamente spengono il fuoco delle loro accuse, ed incominciano ad asserire, che nel decreto del 16 giugno e nella sentenza del 22 dello stesso mese si parla solamente del primo grado della tortura, che secondo la definizione del Farinacci si chiama *territio realis*. Disgraziatamente questa ingegnosa scappatella non regge, e non salva l'onore dei suoi inventori, perchè: 1) la *territio realis* era considerata come il vero e proprio tormento, dal quale erano esenti i vecchi ed ammalati, particolarmente gli erniosi; 2) nell'interrogatorio del 21 giugno non troviamo alcun cenno, che il Galilei fosse condotto alla sala de' tormenti, spogliato e legato; i quali fatti, se realmente avessero avuto luogo, non sarebbero passati sotto silenzio del notaio, il quale come si vede nei modelli del Masini, li doveva notar tutti nel processo verbale (vedi Doc. N. 7, Let. E); 3) gli stessi avversari adducendo l'esempio del sacerdote O'Farrihy confessano, che l'*esame rigoroso* non sempre si faceva colla tortura, e che il *rispondere cattolicamente* non è risultato di essa. 4) perchè la frase della condanna scritta tra parentesi: *senza però pregiudizio alcuno delle cose da te confessate e contro di te dedotte come di sopra circa la detta tua intenzione*, la quale secondo il Wohlwill prova l'applicazione della tortura, non vale più dell'argomento fondato sull'*esame rigoroso*, ed appartiene a queste formule giuridiche, che sempre incontriamo nelle sen-

tenze del S. Offizio e nel modello relativo del Masini. Il Wohlwill per sostenere la sua opinione, esamina minutamente la significazione dei voti dei Consultori del S. Offizio, e da diverse frasi conchiude, che il Galileo non poteva a meno di non esser sottoposto alla tortura. Se il 30 aprile non avesse il costituito del Galileo, forse il ragionamento del Wohlwill sarebbe giusto, ma nel nostro caso manca d'ogni fondamento, perchè la confessione dell'astronomo fiorentino fatta il detto giorno, era perfettamente conforme al parere dei Consultori, come la desiderava il Padre Macolano, che talmente ne era contento, che subito scrisse al Card. Barberini: *Ho stimato obbligo mio darne parte a V. E. non havendolo comunicato a niun'altro, perchè S. S.^{ua} et l'E. V. spero resteranno sodisfatti, che in questo modo si ponga la causa in termine, che senza difficoltà si possi spendere. Il Tribunale sarà nella sua reputatione, col reo si potrà usare benignità, e in modo che si spedisca, conoscerà la gratia, che li sarà fatta, con tutte l'altre conseguenze di sodisfatione, che in ciò si desiderano.* (Vedi pag. 56). Quasi lo stesso si legge nella lettera del Galilei scritta il 25 aprile 1633 a Geri Bocchineri: *Mi sono poco fa venuti a visitare il Commissario e il Fiscale, che son quelli che mi disaminano, e mi hanno dato parola e ferma intentione di spedirmi subito che io mi levi dal letto, replicandomi più volte, che io stia di buon animo e allegramente. Io fo più capitale di questa promessa, che di quante speranze mi sono state date per il passato, le quali si è visto per esperienza essere state fondate più su le conietture, che sopra la scienza.* (OP. COMP., vol. 7, pag. 30).

FALSIFICAZIONE DEL COSTITUTO DEL 22 GIUGNO. — Il dottore Scartazzini, il quale dopo aver scritto, *che la opinione, che Galileo venisse torturato, era una favola, il combatterla superfluo, un anno dopo dal Wohlwill imparò a giudicare più assennatamente, e perciò esponendo gli argomenti del di lui bello ed accurato lavoro esordisce la sua predica sulla falsificazione dell'interrogatorio del 22 giugno, nel modo seguente: « Il Berti ed il Gebler sentenziavano con idee preconcelte. Chi anche prima di esaminare i fatti ed i documenti è persuaso e si crede in dovere di dimostrare, che Galileo andò immune dalla tortura, s'ingegnerà naturalmente di interpretare i documenti in modo, che vadano d'accordo con la sua*

opinione. Il critico spassionato dirà invece non esser lecito porre in dubbio la verità di un fatto raccontato nel modo il più solenne ed in un documento della più alta importanza dagli stessi giudici del Galileo. Quand'anche non ci sapessimo spiegare in verun modo la mancanza del relativo Protocollo negli Atti del Processo, la storia sarebbe nondimeno in dovere di stare a quanto vien riferito nella sentenza. Imperocchè ammetterebbe cosa assurda, chi volesse ammettere, che i sette Cardinali, i quali firmarono la Sentenza, mentirono, e mentirono accusando sè medesimi di un orrendo delitto da essi non commesso.

La mancanza del Protocollo dell'esame rigoroso non è del resto un enigma insolubile. Abbiám veduto, che il volume contenente gli Atti del Processo dà a sospettare di falsificazione e di mutilazione. Abbiám veduto, che ragioni estrinseche ci costringono a supporre, che dal fascicolo contenente gli Atti del Processo siano stati tolti quaderni e trasportate carte, etc. Noi concludiamo pertanto: Nella sentenza ci vien detto, che i giudici vennero contro Galileo all'esame rigoroso, cioè che egli venne sottoposto alla tortura. Dunque non lice porre in dubbio la verità di tal fatto. Il notaio del S. Offizio era tenuto di registrare l'esame rigoroso e i più minuti particolari del medesimo: dunque egli stese il relativo Protocollo. Ma nel volume contenente gli Atti del Processo tal Protocollo non c'è: dunque ne venne tolto (Riv. EUR., vol. 6, pagina 411) per conseguenza: NON SOLO LE PAROLE ULTIME DI ESSO, MA TUTTO IL PROTOCOLLO DEL 21 GIUGNO 1633 È UNA FALSIFICAZIONE (Ibi, vol. 5, pag. 225). LA DATA DEL PROTOCOLLO DEL XXI GIUGNO MDCXXXIII È FALSIFICATA. (Ibi, pag. 233).

È vero, che il Dott. Scartazzini ed altri preti di Germania possono meglio di chiunque intendere, indagare e spiegare l'astuzia, la furberia, la malignità, le arti, i sotterfugi e gli stragemmi dei loro confratelli di mestiero, ma i cultori della verità storica e della giustizia imparziale, i critici veramente spassionati devono accettare la bava della loro bile, la raucedine del loro odio reciproco, le tendenze della loro propaganda religiosa e del loro fanatismo simulato, per acqua schietta d'una fonte vergine, per puro oro di nobili intenzioni e di un generoso disinteressamento, per espressione indipendente dell'animo

e del cuore, liberi dai pregiudizi inveterati, e dalle predilezioni preconcepite? Certamente che no, anzi hanno l'obbligo sacro, senza badare a quello, che ha detto Tizio o Sempronio, esaminare il fondo e la forza stessa degli argomenti pro e contro, e dire lealmente ciò, che risulta dall'inesorabile logica de' fatti e delle prove. Vediamo ora, come il Wohlwill prova la falsificazione del documento, che combatte, anzi distrugge tutta la struttura dei suoi argomenti, che inalzò laboriosamente per provare, che il Galilei fu sottoposto alla tortura. Non potendo vincere il suo odio contro la Curia Romana, e volendo indirettamente servire gli interessi della sua setta, preferì piuttosto di fabbricare un edificio di strane prove, di argomenti dolosi, di ingiuste imputazioni, perfino di storcere e di snaturare i fatti, anzi che di piegare riverentemente il suo ginocchio dinanzi la maestà della verità.

Secondo il Wohlwill l'interrogatorio del 21 giugno è falsificato, perchè: 1) al principio di esso si dice *Galileus de quo alias* e non *Galileus de quo supra*, o *Galileus supradictus*; 2) perchè alla fine di esso non si trova la formula *impositum silentium sub juramento* oppure *imposito juramento de silentio* osservata in tutti gli atti del S. Offizio; 3) il suo contenuto non concorda colla sentenza e particolarmente col decreto dell'16 giugno; 4) la firma del Galilei è scritta con mano assai tremolante, segno evidente della contraffazione, e chi conosce l'abilità in simili casi di Vrain-Lucas non esiterà di fare la sua riserva sull'autenticità della sopradetta sottoscrizione; 5) perchè « falsificata è prima di tutto « la DATA del Protocollo. L'esame sull'intenzione non ebbe luogo « il 21, ma IL DICIASSETTE di giugno dell'anno 1633 imperocchè « il decreto del Papa del 16 non soffriva un indugio di cinque « a sei giorni. Essò voleva essere eseguito subito. Non mancano « esempi della prontezza e sollecitudine con cui si eseguivano « i decreti papali. Percorriamo il manoscritto Vaticano! Il 19 « marzo 1615 il Papa ordinò di interrogare il P. Caccini, il 20 « ha luogo l'interrogatorio. Il 2 aprile 1615 vien ordinato di « mandare una copia della deposizione del P. Caccini all'Inqui- « sitore di Firenze, il 3 la copia viene spedita. Il 25 feb- « braio 1615 vien ordinato a Bellarmino di ammonire Galileo, « il 26 l'ordine viene eseguito. Il 23 settembre il Papa comanda

« di scrivere all'Inquisitore di Firenze, che ingiunga a Galileo
« di recarsi a Roma, e l'ordine fu eseguito *successive ac incon-*
« *tinenti*, poichè sette giorni dopo ha già luogo la citazione, e da
« Roma a Firenze in quei tempi le lettere non arrivavano in un
« giorno nè in due. Dappertutto insomma vediamo, che gli or-
« dini del Papa si eseguivano incontanente, e non è pertanto in
« verun modo ammissibile, che s'indugiasse da cinque a sei
« giorni prima di eseguire l'importantissimo decreto del 16 giu-
« gno 1633. Già questa circostanza ci costringe a concludere:
« LA DATA DEL PROTOCOLLO DEL XXI GIUGNO MDCXXXIII È
« FALSIFICATA. » (*Riv. Eur.*, vol. 5, pag. 232 e 3).

Gli avversari non solamente dimostrano la falsità del detto documento, ma perfino sanno in qual modo e quando essa fu perpetrata. Ascoltiamo un po' le curiosissime rivelazioni del dott. Scartazzini in questa materia. « A chi falsificò il Protocollo del 26 febbraio 1616 premeva di fabbricare un nuovo documento autentico, perchè entrava in contradizione un po'troppo palese col documento inventato. A chi falsificò il Protocollo del 21 giugno 1633 stava invece a cuore di distruggere documenti autentici, di seppellire nelle tenebre, fare sparire dalla storia ogni ricordanza e testimonianza di fatti, che sono successi, ma che si voleva far credere non successi. Qui la cosa principale, più importante, era il togliere dal fascicolo il quaderno o i quaderni, che non vi sono più. Ma con ciò il tristo lavoro dei falsarii non era finito. Coi pareri dei Consultatori e col decreto del 16 giugno 1633 il processo non era finito. Se nel fascicolo degli atti del Processo del 1633 non si leggesse altra cosa dopo il decreto del 16 giugno sino alla supplica, che leggiamo nel *retto* del fol. 453, la lacuna sarebbe stata troppo evidente. Onde ovviare a questo inconveniente il falsario traspose le due carte bianche, che trovò nel quaderno *D* e vi scrisse sopra quanto trovò opportuno. »

« Non già che egli inventasse tutto il Protocollo del 21 giugno di sana pianta. Dal Protocollo autentico copiò quanto egli stimò necessario, copiò persino quanto poteva contribuire a manifestare la frode, come le parole *Florentinus* e *de quo alias*, le quali sono prova provata, come ben si accorse il Wohlwill, che il relativo Protocollo in origine non teneva immediatamente

dietro al decreto del 16 giugno. Copiò l'esame *de intentione* senza badare, che esso è pienamente conforme alla preparazione dell'esame rigoroso, quale si ha dal *Sacro Arsenale*, e che tal esame preparatorio postula inesorabilmente l'esame rigoroso, il protocollo del quale egli aveva tolto dal fascicolo degli atti. Ma se egli copiava quanto credeva innocuo, non si scordava pertanto di falsificare quanto stimava opportuno. » (Ivi pag. 232).

Alla domanda quando fu fatta questa falsificazione? il Dottore Scartazzini non esita un momento di rispondervi; « Perchè il Marini, il quale si sforza di provare assurda e ridicola l'opinione di chi crede, che la tortura fosse applicata, accennando a queste parole decisive, non fece cenno della sottoscrizione di Galileo, ed omise le parole *in executionem decreti*? È difficile dare a tale domanda risposta più soddisfacente di quella, che dà il Wohlwill: perchè nel manoscritto vaticano il prefetto degli Archivi segreti della Santa Sede non lesse ciò, che vi leggiamo oggigiorno » e noi aggiungiamo essendo vizio generale di tutti i preti di non esaminare il fondo delle cose, il valore intrinseco degli argomenti e delle prove, ma di appoggiare il loro giudizio e la fede sull'autorità degli altri, non ci maravigliamo punto, perchè in questo modo ragiona il sopraddetto autore, veramente degno compagno degli interpretatori della Bibbia ai tempi del Copernico e Galilei. I preti del XVI e XVII secolo dicevano, che gli aghiografi ed i Santi padri non parlano nulla del moto della terra, per conseguenza questo non può esistere; i nostri autori similmente ragionando scrivono: il Marini non disse nulla della firma del Galilei e delle parole *in executionem decreti*, dunque questo è la prova evidente, che il documento relativo non esisteva; il Wohlwill considera questo fatto come una prova, che la falsificazione fu fatta posteriormente, dunque per lo Scartazzini è un dogma: che l'interrogatorio del 21 giugno fu falsificato dopo il 1850. Che logica da manicomio!

Vediamo ora il valore dei singoli argomenti, coi quali pretendono i nostri avversari di provare la falsificazione dell'interrogatorio di Galileo del 21 giugno.

1) La prima prova si basa sull'espressione del protocollo *Galileus Florentinus, de quo alias*. Se la parola *Florentinus* deve provar

la falsificazione, allora tutti i decreti papali e processi verbali delle sedute della Congregazione, come p. e. del 16, 22 e 30 giugno 1633, del 1 dicembre 1633, del 12 gennaio, e 22 marzo 1634, dove si trova la medesima apposizione si dovrebbero tener per falsificati. Secondo la regola generale del S. Ufficio si metteva sempre la provenienza degl'individui indagati e delle persone indicate col nome e cognome. Perciò nei documenti del processo tutte le volte che il P. Commissario è nominato *Vincenzo Macolano* sempre si legge di *Firenzuola*. In quanto poi all'espressione *de quo alias*, non possiamo apprezzare tassativamente la differenza fra essa e quell'altra *de quo supra*, e secondo noi la prima abbraccia e fa intendere la seconda. Gli stessi nostri avversarii dicono, che il falsario copiò il documento in questione dall'originale finchè poteva, per conseguenza copiò anche questa espressione di natura sua affatto indifferente. Ammettendo pure, che tutto il documento del 21 giugno fosse falsificato, bisogna convenire, che il falsario cercò di conservare tutte le formule, che costituivano l'autenticità degli atti, e per conseguenza anche in questo caso si conformò alla regola generale, tanto più che non contrariava il suo scopo. Da parte nostra possiamo assicurare i nostri avversari, che spesso nei processi del S. Ufficio abbiamo letto questa espressione, e anche se non l'avessimo letta, confessiamo francamente, che la troviamo di tanto poco conto da non meritare alcun riguardo, che pur le si vuole attribuire per le ragioni poc'anzi esposte.

2) La mancanza dell'*impositum silentium sub juramento*, o dell'*imposito juramento de silentio* costituisce secondo i nostri avversari la prova della falsificazione del documento. Se questa formula fosse stata scritta nell'originale, certamente il falsario non l'avrebbe omissa nel suo apocrifo, perchè non contrariava al suo scopo, e dava al documento il carattere dell'autenticità. Difatti il S. Ufficio per impedire l'intesa estragiudiciale fra i complici, imponeva il giuramento del silenzio durante il processo offensivo, tanto agli accusati, quanto ai testimoni indagati, ma nel proceso difensivo e nell'esame rigoroso particolarmente sopra l'intenzione non l'adoprava. Perciò non troviamo nessuna menzione di esso nel costituito di Galileo del 10 maggio, nell'interrogatorio del 21

giugno e nei modelli dell'esame rigoroso dati dal Masini (Vedi Doc. V, Let. C, D, E, F.)

Dopo l'esame rigoroso dovendo presto seguire la condanna dell'accusato; oltre di ciò essendo questi tenuto in prigione, il giuramento del silenzio non aveva nè base giuridica, nè scopo pratico, e quindi in simili casi non era praticato dal S. Ufficio in generale, ed in particolare nel nostro caso, perchè Galileo il giorno seguente (oppure dato e non concesso ai nostri avversari 5 giorni dopo) doveva abiurare la dottrina Copernicana e soggiacere alla condanna pubblica. A poca dunque erudizione e punta pratica nelle cose del S. Ufficio bisogna attribuire tanto questo argomento, quanto il precedente del Wohlwill e Scartazzini. Così p. e. questi signori fanno distinzione fra l'*esame sopra l'intenzione* e l'*esame rigoroso*, che affatto non esisteva nella procedura del S. Ufficio. Secondo il loro concetto l'accusato era prima interrogato sopra l'intenzione, e quando non voleva rispondervi, oppure quando le sue risposte non erano dai giudici credute sufficienti, era sottoposto alla tortura, ed allora si stendeva un altro processo verbale. Secondo loro, il falsario levando dal Codice Vaticano il fascicolo contenente due protocolli, copiò soltanto quello sopra l'intenzione, accomodandolo al bisogno, e distrusse il protocollo dell'esame rigoroso. Quanto questa opinione sia poco fondata, basta leggere i modelli del Masini (Vedi Doc. 7, Let. C, D, E, F, G,) dai quali risulta, che l'ultimo interrogatorio del reo, che si faceva dopo la sua difesa, si chiamava *esame rigoroso*, ed aveva lo scopo di chiarire i fatti, e scoprire l'intenzione dell'accusato, o semplicemente la sola sua intenzione. Si chiamava questo interrogatorio *rigoroso*, perchè per la maggior parte era accompagnato dalla tortura, ed in questo caso l'accusato doveva il giorno dopo in un luogo lontano dalla camera dei tormenti, senza la presenza degli sbirri e senza alcuna minaccia confermare in piena libertà la sua confessione fatta durante la tortura. Se poi l'esame rigoroso non era accompagnato dalla tortura, sia perchè non ve ne fosse alcun bisogno, sia per ragioni contemplate dalla legge, che abbiamo esposto a suo luogo, allora non si faceva la conferma sul piede libero, e per conseguenza non si scriveva il relativo protocollo. Così accadde nel nostro caso,

cioè che nel processo del Galilei manca il protocollo della conferma, perchè nel suo esame rigoroso sopra l'intenzione non fu sottoposto alla tortura.

3) Secondo i nostri avversari il contenuto dell'interrogatorio del 22 giugno non è conforme al senso della condanna e del decreto papale del 16 giugno, ma particolarmente le ultime parole: *Et cum nihil aliud posset haberi in executionem decreti, habita eius subscriptione rimissus fuit ad locum suum*, contraddicono ai documenti anzidetti, onde concludono, che questa clausola fu introdotta dal falsificatore nell'esame sopra l'intenzione, per distruggere i protocolli dell'esame rigoroso, anzi per allontanare qualunque sospetto, che avesse potuto avervi luogo.

Abbiamo già dimostrato: A) che l'esame rigoroso secondo la procedura del S. Officio non significava ed accludeva indispensabilmente la tortura. B) che il decreto del 16 giugno non mirava all'esame sopra l'intenzione, nè all'applicazione della tortura, ma bensì contemplava la condanna di Galileo al carcere formale ad arbitrio della Congregazione e l'abiura *de vehementi*, la quale al solito esigeva il previo interrogatorio sull'intenzione; perchè il giudice non poteva sentenziare e far abiurare a qualcuno, senza sapere prima, quale fosse la sua credulità e se era pronto ad abiurarla, tanto nell'ipotesi, che fosse eretico, quanto che cattolico, ma reso sospetto dalla condotta dell'accusato. Siccome però il Papa e la Congregazione dell'inquisizione conoscevano già la vera disposizione dell'animo di Galileo e la sua intenzione ossia credulità intorno al moto della terra ed alla stazione del sole dal di lui costituito del 30 aprile e della difesa del 10 maggio 1633, ordinando d'interrogarlo sopra l'intenzione colla minaccia della tortura, non avevano altro scopo, che d'adempire fedelmente a tutte le esigenze della procedura, e per conseguenza l'interrogatorio del 21 giugno non era altro che una semplice e pura formalità. Dalla risposta, che il Galilei fece alla domanda: *Et ei dicto quod dicat veritatem, alias devenietur ad torturam: Io son qua per far l'obediencia, et non ho tenuta questa opinione dopo la determinatione fatta come ho detto* apparisce, che a lui fosse partecipato, che il giorno appresso doveva subire la condanna, e fare l'abiura, e ch'egli colla sua risposta *Io son qua per far l'obediencia* mostrandosi

pronto di soddisfare alla decisione de' giudici, non lasciò nulla da desiderare al S. Offizio, e perciò questo pose fine all'interrogatorio e chiuse il relativo procollo colla frase *Et cum nihil aliud posset haberi in executionem decreti.* ecc.

4) Non è da maravigliarsi, che il povero vecchio sentendo la minaccia della tortura, e l'avviso di dover abiurare la sua dottrina, provò una commozione sensibilissima, e che colla mano trepidante scrisse *Io Galileo Galilei ho deposto come di sopra.* Non ostante la poca fermezza della scrittura di Galileo, possiamo assicurare con Gebler e Berti: che la sua firma non lascia alcun dubbio a chiunque, che ha pratica dei suoi autografi. Il Dott. Scartazzini farebbe meglio e più onestamente, se prima di palesare i suoi dubbi, esaminasse bene i manoscritti Palatini di Galileo (81 volume) ed il Codice Vaticano, perchè allora certamente cambierebbe il suo parere, fondato unicamente sulla vivacità e prontezza della sua immaginazione.

5) In quanto alla data del protocollo, ammettendo pure, che questo documento fosse falsificato, non vediamo ragione perchè dovesse anch'ella falsarsi. Per coprire meglio la frode, rispondano i nostri avversari, perchè così si fa vedere al lettore, che non vi era tempo materiale di fare l'esame rigoroso e sottoporre l'infelice Galileo alla tortura; ma nel dir così, cadono in contraddizione con le loro proprie asserzioni. Secondo loro il Galilei fu sottoposto al primo grado della tortura, *territio realis*, la quale non richiedeva, che il paziente si rimettesse dalle sofferenze patite, prima di comparire dinanzi la piena Congregazione dell'Inquisizione per ascoltare la sua condanna; e per conseguenza il falsificatore non aveva bisogno di mutare la data, perchè poteva benissimo tralasciare il periodo, dove si diceva, che il Galilei fu condotto alla sala de'tormenti, spogliato delle sue vesti, legato alla fune e minacciato di esser sospeso in alto.

La data del protocollo non è falsificata perchè concorda perfettamente col dispaccio dell'Ambasciatore Niccolini.

Roma, 26 giugno 1633. Il Sig. Galilei fu chiamato lunedì sera al S. Ufficio, ove si trasferì martedì mattina conforme all'ordine, per sentire quel che potessero desiderare da lui ed essendo stato ritenuto, fu condotto mercoledì alla Minerva avanti alli Sig.^{ri} Cardinali e Prelati

della Congregazione, dove non solamente gli fu letta la sentenza, ma fatto anche abiurare la sua opinione.

La sentenza contiene la proibizione del suo libro, come ancora la sua propria condanna alle carceri del S. Ufficio a beneplacito di S. S. per essersi preteso, ch'egli abbia trasgredito al precetto fattogli 16 anni sono intorno a questa materia; la qual condanna gli fu subito permutata da S. B. in una relegazione, o confine al giardino della Trinità de' Monti, dove io lo condussi venerdì sera, e dove ora si trova, per aspettar quivi gli effetti della clemenza della Santità Sua. (Op. Com. vol. 9, pag. 444-5.)

Il 26 giugno era Domenica per conseguenza il lunedì precedente era 20 giugno, ossia la vigilia dell'interrogatorio e l'antivigilia della condanna, da ciò dunque risulta, che i dispacci dell'Ambasciatore Toscano sono in perfetta armonia cogli atti del processo.

« Conosciamo benissimo, scrive lo Scartazzini, le obiezioni che ci possono venire fatte, ma conosciamo pure il loro valore. Nessuno si faccia innanzi col dispaccio dell'ambasciatore toscano Niccolini del 21 giugno 1633 per combattere con esso quanto asseriamo. Quel dispaccio lo esaminammo attentamente; esaminammo attentamente, coscienziosamente e senza la menoma preoccupazione ogni cosa prima di asserire, quanto asseriamo. Che cosa mai vuol dire quel *lunedì sera, martedì mattina, mercoledì ecc.* — che cosa mai vogliano dire questi termini ambigui, dei quali si serve il Niccolini? È cosa ormai troppo nota, che dei dispacci del Niccolini convien servirsi, facendo ampio uso della critica, poichè il Niccolini in tutti i suoi dispacci si sforza di descrivere e dipingere il modo, in cui la Curia trattava in una guisa, che si scosta troppo sovente dal vero. È cosa ormai troppo nota, che la Curia non ebbe pel filosofo fiorentino quei riguardi, che ci vuol far credere il Niccolini. Anche questa volta la memoria tradì l'ambasciatore toscano, involontariamente forse, e forse volontariamente. Se il Niccolini avesse scritta *Giovedì sera* (cioè il 16 giugno) invece di scrivere *Lunedì*, avrebbe detta la verità. Avrà avuto i suoi motivi per commettere quell'errore realmente sbagliato — chi sa? » Vediamo dunque, che lo Scartazzini per sostenere la sua tesi è costretto di ricorrere ad una nuova accusa e fare del Niccolini un altro falsario. Quanto poi valga la sua dichiarazione, che

esaminiamo la cosa attentamente, coscienziosamente e senza la menoma preoccupazione subito lo vedremo.

Secondo il Dott. Scartazzini Galileo fu chiamato al S. Ufficio la sera del 16, mentre il Niccolini nel dispaccio del 18 dello stesso mese rendendo conto delle sue pratiche presso il Papa per sollecitare il processo, non parla punto di questo fatto.

Roma 18 giugno 1633. Ho di nuovo supplicato per la spedizione della causa del Sig. Galilei, e Sua Santità mi ha significato, ch'ell'è di già spedita, e che di quest'altra settimana sarà chiamato una mattina al S. Ufficio per sentire la risoluzione o la sentenza. Io in sentir questo supplicai allora S. B. a restar servita in grazia di S. A. S. nostro Padrone di mitigar quel rigore, che potesse esser parso a S. S. ed alla S. Congregazione di dover usare in questo negozio, giacchè con tant'altre singolari dimostrazioni s'era in questa causa obbligata l' A. S., la quale si riserbava di renderne da se stessa le dovute grazie, terminato che fusse interamente il negozio. Mi replicò, che non occorreva, che S. A. si pigliasse questa briga, perchè aveva fatta volentieri ogni abilità al Sig. Galileo in riguardo all'amore, che porta al Padrone Serenissimo.... (OP. COMP. vol. 9, pag. 443-4.)

Il testo di questo documento è tanto chiaro e tanto esplicito, che neanche si può ammettere, che l'Ambasciatore Toscano senza cadere in disgrazia del suo sovrano potesse tacere così l'importante fatto, come la chiamata di Galileo al S. Ufficio, e tanto più nascondere la verità e fare un rapporto falso, perchè il suo dolo e la mala fede sarebbero scoperte presto, se non dal Galilei stesso, da Geri Bocchineri, parente del filosofo fiorentino, che stava nella Corte di Firenze, e da tanti altri ministri ed agenti, che allora la famiglia de' Medici aveva a Roma. Studiando da sett'anni il carteggio diplomatico de' Medici dal 1600 al 1650, conosciamo perfettamente non solo tutti i dispacci del Niccolini, ma anche quelli degli Ambasciatori Toscani a Venezia, Vienna, Parigi e Madrid, e possiamo assicurare il Dott. Scartazzini, che tanto nei loro rapporti, quanto nei così detti *inserti*, mai non indicavano i giorni del mese, ma i giorni della settimana. L'Ambasciatore di Roma scriveva i suoi dispacci ogni sabato e li spediava la sera di domenica per il corriere, che partiva per Firenze. Oltre una relazione generale ed un inserto, che abbracciavano tutti i negozi e tutti gli eventi della settimana, spesso l'Ambasciatore

scriveva i rapporti speciali, consacrati esclusivamente a qualche importante affare, i quali per la maggior parte portava la data di domenica, e qualche volta erano scritti di suo proprio pugno. A questa categoria appartengono i dispacci relativi alla causa di Galileo, come p. e. del 18 giugno 1633, giorno di sabato, del 23 giugno, del 3 luglio, del 10 luglio e del 7 agosto, che furono il giorno di domenica.

Per rincalzare i suoi argomenti il dott. Scartazzini osserva, che gli ordini papali erano sempre eseguiti colla massima prontezza e per conseguenza, il decreto del 16 giugno non poteva soffrire alcun indugio, e Galileo doveva il giorno seguente sottoporsi all'esame sopra l'intenzione. Se scopo del decreto non fosse stata la condanna e l'abiura, ma l'interrogatorio, certamente questo ragionamento sarebbe giusto; ma siccome l'esame sopra l'intenzione era per il S. Offizio una cosa secondaria, ed all'opposto la sentenza era di precipua importanza, così avvenne ch'è lasciasse il primo fino al 21 giugno, e s'occupasse immediatamente della seconda, la cui compilazione esigeva tempo, perchè bisognava rileggere tutto il processo e poi far passare la minuta all'esame di Mons. Auditore, del P. Commissario, del Procuratore fiscale, dei principali Cardinali competenti la Congregazione, perfino dello stesso Papa; e quando tutti questi l'approvassero copiarla in pulito. Tutto questo lavoro fu fatto in 4 giorni di modo che il Galilei già poteva essere interrogato sopra l'intenzione il 21 giugno, ed il giorno seguente ascoltare la sua condanna e fare l'abiura. Il decreto dunque del 17 giugno fu eseguito colla stessa premura e prontezza di tutti gli altri indicati dal Dott. Scartazzini.

Ci restano ancora a confutare le *prove* così dette *estrinseche* trovate dal Dott. Scartazzini, il quale per la leggerezza, con che avanza e spaccia i suoi argomenti, dubbi e sospetti, non meriterebbe questo riguardo; ma siccome non vogliamo lasciargli nessuna illusione per conto della serietà, così risponderemo anche alle sue.

Al Dott. Scartazzini non giovano le scuse, che egli non avendo veduto ed esaminato il Codice Vaticano, facilmente poteva sbagliarsi nel suo calcolo, perchè con un poco di buona volontà e pazienza accoppiando i mezzi fogli, con tanta cura indicati nell'opera

del Gebler (pag. XVI-XIX), era in istato di formare i singoli fascicoli, e così comporre e fedelmente riprodurre il detto codice. In vece di fare questo lavoro, indispensabile a chi seriamente desidera rendersi conto chiaro del Codice Vaticano, il Dott. Scartazzini preferì di fantasticare, ed a suo talento componendo i quinterni e facendo i calcoli, è vero che pervenne allo scopo da lui bramato, ma in realtà conseguì un risultato tanto meschino, che mette a pericolo la sua reputazione di serio autore e di uomo onesto.

Prima di entrare negli speciali argomenti, crediamo nostro dovere di aggiungere alle cose già dette sul Codice Vaticano (pag. 61-65) la descrizione particolareggiata di tutti i documenti del processo del 1633, oltre tutti i fogli e fascicoli, che lo compongono, indicandoli non solo colla numerazione della filza, ma anche con quella, che il relatore fece nel giugno 1633.

Documenti segnati nella numerazione	del relatore	nella filza.
1) Copertina di mezzo foglio, che separa i documenti del processo del 1633 dalla corrispondenza posteriore. La brachetta si trova fra i f. 386 v. ^o e 387 r. ^o .	—	— 455
2) Fascicolo di 4 fogli contenente la relazione del settembre 1632, tre lettere del P. Riccardi all'Inquisitore di Firenze e la <i>prefazione ai Dialoghi</i> . Tutti questi documenti sono scritti l'uno dopo l'altro, ed occupano 13 pagine (387 r. ^o -393 r. ^o); poi seguono due pagine bianche e nell'ultima (394 v. ^o) si trova il decreto del 23 settembre 1632.....	45-52 46-51 47-50 48-49	387-394 388-393 389-392 390-391
3) Lettera dell'Inquisitore di Firenze del 21 settembre 1632. Il testo occupa la 1 ^a pagina, due altre sono in bianco, e nella 4 ^a diverse annotazioni: fu ricevuta il 2 e relata il 6 ottobre.....	53-54	395-396
4) Lettera dell'Inquisitore di Firenze del 20 ottobre 1632, scritta nella 1 ^a pagina del foglio, due altre sono in bianco, nella 4 ^a le annotazioni: fu ricevuta il 9 e relata il 13 ottobre.....	55-58	397-400
5) Nel foglio precedente si trova la copia della promessa di Galileo del 1 ^o ottobre, certificata da 2 testimoni e dal Cancelliere del S. Ufficio. Il testo occupa la 1 ^a pagina, due altre in bianco, nella 4 ^a l'annotazione, <i>Accepi cum lris P. Inquisitoris Florentie die 9 8bris 1632</i>	56-57	398-399

6) Lettera dell' Inquisitore di Firenze del 20 novembre 1632. Nella 1 ^a si trova il testo, nella 4 ^a le annotazioni, e il decreto del 9 dicembre.....	59-60	401-402
7) Lettera di Michelangiolo Buonarroti del 12 ottobre 1632. Il testo occupa la 1 ^a pagina, le annotazioni solite sono nell'ultima.....	61-62	403-404
8) Lettera dell' Inquisitore di Firenze dell' 8 gennaio 1633 nella 1 ^a pagina del foglio, e nella 4 ^a le annotazioni, fra le quali: <i>20 Januarij 1633 relat...</i> Dentro questo foglio si trovano i documenti 9 e 10.	63-68	405-410
9) Lettera dell' Inquisitore di Firenze del 18 dicembre 1632 nella 1 ^a pagina, e nella 4 ^a gl' indossati ed il decreto del 30 dicembre.....	64-67	406-409
10) Certificato di 3 medici fiorentini del 17 dicembre nella 1 ^a pagina del foglio, e nell' ultima si legge: <i>Accepi cum lris P. Inquisitoris Florentie die 28 Xbris 1632.</i>	65-66	407-408
11) Lettera dell' Inquisitore di Firenze del 22 gennaio 1632 nella 1 ^a pagina, e nell' ultima gl' indossati fra i quali: <i>3 Februarij 1633 relat. coram S.mo...</i>	—	411-412

NB. Questo foglio non è registrato nella numerazione del relatore, per ciò crediamo, che fu aggiunto più tardi, quando si assestava la filza.

12) Fascicolo di sei fogli interi contenente tutti gl' interrogatorii del Galilei

A) del 12 aprile 1633 occupa le prime 13 pagine (413 r. ^o -419 r. ^o)	69 —	413-453
B) Dopo la firma del Galilei segue il suo costituito del 30 aprile, che occupa 6 pagine (419 r. ^o - 421 r. ^o)	70 —	414-452
C) Dopo la firma del Galilei nella medesima pagina si trova la sua abilitazione ad <i>Palatium Orationis</i> del 30 aprile 1633 (pag. 421 v. ^o 422 r. ^o).	71 78	415-422
D) Costituito del 10 maggio scritto in due pagine (422 r. ^o -422 v. ^o)	72-77	416-421
E) Interrogatorio del 22 giugno di 3 pagine (452 r. ^o -453 r. ^o)	73-76	417-420
F) Dietro la firma di Galileo è scritto il decreto del 30 giugno 1633 (pag. 453 r. ^o)	74-75	418-419

G) Sull' ultima pagina del fascicolo si trova il decreto del 2 luglio, che permette al Galilei d' andare a Siena (pag. 453 v.^o).

NB. Le ultime due carte, ossia mezzi fogli, non sono segnate nella numerazione fatta da piedi dal relatore.

Dentro questo fascicolo fra le pagine 422 v.º e 452 r.º si trovano i documenti dal 13 al 21.

13) Copia del certificato del Card. Bellarmino. Il testo è nella 1ª pagina, il resto è in bianco	79-80	423-424
14) Difesa autografa del Galilei scritta in 2 pagine, altre 2 sono in bianco, fuorchè nell'ultima si legge: <i>Die X Maij 1633. Exhibuit ad suam defensionem Galileus Galileus.</i>	81-82	425-426
15) Originale del certificato Bellarminiano. Il testo in 1ª pagina, nell'ultima è scritto: <i>Fede dell' Ill.º S. Card. Bellarmino, e sotto Xª Maij 1633. Pro sua defensione exhibuit Galileus Galileus.</i>	83-84	427-428
16) Voto dell'Oregio del 17 aprile 1633. Il testo occupa la 1ª pagina, il resto è in bianco.	85-86	429-430
17) Voto dell'Inchofer: <i>Censeo Galilaeum non solum docere et defendere stationem seu quietem solis....</i> Il testo fu scritto nella prima pagina del foglio, del quale le due ultime sono tagliate dal relatore perciò forse manca il fol. 432	87 —	431 —
18) <i>Rationes secundi Voti</i> dell' Inchofer occupano 3 pagine, e la 4ª è in bianco	88-89	433-434
19) Voto dell' Inchofer: <i>de motu seu conversione Terrae</i> nella 1ª pagina del foglio, il resto è in bianco.	90-95	435-440
20) <i>Rationes quibus ostenditur Galilaeum docere, defendere ac tenere opinionem de motu terrae,</i> occupano due fogli intieri.	91-94 92-93	437-439 438 —
<i>NB.</i> Il compilatore si sbagliò nell'asestare gli ultimi 4 documenti, perchè il 19 e 20 dovrebbero esser posti avanti il 17 e 18, perchè non segnò il numero 436, che attualmente manca, e perchè saltò una carta segnata da piedi 93, che si trova fra le 438 v.º e 439 r.º		
21) Fascicolo di cinque fogli intieri contenente:..	96 —	442-451
A) Il voto del Pasqualigo, scritto nel settembre 1632 nella prima pagina (442 r.º) Il resto del foglio è in bianco.	97 — 98-103 99-102 100-101	443-450 444-449 445-448 446-447
B) Il medesimo voto ripetuto nell'aprile 1633 (pag. 433 r.º). Il testo occupa la 1ª pagina, il rimanente è in bianco.		
C) Le ragioni del voto scritte in 7 pagine (444 r.º-447 r.º)		
D) Dopo 8 pagine bianche (447 v.º-451 r.º) si trova nell'ultima del fascicolo (431 v.º) l'ordine papale del 16 giugno 1633 di esaminare Galileo sopra l'intenzione.		

NB. Il cancelliere nel segnare le carte invece di scrivere 441 scrisse 442, e perciò oggi manca questo numero.

Il seguito dei documenti l'abbiamo descritto più sopra al n. 12, laonde non ci occuperemo intorno ad essi.

22) Supplica del Galilei al Papa. Il testo occupa la 1ª pagina, e nell'ultima l'indirizzo *Alla Santità di N. S. per Galileo Galilei* e le annotazioni: *Lectum poi 30 Junij 1633 S. mus fecit or. i grat. eundi Senas, ut ab ead. Civitate discederet non sine licentia Sac. Cong., et se p. n. tet coram Arch.º de Civ. etc. da piedi del foglio in processu.....*

Dopo la copertina segnata 455 r.º e v.º segue la corrispondenza relativa alla pubblicazione della sentenza ed altri documenti del 1638, 1642 e 1734, che non appartengono propriamente al processo.

453-454

Il Wohlwill esaminando questi documenti, concluse che il fol. 452 in origine non veniva dopo il fol. 451, ma ciò non ostante il principio dell'interrogatorio del 16 giugno scritto in fol. 452 è autentico e soltanto la fine del detto protocollo, che attualmente si trova in fol. 453, è falsificata. Così ragionava il Wohlwill, che non conosceva la compiuta edizione del Codice Vaticano fatta dall'Epinois e Gebler, ma il dott. Scartazzini, che aveva l'agio di esaminarla, potè persuadersi che l'obbiezione del suo collega non reggeva, perchè ammettendo l'autenticità del fol. 452 bisogna pure riconoscere l'autenticità del fol. 453, giacchè questi fogli appartengono ai 413 e 414 riconosciuti per veri.

Non si perse però d'animo il dott. Scartazzini, perchè « fatti avveduti dalle scoperte, a cui ci condusse l'esame di quella parte del manoscritto Vaticano, che contiene gli atti del processo del 1616, ci facemmo ad esaminare attentamente eziandio la composizione del rimanente di esso manoscritto. Il risultato di questo esame fu tale, che accettando, correggendo ed ampliando l'ipotesi del Wohlwill, noi asseriamo con piena cognizione e colla certezza assoluta di non iscostarsi punto dal vero: NON SOLO LE PAROLE ULTIME DI ESSO, MA TUTTO IL PROTOCOLLO DEL 21 GIUGNO 1633 È UNA FALSIFICAZIONE! (*Riv. Eur.*, vol. 5, pag. 225).

Abbiamo già visto il valore delle scoperte relative al processo del 1616; poco dunque si può sperare dalla *piena cognizione* e dalla *certezza assoluta* del dott. Scartazzini in quanto al processo del 1633. Senza entrare negli argomenti speciali non si può prestare alcuna fede alle sue assicurazioni e promesse, perchè fonda i suoi calcoli sopra una numerazione soltanto, mentre il manoscritto, come abbiamo già detto (pag. 61-65), ne ha diverse.

Difatti come prima il dott. Scartazzini dispregiò la numerazione del 1616 e quella del giugno 1616, così pure ora non fa alcun conto della numerazione del relatore, la quale dovrebbe servire di base per ogni critico assennato. Se dunque il dottore Scartazzini espressamente e scientemente trascurò la numerazione del 1616 e del relatore, si condusse con mala fede; se poi lo fece per ispensieratezza, oppure perchè credeva di non esser necessario badare a queste minuzie, agì leggermente e provò che non è all'altezza di un critico competente, esatto e scrupoloso. Comunque sia, esamineremo tutti gli argomenti del nostro censore.

Il dott. Scartazzini non si può dar pace, perchè tra i fogli 386 e 387 si trova una brachetta appartenente al foglio bianco segnato nel Codice 455. A questo fatto tanto semplice consacra 9 intere pagine di supposizioni e congetture, le quali non avrebbero luogo, se avesse esaminato un poco più attentamente la numerazione del relatore del 1633. Il processo del 1616 si finisce col fol. 386 secondo la numerazione della filza e col fol. 44 secondo la numerazione del relatore; il processo poi del 1633 s'incomincia col fol. 387 rispettive 45, per conseguenza non si trova alcuna interruzione, e bisogna concludere, che in origine fra questi fogli non si trovava alcuna carta. La presenza del foglio bianco 455 r.° e v.° la cui brachetta si trova fra le pagine 386 v.° e 387 r.° si spiega in questo modo, che il cancelliere, per separare i documenti del processo del 1633 dalla corrispondenza posteriore, mise un foglio tra mezzo, che per i critici di Germania costituisce un vero rompicollo.

Lo stesso il dott. Scartazzini fa gran caso della mancanza di una carta appartenente al secondo voto dell'Inchofer (fol. 431), e da questo fatto argomenta, che il falsario portò via tutto ciò,

che gli noceva, e che il codice Vaticano essendo in questo modo corrotto, merita poca fede, anzi non la merita punto.

È vero, che il mezzo foglio appartenente all'altro mezzo foglio 431 fu tagliato ed ora la brachetta rimanente si trova fra le pag. 434 v.° e 435 r.°, ma in ciò non esiste nessun dolo, perchè non il falsificatore immaginato dai critici tedeschi portò via la carta in questione, ma lo stesso relatore per levare la separazione, che divideva i due voti dell'Incofer, e perciò nella sua numerazione non si vede oggi alcuna interruzione, come ciascuno può convincersi, esaminando tutti i mezzi fogli del detto voto segnati coi n. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Mentre il compilatore della filza lascia molto da desiderare nella sua numerazione, perchè salta i numeri come 432 e 441, li ripete come quello 453, e non segna le carte appartenenti ai fogli 438, 456, 534, 557, il relatore fece la sua con una mirabile esattezza da non poterglisi fare alcun rimprovero, alcuna obiezione, anzi va tenuto in gran riguardo da tutti i critici, e deve risolvere tutti i dubbi e decidere tutte le questioni. Se il dottore Scartazzini avesse fatto il debito conto della numerazione del relatore, siamo persuasi, che ci avrebbe risparmiato la noia di leggere il suo scritto, e l'inutile lavoro di rispondere ai suoi argomenti.

Mercè questa numerazione il dott. Scartazzini avrebbe conosciuto il vero modo di comporre gli atti dei processi del S. Offizio, e non avrebbe scritto le sue presuntuose, erronee osservazioni sul *quadernaccio D di trentanove carte o settantotto pagine*, che gl'ispira tanta meraviglia, sdegno ed orrore. Questo fascicolo contenente tutti gli interrogatorii del Galilei tramezzati dai documenti relativi, abbiamo descritto al n. 12-21, e crediamo, che tutti i lettori avranno trovato la disposizione giusta e l'ordinamento ragionevole. Di contraria opinione è il dott. Scartazzini, perchè secondo la sua logica e secondo i suoi precetti, che dà al S. Offizio, i documenti (n. 13-21) non dovrebbero trovarsi dentro il fascicolo degli interrogatorii ma dopo di esso, e non trovandosi in questo modo, la prova è evidente, che *un quaderno, o forse più quaderni furono tolti dal fascicolo degli atti, perchè contenevano cose, che si volevano tenere nascoste, fatti*

dei quali si voleva distruggere ogni traccia, cioè: IL PROTOCOLLO DELL'ESAME DE INTENTIONE, IL PROTOCOLLO DELL'ESAME RIGOROSO ED I DOCUMENTI CONCERNENTI L'ESITO, IL FINE DEL PROCESSO. Il falsario, secondo il dott. Scartazzini, dopo aver levato i quaderni che gli facevano comodo, per profittare di due carte bianche, che si trovavano nel fascicolo degli interrogatorii, mise dentro fra le pagine 422 v.º e 452 r.º tutti i documenti, che troviamo ora in quel luogo, e sulle pagine 452 r.º 452 v.º e 453 r.º scrisse l'interrogatorio del 21 giugno da lui preparato ed accomodato allo scopo. Per persuaderlo del suo errore non gioverebbe fagli osservare, che l'interrogatorio incriminato fu scritto con lo stesso inchiostro e di pugno di Giovanni Antonio Tomasi, Notaio del S. Offizio, e per conseguenza il documento è autentico; perchè risponde, che l'esempio di Vrain-Lucas e tanti argomenti intrinseci, da noi già confutati, gli dicono il contrario.

La discussione col dott. Scartazzini sarebbe difficile, se non ci suffragasse la verità stessa, e non ci porgesse gli argomenti, dove quasi non si credeva di trovarli. Già abbiamo veduto, che gli atti correnti del processo del 1616 furono collocati fra le diverse carte del fascicolo contenente il costituito del P. Caccini, non vediamo dunque ragione, perchè il medesimo sistema tenuto nel 1633 dovrebbe esser considerato contrario alle abitudini del S. Offizio. Ma chi lo dice contrario? Il dott. Scartazzini, che non conosce punto le usanze del S. Offizio, ed al quale importa molto di rovesciare l'ordine degli atti, per conestare le sue stravaganze, intollerabili in ogni serio scrittore e consciencioso critico. Mentre si sperava il più magico effetto dall'apparecchio preparato, non ne ottenne alcun risultato, perchè il prestigiatore fu smascherato dal relatore del S. Offizio, il quale per dar unità agli atti di ambedue i processi, li segnò carta per carta (a eccezione della lettera dell'Inquisitore di Firenze del 22 gennaio 1633, fol. 411-412) coi numeri progressivi incominciando dalla denuncia del P. Lorini, che nella sua prima pagina porta N. 1, fino al voto del Pasqualigo, dove a pagina 13 (f. 449 r.º) si trova N. 103. I documenti del processo del 1633 nella numerazione del relatore incominciano col N. 45, e seguono regolarmente l'ordine dei fogli del Codice Vaticano fino

al N. 103. Non dunque il falsario, ma lo stesso S. Offizio ordinò gli atti del processo come li troviamo ora; e siccome in questo assestamento della filza le ultime due pagine (fol. 452 e 453) erano libere, il notaio vi scrisse l'interrogatorio del 21 giugno e dopo la firma del Galileo vi copiò di seguito due decreti papali del 30 giugno e del 2 luglio 1633. Essendo il fascicolo per i costituiti di Galileo, l'interrogatorio del 22 giugno si trova proprio al suo posto e fa seguito ai precedenti. In tale stato di cose è impossibile ammettere, che qualche foglio fosse tolto, che tutti i documenti fossero trasposti e collocati nel fascicolo destinato ai costituiti, e che l'esame del 22 fosse falsificato recentemente.

Concludiamo dunque, che tutti i documenti del Codice Vaticano sono autentici e genuini, e che il Galilei non ha sofferto la tortura di corda neppure il primo grado di essa, cioè non fu condotto alla sala de' tormenti, spogliato e legato alla fune, ma semplicemente nell'ultimo suo interrogatorio gli fu minacciata la tortura.

DOCUMENTI

1. — *Ordine di Paolo V.*

Die Jovis 25 Februarij 1616. Ill.^{mus} D. Cardinalis Millinus notificavit RR. PP. DD. Assessori et Commissario S. Officii, quod relata censura PP. Theologorum ad propositiones Galilei Mathematici, quod Sol sit centrum mundi et immobilis motu locali, et Terra moveatur etiam motu diurno, S.^{mus} ordinavit Ill.^{mo} D. Cardinali Bellarmino, ut vocet coram se dictum Galileum, eumque moneat ad deserendam dictam opinionem, et si recusaverit parere, P. Commissarius coram Notario et Testibus faciat illi praeceptum, ut omnino absteineat huiusmodi doctrinam, et opinionem docere, aut defendere seu de ea tractari; si vero non acquieverit carceretur. (MSS. Vat. f. 378 v.^o)

2. — *Relazione notarile.*

Die Veneris 26 eiusdem. In Palatio solite habitationis dicti Ill.^{mi} D. Cardinalis Bellarmini et in mansionibus Dominationis suae Ill.^{mae}, Idem Ill.^{mus} D. Cardinalis vocato supradicto Galileo, ipsoque coram D. S. Ill.^{ma} existente, in praesentia admodum R. P. Fratris Michaelis Angeli Seghitii

de Lauda, Ordinis Predicatorum, Commissarii generalis S. Officii, predictum Galileum monuit de errore supradicte opinionis, et ut illam deserat, et successive ac incontinenti in mei etc. et Testrum etc. presente etiam adhuc eodem Ill.^{mo} D. Cardinali supradicto, P. Commissarius predicto Galileo adhuc ibidem presenti, et Constituto precepit, et ordinavit, proprio nomine S.^{mi} D. N. Pape et totius Congregationis S. Officii, ut supra dictam opinionem, quod sol sit centrum mundi et immobilis et terra moveatur omnino relinquat, nec eam de caetero, quovis modo teneat, doceat aut defendat, verbo, aut scriptis, alias contra ipsum procedetur in S. Officio; cui precepto idem Galileus acquievit, et parere promisit, Super quibus etc. actum Rome ubi supra, presentibus ibidem R. D. Badino Nores de Nicosia in Regno Cypri, et Augustino Mongardo de loco Abbatiae Rose, diocesis Politianensis, familiaribus dicti Ill.^{mi} D. Cardinalis Testibus. (MSS. Vat. f. 378 v.^o e f. 379 r.^o)

3. — *Ordine del Papa di pubblicare il decreto dell' Indice.*

Feria V, die III Martii 1616.

Facta relatione per Ill.^{l^{um}} D. Card.^{em} Bellarminum, quod Galileus Galilei mathematicus monitus de ordine Sacrae Congregationis ad descendendam opinionem, quam hactenus tenuit, quod sol sit centrum sphaerarum, et immobilis, terra autem mobilis, acquievit; ac relato Decreto Congregationis Indicis, qualiter (*oppure* quo) fuerunt prohibita et suspensa respective scripta Nicolai Copernici (De revolutionibus orbium coelestium), Didaci a Stunica in Job, et Fr. Pauli Antonii Foscarini Carmelitae, S.^{smus} ordinavit publicari Edictum a P. Magistro S. Palatii hujusmodi suspensionis et prohibitionis respective.

4. — *Certificato del Card. Bellarmino.* (MSS. Vat. F.^o 427 r.^o)

« Noi Roberto Cardinale Bellarmino, havendo inteso, che il Sig.^{re} Galileo Galilei sia calunniato, o imputato di havere abiurato in mano nostra, et anco di essere stato per ciò penitentiato di penitentie salutari: et essendo ricercati della verità, diciamo, che il suddetto Sig.^{re} Galileo non ha abiurato in mano nostra, ne di altri qui in Roma, ne meno in altro luogo, che noi sappiamo, alcuna sua opinione o dottrina, ne manco ha ricevuto penitentie salutari, ne d'altra sorte: ma solo gl'è stata denunciata la dichiarazione fatta da N.^{ro} Sig.^{re} et pubblicata dalla Sacra Congregatione dell' Indice, nella quale si contiene, che la dottrina attribuita al Copernico, che la Terra si muove intorno al Sole, et che il Sole stia nel centro del mondo senza muoversi da oriente ad occidente, sia contraria alle Sacre Scritture, et però non si possa difendere, ne tenere. Et in fede di ciò habbiamo scritta et sottoscritta la presente di nostra propria mano. Questi di 26 di Maggio 1616. »

Il medesimo di sopra, ROBERTO Card.^{le} BELLARMINO.

5. — *Ordine del Papa d'interrogare Galileo sopra l'intenzione.*

Die 16 Junii 1633. Galilei de Galileis, de quo supra, proposita causa etc. Sanctissimus decrevit ipsum interrogandum esse super intentione, etiam comminata ei tortura, ac si sustinuerit, previa abiuratione de vehementi in plena Congregatione S. Officii, condemnandum ad Carcerem arbitrio Sacre Congregationis, iniuncto ei ne de coetero scripto, vel verbo tractet amplius quovis modo de mobilitate Terre, nec de stabilitate Solis, et e contra sub poena relapsus. Librum vero ad eo conscriptum, cui titulus est: *Dialogo di Galileo Galilei, Linceo*, prohibendum fore. Preterea, ut haec omnibus innotescant, exemplaria Sententiae de super ferende transmitti jussit ad omnes Nuncios Apostolicos, et ad omnes hereticae pravitatis Inquisitores, ac praecipue ad Inquisitorem Florentiae, qui eam sententiam in eius plena Congregatione, accersitis etiam, et coram plerisque Mathematicae artis Professoribus publice legat (*MSS. Vat. foglio 451, v.º*)

6. — *Lo stesso documento pubblicato dal Gherardi*

Feria IV Die Junii 1633. Galilei de Galileis Florentini in hoc S. Off. carcerati et ob ejus adversam valetudinem ac senectutem cum praecepto de non discedendo de domo electae habitationis in urbe, ac de se representando toties quoties sub poenis arbitrio Sacrae Congregationis, habilitati, proposita causa, relato processu, et auditis votis, S.^{mus} decrevit, ipsum Galilaeum interrogandum esse super intentione etiam comminata ei tortura, et si sustinuerit, previa abjurazione de vehementi in plena Congregatione S. Off. condemnandum ad carcerem arbitrio Sac. Congregationis, injuncto ei ne de coetero scripto vel verbo tractet amplius, quovis modo, de mobilitate terrae, nec de stabilitate solis et e contra, sub poena relapsus. Librum vero ab eo conscriptum cui titulus est: *Dialogo di Galileo Galilei, Linceo* prohibendum fore. ¹⁾ Praeterea, ut haec omnibus innotescant, exemplaria Sententiae Decretumque perinde transmitti jussit ad omnes Nuntios Apostolicos, et ad omnes hereticae pravitatis Inquisitores, ac praecipue ad Inquisitorem Florentiae, qui eam sententiam in ejus plena Congregatione, Consultoribus accersitis etiam, et coram plerisque Mathematicae Artis Professoribus, publice legat.

7. — SACRO ARSENALE OVVERO PRATICA DELL'OFFICIO DELLA S. INQUISIZIONE
DEL P. ELISEO MASINI DI BOLOGNA.

Di questa opera ci sono diverse edizioni, ma noi conosciamo solamente le seguenti: di Genova 1625, di Perugia 1653, pag. 432 in 4º; di Bologna 1665, pag. 432 in 12º e di Roma 1716, pag. 500 in 4º. Nei nostri estratti seguiremo l'edizione di Perugia.

¹⁾ *Prohibendum fore* e scritto secondo il testimonio del Gherardi sopra le parole scancellate: *publice cremandum fore*.

A) CONTRO A QUALI PERSONE PROCEDA IL S. OFFICIO? (pag. 13 e seg.)

Contro cinque sorti di persone procede il Santo Officio.

- 1) contro gli Heretici o sospetti d'heresia; 2) contro i fautori loro;
- 3) contro i Maghi, Malefici et Incantatori; 4) contro i Bestemmiatori;
- 5) contro quelli, che s'oppongono ad esso Santo Officio, e suoi Officiali.

Et acciocchè meglio siano distinte, e conosciute tali persone, dichiareremo con esempi quali siano.

Eretici sono quelli, che dicono, insegnano, predicano o scrivono cose

- 1) contro la Sacra Scrittura; 2) contro gli articoli della Santa Fede;
- 3) contro i Santissimi Sacramenti, Cerimonie e Riti, ovvero uso d'essi;
- 4) contro i Decreti de' Santi Concilii e Determinazioni fatte dai Sommi Pontefici; 5) contro la suprema autorità del Sommo Pontefice; 6) contro le Traditioni Apostoliche; 7) contro il Purgatorio et Indulgenze.

Quelli, che rinegano la Santa Fede, facendosi Turchi o Hebrei, o d'altre sette, e lodano le loro osservanze, e vivono conforme ad esse.

Quelli, che dicono, che ognuno si salva nella sua Fede.

Sospetti d'heresia sono quelli, i quali dicono alle volte in materia di Fede certe propositioni, le quali offendono l'orecchie degli uditori, e non le dichiarano.

(Sono enumerate altre 16 sorta di persone sospette.)

B) DEL MODO D'INTERROGARE I REI NELLA TORTURA. (pag. 147 e 148).

Havendo il Reo negato i delitti oppostigli, e non essendosi essi pienamente provati, s'egli nel termine assegnatogli a far le sue difese, non havrà dedotto a sua discolpa cosa alcuna, ovvero, fatte le difese, ad ogni modo non havrà purgato gl'indicii, che contro a lui risultano dal processo, è necessario per haverne la verità venir contro di lui alla rigorosa csamina; essendo stata appunto ritrovata lo tortura per supplire al difetto de' testimoni, quando non possono intera prova apportare contro del Reo. Ne ciò punto sconviene all'Ecclesiastica mansuetudine e benignità, anzi quando gl'indicii sono legittimi, bastevoli, chiari, e (come dicono) concludenti *in suo genere*, può, e dee l'Inquisitore in ogni modo senz'alcun biasimo farlo, acciocchè i Rei, confessando i lor delitti, si convertano a Dio, e per mezzo del castigo salvino l'anime loro. Bene sconverrebbe da dovero, anzi sarebbe cosa iniquissima, e contro alle leggi humane, e divine, l'espore ai tormenti chi che sia, non precedendo alcun legittimo e provato indicio; et oltre a ciò la confessione, ch'indi seguisse, sarebbe invalida, e di niun momento, ancorchè il Reo persistesse costantissimamente in essa: non dovendosi mai cominciare dalla tortura ma dagl'indicii. E se ben poi sopravvenissero gl'indicii, non perciò verrebbe tal confessione a convalidarsi. Ma perchè in negotio di tanta importanza si può facilmente commetter errore, o in pregiudicio notabile

della giustizia, sì che i delitti restino impuniti, o in danno gravissimo, et irreparabile de' Rei, fa di bisogno, per camminare sicuramente, che l'Inquisitore proponga prima nella Congregazione de'Consultori del Santo Ufficio in processo offensivo, e difensivo, e col dotto, e maturo consiglio d'essi (ancorchè il loro voto non sia decisivo, ma solamente consultativo) si governi, et adopri sempre. O pure, essendo la causa grave, e difficoltosa, ne dia parte al sacro e supremo Tribunale della Santa et Universale Inquisitione Romana, e di là n'attenda la risoluzione. E noi, supposto, che già con l'assistenza dell'Ordinario, o di chi verrà da lui deputato, sia preceduta la consulta nella causa di cui si tratta, e che secondo le leggi debba il Reo a rigorosa csamina sottoporsi, ovvero dalla Sacra Congregazione si sia ricevuto l'oracolo di ciò ch'abbia a farsi, anderemo spiegando varie forme di detta esamina, seeondo la varietà de' casi, che possono occorrere nel Santo Tribunale.

C) MODO DI ESAMINARE IN TORTURA SOPRA IL FATTO (pag. 148-153.)

Se dunque il Reo negherà d'havvr (per esempio) bestemmiato hereticamente, o percosso le sacre Imagini, e dovrà perciò esser torturato, si farà venire al luogo dell'esamina, e datoglisi il solito giuramento di dir la verità, si esaminerà con modo, e forma diversa da quella, con la quale altre volte avanti la tortura è stato esaminato; attesochè non dovranno i Giudici con lunghe circuitioni di parole, et interrogationi pigliate da lontano con esso lui procedere, ma discender subitamente al negotio del quale si tratta nella forma appunto che segue:

Die.... Mensis.... Anni....

Educlus de carceribus et personaliter constitus in loco etc., coram Perillustri ac Reverendissimo D. Episcopo N. (se vi sarà il Vescovo) ac praefato M. R. P. Inquisitore, ovvero (intervenendovi il Vicario Episcopale) coram praefato M. R. P. Inquisitore et M. R. D. N. de N. Vicario Episcopali N. in meique Notari praesentia.

N. de N. de quo supra, cui delato iuramento de veritate dicenda fuit per DD.

Interrogatus. An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam. Respondit. E si scriveranno tutte le sue risposte.

Interrog. An blasphemaverit? Resp., etc.

Interrog. An percusserit sacras Imagines Christi et Sanctorum? Respondit, etc.

Benigne per DD. monitus ad dicendam veritatem, et ut velit tandem recedere a tot mendaciis, et inverisimilibus responsionibus, cum ex iam deductis possit ipse Constitutus clare animadvertere, nullum sibi negandi locum esse relictum. Resp., etc.

Et DD. dicentibus, quod, nisi se resolvat dicere veritatem, contra eum devenietur ad remedia iuris et facti opportuna. Resp., etc.

Et DD. clare dicentibus quod contra eum devenietur ad torturam. Resp., etc.

Tunc DD. sedentes etc., visa pertinacia et obstinatione ipsius Constituti, visoque, et mature considerato toto tenore processus, et omnibus, ac singulis in eo contentis, animadvertentes, in eo adesse indicia sufficientia, quibus ipse Constitutus possit ac debeat quaestinnibus exponi, decreverunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento funis pro veritate habenda super prolatione blasphemiarum praedictarum, et percussione sacrarum Imaginum, etc. Sic instante et petente D. Promotore Fiscali Sancti Offitii.

El ideo mandaverunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique spoliari, ligari, ac funi applicari.

Qui sic ductus, dum spoliaretur, ligaretur, ac funi applicaretur, benigne per DD. monitus, et paterne adhortatus, ut tandem libere veritatem dicat, et recedat ab eius pertinacia, nec expectet, quod in funem elevetur, prout elevabitur, quatenus adhuc in eius obstinatione persistat. Resp., etc.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum omnino recusare veritatem fateri, eundem iam spoliatum, ligatum, et funi applicatum, mandaverunt in altum elevari.

Qui sic elevatus coepit clamando dicere, etc., overo tacuit.

Interrog. An dictas haereticas blasphemias protulerit, sacrasque Imagines percusserit. Resp., etc.

E procureranno i Giudici, che il Notaro scriva non solamente tutte le risposte del Reo, ma anco tutti i ragionamenti, e moti, che farà, e tutte le parole, ch'egli proferirà ne' tormenti, anzi tutti i sospiri, tutte le grida, tutti i lamenti, e le lagrime, che manderà.

Monitus per DD. ut non patiat, se ulterius in tormento detineri, sed veritatem libere fateatur. Resp., etc.

E se il Reo, avvenga che con animo di non dirla verità, rispondesse, mettetemi giù, che voglio dire ogni cosa, il che si havrà da notare nel processo, dovranno i Giudici istare, che cominci a dire la verità ne'tormenti, così:

Et sibi dicto, ut incipiat dicere veritatem, et postea deponetur. Resp., etc.

E se pure anderà replicando, che lo depongano, che la dirà, ancorché similmente non avesse animo di dirla, si potrà far deporre, e proseguire in questo modo.

Tunc DD. stante promissione praedicta, et ad effectum praedictum tantum. etc., animo tamen, etc., mandaverunt, ipsum Constitutum leviter de tortura deponi, et super scamno ligneo accomodari.

Qui sic depositus, et super scamno ligneo accomodatus, fuit per DD.

Interrog. Ut modo pollicitam veritatem fateatur. Resp., etc.

E se non vorrà confessare, si minaccerà di continuargli la tortura, così:

Et monitus, ut recedat ab huiusmodi subterfugiis, et pollicitam veritatem

fateatur, quia alias continuabuntur tormenta, et ipse in altum elevabitur Resp., etc.

Et s' egli starà duro nel negare, si faccia di nuovo alzare, e soggiunga il Notaro.

Tunc DD. mandaverunt ipsum Constitutum in altum elevari.

Qui sic elevatus coepit clamare, etc., ovvero, tacuit.

Iterum monitus ad dicendam veritatem. Resp., etc.

E persistendo egli ad ogni modo nella negativa, si terminerà l'esame così:

Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, DD. mandaverunt, ipsum Constitutum de fune leviter deponi, disligari, brachia reaptari, revestiri, et ad locum suum reponi, cum stetisset in tortura elevatus per dimidium unius horae ad horologium pulveris. Et il Notaro si sottoscriverà.

Ma se il Reo per avventura confesserà nei tormenti il delitto, che gli s'oppone, dovrà immediatamente interrogarsi, pur nella tortura, sopra l'intenzione, e credulità sua intorno agli articoli, ai quali contradicono le bestemmie sudette etc., come si è detto nella Seconda Parte, e poi si chiuderà l'esamina, come di sopra, similmente con la sottoscrizione del Notaro.

Devesi oltre a ciò notare, che se il Reo a sua istanza deposto dalla tortura confesserà il fatto, dovrà anco successivamente interrogarsi sopra l'intenzione, come di sopra, e negando esso la mala credulità, si esorti nel modo, che si è detto, a confessare la verità; e persistendo, si minacci, che se egli non dirà la verità, di nuovo sarà alzato in tortura; e perseverando pure nella negativa, in ogni modo si faccia di nuovo alzare, e nella tortura s'interroghi sopra l'intenzione; et il tutto si eseguirà, come qui sotto.

Interrog. *An credat, vel crediderit, etc.* Resp., etc.

Monitus per DD. ad dicendam veritatem, quia ex iis, quae modo fassus est, valde praesumitur, ipsum Constitutum circa praemissa malam credulitatem habuisse. Resp., etc.

Et DD. dicentibus, quod, nisi se resolvat veritatem fateri circa suam credulitatem, rursus elevabitur in funem. Resp., etc.

Tunc DD. pro habenda credulitate ipsius Constituti circa praefatos articulos, mandaverunt, ipsum denuo in funem elevari, praemissa protestatione quod non intendunt, ipsum torquere nisi super intentione, et credulitate, et non alias, aliter, nec alio modo, sic instante, etc.

Qui sic elevatus tacuit, ovvero, etc.

Interrog. *An credat, vel crediderit, etc.* Resp., etc.

Monitus ad dicendam veritatem, etc. Resp., etc.

Tunc DD. cum nihil aliud, etc. E si roghi il notaro.

D) MODO D'ESAMINARE IL REO NE' TORMENTI PRO ULTERIORI VERITATE
ET SUPER INTENTIONE. (pag. 153-157).

Se il Reo avanti la tortura avrà confessato parte dei delitti oppostigli, e d'altri resterà convinto, et indiciato rispettivamente, havendo già, quanto alle cose confessate, e provate, negata la mala credenza, dovranno darglisi i tormenti sopra le cose, delle quali resta indiciato, et anco sopra l'intenzione, o credenza intorno alle altre già provate, e confessate; et in simil caso converrà, che i Giudici facciano la protesta, che non gli si dà la tortura, se non *pro ulteriori veritate, et super intentione*, senza alcun pregiudizio delle cose da lui già confessate, e delle quali è convinto, e tal protesta è non solamente utile, ma anco necessaria; perchè, se il Reo, ancorchè confesso, e pienamente convinto, senza detta protesta negasse in tortura il fatto, come pur talvolta occorre, et in detta sua negativa persistesse, dovrebbe andarsene assoluto. Et in questo si procederà così.

Tunc DD. visa etc., decreverunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento etc., pro ulteriori veritate habenda, et super intentione, seu credulitate ipsius, sic instante, etc.

Et ideo mandaverunt, ipsum duci ad locum torturae, ibique spoliari, ligari, et funi applicari, et hoc sine praejudicio quorumcumque iurium Fisco Sancti Officii quomodocumque, et qualitercumque competentium, et acquisitorum, et eorum omnium, de quibus idem Constitutus quomodocumque est convictus, et confessus, super quibus DD. non intendunt aliquo modo ipsum torquere, quinimmo explicite protestantur, ipsum super illis se non torquere, et huiusmodi protestationem in quolibet actu repetitam fore, et esse dixerunt, et intendunt; et quod pro repetita semper habeatur; sed tantum ipsum torqueri facere intendunt pro ulteriori veritate habenda super iis, de quibus indiciatur, nec non super intentione, et credulitate etc., et non alius, aliter, nec alio modo, de quo solemniter, et expresse, ac omni meliori modo protestati fuerunt, et protestantur.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, et funi applicatus, antequam in altum elevaretur, benigne per DD. monitus ad dicendam veritatem, nec expectet, quod contra ipsum ad tormenta deveniatur. Resp., etc.

Tunc DD. repetita protestatione, de qua supra, illi que firmiter inhaerendo, mandaverunt, ipsum Constitutum in altum elevari.

Qui sic elevatus coepit dicere. Ohimè! Ohimè! O Santa Maria! Deinde tacuit.

Doppo s'interrogarà delle cose delle quali viene indiciato, e sopra la sua credulità. Per esempio, se resterà indiciato, d'aver negata l'intercessione de' Santi, et il valore delle Indulgenze; e dall'altro canto avrà confessato, d'aver detto, che la Confessione sacramentale non è necessaria, e che dopo questa vita non v'è purgatorio, e resterà convinto di aver più volte bestemmiato, Al dispetto di Dio, e Rinego Dio, ma con

protestare in giudicio, d'essere stato sempre buon Cattolico e Christiano, s'interrognerà così.

Interrog. *An dixerit, Sanctos in coelo non intercedere pro nobis, et idcirco non esse a nobis invocandos.* Resp., etc.

Interrog. *An dixerit, Sacras Indulgentias nullius esse valoris.* Resp., etc.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Confessionem Sacramentalem non esse necessariam.* Resp., etc.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Purgatorium post hanc vitam non extare.* Resp., etc.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Deum non esse omnipotentem.* Resp., etc.

Interrog. *An corde abnegaverit Deum benedictum.* Resp., etc.

E si noteranno compitamente le sue risposte; et in caso, che confessi d'aver proferito l'heresie, delle quali era indiciato, s'interrogarà immediatamente sopra l'intentione intorno ad esse: e confessando d'haverle tenute, e credute tutte, o parte di esse, si proseguirà di domandarlo de' complici, e se n'ha creduto d'altra sorte, com'è detto di sopra, e più distintamente si dirà al suo proprio luogo.

Ma s'egli negasse (come pure alle volte suol' accadere) non solamente ciò di che vien domandato in tortura, ma anco le cose da da lui già confessate, o delle quali è convinto, non deve la sua risposta scriversi come data ad interrogatorio alcuno fatogli dai Giudici, ma come dal Reo semplicemente proferita da se stesso, e si scriverà così.

Deinde dixit ex se ipso, ovvero subdens se ipso, o pure Dicens esse ex se ipso. Io non ho detto, nè fatto cosa alcuna contra la Santa Fede, et in quello, che ho confessato, ho detto la bugia e la dicono anche i testimoni.

Et i Giudici proseguiranno in questo modo.

Et DD. dicentibus, quod non interrogatus amplius super, etc. Quia iam de illis convictus, et confessus est, et confessionem suam non potest amplius in dubium revocare, sed tantummodo pro habenda veritate, an dixerit, Indulgentias minime valere, et Purgatorium non extare, et an crediderit, seu etiam modo credat, Sanctos non orare pro nobis, et propterea non esse a nobis invocandos, et sacramentalem Confessionem non esse necessariam, et an corde Deum benedictum abnegaverit, ac tenuerit, ipsum non esse omnipotentem. Ideo ad haec respondeat. Resp., etc.

Egli è anco da sapere, che fatta dai Giudici la detta protesta, non debbono essi dettare al Notaro gl'interrogatori da farsi al Reo in tortura con queste parole, cioè. *Et ad opportunam DD. interrogationem.* Resp., etc., ovvero *Opportune interrog.* Resp., etc., ovvero *Subdens interrog.* ovvero *Subdens ad opportunam interrogationem.* Perchè tal modo di dettare, quando il Reo è convinto, e confesso, come di sopra, è molto pericoloso. Conciosia che, se il Reo all' hora rispondesse sopra il delitto da lui confessato, o contro di lui pienamente provato, e la risposta si scrivesse (come pur dovrebbe scriversi) Verbigrazia.

Et ad opportunam DD. interrogationem.

Resp. Io non ho detta cosa alcuna contra la Fede, etc., come di sopra, et il Reo persistesse in cotal negatione, s'intenderebbe, che i Giudici havessero rinunziato alla detta protesta, e da essa si fossero dipartiti. Oltra che per altre cause ancora deve schivarsi un tal modo di dettare.

(E) MODO DI ESAMINARE IN TORTURA
SOPRA L'INTENZIONE SOLAMENTE. (pag. 157-8).

Se il Reo havrà confessato interamente tutte le bestemmie, propositioni, parole, e fatti hereticali, che gli vengono giuridicamente opposti, con negare però d'haver mai (come di sopra) creduto malamente etc., non deve darglisi la tortura, se non sopra tale empia credulità, et intenzione; e perciò s'interrogarà di questa foggia.

MODELLO DEL MASINI.

Die... Mensis... Anni...

Eductus de carceribus, et personaliter constitutus in loco etc. coram praefato M. R. P. Inquisitore et M. R. D. N. de N. Vicario Episcopali in meique Notarii praesentia.

N. de N. de quo supra, cui delato iuramento de veritate dicenda etc., fuit per DD.

Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.*

Resp., etc.

Interrog. *An credat, vel crediderit, etc.* Di già n'habbiamo recato l'esempio in più d'un luogo.

Resp., etc.

E stando nella negativa, gli si farà quest' ammonizione.

INTERROGATORIO DEL GALILEI.

Die Martis 21 Junii 1633.

Constitutus personaliter in aula Congregationum Palatii S. Officii Urbis coram adm. R. P. Commissario generali Sancti Officii Assistente R. D. Procuratore fiscali in meique etc.

Galileus de Galileis Florentinus de quo alias, cui delato Juramento veritatis dicende quod tactis etc. prestitit, fuit per D.

Inter. *An aliquid ei occurrat ex se dicendum?*

Resp. Io non ho da dire cosa alcuna.

Inter. *An teneat vel tenuerit et a quanto tempore citra Solem esse centrum Mundi et Terram non esse centram Mundi et moveri etiam motu diurno.*

Resp. Già molto tempo cioè avanti la determinatione della Sacra Congregatione dell' Indice, e prima che mi fusse fatto quel precetto io stavo indifferente, et havevo le due opinioni cioè: di Tolomeo, e di Copernico per disputabili, perchè o l' una, o l'altra poteva esser vera in natura,

ma dopo la determinazione sopra-
detta assicurato dalla prudenza de
Superiori cessò in me ogni ambi-
guita, e tenni, si come tengo ancora,
per verissima et indubitata l'opinione
di Tolomeo, cioè la stabilità della
Terra et la mobilità del sole.

*Et sibi dicto, quod, cum (sicut ipse-
met Constitutus fassus est) supradictas
haereticales blasphemias, et proposi-
tiones, necnon facta ipsa haereticalia,
magica, et apostatica toties dixerit,
egeritque respective, et a pluribus
monitus desistere noluerit, valde prae-
sumitur, ipsum Constitutum circa
praemissa malam credulitatem ha-
buisse. Ideo dicat veritatem.*

Resp., etc.

Et ei dicto, quod ex modo et serie
quibus in libro ab ipso post dictum
tempus typis mandato, tractatur et
defenditur dicta opinio, imo ex eo
quod scripserit, et dictum librum
typis mandaverit, presumitur ipsum
dictam opinionem tenuisse post dic-
tum tempus, ideo dicat libere veri-
tatem, an illam teneat vel tenuerit ?

Risp. Circa l'havere scritto il Dia-
logo già pubblicato non mi son mos-
so, perche io tenga vera l'opinione
Copernicana, ma solamente stimando
di fare beneficio commune ho esplicate
le raggioni naturali et astronomiche,
che per l'una e per l'altra parte si
possono produrre, ingegnandomi di
far manifesto, come ne queste, ne
quelle, ne per questa opinione, ne
per quella havessero forza di con-
cludere dimostrativamente, e che
percio per procedere con sicurezza
si dovesse ricorrere alla determina-
tione di piu sublimi dottrine, si come
in molti luoghi di esso Dialogo ma-
nifestamente si vede. Concludo dun-
que dentro di me medesimo ne tenere
ne haver tenuto dopo la determina-
tione delli Superiori la dannata opi-
nione.

*Et DD. dicentibus, quod nisi se re-
solvat dicere veritatem, contra eum
devenietur ad remedia juris et facti
opportuna. etc.*

Resp., etc.

Et ei dicto quod imo ex eodem li-
bro, et rationibus adductis pro parte
affirmativa scilicet, quod Terra mo-
veatur, et Sol sit immobilis, presu-
mitur, ut dictum fuit, opinionem
Copernici ipsum tenere, vel saltem

quod illam tenuerit tempore, et ideo nisi se resolvat fateri veritatem, devenietur contra ipsum ad remedia Juris et facti opportuna.

Resp. Io non tengo, ne ho tenuta questa opinione del Copernico, dopo che mi fu intimato con precetto, che io dovessi lasciarla, del resto son qua nelle loro mani, faccino quello gli piace.

Et ei dicto quod dicat veritatem. alias devenietur ad torturam.

Resp. Io son qua per far l'obediencia, et non ho tenuta questa opinione dopo la determinatione fatta come ho detto.

Et cum nihil aliud posset haberi in executionem decreti, habita ejus subscriptione, remissus fuit ad locum suum.

Io GALILEO GALILEI ho deposto come di sopra.

(*MS. Vat.* foglio 452 retto e verso, e foglio 453 retto).

Et DD. clare dicentibus quod contra eum devenietur ad torturam.

Resp., etc.

Tunc DD. visa, etc., decreverunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento, funis super intentione, et credulitate circa praemissa, sic instante, etc.

Et ideo mandaverunt, ipsum Constitutum duci, etc. Et hoc sine ullo praecudicio eorum, quae fassus est, super quibus, etc., sed tantum ipsum torqueri facere intendunt super intentione, et credulitate ipsius Constituti, etc.

Et così nei tormenti s'interrogarà della incredulità sua intorno alle cose da lui confessate, come sopra.

(Pag. 159). E perchè il Reo alle volte, o per notorii difetti del corpo, o per evidente minorità degli anni, si rende incapace del tormento della corda, e conviene perciò dargli altro tormento, o di fuoco (se bene questo, per esser molto pericoloso, hormai poco si usa) o di stanghetta, o di cannette, che altri chiamano suffoli, o di bacchetta, qui sotto si pongono le formule di ciascuno d'essi, cominciando solamente dal decreto, per non replicare in vano le stesse cose.

F) MODO DI DARE IL TORMENTO DEL FUOCO, DELLA STANGHETTA, DELLE CANNETTE, E DI BATTERE CON LA BACCHETTA I FANCIULLI, CHE PERÒ TRAPASSINO IL NONO ANNO DELLA LORO ETÀ. (pag. 167-170).¹⁾

Tunc DD. sedentes et visa pertinacia et obstinatione ipsius Constituti, visoque et mature considerato toto tenore processus, et omnibus ac singulis in eo contentis, animadvertentes, in eo adesse indicia sufficientia, quibus ipse Constitutus tormento funis torqueri non posset, eo quia manifeste esset brachio mancus, vel ruptus (vel ob nimiam corporis debilitatem, vel ob minorem aetatem) decreverunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento ignis (vel tormento taxillorum quod stanghetta nunupatur, vel tormento sibilorum, vel ipsum Constitutum ferula coedendum esse) pro veritate habenda etc. Sic instante et petente D. Promotore Fiscali Sancti Officii.

Et ideo mandaverunt ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique dicto ignis tormento (vel taxillorum tormento, vel sibilorum tormento) supponi, illoque tormentari (vel ibique spoliari et ad funem manibus ante faciem alligari ad effectum, ut ferula caedatur).

Qui sic ductus ad praefatum tormentum ignis (vel antequam dicto tormento taxillorum supponeretur, vel antequam sibila ad eius manus accommodarentur, vel spoliatus et manibus ad funem ante faciem alligatis) pluries per DD. benigne monitus, ut libere fateatur, nec expectet dicto tormento cruciari. Resp., etc.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum nolle veritatem fateri, mandaverunt, eundem dicto tormento ignis (vel taxillorum, vel sibilorum, vel per Ministrum ferula caedi) supponi.

Qui sic suppositus, nudatis pedibus, illisque lardo porcino inunctis, et in cippis juxta ignem validum retentis, cum stetisset per spatium etc. in dicto tormento tacitus, coepit postea alta voce vociferando dicere. Ohimè, etc. Et cum videretur magnum dolorem sentire, DD. mandaverunt, apponi tabulam ante pedes ipsius Constituti, animo, etc.

Qua sic apposita fuit idem Constitutus per DD.

Interrog. Ut veritatem dicat circa, etc. Resp., etc.

Et tunc mandaverunt, tabulam ante pedes dicti Constituti positam amoveri.

Qua sic amota, idem Constitutus clamando alta voce dicere coepit, etc.

Tunc DD. mandaverunt, iterum tabulam apponi, ante pedes ipsius Constituti, animo tamen, etc.

Qua sic apposita fuit idem Constitutus iterum per DD.

Interrog. et monitus, ut recedat a sua obstinatione et veritatem fateatur. Resp., etc.

¹⁾ Per non ripetere le medesime cose, abbiamo riunito quattro formule in una sola, mettendo ogni differenza nella parentesi.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum in negativa persistere, et nolle aliud dicere, mandaverunt, eundem a dicto tormento amoveri et ad locum suum reponi, cum stetisset in dicto tormento suppositus, computatis etiam appositionibus tabulae per spatium, etc.

(Vel, qui sic dicto tormento suppositus in terra prostratus, talo pedis destri denudato inter duos ferreos taxillos concavos posito et Ministro eos stanghetta comprimente).

(Vel qui sic dicto tormento suppositus, manibus ante iunctis et inter binos earum singulos digitos sibilis accomodatis et Ministro forbitèr praemente, Vel qui cum sic caederetur.

Clamare coepit alta voce, etc.

Interrogatus etc. Resp., etc.

Et pluries monitus. Resp., etc.

E poi non confessando il Reo si terminerà l'esame in questo modo.

Et cum in dicto tormento sic suppositus stetisset per spatium..... DD. mandaverunt eundem Constitutum a dicto tormento amoveri et ad locum suum reponi).

(Vel tum DD. cum pluribus et pluribus verberibus caesus ipse Constitutus nihil fateri vellet, et aliud ab eo haberi non posset, mandaverunt ipsum dissolvi, revestiri, et ad locum suum reponi, cum stetisset sic in dicto tormento suppositus per spatium etc.)

G) MODO DI RICEVERE DAL REO LA RATIFICAZIONE DELLE COSE DA LUI
CONFESSATE NEI TORMENTI (pag. 176-7).

Se il Reo avrà confessato nei tormenti, dovrà appresso ratificare fuori di essi e sciolto d'ogni legame la sua confessione; che altrimenti ella non saria d'alcun valore; et iniquamente opererebbero i Giudici, se volessero senza essa ratificazione venire all'atto di condannare il Reo. Ciò deve farsi il giorno appresso alla sudetta confessione, si che sia scorso lo spatio di 24 hore, e fuori del luogo della tortura, con fargli ripetere, almeno in sostanza, le cose da lui confessate; e lettagli dal Notaro la predetta sua confessione, interrogarlo opportunamente nella forma che segue:

Die.... Mensis.... Anni....

Eductus de carceribus et personaliter constitutus etc.

N. de N. de quo supra, qui delato sibi iuramento etc. fuit per DD.

Interrog. An ultra ea, quae hesternae die, et in loco tormentorum confessus fuit, sibi occurrat aliquid aliud dicere et quid. Resp., etc.

Interrog. An ea omnia, quae hesternae die in tormentis fassus fuit, vera fuerint, et sint, eaque pro veritate dixerit et fassus fuerit. Resp., etc.

Interrog. An sit paratus et velit modo extra tormentum ea omnia approbare et ratificare. Resp., etc.

Interrog. *Ut modo summam, et in substantia recenseat ea omnia, quae fassus fuit in dicto suo examine hesternam die factam in tormentis.* Resp., etc.

Tunc DD. mandaverunt mihi Notario, ut ad claram ipsius Constituti intelligentiam sibi legerem dictum eius examen de verbo ad verbum prout iacet; ovvero in ea parte incipiendo ibi etc. usque ibi etc.

Quo lecto, et per ipsum Constitutum bene audito et intellecto (ut asserunt) fuit per DD.

Interrog. *An praedicta, quae sibi modo legi audivit, fuerint a se dicta, et deposita modo, et forma, prout iacent in dicto examine.* Resp. etc.

Interrog. *An contenta in depositione modo sibi lecta fuerint, et sint vera, ipseque Constitutus pro veritate fassus fuerit, illaque velit modo approbare, confirmare et ratificare, et an praedictis velit aliquid addere vel demere, an potius intendat ea omnia ratificare, et approbare, et an cum effectu praedicta omnia tamquam vera et a se pro veritate dicta approbet, ac ratificet.* Resp. etc.

E se il Reo ripeterà le istesse cose, con tutte le circostanze della suddetta sua confessione e dirà, che le conferma, e che non vuole aggiungere, nè diminuire cosa alcuna, sarà perfetta la ratificazione di essa. Ma se egli ricuserà di ratificarla, anzi si sforzerà di rivocharla, dovrà di nuovo esser posto alla tortura, acciò ritorni alla già fatta confessione, ancorchè altri indicii non sopravvenissero, essendo bastevole il nuovo indicio creato dall'antecedente confessione in tortura.

H) MODO DI SPEDIRE I PROCESSI CON L'ABIURATIONE (pag. 221)

Sono le parole et le ationi hereticali et apostatiche di tal natura e conditione, ch'elleno da chi che sia proferite, e fatte rispettivamente inducono nel delinquente sospitione a punto d'heresia et d'apostesia. Et ancorchè il Reo, confessato il fatto, neghi (etiandio nella tortura) l'intentione, o mala credenza, che dir vogliamo, cotal sua negativa altro effetto non opera giamai, se non ch'egli non si ha per heretico, nè per apostata formale, ma non le toglie già la sospitione, la qual sempre seco tiene la natura del fatto istesso congiunta. Laonde è necessario, ch'egli in ogni modo abiuri le dette heresia et apostasia, come sospetto di esse, o leggiermente, o vehementemente, o violentemente, conforme alla qualità, o gravità maggiore, o minore delle cose da lui confessate, o delle quali resta convinto. Formeransi perciò le sentenze, come appresso segue, et dovrà chi legge iscusarci, se più volte vedrà entro le forme delle sentenze replicarsi gli stessi articoli, et le medesime clausule; perchè ciò s'è giudicato necessario per camminare con chiarezza, et distinctione, che altrimenti saria il tutto pieno di confusione, et di poca gratia.

I) *Forma della sentenza et abiuratione* *Sentenza della Congregazione della*
contro un Reo sospetto vehemente- *Santa Inquisizione contro Galileo*
mente d'heresia per bestemmie, atti *Galilei il dì 22 Giugno dell' an-*
e parole hereticali (pag. 227-235). *no 1633.*

Noi, N. N., Inquisitore, etc.

Noi, N. N., Vicario, etc.

Essendo che tu N. figliuolo di N. etc. fosti gravemente indiciato, et anco per il detto di più testimoni contesti rispettivamente convinto in questo Santo Officio.

Che havesti ecc....

(*Si enumerano i delitti....*)

Noi Gasparo del titolo di S. Croce in Gierusalemme Borgia.

Fra Felice Centino del titolo di S. Anastasia, detto d'Ascoli.

Guido del titolo di S. Maria del popolo Bentivoglio.

Fra Desiderio Scaglia del titolo di S. Carlo detto di Cremona.

Fra Antonio Barberino detto di S. Onoforio.

Laudivio Zacchia del titolo di S. Pietro in Vincolà detto di S. Sisto.

Berlingero del titolo di S. Agostino, Gessi.

Fabricio del titolo di S. Vincenzo in pane e perna, Verospi chiamato, Preti.

Francesco di S. Lorenzo in Damasco Barberino, e

Martio di S. Maria Nuova Ginetti Diaconi.

Per la misericordia di Dio della S. R. E. Cardinali in tutta la repubblica cristiana contra l'eretica pravità Inquisitori Generali dalla S. Sede Apostolica specialmente deputati.

Essendo che tu Galileo, figliolo del qu. Vincenzo Galilei Fiorentino dell'età tua d'anni 70 fosti denunciato nel 1615 in questo S. Officio, che tenevi come vera la falsa dottrina da molti insegnata, che il Sole sia centro del mondo et immobile, e che la Terra si muova anco di moto diurno: Che avevi alcuni discepoli, a' quali insegnavi la medesima dottrina: Che circa l'istessa tenevi corrispondenza con alcuni Matematici di Germania: Che tu avevi dato

alle stampe alcune lettere intitolate delle Macchie Solari, nelle quali spiegavi l'istessa dottrina, come vera: Et che all'obbiezioni, che alle volte ti venivano fatte, tolte dalla Sacra Scrittura, rispondevi glossando detta Scrittura conforme al tuo senso. E successivamente fu presentata copia d'una Scrittura sotto forma di lettera, quale si diceva essere stata scritta da te ad un tale già tuo discepolo, ed in essa seguendo la posizione di Copernico, si contengono varie proposizioni contro il vero senso, ed autorità della sacra Scrittura.

Volendo per ciò questo S. Tribunale provvedere al disordine et al danno, che di qui proveniva, et andava crescendosi con pregiudizio della Santa Fede; d'ordine di Nostro Signore, e degli Emin. Signori Cardinali di questa suprema, et universale Inquisizione, furono dalli Qualificatori Teologi qualificate le due proposizioni della stabilità del Sole e del moto della Terra, cioè.

Che il Sole sia centro del Mondo, et immobile di moto locale, è proposizione assurda e falsa in filosofia, e formalmente eretica per essere espressamente contraria alla sacra Scrittura.

Che la Terra non sia centro del mondo, nè immobile, ma che si move etiandio di moto diurno, è parimenti proposizione assurda, e falsa in filosofia, e considerata in teologia, ed minus erronea in fide.

Ma volendosi per allora proceder teco con benignità, fu decretato nella S. Congregazione tenuta avanti Nostro Signore à 25 Febbraio 1616. Che l'Eminentissimo Signor Cardinale Bellarmino ti ordinasse, che tu

dovessi onninamente lasciare la detta dottrina falsa, e ricusando tu di ciò fare, che dal Commissario del S. Ufficio ti dovesse esser fatto precetto di lasciar la detta dottrina, e che non potessi insegnarla ad altri, nè difenderla, nè trattarne; al qual precetto non acquietandoti, dovessi esser carcerato; et in esecuzione dell'istesso decreto, il giorno seguente nel Palazzo, et alla presenza del suddetto Eminentissimo Signore Cardinale Bellarmino, dopo essere stato dall'istesso Signor Cardinale benignamente avvisato et ammonito, ti fu dal Padre Commissario del Santo Ufficio di quel tempo fatto precetto, con notaro e testimonii, che onninamente dovessi lasciar la detta falsa opinione, e che nell'avvenire tu non la potessi, nè difendere, nè insegnare in qualsivoglia modo, nè in voce, nè in scritto; et avendo tu promesso d'obbedire fosti licenziato.

Et acciocchè si togliesse affatto così perniciosa dottrina, e non andasse più oltre serpendo, in grave pregiudizio della cattolica verità, uscì decreto della Sacra Congregazione dell'Indice, col quale furono proibiti i libri, che trattano di tal dottrina, et essa dichiarata falsa, et onninamente contraria alla sacra e divina Scrittura.

Et essendo ultimamente comparso quà un libro stampato in Fiorenza l'anno prossimo passato, la cui iscrizione mostra che tu ne fossi l'autore, dicendo il titolo: *Dialogo di Galileo Galilei delli due massimi sistemi del Mondo, Tolemaico e Copernicano*. Et informata appresso la sacra Congregazione, che con l'impressione di detto libro ogni giorno più prendeva

piede la falsa opinione del moto della terra, e stabilità del Sole; fu il detto libro diligentemente considerato, e in esso trovata apertamente la trasgressione del suddetto precetto, che ti fu fatto, avendo tu nel medesimo libro difesa la detta opinione già dannata, et in faccia tua per tale dichiarata, avvenga che tu in detto libro con varii raggiri ti studii di persuadere, che tu la lasci, come indecisa et espressamente probabile. Il che pure è errore gravissimo, non potendo in modo niuno essere probabile un'opinione dichiarata e definita per contraria alla Scrittura divina.

Che perciò d'ordine nostro fosti chiamato a questo Santo Uffizio, nel quale con tuo giuramento esaminato riconoscesti il libro, come da te composto, e dato alle stampe. Confessasti, che dieci o dodici anni sono in circa, dopo essersi fatto il precetto come sopra, cominciasti a scrivere detto libro. Che chiedesti la facoltà di stamparlo, senza però significare a quelli, che ti diedero simile facoltà, che tu avessi precetto di non tenere, difendere, nè insegnare in quasivoglia modo tal dottrina.

Confessasti parimenti, che la scrittura di detto libro è in più luoghi distesa in tal forma, che il lettore potrebbe formar concetto, che gli argomenti portati per la parte falsa fossero in tal guisa pronunciati, che più tosto per la loro efficacia fossero potenti a stringere, che facili ad esser sciolti, scusandoti d'esser incorso in errore tanto alieno, come dicesti, dalla tua intenzione, per aver scritto in Dialogo, e per la natural compiacenza, che ciascuno ha delle proprie sottigliezze, e del mostrarsi più

Et essendo da noi stato assegnato il termine a far le tue difese, furono a tua istanza esaminati alcuni testimoni, dai detti de' quali non solo niuna cosa rilevante risultò a tua discolpa, ma rimanesti anco maggiormente gravato.

arguto del comune degli uomini, in trovar, anco per le proposizioni false, ingegnosi et apparenti discorsi di probabilità.

Et essendoti stato assegnato termine conveniente a far le tue difese, producesti una fede scritta di mano dell'Eminentissimo signor Cardinale Bellarmino da te procurata come dicesti, per difenderti dalle calunnie de' tuoi nemici, da' quali ti veniva opposto, che avevi abiurato, e fossi stato penitenziato dal santo Offizio. Nella qual fede si dice: che tu non avevi abiurato, nè meno eri stato penitenziato, ma che ti era solo stata denunciata la dichiarazione fatta da Nostro Signore, e pubblicata dalla santa Congregazione dell'Indice, nella quale si contiene, che la dottrina del moto della terra, e della stabilità del Sole sia contraria alle sacre Scritture, e però non si possa difendere, nè tenere, e che perciò non si facendo menzione in detta fede delle due particole del precetto, cioè *docere, et quovis modo*, si deve credere, che nel corso di quattordici o sedici anni, ne avessi perso ogni memoria, e che per questa stessa cagione avevi taciuto il precetto, quando chiedesti licenza di poter dare il libro alle stampe. E tutto questo dicevi non per scusar l'errore, ma perchè sia attribuito non a malizia, ma a vana ambizione. Ma da detta fede prodotta da te in tua difesa restasti maggiormente aggravato, mentre dicendosi in essa, che detta opinione è contraria alla sacra Scrittura, hai nondimeno ardito di trattarne, di difenderla, e persuaderla probabile; nè ti suffraga la licenza da te artificiosamente, e sacallidamente estorta, non

E parendo a noi, che tu non havevvi detta intieramente la verità, giudicassimo col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori, Theologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te al rigoroso esame, nel quale costituito (senza però alcun pregiudizio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, e delle quali anco rimanesti convinto rispettivamente) confessasti, d'haver più volte bestemmiato ecc. (*si indicano le cose le quali confessò l'accusato*) negando, d'haver mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa Catolica et Apostolica Romana Chiesa. Quali cose da te, come di sopra, confessate, ratificasti, e confermasti opportunamente in giudizio, dimandando misericordia. e perdono del tuo errore.

Pertanto havendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e ratificatione, e quanto di ragione si doveva vedere, e considerare, similmente col consiglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta difinitiva sentenza.

Invocato dunque il santissimo nome di Nostro Signore Gesù Cristo, e della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di San Pietro Martire nostro Protettore. Havendo avanti di noi sacrosanti Evangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudizio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio da una parte, et te N. di N. sudetto, reo indiciato,

avendo notificato il precetto, che avevi.

E parendo a noi, che non avevi detta intieramente la verità circa la tua intenzione, giudicassimo esser necessario venir contro di te al rigoroso esame, nel quale (senza però pregiudizio alcuno delle cose da te confessate, e contro di te dedotte come di sopra, circa la detta tua intenzione) rispondesti cattolicamente.

Per tanto visti, maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le suddette tue confessioni, e scuse, e quanto di ragione si doveva vedere e considerare, siamo venuti contro di te all'infrascritta difinitiva sentenza.

Invocato dunque il Santissimo Nome di Nostre Signore Gesù Cristo, e della sua gloriosissima Madre sempre Vergine Maria, per questa nostra difinitiva sentenza, la quale sedendo pro tribunali, di consiglio e parere dei Reverendi maestri di sacra Teologia, et Dottori dell'una e l'altra legge nostri Consultori, proferiamo in questi scritti, nella causa e cause vertenti avanti di noi tra il Magnifico Carlo Sinceri dell'una e dell'altra legge Dottore, Procuratore fiscale di questo Santo Offizio per una parte, e

inquisito, processato, confesso, e convinto rispettivamente, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra definitiva sentenza, quale, sedendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luogo, et hora da noi eletti. Diciamo, pronunziamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. suddetto per le cose contro di te dedotte, e da te confessate, e delle quali anco sei rimasto convinto nel processo, come di sopra, ti sei reso a questo Santo Officio vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'aver col cuore rinnegato Dio, et i Santi, e tenuto, e creduto in particolare.

Che....

(Si indicano le cose dal Reo credute)
e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da' sacri Canoni, et altre Costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate; e che però sei obbligato ad abiurare avanti di noi li sopradetti errori, et heresie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, et heresia, che contradica alla detta Santa, Cattolica, et Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra definitiva sentenza ti comandiamo, che faccnel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Dopo la quale abiuratione saremo contenti assolverti a cautela della scomunica, nella quale per le suddette cose potessi esser incorso.

Et acciocchè queste tue sì enormi, horrende, atroci, e frequentate bestemmie, e scandalose hereticali parole, et ationi non restino del tutto impuniti, e sii più cauto per l'avvenire, et esempio a gli altri, che si astengano da così gravi eccessi.

Ti condanniamo a servire per re-

te Galileo Galilei reo, quà presente processato, e confesso come sopra dall'altra. Diciamo, pronunziamo, sentenziamo, dichiariamo, che tu Galileo suddetto per le cose dedotte in processo, e da te confessate come sopra, ti sei reso a questo Santo Officio veementemente sospetto d'eresia, cioè d'aver creduto, e tenuto dottrina falsa, e contraria alle sacre, e divine Scritture, che il Sole sia centro della terra, e che non si muova da oriente ad occidente, e che la terra si muova, e non sia centro del mondo; e che si possa tenere difendere per probabile una opinione dopo d'esser stata dichiarata, difinita per contraria alla sacra Scrittura; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene da' Sacri Canoni, et altre Costituzioni generali, et particolari, contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Dalle quali siamo contenti, che sii assoluto, pur che prima con cuor sincero et fede non finta avanti di noi abiuri, maledichi, et detesti li suddetti errori, et eresie, e qualunque altro errore, et eresia contraria alla Cattolica et Apostolica Romana Chiesa, nel modo che da noi ti sarà dato.

Et acciocchè questo tuo grave, e pernicioso errore, e trasgressione, non resti del tutto impunito, e sii più cauto nell'avvenire, et esempio agli altri, che s'astenghino da simili delitti, ordiniamo, che per pubblico editto sia proibito il libro de' *Dialoghi di Galileo Galilei*.

migante alla galera per sett'anni, e da hora contro di te rilasciamo al detto effetto il mandato esecutivo necessario, et opportuno.

E per penitenze salutari t'imponiamo, che per il detto tempo di sett'anni reciti una volta la settimana la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria, et ogni Domenica cinque volte il *Pater Noster*, l'*Ave Maria* et il *Credo*.

Che durante il detto tempo di sette anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati al Sacerdote deputato, e di sua licenza si comunichi nelle quattro principali solennità, cioè: della Natività, e Resurrettione di Nostro Signore Gesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riservando a noi l'autorità di mitigare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, o in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, penitentiamo, e riserviamo in questo, et in ogni altro miglior modo e forma, che di ragione potemo, e dovemo.

Fr. N. Inquisitor etc. ita pronunciavi.

N. Vicarius etc. ita pronunciavi.

Die..... mensis..... anni.....

Lata, data, et in his scriptis sententialiter promulgata fuit superscripta sententia per supradictos.

Adm. RR. DD. Iudices pro Tribunali sedentes in Aula Sancti Officii N. lectà vero per me Notarium infrascriptum alta et intelligibili voce, praesentibus pro testibus N. de N. et N. de N. vocatis etc.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

Ti condanniamo al carcere formale di questo S. Offizio per tempo ad arbitrio nostro, e per penitenze salutari t'imponiamo, che per tre anni a venire dichii una volta la settimana li sette Salmi Penitenziali.

Riservando a noi facultà di moderare, mutare o levar in tutto o in parte le suddette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronunciamo, sentenziamo, dichiariamo, ordiniamo, condanniamo, e riserviamo in questo, et in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e dovemo.

Ita pronunciamus nos Cardinales infrascripti.

F. Cardinalis De Asculo.

G. Cardinalis Bentivolus.

Fr. Cardinalis De Cremona.

Fr. Antonius Cardinalis S. Honuphrii.

B. Cardinalis Gypsius.

Fr. Cardinalis Verospius.

M. Cardinalis Ginettus.

K) ABIURATIO DE VEHEMENTI (p. 235-7).

ABIURA DI GALILEO.

Io N. figliuolo di N. etc. Costituito personalmente in giudizio et inginocchiato avanti di voi M. R. P. M. F. N. Inquisitore etc. e voi Molto R. sig. N. Vicario etc. Havendo avanti gli occhi miei li sacrosanti Evangelii, quali tocco colle proprie mani, giuro, che sempre ho creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'avvenire tutto quello, che tiene, crede, predica et insegna la Santa, Cattolica, et Apostolica Romana Chiesa; ma perchè da questo Santo Officio per le atroci et horrende bestemmie, parole, et azioni hereticali da me proferite, e fatte rispettivamente, come consta nel processo contro di me formato, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'haver col cuore rinnegato Dio, et i Santi, e tenuto e creduto in particolare.

Che....

(Si indicano le cose tenute e credute).

Per tanto volendo io levar dalla mente de' fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le dette heresie, et errori, e generalmente ogni, e qualunque altra heresia, et errore, che contradica alla detta Santa, Cattolica, et Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'avvenire non farò, nè dirò mai più cosa, per la quale si possa di me aver tal sospitione, nè meno havrò pratica, o conversatione di heretici, ovvero, che siano sospetti d'heresia; ma se conoscerò alcun tale, lo denunzierò all'Inquisitore, o all'Ordinario del luogo, dove mi troverò. Giuro anco, e prometto

Io Galileo Galilei figlio del q. Vincenzo Galilei da Fiorenza dell'età mia d'anni 70 costituito personalmente in giudizio, et inginocchiato avanti di voi Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali, in tutta la cristiana Repubblica contro l'eretica pravità Generali Inquisitori, avendo avanti gli occhi miei li sacrosanti Evangelii, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre ho creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire tutto quello, che tiene, predica, et insegna la Santa, Cattolica, et Apostolica Romana Chiesa. Ma perchè da questo S. Offizio per haver io, dopo d'essermi stato con precetto dall'istesso giuridicamente intimato, che omninamente dovessi lasciare la falsa opinione: che il Sole sia centro del mondo, et immobile, e che la Terra non sia centro, e che si muova; e che non potessi tenere, difendere, nè insegnare in qualsivoglia modo, nè in voce nè in scritto la detta falsa dottrina; e dopo d'essermi stato notificato, che detta dottrina è contraria alla sacra Scrittura, ho scritto, e dato alle stampe un libro, nel quale tratto l'istessa dottrina già dannata, et apporto ragioni con molta efficacia a favor d'essa, senza apportar alcuna soluzione, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'haver tenuto, e creduto, che il Sole sia centro del mondo, et immobile, e che la Terra non sia centro e si muova.

Per tanto volendo io levare dalle menti dell'Eminenze Vostre, e d'ogni fedel cristiano questa vehemente so-

di adempire, et osservare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, o mi saranno da questo Santo Officio imposte. E contravenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene, e castighi, che sono da' sacri Canoni, et altre Costituzioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio m' aiuti, e questi suoi sacrosanti Evangelii, che tocco con le proprie mani.

Io N. di N. sudetto ho abiurato, giurato, promesso, e mi sono obbligato, come di sopra. In fede del vero ho sottoscritto di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, e recitala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisizione di N. questo di etc.

Io N. di N. di mano propria.

Successive praedictus N. genuflexus ubi supra, coram eodem Adm. R. P. Inquisitore fuit a P. S. A. R. absotutus ad cautelam ab excommunicatione, quam praemissorum causa, et occasiue quomodolibet forsan incurrerat, et comunioui fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, et Sanctae Matris Ecclesiae unitati, ac gremio restitutus, praesentibus pro testibus, qui in sententia.

N. de N. Sancti Officii Not.

spizione contro di me ragionevolmente concepita, con cuor sincero e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto li suddetti errori et heresie, e generalmente ogni e qualunque altro errore e setta contraria alla suddetta santa Chiesa. E giuro, che per l'avvenire non dirò mai più, nè asserirò in voce o in scritto cose tali, per le quali si possa aver di me simil sospizione: ma se conoscerò alcunheretico, o che sia sospetto d'heresia, lo denunzierò a questo Santo Officio, ovvero all'Inquisitore et Ordinario del luogo, dove mi troverò. Giuro anco, e prometto di adempire et osservare intieramente tutte le penitenze, che mi sono state o mi saranno da questo santo Officio imposte. Et contravenendo io ad alcuna delle dette mie promesse, proteste, e giuramenti (il che Dio non voglia), mi sottopongo a tutte le pene, e castighi, che sono da' sacri Canoni, et altre Costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate. Così Dio mi aiuti e questi suoi Santi Evangelii, che tocco con le proprie mani.

Io Galileo Galilei sopradetto ho abiurato, giurato, promesso, e mi sono obbligato, come sopra, ed in fede del vero, di propria mia mano ho sottoscritto la presente Cedola di mia abiuratione, e recitata di parola in parola: in Roma nel Convento della Minerva questo di 22 giugno 1633.

Io Galileo Galilei ho abiurato come sopra, di mano propria.

8. PRAXIS SANCTAE INQUISITIONIS. DE IUDICE S. INQUISITIONIS OPUSCULUM A R. A. P. F. Joanne Baptista Neri Ordinis Minorum S. Francisci de Paula, S. Theologiae Lectore Jubilato et Juris Canonici Professore Compilatum. Florentiae 1685, pag. 180, in-4°

CAP. XIII. — DE TORTURA DANDA REIS IN CAUSIS FIDEI. (Pag. 121-123.)

1. Vel Reus constitutus in Saeta Inquisitione fetetur veritatem delicti cum omnibus suis circumstantiis aut in parte tantum, vel omnino negat delictum. Si potetur totum factum aut usum (si est in materia sortilegii) et complices, etc., nihilominus datur illi tortura super intentione; et ratio est quia cum sint delicta ad S. Officium spectantia, ex sua Natura inducentia suspicionem malae credulitatis, necesse est illam superare, ac extorquere rigoroso examine; moderate tamen, quando aliae personae non sunt aliunde suspectae.

2. Si vero partem facti reus fatetur, aut usus sive complicitum, danda est reo tortura ad ulteriorem veritatem habendam, super usum et complices, etc., sine praeiudicio confessorum et probatorum, etc., quando vero de parte a reo negata convinctus remanet, sive valide indiciatus, torquere debet, et tolis tortura inservit etiam super intentione.

3. Si vero totum negat et inditia sufficientia sunt, torquetur reus, pro veritate habenda, et quia aliquando, inditia illa valida sunt, ut repetenda sit tortura, repetenda est in diverso tempore, sed ita ut, id quod semel debebat feri, dividatur in duplici; v. gr. hodie, et cras.

4. Ordinaria tortura est funis, nec in S. Officio solet dari cum squassis, et quoniam aliqui sunt inhabiles ad torturam praedictam recipiendam, ob impedimenta sui Corporis, datur eis tortura pedibus, (tormento detto la Stanghetta) aut in manibus, vel etiam pedibus igne.

5. Quando vero Reus indiciatus est, v. g. de haeresi ultra eius Confessionem; videlicet quod talem haeresim protulerit, scripserit, ac docuerit, etc., fatetur etiam illam credidisse, non debet torqueri super intentione, sed super complicitibus, et ad ulteriorem veritatem habendam, ratio est quia Confessio similis delicti, naturaliter ex se parit inditium validum ut confessus tolem intentionem malam habuerit, et quod pluries tale atox delictum commiserit, praeter iam confessum.

6. At quando Reus confessus est delictum in rigoroso examine torturae, quod alias in suis constitutis negaverat, post tempus 24 horarum fit ab eo per Inquisitorem ratificari in loco libero extra locum torturae at timoris, ad hoc ut libera sit talis Confessio, et longe a timore cadente in virum constantem. Videantur sequentes D. D. de hac materia torturae in his casibus tractantes, nempe, PEGNA, Comm. 110, versiculo primum ergo, p. 3; FARINACCIUS, *De Haeres* q. 185. n. 147; q. 2, n. 26, ibidem et alibi. ROJAS, *De haeret.*, p. 2, 191; PEGNA, *Comm.* 39, par. 3, littera D; BISFELD. *De Confes. malef, membro 2, post. conclus.* 5, § exempli gratia. FARIN. *In prax. quaest.* 37, n. 192. CAST. *De iusta haeretico-*

rum punitione, lib. I, c. 1; SIMANC. *In Enchiridion Iudic*; VIUL. *Relig.*, tit. 40, *de praesumptio. n. 5 et 6*; GENUENS *In praxi Archiepiscopali Neapolit. c. 68 in novis, c. 48 in antiquis, n. 8 in fin.*

ANNOTAZIONE. — Il P. Masini alla fine del suo *Sacro Arsenale* consiglia al lettore (pag. 431) di consultare oltre il Farinaccio, Pegna ed Eymerico i seguenti autori: ANT. SANCTARELLI: *De Haer.Scism, Apos etc.* ANT. DIANA, *Resol. Moral.*, CESARE CARENA *De Off. S. Inquisitionis*, G. B. LARREA: *Decis. Senatus Granatensis* e FILIP. PASCALE *De Virib. patr. potest*: par. 4, cap. 5. n. 45 e seg.

9. MANUALE CONSULTORUM IN CAUSIS S. OFFICII *Francisci Bordoni Parmensis, S. Inquisitionis Qualificatoris, Tertii Ordinis S. Francisci Ex-Generalis*. Parma 1693 (pag. 535 in fol.).

SECTIO LXXVI DE TORTURA REORUM. (pag. 506 e sequ.)

1) *Tortura et species probationis inducta in eius subsidium*. Malefactores solent negare delicta maxime, quando non sunt convicti, ne ergo eorum delicta remaneant impunita, inventa fuit Tortura, per quam vi tormentorum coguntur fateri veritatem, unde Tortura appellatur species probationis et in eius subsidium datur, et cum nullus torqueatur, nisi delictum sit semiplene probatum, ideo confessio in tortura facta cum debitis requisitis complet probationem semiplenam et facit esse plenam, ut inde sequi possit condemnatio ad poenam.

2) *Sine semiplena probatione non devenietur ad Torturam*. Est axioma utriusque Juris, quod non est incipiendum a tormentis, cum id sit res dubia et fragilis; quae saepe cogit Reum dicere, quod nec imaginatus est: ideo debent praecedere iudicia, quae faciunt semiplenam probationem delicti, ut Judex certo sibi persuadeat constitutum negare veritatem, ac proinde posse illum subiici tormentis.

20-29) *Quinam possint et non possint torqueri?* Ex negativa infertur positiva. Ideo primo torqueri non potest, qui nondum excessit decimum quartum annum, etiam in causa laesae Maiestatis non solum humanae sed nec divinae. Ratio e.t, quia minores decimo quarto anno exponere torturae probabile est periculum de eorum vita, neque enim ex privilegio sunt immunes, sed ex conditione aetatis; nullus enim Judex ex quacunque causa potest exponere minusculam aetatem evidenti periculo mortis. Immo maiores quatordecim annorum mitius torquendi sunt et leviter. Contrarium docet Farinaccius.

Senes septuagenarii non torquentur, quia eorum aetas videtur si non aequae periculosa, ut est vita impuberum, parum distat ab eodem periculo.

Mulieres pregnantes et lactantes, usque ad quadragesimum diem expletum non sunt torquendae; pregnantes quidem propter periculum proprium et fetus; lactantes propter morbum parturitionis et periculum amittendi lac.

Infirmi et valetudinarii non torquentur, et similes patientes aliquem corporis defectum.

Mutus et surdus non torquetur, quia ab eo veritas expressa haberi non potest, et sic frustra torqueretur.

Energumenus non est torquendus ob periculum, ne suffocetur a Diavolo; dictu, ne decipiatur Judex respondente Diavolo et non Reo torto; vel sustentando Reum, ne sentiat tormenta.

In dignitate constituti non torquentur, ut Cardinalis, Episcopus, Magistratus, Gubernator, Abbas, Generalis etc. Sed consuetudo est in contrarium. Isti privilegiati ratione dignitatis in causis criminis laesae utriusque Maiestatis torquentur, ut dixi supra n. 20 non autem alii incapaces, vel aliter excepti ratione personae ob periculum vitae.

30. *An convictus possit torqueri?* Judex hoc debet esse contentus, ut possit condemnare Reum, cum sit convictus, Tortura enim adhibetur in subsidium cum se. probatio non est plena. Ita *Farinac. q. 38, n. 4, q. 40, n. 4* ait, eum Judicem esse fatuum, qui Reum iam convictum torquet, si enim sustinet tormenta, Judicem subsanat, dum poenas evadit.

41. *Quid agendum per Judicem, ut confessio facta in tormentis valeat?* Judex post spatium viginti quatuor horarum debet Reum inducere ad ratificationem suae confessionis extra locum et tempus torturae. Idem servandum est, si prope locum tormentorum confessus, cum dicatur confessus metu tormentorum.

43. *An sicut Reo neganti delictum datur Tortura ad eruendam ab eo veritatem, ita quoque danda sit super intentione prava, quam negat esto fateatur perpetrasse delictum, quod infert pravam Intentionem contra Fidem?* Probato plene delicto, Reus negans se habuisse pravam Intentionem, torquendus est, quia ex quadam legali necessitate Reus praesumitur illam habuisse perpetrando delictum spectans ad S. Officium, de qua Judex non potest alia via se certificare, nisi mediante Tortura.

44. Est communis opinio Doctorem, qui dicunt, quod quamvis tortus neget pravam Intentionem, non ideo tamen purgat praesumptionem Haeresis, sed cogitur abiurare de vehementi, si ex circumstantiis indicatus fuit vehementer suspectus de Haeresi, nam suspectus de levi non subijcitur Torturae, et subijcitur tantum vehementer suspectus.

45. *An in Decreto Torturae exprimenda sit haec clausula: ABSQUE PRAEJUDICIO PROBATORUM, tam respectu negati delicti, quam negatae Intentionis pravae?* Haec clausula apposita in Decreto Torturae utriusque est frustratoria. Respectu delicti, quia cum Judex certus est, ergo ulterius certiorari non oportet, et quia protestatio est contraria facto, ac proinde non relevat protestantem et aliis rationibus probatur. Non prodest Fisco, quia illata Tortura debet aliquid operari favore Rei torti, ut scilicet non puniatur poena ordinaria sed tantum extraordinaria.

47. Super intentione prava negata danda est Tortura sine illa clausula, quia nihil operatur nec pro Fisco, nec pro reo, aut contra ipsum, quia

esto Torturam sustineat non tamen vincit in totum suspicionem Haeresis, cum non solet dari rigorose, unde Tortura simul cum Abiuratione eam purgat, remanente delicto in robore suae probationis, respectu cuius Reus condemnatur ad poenam illi proportionatam, iuxta dicta praecedenti quaestione, et ex his patet; cum non sit confessus pravam Intentionem, nec super ea convictus; torquendus nihilominus est, ut de ea certificari possit Judex, cum praesumatur in hoc Foro, clausulam illam exprimere, esse supervacaneam, ex quo Tortura non datur super aliquid probatum, nec convictum, semiplena eium probatio, quam exigit Tortura, non probat, nec non vincit denuntiatur.

57. *Per quantum tempus Reus maneat suspensus in tormentis?* Non durat ad summum nisi per horam, et rigorosa vocatur, et aliquid minus. Iudices enim non debent esse carnifices. Ita *Farinac. Carena*.

58. *Quo genere tormenti utitur S. Officium?* Fune torturantur. Si Reus urgetur pluribus indicii, tribus ictibus funis concutitur.

10. MARCI ANTONII SABELLI MUTILIANENSIS. *Summa diversorum Tractatorum*. Venetiis 1692.

§ XIII. TORTURA. (tom. 4, pag. 305).

3. Tortura est remedium subsidiarum pro veritate erunda et sic non adhibenda, nisi quando alias veritas haberi non potest.

Et quia non semper tortura potest esse eadem, et uniformis cum omnibus, sed iuxta qualitatem delictorum, indiciorum, et personarum quandoque levis, quandoque gravis, et quandoque plena, sive gravissima ad arbitrium prudentis iudicis, solet distingui in plures gradus, licet non bene inter se conveniant Doctores circa hanc graduum torturae constitutionem ut patet ex infracitatis, mihi autem semper placuit opinio distinguendum hoc modo videlicet:

Primus gradus torturae fit, quando reus spoliatur, ligatur et funi applicatur.

Secundus, quando in altum elevatur per unum Miserere sine squassatione.

Tertius, quando sic elevatus detinetur per duos Miserere vel plus sine squassatione.

Quartus, quando ut supra elevatus destinetur per spatium mediae horae, vel horae integrae, quae est tortura plena cum aliquo ictu, vel squassatione.

Quintus, quando apponuntur ferrei compedes, vel aliud pondus ad pedes torti, vel alligatur lignum intra pedes, ne illos iungere possit, vel aqua frigida irrigatur super dorso dum pendet, vel quassatur funis, vel datur ictus et similia, ad augendam tormenti atrocitatem.

Sestus, quando devenietur ad repetitionem.

4. Tortura ut possit inferri plura sint animadvertenda: 1) ut constet

de corpore delicti; 2) ut veritas aliunde haberi non possit; 3) praecedant legitima indicia; 4) lis sit cum reo contestato; 5) praecedat decretum de torquendo; 6) sit assignatus terminus deffensionum cum copia processus et indiciorum; 7) ne persona sit adeo privilegiata, ut non possit torqueri; 8) per septem, octo, novem vel decem horas ante non comederit torquendus, sed ieiunus sit; 9) indicia non fuerint in termino deffensionum elisa; 10) inferatur pro tempore et modo congruo sive proportionato non solum qualitati indiciorum, sed etiam robusticitati, sive debilitati patientis; 11) non obstet aliquod impedimentum per quod non possit tortura inferi indicio peritorum; 12) auditio prius Advocatis et Procuratoribus ipsius torquendi ac deinceps ne irrogetur die feriato in honorem Dei, licet hoc ultimum non servari de consuetudine.

6. Tortura potest regulariter inferri cuicumque personae praecedentibus legitimis iudiciis, nisi sit expresse privilegiata et excepta prout excipiuntur senes, minores quatuordecim annis, mulieres praegnantes, muti, surdi, Episcopi et similes in dignitate positi ac alii plures de iure, veluti Doctores, Clerici, Milites, Antiani et Priores Civitatis, licet in istis de generali consuetudine aliter servetur..... An privilegiati possint torqueri consulto Principe an in delictis exceptis, affirmative resolvit Conciol. *Resol. crim. verb. tortura*, resol. I, per tot.

Quod tortura non possit irrogari senibus decrepitis, quando autem ad hunc effectum dicantur tales, remittitur arbitrio iudicis, qui debet considerare valetudinem et robusticitatem, sive debilitatem et in omnem casum leviter terrere et torquere sine periculo vitae.... Post sexaginta tres annos iudex non debet arbitrari torturam, vel valde levem. In crimine sodomiae et aliis atrocissimis et exceptuatibus criminibus privilegia personalia circa torturam non attenduntur, nisi adsit periculum vitae. Et sic etiam senes posse torqueri ad septuaginta annos, si aliud impedimentum non obstet, nam Doctores loquentes de sene non subijcendo torturae, procedunt in aetate decrepita ultra annos septuaginta, debet tamen semper cum illis mitius agit.

7. Tortura impeditur etiam ratione morborum, vel constitutionis et habitudinis corporis, respectu totius, vel partium, non enim possunt torqueri febricitantes etiam tertianarii, vel quartanarii, patientes insignes capitis dolores vertigines, apoplexiam, epilepsiam et similes morbos, nimiam obesitatem vel pinguedinem, valetudinem ac debilitatem insignem. De dictis morbis standum esse iudicio medicorum, an sint tales, ut reus torturam pati nequeat sine periculo vitae et corporis, et confessionem extortam a dictis infirmis, et legitime impeditis esse nullam, atque illis non nocere. Debilitatus morbo gallico, quem habuit, non potest torqueri, quia nunquam convalescit et idem in ruptura; quartanarii vero ac podagrois, si essent robusti, et dimissa febre, et cessantibus doloribus suis negotiis incumbunt, possunt torqueri etc.

11. LE MANUEL DES INQUISITEURS A L'USAGE DES INQUISITIONS D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL, ou abrégé de l'ouvrage intitulé: DIRECTORIUM INQUISITORUM, composé vers 1358 par Nicolas Eymeric, Grand Inquisiteur dans le Royaume d'Arragon. Lisbonne 1762, pag. 198 in 12^o.

NB. — Il testo originale dell'Eymerico con i commentarii di Francesco Pegna fu pubblicato a Roma 1585, pag. 744 e 143 (oltre gli indici) in fol., ed a Venezia 1607, pag. 687 e 153 (oltre gli indici) in fol.

CHAPITRE V. — DE LA TORTURE (pag. 76-85).

On donne la torture à l'Accusé pour lui faire avouer son crime.

Voici les règles, qu'on doit suivre pour décerner la question. On applique à la question : 1) Un Accusé, qui varie dans ses réponses sur des circonstances, en niant le fait principal. 2) Celui qui ayant la réputation d'être hérétique et sa diffamation étant prouvée a contre lui un témoin (même unique), qui dépose de l'avoir entendu dire ou faire quelque chose contre la foi, parce qu'alors ce témoin et la mauvaise réputation de l'Accusé font une semi-preuve et forment deux indices, qui suffisent pour décerner la question. 3) Si en lieu du témoin, qu'on vient de supposer, il se joint à la diffamation d'hérésie plusieurs autres indices véhéments ou même un seul, on doit encore donner la question. 4) Même lorsqu'il n'y a pas diffamation d'hérésie, un seul témoin, qui a vu, ou entendu faire, ou dire quelque chose contre la foi et d'autres parts, un ou plusieurs indices véhémens suffisent pour décerner la question.

En général des choses suivantes, un témoin de science certaine, la mauvaise réputation en matière de foi, un indice véhément, une seule ne suffit pas, et deux ensemble sont nécessaires et suffisans pour ordonner la question. *Direct. par. 3, quaest. 42. Adnot. lib. 3, sch. 118.*

Il y a cependant une exception à faire à ce, que nous venons de dire, que la mauvaise réputation ne suffit pas seule pour décerner la question, et c'est: 1) lorsqu'à la mauvaise réputation sont jointes de mauvaises moeurs, tombent facilement dans l'hérésie et surtout dans les erreurs, qui autorisent leur vie criminelle. C'est ainsi, par exemple, que ceux qui sont très-incontinents, et qui ont un grand penchant pour les femmes, se persuadent aisément que la simple fornication n'est pas un péché. 2. Lorsque l'Accusé s'est enfui, cet indice joint à la mauvaise réputation, suffit encore pour décerner la question. *Adnot. lib. 3, sect. 118.*

Il y a des cas, où les indices ne suffisent pas pour enjoindre la purgation canonique ou l'abjuration, tandis qu'ils sont suffisans pour décerner la question. La raison de cela est, que la purgation et l'abjuration sont des peines très-graves, à raison du danger que courent ceux, qui y ont été soumis d'être livrés au bras séculier à la première faute, qui est regardée comme une rechute. La question au contraire n'est pas si dangereuse, et c'est un des meilleurs moyens, qu'on mette en usage pour purger le soupçon d'hérésie. *Adnot. lib. 3, sch. 53.*

Voici la forme de la sentence de torture: « *Nous, par la grace de Dieu, N. Inquisiteur. etc., considérant avec attention le procès instruit contre vous, voyant que vous variez dans vos réponses, et qu'il y a contre vous des indices suffisants.*

Pour tirer la vérité de votre propre bouche, et afin que vous ne fatigiez plus les oreilles de vos Juges, nous jugeons, déclarons et décidons qu'un tel jour, à telle heure vous serez appliqué à la question.

Quoiqu'on ait supposé dans cette formule qu'il y avait variation dans les réponses de l'Accusé, et d'autre part indices suffisants pour l'appliquer à la question; ces deux conditions ensemble ne sont pas nécessaires, elles suffisent réciproquement l'une sans l'autre. *Direct. 3. pars., p. 313.*

On ne doit décerner la question, que lorsqu'on a déjà mis inutilement en usage tous les autres moyens de découvrir la vérité. De bonnes manières, de la finesse, les exhortations de quelques personnes bien intentionnées, la réflexion, les incommodités de la prison suffisent souvent, pour tirer des coupables l'aveu de leur faute.

Les tourmens mêmes ne sont pas un moyen sûr de connoître la vérité.

Il y a des hommes faibles, qui à la première douleur avouent même les crimes, qu'ils n'ont pas commis, et d'autres vigoureux et opiniâtres, qui supportent les plus grands tourmens. Il y en a qui ayant déjà souffert la question, la soutiennent avec plus de constance, parce que leurs membres s'étendent presque tout de suite et résistent fortement, et d'autres qui par leurs sortilèges deviennent comme insensibles, et mourroient dans les supplices plutôt que de rien avouer. Ces malheureux employent pour leurs maléfices des passages de l'Écriture, qu'ils écrivent d'une manière étrange sur des parchemins vierges, ils y mêlent des noms d'AnGES, qu'on ne connoît point, des cercles, des caractères singuliers, et portent ces caractères sur quelque endroit caché de leur corps. Je ne sçai pas encore des remèdes bien sûrs contre ces sortilèges, on fera cependant bien de dépouiller et de visiter les coupables avec soin, avant de les mettre à la question. *Adnot. lib. 3.*

Lorsque la sentence de torture aura été portée, et pendant que les Bourreaux se disposeront à l'exécution, il faudra que l'Inquisiteur et des gens de bien fassent de nouvelles tentatives, pour engager l'Accusé à confesser la vérité. Les Tortionnaires dépouilleront le criminel avec une espèce de trouble, de précipitation et de tristesse, qui puissent l'effrayer, et lorsqu'il sera tout-à-fait dépouillé, on le tirera à part, et on l'exhortera encore à avouer. On lui promettra la vie à cette condition, à moins qu'il ne soit relaps, auquel cas il ne faut pas la lui promettre. ¹⁾

Si tout est inutile, on l'appliquera à la question, pendant la quelle on

¹⁾ C'est-à-dire, que l'Inquisiteur promettra la vie à ceux, que les Lois ne condamnent point à la mort.

lui fera subir l'interrogatoire, d'abord sur les articles les moins graves, sur lesquels il est soupçonné, parce qu'il avouera plutôt les fautes légères, que les plus considérables.

S'il s'obstine toujours à nier, on lui mettra sous les yeux les instrumens d'autres supplices, et on lui faudra passer par tous, s'il ne veut pas confesser la vérité.

Enfin, si l'Accusé n'avoue rien, on pourra continuer la question le second et le troisième jour, mais on ne pourra que continuer les tortures et non les répéter ¹⁾, parce qu'on ne doit pas les répéter sans de nouveaux indices qui surviennent, mais il n'est pas défendu de les continuer : (*ad continuandum non ad iterandum, quia iterari non debent, nisi novis supervenientibus indiciis, sed continuari non prohibentur*).

Lorsqu'un Accusé a supporté la question sans rien avouer, l'Inquisiteur doit lui donner la liberté par une sentence, qui portera qu'*après un examen soigneux de son procès, on n'a rien trouvé de légitimement prouvé contre lui sur le crime, dont on l'avoit accusé.*

Pour ceux qui avouent, ils sont traités comme les hérétiques pénitens non relaps ; si c'est pour la première fois ; comme les impénitens, s'ils ne veulent pas abjurer ; et comme les relaps, si c'est effectivement la seconde fois, qu'ils sont tombés dans l'hérésie.

Dans les commencemens de l'établissement de l'Inquisition, les Inquisiteurs ne faisoient pas appliquer eux-mêmes les Accusés à la question, de peur d'encourir l'irrégularité. Ce soin regardoit les Juges laïcs, d'après la Bulle *Ad extirpanda*, du Pape Innocent IV, dans la quelle ce Pontife enjoins aux Magistrats de *contraindre par les tourmens les Hérétiques, ces assassins des ames, et ces voleurs de la Foi chrétienne et des Sacre-mens de Dieu*, de les contraindre d'avouer les crimes, et de dénoncer les autres hérétiques leurs complices. Dans la suite comme on remarqua que la procédure n'étoit pas assez secrete, et qu'il en résultoit de grands inconvéniens pour la Foi ; on a trouvé plus commode et plus salutaire d'attribuer aux Inquisiteurs le droit d'infliger eux-mêmes la question, sans avoir recours aux Juges laïcs, en leur accordant outre cela le pouvoir de se relever mutuellement de l'irrégularité, qu'ils peuvent encourir dans certains cas. ²⁾

Nos Inquisiteurs employent ordinairement cinq espèces de tourmens dans la question ; comme c'est une chose connue de tout le monde, je ne m'y arrêterai pas. On peut consulter Paulus Grillandus, Locatus, etc. Le Droit Canonique n'ayant pas déterminé tel et tel supplice en particu-

¹⁾ On ne voit pas bien quelle différence il y a pour le patient, entre continuer, ou répéter la torture ; mais il faut croire, qu'il y en a une pour l'Inquisiteur. *Direct. part. 3, pag. 313, 314.*

²⁾ Comme lorsque les Accusés meurent dans les tourmens. *Adnot. h. Schol. 118.*

lier, les juges peuvent se servir de ceux, qu'ils croiront les plus propres, à tirer de l'Accusé la confession de son crime; cependant on ne doit point faire usage de tourmens inusités.

Marsilius fait mention de quatorze espèces de tourmens: il ajoute même qu'il en a imaginé d'autres, comme la soustraction du sommeil, en quoi il est approuvé par Grillandus et par Locatus; mais si l'on me permet d'en dire naturellement mon avis, ce sont là des recherches de bourreaux, plutôt que des traités des Théologiens.

C'est assurément une coutume louables d'appliquer les criminels à la question, mais je désapprouve fortement ces juges sanguinaires, qui par je ne sçai quelle vaine gloire, employent des tourmens recherchés et si cruels, que les Accusés meurent dans la torture ou perdent quelques uns de leurs membres. Ce qu'Antoine Gomès blâme aussi avec beaucoup de force.

Le privilège que les Loix accordent aux personnes nobles, de ne pouvoir être mises à la question dans les autres causes, n'a pas lieu en matière d'hérésie; et dans le Royaume d'Arragon où la torture n'est jamais employée pour les crimes civils, on la met en usage dans les Tribunaux du Saint-Office. *Adnot. Lib. 3. Schol. 118.*

Les Criminels feignent souvent la folie pour éviter la torture; mais lorsqu'on soupçonne, que cette démence n'est que simulée, il ne faut pas différer pour cela de les appliquer à la question, qui pourra mieux servir en pareil cas à faire connoître, si la démence est vraie ou feinte; et pourvû qu'il ait d'ailleurs d'autres indices, il n'y a point d'inconvénient à les éprouver ainsi, vû qu'il n'y a pas danger de mort. *Adnot. Lib. 3. Schol. 25.*

CHAPITRE IX. -- DE L'ABJURATION. (pag. 99-105).

L'Abjuration est ordonné dans le cas du soupçon léger d'hérésie *de levi*, dans celui du soupçon *vehement*, *de vehementi*, et dans le cas du soupçon violent, *ubi quis est suspectus de haeresi violenter*: ce sont trois degrés différens.

Les formules d'abjuration sont à-peu-près les mêmes dans les trois cas; mais elles sont suivies de punitions différentes pour le moment, et ce qu'il y a de principal de peines très-différentes dans le cas, ou celui qui a fait abjuration, viendrait à retomber dans l'hérésie; car le relaps après l'abjuration *de levi* n'est pas livré au bras séculier, au contraire après l'abjuration *de vehementi*. *Direct. part. 3, p. 315* et suiv.

Les abjurations se font ordinairement dans l'Eglise, en présence de tout le peuple. On les fait précéder par la lecture du symbole et des autres articles de la croyance Chrétienne, et par celle d'une liste des erreurs principales, et surtout de celles que l'Accusé a soutenues. Après cela l'Inquisiteur somme l'Accusé de confesser à haute voix, qu'il est

tombé dans telle ou telle hérésie. Cependant si l'on craint, que l'Accusé ainsi sommé ne veuille s'excuser devant le peuple, alors, pour éviter le scandale, il ne faut pas l'interroger sur la fausseté ou la vérité des accusations particulières intentées contre lui, mais lui demander seulement, s'il veut abjurer les propositions hérétiques, dont on vient de faire lecture. *Direct. 3, part. p. 327.*

Dans l'abjuration *de levi*, l'Inquisiteur donne à l'Abjurant l'avertissement qui suit. « Mon cher fils, prenez garde à vous, car quoique suspect « légèrement, pour un rien, *pro modico*, vous deviendrez suspect gravement, et vous seriez obligé d'abjurer comme tel, et si vous retombiez « vous seriez livré sans miséricorde au bras Séculier, pour être puni du « dernier supplice. »

Après cela l'Inquisiteur lui enjoindra la pénitence, qu'il jugera à propos. *Direct. part. 3, p. 316.*

Dans le second cas, qui est celui du soupçon *de vehementi*, l'Abjuration est suivie communément de la peine de la prison pour un tems, ou de l'obligation de se tenir aux portes de l'Eglise pendant la Messe, avec un cierge à la main, ou de celle de faire un tel pèlerinage; mais l'Accusé n'est point emprisonné pour toujours, et ne porte point de croix jaunes sur ses habits, ces peines étant particulières aux hérétiques, proprement dits. *Direct. part. 3, p. 319.*

Dans le troisième cas, qui est celui du *soupcion violent*, l'abjuration est suivie de peines plus graves: voici la forme de la sentence que l'Inquisiteur prononce au coupable.

« Nous Inquisiteur etc., vous ayant trouvé coupable de telles et telles « fautes, pour lesquelles vous êtes avec justice soupçonné violemment « d'hérésie; comme vous avez suivi un bon conseil en abjurant. Nous « vous donnons l'absolution de l'excommunication, que vous aviez encourue; mais comme nous ne pouvons pas laisser impuni, le crime que « vous avez commis contre la Majesté Divine, et afin que vous deveniez « désormais plus circonspect, et que dans l'autre monde vous soyez « moins sévèrement puni..... Nous vous condamnons, 1^o à porter par-dessus « vos vêtemens ordinaires, un habit brun en forme de scapulaire de « Moine sans capuchon, avec des croix jaunes devant et derrière, longues d'un pied et demi et large de deux. 2^o Vous vous tiendrez à la « porte de telle Eglise avec votre habit et vos croix, aux grandes Fêtes de l'année. 3^o Vous serez en prison pendant tant de temps, etc.

« Après la sentence prononcée, l'Inquisiteur dira au coupable, mon « cher fils, prenez patience et ne vous désespérez pas: si nous voyons « en vous des signes de repentir, nous adoucirons votre pénitence; mais « gardez-vous bien de vous écarter de ce que nous vous prescrivons: « parce que si vous y manquez, vous serez puni, comme hérétique impénitent. »

L'Inquisiteur finira par donner une indulgence de quarante jour à ceux,

qui auront assisté à la cérémonie, et de trois ans à ceux, qui y seront entrés pour quelque chose, etc. *Direct. part. 3, p. 322.*

On peut quelquefois, selon les circonstances, se relâcher sur la prison, et sur la nourriture au pain et à l'eau ; mais il ne faut jamais user d'indulgence sur l'article de l'habit et des croix, parcequ'elles sont pour celui qui les porte, une pénitence salutaire, et pour les autres un grand sujet d'édification. *Direct. part. 3 passim.*

Si le coupable rétombe dans l'hérésie, il est livré au bras séculier, comme relaps ; on l'en avertit dans la cérémonie de son abjuration et de son absolution.

On fait faire aussi l'abjuration aux hérétiques pénitens, non relaps et relaps ; mais il sont outre cela punis les premiers de la prison perpétuelle, et les relaps abandonnés à la Justice seculière.

On demande, si celui, qui a abjuré une hérésie en particulier, retombant dans une hérésie distinguée de la première, doit être censé relaps ; Andreas pense que non ; mais Archidiaconus, Geminianus et d'autres sont d'opinion contraire. Le sentiment d'Andreas paroît plus vrai à consulter le sens propre du terme relaps ; celui d'Archidiaconus sera préféré, si on considère que toutes les hérésies se tiennent et sont liées étroitement. Au reste cette question devient désormais inutile à traiter, parce que l'usage actuel étant d'exiger toujours une abjuration générale de toute hérésie, lorsque l'Accusé est soupçonné de *vehementi* ou *violenter* ; au moyen de quoi, lorsqu'il retombe dans quelque hérésie que ce soit, il est sans difficulté censé relaps. *Adnot. lib. 2, Schol. 47.*

On a fait cette disposition, afin que dans les cas de rechute, les coupables ne pussent plus se défendre, en disant, qu'ils ne sont pas tombés dans l'hérésie, qu'ils avoient précédemment abjurée, et ne prétendissent échapper par-là aux peines décernées contre le relaps. *Adnot. lib. 3, Schol. 55.*

On prescrit quelquefois ensemble, l'abjuration et la purgation canonique. C'est ce qu'on fait, lorsqu'à la mauvaise réputation d'un homme en matière de Doctrine, il se joint des indices considérables, qui, s'ils étoient un peu plus forts, tendroient à le convaincre d'avoir effectivement dit, ou fait quelque chose contre la foi. L'Accusé, qui est dans ce cas, est obligé d'abjurer toute hérésie en général, et alors s'il retombe dans quelque hérésie que ce soit, même distinguée de celles, sur lesquelles il avoit été suspect, il est puni comme relaps et livré au bras séculier. *Direct. 3, part. p. 324.*

Mais n'y il pas de l'injustice à décerner en même temps deux peines pour un seul et même crime, et à contraindre d'abjurer celui à qui on vient d'enjoindre aussi la Purgation canonique, par laquelle il semble s'être déjà lavé du soupçon d'hérésie ? Campegius répond à cette difficulté, que la purgation est ordonnée pour l'infamie, et l'abjuration pour le soupçon d'hérésie ; mais cette explication, n'est recevable, par-

ce que la purgation ayant déjà détruit le soupçon, ce ne peut plus être pour le soupçon même, qu'on exige l'abjuration. Panormitanus a mieux résolu la difficulté, en disant que la purgation est pour l'infamie, le scandale et le soupçon véhément, et que l'abjuration tombe sur la familiarité avec les hérétiques, et non pas sur les hérésies, dont l'Accusé s'est purgé canoniquement. *Adnot. lib. 2, Schol. XI.*

Ceci nous conduit aussi à rejeter, comme trop sévère, l'opinion de Cardinalis, de Squillacensis, etc., qui prétendent, qu'il faut d'abord mettre à la question un Accusé soupçonné violemment, s'il n'avoue rien, lui ordonner la purgation canonique; et s'il parvient à se purger canoniquement, l'obliger à faire abjuration. *Adnot. l. 2, Sch. XI.*

ANNOTAZIONI. Comparando Paolo V con Urbano VIII, certamente tutti converranno, chè il primo maggiormente era contrario al sistema Copernicano. Se però nel 1616 il Galilei e le sue *Lettere intorno alle macchie solari* uscirono illesi, e nel 1633 tanto egli quanto i suoi *Dialoghi* erano condannati, quantunque nel primo caso Pietro Guicciardini, ambasciatore toscano a Roma, fosse poco inclinato al filosofo fiorentino e nel secondo Francesco Niccolini fosse suo caldissimo ammiratore e sviceratissimo amico, la causa di questa diversità di operare senza dubbio dev'essere attribuita a ciò, che nel 1616 il Galilei aveva la maggior parte del sacro Collegio residente a Roma in suo favore e nel 1633 era in relazione appena con qualche Cardinale. Mentre nel 1616 carteggiava coi Cardinali Del Monte, Scipione Borghese, Alessandro Peretti Montalto, Odoardo Farnese, Maffeo Barberini, Giambat. Deti, Federigo Borromeo, Roberto Ubaldini, Pietro Aldobrandini, Alessandro Orsini, Giovanni Bonsi, Alessandro d'Este, Ottavio Bandini, Carlo Medici, Luigi Capponi, Vincenzo Gonzaga ed altri, nel 1633 di tutti questi rimasero appena i seguenti Capponi, Ubaldini, Gonzaga, Medici e fra i nuovi Lorenzo Magalotti e due Barberini, dei quali Francesco, segretario di Stato, non credeva conveniente difendere il nostro filosofo, e F. Antonio Cappuccino menava vita ritirata, e non voleva saper nulla delle cose pubbliche. Non parliamo di Antonio Barberini, nipote del Papa, perchè era in quel tempo in Avignone.

Un'altra considerazione non poco lusinghiera per Firenze è, che i suoi figli vestiti di porpora cardinalizia si segnalano per l'affezione e la difesa del loro concittadino Galileo Galilei. Così i Cardinali Deti, Maffeo Barberini, Capponi, Carlo Medici, Ubaldini, Bonsi e Magalotti non solo carteggiavano col loro Concittadino, ma ancora per quanto era in lor potere lo servivano e proteggevano, ove occorresse.

La vita del Galilei co' suoi minutissimi particolari è per noi importante ed interessantissima, non tanto per farci conoscere le vicende di un grande scenziato e felice scopritore di molte cose, quanto perchè ci rap-

presenta il quadro vivo di una lotta, che nel seno dell'umanità faceasi nel secolo XVII per liberare la scienza e la ragione dal dominio e influenza della teologia e della Chiesa. Il Galilei difendendo il sistema Copernicano, non appoggiato anzi opposto al senso letterale della S. Scrittura ed alle dottrine dei Padri, facendo continuamente scoperte e propagandole colle nuove teorie, distruggeva affatto l'edificio vecchio tanto laboriosamente costruito da Aristotele, Agostino, Tommaso e tutti i teologi scolastici, filosofi peripatetici ed astronomi tolemaici ecc. e propugnava l'emancipazione della scienza fin allora soggetta all'autorità della chiesa ed al dominio di dogmi teologici e di certi assiomi assurdi. Come tutti gl'inimici del Galilei, tanto fra i teologi quanto fra i dottrinari peripatetici, schierati contro di lui, s'appoggiavano principalmente non sopra il valore intrinseco degli argomenti e della verità stessa, ma sull'autorità delle persone, trapassate o viventi, anche il filosofo fiorentino per facilitare il giusto e meritato trionfo della sua causa, assiduamente cercò di attrarre l'autorità sotto il suo labaro, e con essa combattere gli avversari. È vero, che tutti i suoi sforzi, per conciliare l'animo dei Papi, non condussero ad alcun risultato, però fra i membri del Sacro Collegio contava molti suoi amici, coll'aiuto dei quali preparava la strada del progresso; oltre di ciò aveva per sè molti principi regnanti, come i Gran Duchetti di Toscana, i Duchetti di Parma, Modena, Mantova, la Repubblica Veneta, gli Stati Olandesi ecc., e molte patrizie famiglie, che esercitavano allora grande influenza in Italia. Nel formare per se un grande esercito d'autorità, il Galilei al contrario di ciò che faceva nel suo campo scientifico, poco si curava della scelta dei soggetti; anzi sceglieva quelli, che per la loro ignoranza, o poca erudizione, potevano esser docili al suo comando, e che andavano superbi dell'autorità di lui, non meno che del proprio blasone. Ciò spiega perchè i Cardinali, che nulla o poco intendevano le questioni agitate dal Galilei, erano suoi campioni, ammiratori, difensori. Per giustificare quanto abbiamo detto, indicheremo soltanto l'età di questi Cardinali, nella quale indossarono la porpora: Montalto a 15 anni, Odoardo Farnese a 18; Deti a 16; Pietro Aldobrandini a 21, Federico Borromeo a 23; Francesco Barberini a 26; Orsini a 23; Ubaldini a 34; Carlo Medici a 18; Acquaviva a 31; Giososa a 25; Capponi a 25; Alessandro Orsini a 20; Alcs. d'Este a 20; Borghese a 29; Ferdinando Gonzaga a 20. Ora domando, se tutti questi cardinali avevano un'istruzione superiore qualunque, oppure se, avendola, poteva questa eccedere i limiti della teologia e diritto canonico? Se dunque il Galilei cercava di avere o mantenere con essi le sue relazioni, non aveva altro scopo, che di servirsene come di un ariete contro un baluardo di autorità, che cadde nell'abisso, e crollò da se stessa, per la sua ostinata opposizione alla verità, per la sua persecuzione contro Galileo Galilei e pe' suoi decreti, coi quali dal 1616 al 1633 per quattro volte condannò la dottrina del Copernico.

III.

URBANO VIII.

Sua condotta nel 1616 e nei primi anni del pontificato. — Nepotismo dei Papi e la politica d'Urbano VIII. — Indignazione del Papa contro gli astrologi e la bolla relativa. — Persecuzione dei Padri Orazio Morandi, Innocenzio, e Raffaele Visconti. — Dialoghi del Galilei, la loro approvazione e stampa.

Dalla storia di Galileo Galilei e dalle lettere indirizzategli dal Ciampoli, Mons. Dini ed altri suoi scolari ed amici di Roma sappiamo, che il Card. Maffeo Barberini, essendo membro delle Congregazioni dell'Indice e della S. Inquisizione calorosamente difese il filosofo fiorentino, e fu contrario alla condanna del sistema Copernicano, che i suoi avversari sollecitavano tanto dalla S. Sede. È vero, che non potè impedire il decreto dell'Indice del 5 marzo 1616, ma le sue premure ebbero per effetto, che le *Lettere intorno alle macchie solari* (Roma 1613) non furono proscritte e comprese nell'anzidetto decreto.

Difatti i teologi e peripatetici, accaniti avversari del sistema Copernicano, conoscendo questo stato di cose, quando il cardinale Maffeo Barberini il 6 agosto 1623 diventò papa Urbano VIII, perdettero la speranza di potere ottenere la condanna di Galileo Galilei, e cominciarono a sparlare di lui e criticare perfino la deferenza della stessa Curia Romana verso di lui. Per la nostra asserzione può servire di prova il padre Caccini, noto accusatore nel 1616, del quale leggiamo nella lettera del padre Castelli scritta da Pisa il 6 dicembre 1623 quanto segue: « *Mi dispiace, che il Padre Caccini pregiudichi tanto a' Principi e al Sant' Offizio stesso, se però è vero, che vada dicendo, che se non fusse lo scudo di diversi Principi, V. S. sarebbe stata messa all'Inquisizione, quasi che i Principi impedischino il Sant' Officio, e proteggino persone di mal affare, e insieme il Sant' Officio porti rispetto a' Principi nel procedere contro l'empietà; e mi pare, che il Padre meriti egli d'esser messo all'Inquisizione.* » (Albèri Opere Comp. Supp. pag. 156).

Realmente durante la presidenza del cardinale Barberini nella Congregazione dell'Indice e nei primi anni del suo pontificato fino al 1632 veruna opera contenente la dottrina Copernicana non fu messa all'Indice dei libri proibiti, perchè il papa, suo antico prefetto, non credeva opportuna questa misura, e non ostante il suo dubbio, che un giorno si potesse dimostrare la verità del nuovo sistema, era di parere, che la Chiesa dovrebbe sospendere la sua decisione in questa materia. Il Galilei nella lettera scritta da Roma l'8 giugno 1624 al principe Federico Cesi ci racconta: « *Tra gli altri signori Cardinali, sono stato più volte con molto gusto in particolare con Santa Susanna, Buoncompagni e Zoller; il quale partì ieri per Alemagna, e mi disse aver parlato con Nostro Signore in materia del Copernico, e come gli eretici sono tutti della sua opinione, e l'hanno per certissima, e che però è d'andar molto circospetto nel venire a determinazione alcuna, al che fu da Sua Santità risposto, come Santa Chiesa non l'aveva dannata, nè era per dannarla per eretica, ma solo per temeraria; ma che non era da tenere, che alcuno fosse mai per dimostrarla necessariamente vera.* » (Albèri: Opere Comp. vol. 6, pag. 295).

Sei anni dopo Urbano VIII in una conversazione col padre Campanella, da poco tempo liberato da esso dalle prigioni Spagnuole di Napoli, espresse coi termini più espliciti ed energici la sua opinione intorno al decreto del 5 marzo, e dichiarò, che non sarebbe stato fatto, se l'affare fosse dipeso da lui. Il padre Castelli nella lettera del 16 marzo 1630 così descrive al Galilei questo fatto: « *Il padre Campanella, parlando i giorni passati con Nostro Signore, gli ebbe a dire, che aveva avuto certi gentiluomini tedeschi alle mani per convertirli alla fede Cattolica, e che erano assai ben disposti; ma che avendo intesa la proibizione del Copernico, erano restati in modo scandalizzati, che non ne aveva potuto far altro; e Nostro Signore gli rispose le precise parole seguenti: NON FU MAI NOSTRA INTENZIONE, E SE FOSSE TOCCATO A NOI NON SI SAREBBE FATTO QUEL DECRETO. Tutto questo ho inteso dal signor principe Cesi.* » (Ivi vol. 9, pag. 176).

Non si creda, che in quel tempo dal 1621 al 1632 alla Congregazione dell'Indice non capitasse alcun libro contenente la

dottrina Copernicana, perchè al contrario aveva fra le mani l'APOLOGIA PRO GALILAEO del padre Campanella, stampata a Francoforte nel 1616 e 1621, ASTROLOGICORUM LIBRI SEX *secundum Sacras Scripturas* pubblicati dallo stesso autore a Lione nel 1629 e diverse altre opere, ma non volle servirsi del suo potere. La prova evidente di quanto abbiamo affermato è la lettera di Don Virginio Cesarini scritta da Roma il 12 gennaio 1623 al filosofo fiorentino: *È comparsa per queste librerie e stampata in Germania un'APOLOGIA del Padre Fra Tommaso Campanella sopra il moto della Terra, da lei in quei tempi proposto; e sebbene detta scrittura è fatta avanti il decreto della Congregazione dell'Indice, che proibiva il Copernico, tuttavia i superiori non hanno voluto che si venda o abbia pubblicazione. Alcuni emoli si sono serviti di questa occasione per rinnovare contro di lei le calunnie tempo fa rifiutate e debellate, ma non mancano protettori ed amici a difendere il nome e la riputazione di V. S., e l'innocenza de' suoi costumi, e l'obbedienza modestissima, con che ella ha mostrato sempre di riverire il decreto della S. Congregazione, palesano al mondo quale sia la sua mente....* » (Albèri, vol. 9, pag. 24).

Molti scrittori, volendo rendersi ragione del cambiamento di Urbano VIII verso Galilei ed il sistema Copernicano, suppongono, che ne fu causa l'offesa del pontefice, deriso e burlato nella persona del *Semplicio*, uno dei tre interlocutori nei *Dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo*.

Difatti gli avversari del Galilei per suscitare l'ira e l'odio del papa contro di lui, per peggiorare la sua causa, e provocare quanto prima la sua condanna da tanti anni desiderata, l'accusavano universalmente d'ingratitude e mancanza di rispetto verso la sacra persona del Sommo Pontefice, il quale a loro giudizio fu maltrattato e messo in ridicolo nei *Dialoghi*. Quanto una simile opinione fosse generale, ci persuade la lettera del Padre Castelli scritta da Roma il 22 dicembre 1635 al Galilei: *« Quello, che pure mi preme assai, è che ho cominciato a sincerare il signore Cardinale Antonio (ed ha mostrato d'averlo avuto caro) che la calunnia data a V. S., ch'ella ne'suoi Dialoghi abbia per SEMPLICIO voluto intendere quella persona, che è degna del sommo onore; ho, dico, sincerata S. Ec. in modo, come è la verità, che*

questa calunnia è falsissima, che mi ha detto di volerne parlare in buona occasione con chi si deve e fare ogni buono officio. » (Albèri, vol. 10, pag. 132).

Fortunatamente abbiamo un altro testimonio dello stesso Castelli, che Urbano VIII non partecipava l'anzidetta opinione intorno al *Semplicio*, e che il suo cambiamento verso il Galilei fu causato da altri motivi. Il Castelli rendendo conto al suo maestro delle pratiche fatte dal Conte de Noailles, ambasciatore francese, presso Urbano VIII, in suo favore, scrisse il 12 luglio 1636 fra le altre cose.... « *Ed avendo il sig. ambasciatore rappresentato a S. Santità, che V. S. era prontissima a tollerare qualunque mortificazione, che venisse, dalla sua santa mano, ma non poteva patire che i maligni avessero posta in campo così scellerata macchina, e che non era mai stato suo pensiero di offendere la Santità Sua; Nostro Signore disse queste precise parole: LO CREDIAMO, LO CREDIAMO! Il sig. Ambasciatore giudicò prudentemente di non andare più oltre.* » (Ivi, pag. 160).

Già abbiamo detto, che Urbano VIII, sia per riguardo al Galilei, suo amico, sia per la sua naturale perspicacia e prudenza, che gli consigliavano di non impegnare la Chiesa nella lotta astronomica, era favorevole od almeno ben moderato e tollerante verso il sistema Copernicano; ma nonostante questa disposizione, il decreto del 5 marzo 1616 sempre era in vigore, ed anzi costituiva una legge per tutta la Chiesa, non escluso lo stesso pontefice. Ammettendo pure, che Urbano VIII, persuaso degli argomenti del Galilei, avesse abbracciato sinceramente il sistema Copernicano, il che non ebbe punto luogo, non poteva senza scandalo e rovina della disciplina ecclesiastica revocare l'anzidetto decreto del suo predecessore, e cambiare il principio della Curia Romana, tante volte messo in pratica, quando il 10 maggio e 20 ottobre 1619 furono condannate diverse opere astronomiche, e 15 maggio 1620 fu corretta l'opera dell'astronomo polacco. Tutti coloro, che conoscono i principii e le abitudini da molti secoli religiosamente osservati dalla Corte di Roma, saranno del mio parere, che Urbano VIII volendo anche rimediare alla precipitosa condotta di Paolo V nella questione Copernicana, non poteva far altro, che moderare soltanto, o al più sospendere l'ap-

plicazione rigorosa del decreto del 5 marzo 1616 alle opere, che contenevano la nuova dottrina.

Difatti il Barberini, come prefetto della Congregazione dell'Indice, e poi come papa, teneva sempre questa condotta verso il sistema Copernicano, e fino al 1632 nessun'opera astronomica fu censurata, o proibita.

Di un tratto l'indulgente e moderata condotta d'Urbano VIII fece un gran cambiamento su questo riguardo per ragioni politiche. Il lungo pontificato, più di quattro lustri, di Urbano VIII ci prova chiaramente, che questo papa non si scostò guari dalle orme tracciate dai suoi predecessori, e che cercando il bene della Chiesa, procurando la grandezza e l'influenza del suo potere come spirituale sì temporale, non scordò mai gl'interessi particolari della sua famiglia, ai quali il tutto fu subordinato.

Non intendiamo raccontare qui la storia de'romani Pontefici, e rileveremo soltanto alcuni fatti del secolo XVI per caratterizzare l'epoca, nella quale visse Urbano VIII. Cominciamo dai tempi del Savonarola, il quale altamente protestando contro il nepotismo e le tendenze puramente temporali de'Papi, spirò eroicamente sul rogo in *Piazza della Signoria* a Firenze. Sisto IV fece il Riario, suo nipote, duca d'Imola e Forlì, Cesare Borgia ebbe da Alessandro VI il ducato delle Romagne; Giulio II fece Fran. Maria della Rovere suo nipote, duca d'Urbino e Senigaglia; i Medici coll'aiuto di Leone X e particolarmente di Clemente VII distrussero la Repubblica di Firenze e diventarono prima Duchi, poi Granduchi di Toscana; Paolo III fondò due ducati, l'uno di Parma per Luigi Farnese, l'altro di Castro per Orazio Farnese; Baldovino del Monte ebbe da Giulio III il ducato di Camerino; Gregorio XIII si limitò a fare Giacomo Buoncompagni marchese di Vignola; Sisto V comprò nel reame Napoletano il ducato di Venosa e Contea di Celano per il Peretti suo nipote; Clemente VIII acquistò per 800,000 scudi Nettuno e per 350,000 Monte S. Giovanni per i suoi nipoti, oltre la donazione di una parte dei beni de' Cenci. Paolo V spese più d'un milione di scudi per comprare i feudi pe'suoi parenti, e donò loro la maggior parte dei beni confiscati ai Cenci. I papi per arricchire ed inalzare le proprie famiglie, non solamente creavano principati e feudi, ma affi-

davano ai loro parenti le prime cariche dello Stato Pontificio, come: Segretariato di Stato, Generalato della S. Chiesa, Ammiragliato e Prefettura di Roma ed altri simili uffici, che assicuravano grandi introiti ai felici possessori; e quando questi impieghi non bastavano per tutti i membri, allora i restanti ricevevano la porpora cardinalizia o vescovati con molti benefici e pensioni ecclesiastiche. Particolarmente i *Cardinali nipoti*, così chiamati per essere i più prossimi parenti dei Papi e da loro incaricati del governo dello Stato Pontificio e della direzione della diplomazia, erano colmati di tanti vescovati, abbazie, canonicati, benefici e pensioni ecclesiastiche, che per solito avevano una rendita annua da 30,000 a 100,000 scudi.

Maffeo Barberini creato Papa col nome di Urbano VIII neppure d'un filo si scostò dai suoi predecessori, anzi li superò nella prodigalità ed eccessiva indulgenza per i suoi nipoti, che dopo la di lui morte dovettero fuggire in Francia per salvarsi dal processo criminale, che il Fisco intentò contro di loro, per mancanza di molti milioni di scudi nel tesoro di Stato. Urbano VIII nei primi anni del suo pontificato nominò cardinali il suo fratello Don Antonio Cappuccino, Francesco e Antonio suoi nipoti ed il Magalotti fratello della sua cognata. Un altro suo fratello Don Carlo, padre degli anzidetti Francesco ed Antonio, fu fatto Generale della S. Chiesa e Prefetto di Roma, le quali cariche dopo la sua morte ottenne il di lui figlio Don Taddeo. Sappiamo, che il Cardinale Antonio, nipote, aveva 36,000 scudi di rendita annua, ed il suo fratello maggiore più di 50,000 scudi, e che il valore dei palazzi e feudi comprati dai Barberini e delle ricchezze raccolte durante il pontificato di Urbano VIII ascende a 105 milioni di scudi. Non vogliamo parlare della bolla *Romanum decet Pontificem* del 1° maggio 1627 di 38 paragrafi; del breve *Alias donationem* del 15 settembre 1627 e della bolla *Romanus Pontifex* del 1° novembre 1632, con quali atti fondò il maiorasco de' Barberini, e lo colmò di tanti privilegi, che neppure un principe secolare avrebbe avuto l'ardire di farlo. Dopo la sua morte e durante il conclave d'Innocenzo X i Barberini acquistarono Monte-Libretti per 1,200,000 scudi. Urbano VIII non si contentava di colmare la sua famiglia colle ricchezze straordinarie, onori e di-

gnità di ogni sorte, ambiva ancora di elevarla al grado de'principi regnanti. Essendo d'origine Toscano, voleva imitare Clemente VII per mettere uno de'suoi nipoti su qualche trono, e così pareggiare i Barberini coi Medici, loro naturali Sovrani. Questo era un sogno dorato, una idea prediletta, un oggetto di tutte le aspirazioni, desideri e tendenze d'Urbano VIII. Ma dove peccò la sua superbia, ivi fu pure castigata, perchè volendo emulare coi Medici, non potè dare alla sua famiglia il Ducato D'Urbino, la Signoria del Castel del Rio, il ducato di Castro, ai quali pretendeva pure il Granduca di Toscana, e così fu costretto d'incorporarli allo Stato Pontificio ad eccezione di Castro, che l'implicò in una vergognosa guerra, seguita da una pace umiliante, che accelerò la morte del tracotante Pontefice. Dal 1618 per l'insurrezione dei cattolici di Valtellina contro i protestanti Grigioni loro padroni, nacque la complicata questione di Valtellina, che fece dell'Alta Italia il teatro di una lunga guerra tra i Francesi, Veneziani, Spagnoli ed Imperatore. La diplomazia europea, o piuttosto degli Habsburghi e Borboni s'affaticava molto per risolvere questa questione in modo favorevole ai loro particolari interessi, e mentre si proponevano e discutevano i progetti del trattato, già ai tempi di Gregorio XV la Valtellina era affidata dai belligeranti alla custodia dell'armata pontificia. In tale stato si trovava la questione di Valtellina quando Urbano VIII salì al trono pontificio. Egli legandosi strettamente colla politica del Cardinale Richelieu nutriva questa lusinghiera speranza, che la Valtellina sarebbe staccata dalla Repubblica dei Grigioni e ridotta in un ducato colla dinastia de'Barberini, la quale doveva inaugurare uno dei suoi nipoti. Questa speranza di mettere i Barberini sul trono faceva Urbano VIII sordo a tutte le dimostrazioni, domande ed istanze degli Austriaci e Spagnoli per ottenere dal Papa qualche aiuto di denari e di uomini, contro i protestanti, con i quali facevano guerra allora in Germania e Fiandra. Tanto l'Imperatore quanto il Re di Spagna si lusingavano, che Urbano VIII volesse seguire l'esempio di Paolo IV, che per combattere i protestanti nel 1556, e gli Ugonotti nel 1562 diede ogni volta 200,000 scudi; di Pio V, che nel 1569 destinò per lo stesso scopo un milione di scudi; di Sisto V, che per la guerra

contro i Turchi nel 1585 offrì 564,000 scudi, ed in fine di Clemente VIII che nel 1591 e 1601 in tre volte sborsò agli alleati contro i Turchi 815,000 scudi; ma questo Papa sempre trovava pronte mille scuse, che non persuadevano nessuno, oppure offriva un soccorso tanto insignificante e meschino, che ispirava, invece di gratitudine, l'indignazione e l'odio degli aiutati. Per calmare le ire dei cattolici e per provar loro, che non favoriva la causa dei protestanti, Urbano VIII l'8 aprile 1628, il 26 ottobre 1629, ed il 1° aprile 1632 pubblicò il Giubileo Universale per ottenere dalla misericordia divina la pace della Chiesa e la concordia dei principi cristiani; ma come queste preghiere non ottennero il risultamento desiderato, e nessuno credeva, nella loro efficacia, definitivamente fu abbandonato questo espediente, e da quel tempo mai durante la guerra di trent'anni, che nel 1648 ebbe la fine, non fu proclamato il Giubileo universale *pro pace obtinenda*.

Nonostante la parsimonia d'Urbano VIII nella guerra di trent'anni, il tesoro pontificio fu aggravato eccessivamente dalle spese ingenti per sostenere un'armata numerosa nella Valtellina, poi per occupare il Ducato d'Urbino, finalmente per conquistare il Ducato di Castro e fare la guerra contro gli alleati dei Farnesi. Di questo modo ogni anno il disavanzo ed i debiti crescevano, e per rimediare a questa trista condizione, bisognava aumentare le imposte ed introdurre delle nuove, con grandissimo malcontento del popolo impoverito. Ma non solamente il popolo romano si lagnava contro Urbano VIII, ma come abbiamo visto, i principi italiani, il Re di Spagna e l'Imperatore essendo mal soddisfatti e contrariati dal Papa, mormoravano contro di lui, e con gran desiderio aspettavano la sua morte ed il cambiamento della politica con l'elezione del nuovo Pontefice. Tutte le volte che s'ammalò Urbano VIII, uscivano fuori diversi pronostici astrologici, che annunciavano la prossima morte di lui e grandi cambiamenti secondo le idee e i desiderii del partito spagnuolo. Questi pronostici e profezie, attesa l'ignoranza ed i pregiudizi di quei tempi, impressionavano molto il pubblico, ed esercitavano una grandissima influenza sull'andamento degli affari, perchè la diplomazia pontificia perdeva il credito e la fiducia all'estero, l'amministrazione interna dello Stato si affievoliva e languiva, il partito de'Barbe-

rini composto di pochissimi fedeli amici e di molti adulatori e finti servitori si scomponeva, distruggevasi e veniva al nulla, ogni giorno perdendo maggiormente della sua unità, solidità, forza e iniziativa; mentre l'energia, coraggio e resistenza dei suoi avversari acquistavano sempre più vigore, e speranza. Ascoltiamo quel che ci racconta il Niccolini, Ambasciatore Toscano, della sua conversazione col Papa su questa materia:

Roma, 8 febbrajo 1642. Ho visto questa mattina S. Santità non in istato interamente buono perchè non si può dire, che non sia calata, ma ne anco in stato tanto cattivo, che non possa sperarsi la recuperatione della sua salute, havendo discorso meco assai lungamente di diverse materie di gusto e delle cose anziche di Casa sua e della città di Firenze. Anzi dell'haver sempre tenuto un ginocchio sopra l'altro, par che si possa dire, che cominci a smuoversi qualche poco, come fece giovedì mattina, che comparve in Congregazione del S. Ufficio a piedi, ben che retto da una parte da Mons. di Camera, dall'altra da un bastone. Ben è vero, che camminava con gran fatica e con molto stento, la complessione è grande delle più forti, che si possano havere in questi tempi e veggono però miracoli, poichè egli medesimo m'ha confessato questa mattina, d'haver avuto quattro malattie mortali, da cinque a sei anni in qua, e che non sia però da creder punto alle Astrologie et alle figure delle nattività, come fallaci e bugiarde, poichè i Professori di questa arte volevano che S. Santità avesse a morire di 63 anni, e poi doppo negl'anni avvenire, quando è ancor qui in età di 74 anni e con un Pontificato adesso di 19, che haverebbero servito per 4 Sommi Pontefici e che tutti i Principi però dovrebbero accordarsi a prohibire l'uso dell'astrologia, anche per interesse proprio, come ah fatto lei con la sua Bolla di giudizi sopra la vita de'Papi. E perchè passò poi ancora a dire degli inganni, che pigliano anche i mattematici e dell'esser del già Galileo Galilei in quel suo libro del moto della terra, io con questa occasione le significai, che havendo come da me motivato a V. S. Ill.^{ma} quel particolare, del tumulo creduto, che il Ser. suo Padrone fusse per voler fare erigere in Santa Croce al medesimo Sig. Galileo, rincontro a quello di Michel'Angiolo Buonarroti, havevo trovato che fusse una voce fondata in un semplice discorso promosso in un semplice discorso promosso in quei primi giorni nella sua morte, senza alcuna sorte di resolutione stabilita. S. S.^{ta} mostrò gradire d'averne saputo il vero, dicendo essersi messa a parlare da mero zelo della reputatione di S. Altezza, a finchè non si avesse a dire con suo biasimo, che ella avesse eretta una memoria d'un'huomo stato inquisito e la cui opera è stata dannata e prohibita per erronea, mentre sino gli eretici se ne sono risi, e vi sono stati di quelli, che gli hanno scritto e stampato contro. Questi sono discorsi più qualificati, et i quali mi paiono da poter essere

referiti, avendola S. S.^{ia} nel resto passata meco con infinita benignità e con grandissima quiete d'animo. » (ARCHIVIO MEDICEO filza 3370.)

Dal racconto dello stesso Urbano VIII sappiamo, che il 1630, quando doveva compire 63 anni di vita (nacque il 5 aprile, ore 1, minuti 24 dell'anno 1558) fu destinato dagli astrologi per tempo della sua morte. Difatti il P. Morandi, conosciuto in tutta Europa per le sue relazioni estese, dietro gli studi d'astrologia giudiziaria pervenne alla persuasione, che Urbano VIII doveva morire nel 1630. Per assicurarsi meglio diede a' suoi amici, abate Luigi Gherardi di Padova, Francesco Lamponi ed al P. Raffaello Visconti a verificare e correggere i suoi calcoli. Mentre i primi due ne ottennero il medesimo risultato che il P. Morandi, il Visconti era d'opinione, che il Papa dimorando sempre a Roma doveva campare fino al 1643 o 1644, e perciò scrisse il 21 febbraio 1630 *Un discorso sulla vita di Urbano VIII*, che fu comunicato a molti cardinali, prelati e diplomatici. Ciò non ostante prevalse l'opinione del P. Morandi, e la notizia ripetuta in mille avvisi ed articoli dei diplomatici e giornalisti si sparse in tutta l'Europa, ed attirò a Roma diversi cardinali forestieri, i quali volevano prender parte al Conclave. Figuriamoci quanto questo fatto preoccupava gli animi di Roma, e perciò la morte del Papa era il soggetto prediletto di tutti i discorsi confidenziali. Urbano VIII non tanto afflitto, quanto sdegnato di queste profezie assai sfavorevoli agli interessi della sua famiglia, si decise di porre il termine alle simili ciarle e pettegolezzi, che gli parevano esser scandali gravissimi, e di punire severamente gli autori, fautori e propagatori dei pronostici sulla sua vita.

La prima vittima del dispetto pontificio fu il padre Orazio Morandi, Abate di S. Prassede a Roma, tradito da un padre Domenicano, con quale in un pranzo discorreva della morte del Papa e del prossimo avvenire. Il padre Morandi non ostante la sua dottrina, pietà e rispetto, che godeva nella sua Religione, non ostante che tre volte era Abate: nel 1613 di S. Prassede a Roma, nel 1622 di S. Maria in Vallombrosa e nel 1626 di S. Prassede, non ostante che il 17 aprile 1617 fu eletto Abate Generale dell'ordine e per 3 anni teneva questo alto in-

carico, il 13 luglio 1630 fu incarcerato per ordine espresso d'Urbano VIII e condotto alle prigioni di Tordinona.

Urbano VIII col chirografo del 13 luglio ordinò, che *nonostante qualsivoglia stile, ordine, decreto, costituzioni apostoliche con la pienezza della sua potestà derogati* in questo caso, Antonio Fidi, Luogotenente e Fulvio Passarini, Caponotaro di Monsignor Governatore di Roma istruissero il processo speciale tanto contro l'Abate Morandi, quanto *contro qualsivoglia altra persona ancorchè ecclesiastica regolare e secolare, che eserciti dell'Arte di Astrologia, componga, ritenga o copii scritture politiche, malediche e libri proibiti*, e che spedissero la causa sino alla sentenza *inclusive con tutti gli incidenti, dipendenti, convergenti, annessi e connessi, rimanendo al suo arbitrio di scrivere in processo li nomi di persone qualificate e d'altre, o vero in margine per cifra, lasciando il bianco per stendergli poi quando così gli piacerà di comandare.*

Sui primi il giudice delegato non poteva scoprir niente, perchè dalla biblioteca del convento di S. Prassede fu levato tuttociò, che poteva compromettere, in quel mentre che l'Abate Morandi era condotto alle carceri, ma più tardi per l'imprudenza commessa da Teodoro Ameiden, avvocato dello stesso monastero da oltre 20 anni, pervenne a sapere la verità.

L'Ameiden raccontò nella libreria della *Luna* al Pasquino, come erano passate le cose nel convento di S. Prassede. Riferita al giudice questa notizia, fu pienamente confermata dall'Ameiden chiamato ad esame il 17 agosto. Le scritture però non si potevano trovare, se non dopo che il giudice fece il 1° settembre, il decreto, che perdonava ai monaci la loro condotta, perfino il loro falso giuramento.

Le carte consegnate dai monaci al giudice compromisero tutti gli amici del Morandi, fra i quali erano diversi Fiorentini. Perfino il nome di Galileo troviamo negli atti di questo processo, perchè D. Luigi Gherardi nel costituito del 26 luglio depose: *L'Abate di S. Prassede ha un grosso volume di geniture fatte da lui, che mi ha prestato, delle quali ne copiai diverse fra cui quelle del Cav. G. B. Marini, del signor Galileo Galilei, del poeta Bracciolini.*

Quanto Urbano VIII fu preoccupato di questo processo, basta leggere il secondo suo chirografo fatto a Monte Cavallo il 17 luglio 1630 dopo la carcerazione del Gherardi e Marcantonio De Comitibus, del quale trascriviamo qui soltanto la fine.

Volendo noi, che tutti li suddetti Processi incominciati et da proseguirsi si unischino, et reduchino a perfezzione da un solo Giudice sopra tutti li capi che si hanno, o si haueranno tanto spettanti alla cognitione del Tribunale di monsignor nostro Governatore quanto all'offitio della nostra S. Inquisitione, e di qualsisia altro Tribunale, affinchè la continenza della causa non si divida et tanto contro li sudetti, quanto li loro complici fautori di qualsisia qualità, e dignità temporale, o ecclesiastica ancora Prelatitia, Episcopale, Archiepiscopale, Patriarchale, o Cardinalitia secolari o regolari; con questo nostro Chirografo deputamo, et elleggemo noi Antonio Fidi Giudice, et Fulvio Passarini notaro con tutte le facultà ordinarie concesse a monsignore nostro Governatore di Roma, et altre necessarie et opportune a proseguire detti processi, et terminare dette cause sino alla sententia inclusive con l'assistenza però del suddetto nostro Procuratore Fiscale a suo arbitrio nelli esami di Rei principali, volendo, che li detti processi fatti sinqui et da farsi in avvenire s'habbino, e siano come fatti da Giudice et Notaro competenti etiam Ministri del Santo Officio, che tali vi reputiamo, et deputiamo con facultà di ricevere le depositioni delli medesimi carcerati, loro complici fautori et testimonij sopra qualsivoglia capo, ancorchè spettante alla Santa Inquisitione, et che nelle loro scritte et depositioni venghi nominato la persona nostra, d'altri Pontefici nostri antecessori, di Cardinali vivi e morti, e d'altre persone laiche, overo ecclesiastiche, secolari o regolari, ancorchè Prelati in qualsisia dignità costituite come sopra. Lasciando nel nostro arbitrio di far scrivere nel processo li nomi delli Pontefici nostri antecessori, di cardinali vivi, o morti, e d'altre persone, overo farsi notare nel margine del processo con cifra; lasciando il bianco per stenderli quando così ci piacerà di comandare, e vogiamo che il presente nostro Chirografo habbi vigore, et operi quanto di sopra, et basti la sola nostra sottoscrizione, benchè non sia registrato, non ostante qualsivoglia stile, ordine, decreto, constitutioni apostoliche, o altra qualsisia in contrario, alli quali tutti et singoli havendosi qui per espresso con la pienezza della nostra podestà espressamente a tal effetto solo deroghiamo. ¹⁾

¹⁾ Vedi A. BERTOLOTTI: *Giornalisti, Astrologi e Negromanti in Roma nel secolo XVII*. In questa interessantissima pubblicazione fatta nella *Rivista Europea* vol. 5, fasc. 3, pag. 476-514 il lettore troverà non solamente il suddetto documento, ma pure tutti i particolari di questo processo.

Il povero Morandi vedendosi compromesso e perduto s'ammalò subito, però lo stato della sua salute non impediva ai frequenti interrogatorii, ma alla fine dell'ottobre sopraggiuntagli la febbre, dopo 12 giorni di malattia lo stese morto il 17 novembre in età di 55 anni. Molti sospettavano, che il veleno fosse la causa della sua morte, per cui furono chiamati tre medici a fare la loro perizia, i quali dichiararono, che non vi era nessun indizio di avvelenamento. Essendo morto il reo principale, tutti gli altri accusati furono messi in libertà, e lo stesso Urbano VIII col chirografo del 15 marzo 1631 diede l'ordine di sospendere la risoluzione del processo.

I fatti da noi riprodotti dal Bertolotti sono sufficienti per dimostrare l'insussistenza delle asserzioni dell'autore dell'opuscolo: *Nel Trecentesimo Natalizio di Galileo in Pisa* (Pisa 1864 pag. 68 in-8°), dove a pag. 41 dice, che la tortura cagionò la morte del Morandi.

Riproduciamo qui alcuni estratti dai dispacci dell'Ambasciatore Niccolini al Balì Cioli, che ci ragguagliano di quest'affare, e che dopo la pubblicazione del signor Bertolotti hanno soltanto valore relativo.

Roma, 15 luglio 1630. Sabato sera (13) fu carcerrato in Torre di Nona il Padre D. Horatio Morandi, Abate di S.^{ta} Prassede, dopo averli cercate et levate tutte le scritture. Poi furono carcerati ancora un Abate Gherardi, nato in Padova, i quali tutti come bell'ingegni si diletmano d'Astrologia, et perchè è stata vista qualche scrittura circa alla salute del Papa, a questo s'attribuisce la causa della lor retenzione, ne gli son per mancar de'fastidi, come materia, che dispiace assai in questo tempo.

Roma, 17 luglio 1630. Il povero Padre Morandi havrà da far assai per conto delle sue Astrologie, e Dio l'aiuti. L'alligate lettere sono del Procuratore per suo conto, che domanda la protezione del Sig. Card. Medici con qualche lettera a Barberino, et il Sig. Ferdinando Orsino prega il Sig. Duca suo fratello a interporvisi perchè vi bisogna.

Roma, 23 luglio 1630. Il padre Orazio Morandi non sta con intera salute, et le cose sue son molto attraversate, con tutto che non si manchi d'aiutarlo.

Roma, 3 agosto 1630. La causa di questi carcerati non si fa più per l'Astrologia, ma per causa di scritture proibite, già che dicevano d'haversi atteso l'ordine di Palazzo et per dar gusto et cose simili. Oltre a quel

Procuratore Francesco Lamponi è stato in questi giorni carcerato ancora un tal di Casa Perugia, Agente del Sig. Card. d'Araceli, nominato per quanto si dice da costoro.

S'aspetta la proibitione di tutti i libri d'Astrologia tra pochi giorni.

Roma, 24 agosto 1630. La causa delli Astrologi si va prolungando, et sempre si va esaminando qualche curiale sopra queste materie.

Roma, 27 settembre 1630. Sono stati messi alla larga quasi tutti quei, che si trovan carcerati per la causa d'Astrologia et di scritture, ma non già il Padre Morandi, del quale si spera più tosto bene.

Roma, 12 ottobre 1630. « D. Orazio Morandi dopo alcuni pochi giorni d' indisposizione, domenica passata (6 agosto) se ne morì in carcere segreta.... » (ARCH. MEDICEO filza 3348).

Poco dopo il processo del padre Morandi, Urbano VIII personalmente in una seduta della Congregazione del S. Offizio inveì contro un frate francescano, il padre Innocenzio, dal quale spesso si riunivano i cardinali e molte persone di alto grado per criticare la condotta del papa nella guerra coi protestanti, e discorrere della sua prossima morte annunciata dagli astrologi. Il dispaccio del Niccolini al Balì Andrea Cioli c'informa che nè anco l'intercessione del cardinale Borgia giovò al povero frate, anzi maggiormente inasprì l'anime di Urbano VIII.

Di Roma 31 di novembre 1630.

Ill.^{mo} Sig. mio Oss.^{mo}

Nella Congregazione del Santo Uffizio il Papa fece invettiva contro al Padre Innocenzio francescano conosciuto, cred'io, a V. S. Ill.ma, e che habita a S. Pietro Montorio, perchè vi si facessero ridotti di cardinali e concorso di gente in particolare. Il sig. Card. Borgia ch'è tutto suo e vi sta spessissimo, volse difenderlo e lodar la sua humiltà, bontà e zelo, ma il Papa maggiormente entrando in escandescenza, ordinò, che si scrivesse e si facesse decreto, che nessun li potesse parlare, et il povero Borgia restò quivi mortificatissimo. Et io a V. S. Ill.ma con questo bacio le mani. Di V. S. Ill.ma.

Obb.mo Servitore
FRANCESCO NICCOLINI

Finalmente il Padre Raffaello Visconti assistente del Padre Maestro del Sacro Palazzo cadde vittima della sistematica persecuzione contro gli astrologi veri o soltanto sospettati e creduti tali. Il P. Visconti giovò molto al Galilei nell'ottenere dal Padre

Maestro l'approvazione dei *DIALOGHI*. Nella lettera del Conte Orso d'Elci scritta dalla *Villa Imperiale* il 3 giugno 1630 al Galilei, dimorante allora a Roma, si legge la seguente lode dell'anzidelto padre:

« *Mi rallegro, che V. S. trovi il compagno del Maestro del Sacro Palazzo capace della verità della sua dottrina, e ch'egli sperì di persuadere anche il Papa per rimuoverlo dalla noia, che dà a Sua Beatitudine la dimostrazione che V. S. vuol fare, che il flusso e reflusso proceda dal moto della terra.* » (Albèri, Supp. pag. 234),

La lettera dello stesso Visconti al filosofo fiorentino prova quanto egli aveva sul cuore, che i *Dialoghi* fossero approvati e ch'egli era partigiano del sistema Copernicano:

ROMA 16 GIUGNO 1630. « *Il Padre Maestro gli bacia le mani e dice, che l'opera gli piace e che domattina parlerà con il Papa per il frontespizio dell'opera, e che del resto accomodando alcune poche cosette a quello che accomodammo insieme, gli darò il libro e io gli resto servitore.* » (Albèri, supp. pag. 235).

Compromesso nel processo del Morandi il 1° ottobre fu chiamato dal Fidi a far la sua deposizione, dopo la quale gli ingiunse di restare in sua casa e non partirsi. Finalmente nel dicembre il povero padre fu privato del suo impiego, ed esiliato a Viterbo, come ci narra il dispaccio del Niccolini.

Roma 8 dicembre 1630. « *Il Padre Visconti già Compagno del Maestro del Sacro Palazzo, come intrigato nella causa di quelli Astrologi, dopo esser stato esaminato et sequestrato in casa, è stato relegato a Viterbo.* »

Dopo questi fatti Urbano VIII per metter fine alle profezie e predizioni della sua morte, che nocevano tanto alla sua politica, pubblicò la bolla *Inscrutabilis Judiciorum* il 1° aprile 1631: « *Contra Astrologos Judiciarios, qui de statu Reipublicae Christianae, vel Sedis Apostolicae, seu vita Romani Pontificis, aut ejus Consanguineorum Judicia facere, nec non eos qui illos desuper consulere praesumpserunt.* » Questa costituzione non fu altro, che la conferma, amplificazione ed estensione della bolla di Sisto V *Coeli et Terrae Creator* del 5 gennaio 1585.

Il giorno seguente cioè il 2 aprile Urbano VIII fece *sub an-*

nulo Piscatoris un breve: *Apostolatus officium*, col quale revocò la licenza di leggere o tenere da chi che sia tutti i libri proibiti. Il cardinale di S. Onofrio ossia Antonio Barberini, fratello di Urbano VIII, scrisse in nome della Congregazione di S. Offizio il 28 giugno 1631 una circolare a tutti gl'Inquisitori e Nunzi Apostolici, comandando loro per ordine del Santissimo la pubblicazione e la strettissima osservazione dell'anzidetta bolla e del breve summentovato.

Del quanto la Curia Romana facesse caso di queste costituzioni basti dire, che Ferdinando II, Gran Duca di Toscana non potè ottenere la licenza per i libri astrologici ¹⁾ e quando l'Ambasciatore Niccolini per l'ordine suo restituì la patente della licenza a Mons. Vittrice, ed il 19 luglio parlò allo stesso papa di quest'affare, ebbe da lui risposta, che non darebbe la licenza in questione al Re di Spagna, nè anche allo stesso Imperatore. ²⁾

Dopo questa legge Urbano VIII era tanto severo contro i suoi trasgressori, che il 22 aprile 1635 per le predizioni astrologiche della sua morte unite agli *incanti, negromanzie ed altre cose sortileggi per levarlo presto di vita*: Giacinto Centini (nipote del Cardinale Felice Centini detto *d'Ascoli*) fu decapitato, fra Cherubino da Foligno dell'ordine de' Zoccolanti e fra Bernardino

¹⁾ Intorno a questo fatto pubblichiamo la relazione del Niccolini estratta dalla filza 3349 dell'*Archivio Mediceo*.

Roma, 30 giugno 1631. « Quando mi fu consegnata la patente della licenza de' libri proibiti per il Sermo Padrone, mi parve strano di vederla limitata per l'opere del Macchiavello e d'Astrologia, e trovando poco dopo per Roma Mons. Vittrice, Assessore del Santo Uffizio, ne mostrai un poco di meraviglia, ma mi replicò, che quella era la forma, hora particolare doppo la pubblicazione della Bolla per non apparir di derogar al disposto in essa il primo giorno. E perchè io ne mostravo pure amaritudine, mentre si trattava di Principe grande, santo e cattolico, quant'ognun sapeva, s'indusse a procurarla in Congregazione per il Macchiavello solamente con una licenza a parte, giacchè per i libri di Astrologia diceva, che S. B.^{no} non ne voleva sentir parlare. Io l'accettai et hora gliene manderò memoriale, perchè possa proporlo alla prima Congregazione, e di quel che sortirà, darò parte a V. S. Illma, mentre intanto le fo reverenza. »

²⁾ ARCH. MED., filza 3350, dispaccio del Niccolini del 19 luglio 1631.

detto il *Romito* furono impiccati e poi abbruciati nel *Campo di Fiori* a Roma, fra Domenico Zampone da Fermo dell'ordine di S. Agostino, Flaminio Conforti da Camerino con tre altri frati loro complici furono condannati a diversi anni di galera.

Dal discorso d'Urbano VIII col Niccolini, da noi poc'anzi pubblicato, abbiamo visto, che il Papa non faceva gran differenza e distinzione, anzi confondeva gli astronomi cogli astrologi, e non possiamo maravigliarsi di ciò, perchè in quei tempi pochissimi erano astronomi (e forse non vi era alcuno), che non si fosse occupato degli oroscopi astrologici e delle geniture, essendone da tutti richiesti e pregati e tormentati, tanto forti erano ancora i pregiudizi del mondo intero.

Con grandissimo nostro rammarico dobbiamo confessare, che l'anzidetta opinione di Urbano VIII in quanto a Galileo Galilei era pur troppo giusta, perchè egli studiava attentamente gli autori, che trattavano questa materia, come provano le postille e le correzioni delle opere: *Porphyrii Philosophi introductio in Ptolomaei opus de effectibus astrorum*. — *Hermetis Philosophi de Revolutionibus nativitatum libri duo* (Basilea 1559) che si trovano fra i suoi manoscritti palatini (parte 6, vol. I, tomo 2) e perchè egli compose molte geniture ed oggi fra i suoi *Manoscritti Palatini* (parte 6, vol. I, tomo I) troviamo un codice di 50 carte in folio, che contiene 21 figure della natività con diversi calcoli astrologici, l'ultimo dei quali è del 1624. Se queste figure furono rinomate a Praga, allora Capitale dell'Impero Germanico, ed in Polonia ¹⁾, possiamo logicamente asserire, che

¹⁾ ARCH. MED., filza 4468. Lettera del Cilli, segretario di Sigismondo III Re di Polonia, a Belisario Vinta, segretario di Stato in Toscana.

Ill^{mo} Sig.^{re} et P.^{rone} mio Clem.^{mo}

Dalla cortesissima lettera di V. S. Ill.ma delli 2 luglio si conosce il vero zelo et amore di Loro AA. SSer.^{me} verso queste Maestà nelle cose et imprese moschovitiche, le quali conforme all'importante principio di Smolnisko havranno ottimo fine, se bene tuttavia li nostri strettissimi da infinito numero di Moschoviti nel castello di Moscha, et pativano grandamente di vettovaglia, al cui soccorso era inviato il Generale di Littuania, et si spera al solito felice riuscita. Mando a V. S. Ill.ma l'incluse opere di panegirico et epigrammi; questi d'un gentilhommo Schozzese,

Roma lo ignorava e che Urbano VIII, di nascita Toscano, e dalla sua gioventù amico del filosofo fiorentino non ne sapeva niente? Certamente dobbiamo dare risposta affermativa, e dobbiamo aggiungere ancora, che nella mente d'Urbano VIII gli astrologi, difensori del sistema Copernicano e protestanti, facevano causa comune per iscreditare l'autorità della Santa Sede e distruggere la Chiesa Cattolica.

Quanto spavento gettassero gli arresti del 1630 in tutta Roma, particolarmente sopra i matematici e cultori delle scienze naturali, per giunta privati allora del loro unico difensore e protettore, il principe Federigo Cesi, fondatore e presidente dell'Accademia de' Lincei, lo prova la lettera del Padre Castelli, il quale apprezzando giustamente gli avvenimenti, e rendendosi conto chiaro della nuova situazione, mandò subito il seguente avviso al suo maestro:

Roma, 24 agosto 1630 « Per molti degni rispetti, che io « non voglio mettere in carta ora, oltre all'esser mancato di questa vita il sig. Principe Cesi, che sia in gloria, crederei che « fosse ben fatto, che V. S. M. Fl. facesse stampare il suo libro « costì in Firenze e lo facesse quanto prima. Ho trattato col « Padre Visconti, se questo può avere difficoltà, e mi ha risposto, che non ci è difficoltà di sorte alcuna, e che desiderava « soprammodo, che venga alla luce quell'opera.... » (*Albèri*, volume 9, pag. 201).

In conseguenza di questa lettera il Galilei cambiò il suo progetto di andare a Roma e di stamparvi sotto la sua direzione perso-

quale dice havervi fatti alcuni a Praga sopra la natività del Ser.^{mo} Gran Duca N. Sig. fatta dal sig. Galilei, l'altro d'un gentilhomio Svedese. Mi affatico per metter insieme tutte l'imprese degli Archi trionfali con le sue distinzioni, et riuscendomi, ne manderò copia a V. S. Ill.^{ma}, dalla quale spero pure una volta esser consolato di qualche poca pensione per memoria delle mie poche fatiche, et esser chiamato servitore mercenario di S. A. Ser.^{ma}, ch' il tutto riconoscerò dalla solita benignità di V. S. Ill.^{ma}, alla quale humilmente bacio le *mani.

Da Wilna, alli 13 agosto 1611

Di V. S. Ill.^{ma}

Humilissimo et Obligatissimo Servitore
ALESSANDRO CILII

nale i *Dialoghi*, e fece subito le pratiche di poterli pubblicare a Firenze. La disgrazia del padre Visconti, esaminatore dei *Dialoghi*, mise tanto in sospetto il Padre Riccardi, Maestro del Sacro Palazzo, che non volle più far alcuna concessione al Galilei, e per dare la sua approvazione assolutamente pretendeva di vedere da sè medesimo l'opera già corretta secondo le indicazioni fatte all'autore nel tempo del di lui soggiorno nella città eterna. Dopo lunghe trattative, non volendo il Galilei mandare il manoscritto a Roma, fu convenuto, che l'avrebbe stampato a Firenze sulla sua responsabilità e colla sola approvazione dell'autorità di quest'ultima città, senza nominare il Maestro del Sacro Palazzo.

Il Galilei credendo che la firma del Padre Riccardi sarebbe per la sua opera uno scudo sicuro contro le accuse e persecuzioni degli avversari, fra le altre approvazioni fece stampare questa: « *Imprimatur — Fr. Nicolaus Riccardius — Sacri Palatii Apostolici Magister* » che accelerò la sua rovina e fece crescere i sospetti contro di lui, perchè ciascuno pratico delle abitudini e leggi della Curia Romana, a prima vista scorgeva, o qualche sotterfugio, od almeno una grande irregolarità ed abuso di potere: 1) perchè il padre Maestro del S. Palazzo non avendo alcuna autorità a Firenze e non potendo collazionare le stampe col manoscritto già da lui esaminato ed approvato, non poteva dare la sua licenza di pubblicare l'opera sua; 2) ammettendo pure l'abuso di potere commesso dal Padre Maestro, la sua approvazione dovrebbe portare la data e la dichiarazione, se l'opera fu esaminata da lui stesso o da qualcun altro, come realmente fu nel nostro caso, e per conseguenza; 3) prima della sottoscrizione del Padre Riccardi si doveva trovare il certificato del padre Visconti, ch'egli esaminò l'opera e non trovò niente contro la fede e i buoni costumi.

Appena le prime copie dei *Dialoghi* comparvero a Roma, tutti i nemici del Galilei si sdegnarono contro il padre Riccardi, il quale interrogato e domandato dal Papa, come stavano le cose, rispose, che non lesse l'opera, e non diede punto la sua approvazione, soltanto dietro la relazione del Padre Visconti, il quale esaminò e corresse il manoscritto, lo sottomise per facilitare le

trattative coi stampatori di Roma, che cambiando l'autore il suo progetto di pubblicare l'opera nella città eterna, egli apertamente dichiarò all'Inquisitore di Firenze, che non voleva saperne dell'affare, e che questi secondo il suo parere poteva dare o negare la licenza.

La citazione del nome del Visconti compromesso nell'affare degli astrologi accese l'ira del Papa, il quale risolse di dare nella persona del Galilei una buona lezione ai Copernicani, che non tenendo conto del decreto del 5 marzo del 1616 insegnavano, propagavano e perfezionavano il loro sistema. Il processo e la condanna del Galilei non ebbe altro scopo, che rinnovare e sanzionare il decreto anzidetto; ed Urbano VIII credeva per obbligo della sua coscienza d'essere tanto più duro e severo in questa causa, quanto per diversi anni era stato indulgente e moderato, e per così dire, aveva avuto qualche riguardo per il nuovo sistema.

Non iscordiamo questa circostanza, che Urbano VIII fu lusingato, per non dire tratto in errore ed ingannato da Monsignor Ciampoli, il quale con termini generali faceva intendere al Papa: che l'opera del Galilei fu scritta secondo le di lui indicazioni, e che il Riccardi e tutti, che s'intendevano in queste materie, lo lodavano anzi esaltavano comunemente; ed al Padre Maestro del S. Palazzo: che il Pontefice era soddisfatto dell'opera di Galileo, e soltanto desiderava, che il titolo fosse cambiato. Bisogna qui aggiungere, che il Ciampoli ed il Galilei come tutti i Toscani, appartenendo al partito spagnuolo, erano considerati come inimici del Barberini, e per conseguenza non godevano in quel tempo gran fiducia e benevolenza presso Urbano VIII; anzi quando fu scoperto, che il primo legava col Card. Borgia, ed il secondo faceva causa comune coi Copernicani e favoriva gli astrologi, ebbero nel Papa il più severo giudice ed il più ostinato ed inesorabile avversario.

In tale stato di cose non è dunque da maravigliarsi, che Urbano VIII, nel 1620 autore di una bella poesia scritta in versi orazioni in onore di Galileo, nel 1632 ordinasse d'incatenarlo, e colla forza condurlo a Roma, s'egli indugiasse ancora di recarsi colà, e nel 1633 decretasse di minacciarlo colla tortura e condannarlo all'abiura ed al carcere a suo arbitrio.

Non sappiamo qual titolo desse Maffeo Barberini alla sua poesia, quando da Roma insieme colla lettera del 28 agosto 1620 la mandò al Galilei, siamo però persuasi, che non portava quello, che troviamo ora in tutte le edizioni delle sue poesie: ADULATIO PERNICIOSA. Queste edizioni essendo fatte dopo il dramma del 1633, il Papa stesso, od il suo editore cambiò in questo modo il titolo primitivo, oppure glielo dette allora, adattandolo alla situazione di Galileo. Comunque sia, chiudiamo il presente capitolo colla poesia d'Urbano VIII, per la prima volta tradotta in italiano dal nostro egregio amico, Ettore Marcucci.

Quando la luna in ciel splende fra l'aurea
Pompa di fuochi nel sereno aspetto
Che all'intorno scintillano,
Gli occhi un lungo rapisce almo diletto.
Chi all'effulgenza d'Espero, chi all'orbita,
In un latteo color tinta, e a la dira
Stella di Marte affiggesi,
Chi, o Cinosura, la tua luce ammira.
Altri 'l cor dello Scorpio, i rai di Sirio,
O di Giove i seguaci e di Saturno
Che, o Galileo dottissimo,
Da te svelati con tuoi vetri furo.
Ma la face del Sol quando il dì a schiudere
Primiera sorge, sola si diffonde
Dal puro Gange, e fulgida
Lo sguardo uman co'raggi suoi confonde.
Tale ai mortali non abbellà un genere
Di vita istesso: alcun di lauri in traccia,
Lieto affrontando l'orride
Guerre, tra fiamme e nudi acciar si caccia
Avvi chi ambisce agli onor sommi attingere
Della pace con l'arti, e chi si tragge
Per sete d'oro perfida
Süaditrice, alle peruvie piagge.
Suntuoso tal altro a mense sicule
Mentre sguazza, lui ciba di speranza
Dado mendace, e sfumano
Gli aviti fondi e la paterna stanza.
Sol beate dei re le sorti appaiono
Al cor di que'cui l'orpellata scorza
E blanda cupidigia
Con le lor vaghe immagini fan forza.

Non sempre uno splendor, che al fuori sfolgora,
Dentro irraggia: miriam (creder chi 'l puote?)
Macchie nel Sol, che féronsi,
O Galileo, per lo tuo studio note.
Dello scettro regal fulge la gloria
Di gemme ornata; qua e là precede
La turba de' satelliti;
Seguon lambendo i cortigiani il piede.
La magion lussureggia, i canti suonano,
D'ogni delizia è il fior; nè mancan brandi,
Rocche ed auro non mancano,
E gode il volgo ad eseguir comandi.
Ma vedrai spesso, ove tu schiuda l'intimo,
Di cure e di timor come si smania.
A Prometèo le viscere
Non altrimenti l'avvolor dilania.
A chi gli arcani suoi fia che re provvido
Confidi? o di cui tema? In tutti quanti
L'alma, sia schietta o subdola,
Di pari ossequio ognor veste i sembianti.
Il ver, quantunque di salvezza nunzio,
Fugge le soglie de' potenti. Odiato,
La nausea o l'ira provoca;
Spesso al nemico più 'l nemico è grato.
Colto da stral, s'avvisa il re macedone
Non figlio a Giove. Ebbro di folle speme
Già Serse, alle Termopili
La punta di trecento aste lo preme;
E nella strage ei sa qual fede mertino
Di corte i plausi. Ahi! quanto nuoce e alletta
Un labbro lusinghevole
Che spande ambrosia di veneno infetta!
Esso in scenica polve il fero Commodo
D'atro sangue brattò, Neron coverse
Di sozzo vituperio,
Ed ambiduo co' dolci detti perse.
Mille per vezzo asconde arti di nocere:
Qual vista è sì lincèa che se ne guardi?
Del canoro Mercurio
Inteso alla melode, i cento sguardi
Già chiusi al sonno, e fuor de'sensi, a molcere
Allor che il suon lé vuote orecchie scende,
Esempio memorabile
Al mondo il trucidato Argo ne rende.

IV

CARDINALE BORGIA

Cenni biografici del Borgia — Sue discordie col Papa — Sua disgrazia ed astensione dal processo del Galilei — Documenti.

Molti scrittori vedono nella mancanza della firma del Cardinale Borgia sulla condanna del Galilei qualche enigma, e si rompono la testa per indovinarlo e spiegarlo. Già Don Sante Pieralisi nella sua opera *Urbano VIII e Galileo Galilei* (pag. 219) spiegò la vera causa dell'assenza del cardinale Borgia; ciò non ostante ce ne occuperemo anche noi, potendo produrre alcuni documenti finora non conosciuti.

Gasparo Borgia essendo figlio di Francesco Duca di Gandia, col quale Paolo V (Camillo Borghese) strinse amicizia, quando era Nunzio Apostolico a Madrid, e pronipote di S. Francesco, Generale della Compagnia di Gesù, in età di 22 anni nella quinta promozione mercoledì 17 agosto 1611 fu creato Cardinale di S. Susanna da questo Papa. Più tardi ottenne la basilica di S. Croce per il suo titolo e lo conservò fino alla morte.

Quando nel 1619, dopo l'infelice colpo contro la Repubblica di Venezia, fu richiamato il Duca Ossuna dall'ufficio di Vice-Re di Napoli ed il Re di Spagna non poteva decidersi nella scelta del successore, il Cardinale Borgia fu incaricato di questo governo e più di un anno regnava a Napoli, lasciando il suo posto al Cardinale Zappata.

Dalle mani del Cardinale di S. Onofrio (fra Antonio Barberini) il 19 settembre 1630 ottenne l'ordine vescovile, ed il 15 luglio 1631 fu nominato vescovo d'Albano ed aggregato all'ordine vescovile del S. Collegio.

Nel giugno 1631 in luogo del Conte Montorei, Filippo IV nominò il Cardinale Borgia suo Ambasciatore straordinario a Roma, e nel dicembre dello stesso anno gli conferì l'Arcivescovado di Siviglia con 40,000 scudi di rendita annua. Questo incarico mise il Card. Borgia in una condizione difficilissima verso Urbano VIII,

il quale dava preferenza ai Francesi avversari politici della Spagna e dell'Imperatore.

Quando Urbano VIII, dopo molte istanze del Borgia, ostinatamente negò ogni aiuto all'Imperatore ed agli Spagnuoli per la guerra contro i protestanti, questo sdegnato sopra modo fece nel Concistoro dell'8 marzo 1632, una energica protesta contro la condotta del Papa, il quale se ne adontò gravemente. Urbano VIII per attenuare lo scandalo e per gettarne tutta la responsabilità sul Borgia, coll'enciclica *Unanimi Catholicae* del 1° aprile 1632 pubblicò il giubileo universale per ottenere la pace della cristianità, ma con questo mezzo non calmò il risentimento di Filippo V. Finchè il Papa sperava ottenere dal Re di Spagna il richiamo del Borgia, lo tollerava, ma quando svanì ogni speranza di allontanarlo da Roma, perchè nel maggio del 1632 fu dichiarato Ambasciatore ed il Marchese di Castel Rodriguez fu mandato per Ambasciatore straordinario, non lo volle più vedere nè come Ambasciatore, nè come Cardinale nella Cappella Sistina e nelle Congregazioni. Il marchese Castel Rodriguez avendo il 6 giugno presentato le sue lettere credenziali al Papa, questi dichiarò, che non voleva saper nulla del Borgia e che con lui solo avrebbe trattato gli affari della Spagna. Ma qui non si arrestò lo sdegno di Urbano VIII, e per fare dispetto all'odiato Cardinale cominciò a perseguitare i suoi amici e partigiani, fra cui il Cardinale Ubaldini, Monsignor Massini vescovo di Monreale, antico Nunzio Apostolico a Firenze, e Monsignor Ciampoli segretario de' Brevi ai Principi.

Per queste ragioni il Card. Borgia non prese parte nel processo del Galilei, nè sottoscrisse la sua condanna, la quale certamente avrebbe portata la firma del porporato in questione, s'egli non fosse caduto in disgrazia del Papa, perchè aveva una buona dose di fanatismo e non si segnalava gran fatto nè per il suo spirito, nè per la sua dottrina.

Urbano VIII per liberarsi dell'inopportuno Cardinale Ambasciatore, il 12 dicembre pubblica la bolla *Sancta Synodus* di 18 paragrafi, colla quale in termine di 3 mesi fu ordinato sotto la pena di deposizione a tutti i beneficiati di ritornare alla loro residenza.

Nonostante che il Borgia fosse vescovo d'Albano e per conseguenza avesse il diritto di stare a Roma; nonostante che presentasse al Papa la rinunzia al suo vescovato di Siviglia, tanto fu vessato e perseguitato dalla Curia Romana, che il 29 aprile 1635 lasciò la città eterna e si recò a Napoli, dove stette fino al dicembre dello stesso anno.

Annoiato ed infastidito continuamente dal Nunzio Apostolico, dai Cursori di Roma e dai Monitori stampati, abbandonò quella città e per Livorno e Genova tornò in Spagna, dove fu festosamente accolto dal Re e trattenuto nella corte di Madrid. Alla fine del 1636 Filippo IV lo nominò suo plenipotenziario nel Congresso di Colonia, dove da Luigi XIII fu mandato il Cardinale Du Plessis, arcivescovo di Lione e fratello del Cardinale di Richelieu, il quale un anno prima venne a Roma il 31 marzo 1635, cioè poc' anzi della partenza di colà del Cardinale Borgia. Anzi crediamo, che la venuta del Cardinale di Lione affrettasse la partenza del cardinale Borgia, la cui influenza scemava in proporzione, che cresceva quella dei Francesi.

Il Cardinale Borgia non prese parte nel Conclave d'Innocenzio X, e morì a' 28 novembre, o dicembre secondo altri, del 1645 in età di 65 anni.

Ecco alcuni estratti dei dispacci dell'Ambasciatore Niccolini al Balì Andrea Cioli che lo riguardano.

Di Roma 31 gennaio 1632. Il signor Card. Borgia ha rimostrato al Papa con sentimento grande il pericolo universale della Christianità e lo stato pessimo, in che si trovano non solamente le cose dell'Impero, ma quelle ancora della Religione Cattolica, et che S. Santità sia in obbligo di premervi e di pensarvi con quei modi più efficaci, che possin essere proporzionati di tanto male. Non le par già d'haver riscaldato molto il Papa, ne alteratole punto la quiete, in che S. Stà si trova con una tranquillità d'anima notabilissima. Mi ha pregato hora, che le cose di Svezia danno campo di poter entrar nella materia dell'unione, di rimostrear a S. Stà, che questo sia il tempo di stabilire una buona lega, et una buona intelligenza fra i Principi d'Italia, nel modo ultimamente motivato con includervi anco i Francesi, e lo desidera per mezzo mio, perchè S. Em.^{za} come ministro del Re tanto interessato in queste materie non vi può entrare con speranze di profitto. Io mi son esibito di promuovere qualchecosa nella prima audienza, e lo farò da me, secondo che il discorso delle cose pubbliche me ne darà campo, e cercherò di formar la proposizione nel

punto della Religione e nel pericolo di poter esser inondata l'Italia da lotte un'altra volta con danno evidente della fede vera, perchè questo mi par ch'hoggi possa esser il più vero e più real pretesto d'entrar in questa cosa, mentre in un caso simile non c'è chi s'intenda col vicino, ne col più lontano, e come gl'interessi sono disuniti e tanto diversi, malamente si può far testa alla forza d'un esercito vittorioso e bellicoso. Di quel che io vada ritrahendo, darò parte poi al Sig. Card. Borgia et a V. S. Ill.^{ma} ancora.... (ARCH. MED., fil. 3351).

Di Roma 15 febbraio 1632. In questo negozio dell'unione io vedo, che ce n'andremo in trattati, perchè per quel che ritraggo particolarmente da Mons. de Massimi, che insieme col sig. Card. Ubaldino consigliano il sig. Card. Borgia, e Massimi col suo cervello spiritoso e veemente rigira tutta questa materia, li Spagnoli non vorranno deferire al Papa, particolarmente nel punto del voler esser egli interamente il capo et il padrone della lega e delle armi; perchè i Spagnoli, che non hanno il Papa per tutto loro, et l'hanno per interamente inclinato a' Francesi, vi vorranno haver anch'eglino la lor soprintendenza, come i più potenti in Italia e saper quel che si fa di mano in mano accuratamente, e dove habbino a mandarsi e con che fine le armi unite. Et qui nel legarsi o nell'obbligarsi l'un l'altro, si darà in mille insuperabili intoppi, particolarmente se S. Santità pensassi di mettersi in pretensione, che il sig. Duca Taddeo avesse a esser lui il Generalissimo, perchè ne il Governatore di Milano, ne il Vice-Re di Napoli vi vorrebbon mai, anche per non star sottoposti o deferire in conto alcuno a chi non è maggior di loro, e proporrebbono facilmente il Serenissimo nostro Signore, a chi come Principe Grande tutti consentirebbero d'ubbidire. A me faceva difficoltà poi in questo, che se il sig. Duca di Savoia entrasse nell'unione, anche egli pretenderebbe forse il comando, o non lo vorrebbe veder in persona del Ser. Gran-Duca, ma i Spagnoli medesimi si burlano, che il Papa dica di creder di poterlo tirare nella confederazione, mentre hoggi quell'Altezza è collegata con Francia e tanto interessata con quella corona, e per questo anche tanto più dan per aggiustato e proporzionato il suddetto concetto. Vi è poi l'altra difficoltà non punto disprezzabile e la maggiore, che il Papa intende di unirsi e di collegar i Potentati d'Italia per la sola causa della Religione e contro a Svezia solamente, et i Spagnoli la voglion generale contro ciascuno delli invasori di questa provincia indefinitamente, e dicono, che Francia non se ne può offendere, perchè di già Mons. di Sebran nella scrittura pubblicata in Genova ha dichiarato espressamente, che il Re non ha fini in Italia, nè pensieri d'invadere Stati, ne d'havervi altro che Pinerolo..... » (ARCH. MED., filza 3351).

Di Roma li 29 febbraio 1632. Lasciai di rappresentar a V. S. Ill.^{ma}, che vedendo il sig. Card. Borgia di non muovere o riscaldar punto il Papa coi suoi efficaci ofizii nelle presenti pubbliche occorrenze, et particolar-

mente per il pericolo della Religione, aveva risoluto di parlare S. Santità con l'assistenza dei Cardinali Spagnoli, e di Borghese e Ludovisi ancora, il primo come Protettore di Germania, il secondo come Protettore della lega cattolica, et havendone domandata l'audienza con suo particolare biglietto, S. Santità già l'ha negata, havendole fatto rispondere, che ben li sentiva singolarmente, ma non tutti insieme. Onde pare alli Spagnoli d'haver sempre più occasione di restar poco contenti di S. Beatitudine..... » (Filza 3351).

Di Roma 2 marzo 1632. Il sig. Card. Borgia sente male, che S. S.^{ta} non voglia far propositiione nel negozio, che si tratta dell'unione, et mi ha replicato, che se la S. Sua non vuol proporre, che ne meno lei vuol farlo, alla quale molto meno comple far questo. Ond' io questa mattina sono stato dal sig. Card. Barberini, secondo l'appuntato sabato passato, et benchè abbia procurato di rimostrar, che si credeva, che la S. Sua fusse non solo per propor lei quel che le paresse di doversi osservare, ma farsi anche capo di questi trattati in modo che ella fusse per chiamar i ministri de' Principi, e consultar con loro quel che paresse da fare in tanti pericoli; mi rispose che il Papa non poteva proporre, perchè a scoprir l'animo suo poteva generar diffidenza e sospetti, come non poteva ne meno chiamar i ministri de' Principi, se non sapeva prima quel che disegnavano di fare, ma che mentre il negozio rimaneva in questo grado, ch'era ben non ne parlar più sin tanto, che S. A. non rispondesse qualche cosa lei, e che non si sappia se non le paia di far la parte del proporre.... Ho fatto saper al sig. Card. Borgia, che converrà aspettar i comandamenti del Padre Serenissimo, giachè così vuol S. B. e Sua Em.^{za} ha mostrato di maravigliarsi della risposta e della freddezza riscontrata, e dice che proceda dal non voler disgustare i Francesi e per conseguenza dal non voler far niente. Io nondimeno gli ho detto, che non bisogna disperarsi, anzi piuttosto andar battendo all'occasione e S. Em. dice, che così convenga di fare, perchè *non est abbreviata manus Domini*, et che quando il Papa non intenda di volervi pensare per questo verso, convenga rimettersi in Dio benedetto, e lassar fare alla sua santa gratia, et a V. S. Illsma bacio le mani. (Filza 3351).

Di Roma 11 marzo 1632. « Lunedì mattina giorno delli 8 successe in Concistoro cosa assai considerabile, della quale darò a V. S. Ills. ragguglio succintamente, non havendo tempo d'allungarmi, perchè si desidera la prestezza nella presente spedizione. Il sig. Card. Borgia teneva ordine del suo Re di protestarsi col Papa in pubblico d'ogni danno, che potesse avvenire alla Religione Cattolica dalle presenti turbolenze di Germania, giachè per qualsivoglia accidente seguito sin'hora, e per qualsivoglia officio fatto non s'è mossa a cos'alcuna, e dopo haver procurato indarno, come s'accennò con altre, d'esser udito insieme con i Cardinali nazionali e con li altri due Protettori di Germania, Borghese e Ludovisi, e con gl' Ambasciatori Cesarei, prese resolutione a fin d'obbedire alla M. S. di far que-

st'azione in Concistoro. Onde dopo l'audienze de' Cardinali venutosi alle proposizioni delle Chiese, quando Borgia ne ebbe proposte due, che le toccavano, senza mettersi a sedere, e senza muoversi dal suo luogo, entrò nelle cose pubbliche, e cominciò la sua dichiarattione. Il Papa benchè mostrasse con la mutattione del volto il disgusto, che ne sentiva, stette un poco irresoluto, ma finalmente dopo haver lasciato recitare alquante parole, entrò in escandescenza, quando S. Em. venne a certa occasione a dire *et adhuc Sanctitas Vestra cunctatur*, dicendo *taceas, taceas*; ma Borgia replicando, che non poteva tacere, perchè *agebatur de summa rerum, de Religione et de fide cattolica, etc.* Il Papa le domandò come parlava, se *uti Cardinalis*, vel *uti Orator Regis Catholici*, et havendole risposto S. Em.^{za}, che parlava per l'uno e l'altro, Sua Santità le replicò, che se parlava come Ambasciatore *debebat audiri in cubiculo*, et che comè Cardinale tacesse, perchè *Cardinales non poterant loqui nisi petiti*, soggiungendo ancora *possumus te deponere et ideo taceas*. All'ora il sig. Card. S. Onofrio mosso dal zelo, si levò dal suo luogo, et andato alla volta di Borgia, quasi mettendoli le mani sul petto, le disse anch'egli, che si chetasse. I Cardinali Spagnofi si mossero verso Borgia, dubitando, che le fosse fatta qualche violenza, ma non vi fu altro. Colonna poi, che si volse mescolare anch'egli in questa mattina, andò cercando del campanello per porgerlo al Papa, che mostrava desiderio di sonarlo per finir il Concistoro, et havendo il medesimo Colonna detto anch'egli, che i Cardinali non dovevan parlare senza permissione, meritò, che Borgia con segni di qualche disprezzo lo dicesse *y por esto porque abla V. Em.^{za}* e cavatosi fuori un Papello, lo presentò al Papa, dicendo poichè V. Stà mi comanda di tacere, resti servita almeno di pigliar questa scrittura, la quale fu da S. B. ricevuta, e ne consegnò dopo il Concistoro i duplicati anche a' Cardinali Capi d'Ordini, e proponendo poi S. Onofrio una Chiesa, come fecero tre altri Cardinali, fu sollecitamente licenziato il Concistoro. Qui non s'ha memoria d'un caso simile, ma la cosa non finiva qui, perchè i Spagnoli, che han le cose loro sul tavoliere, penseranno a altri modi di travagliare il Papa, mentre anche hanno il pretesto apparente della religione. Intanto il sig. Card. Borgia mandò dopo desinare dal sig. Principe Savelli e da me il segretario Mediana, per darcì parte, se bene assai succintamente e modestamente del successo, e fece consegnare all'uno et all'altro di noi una copia del medesimo Papello, o protesta consegnata al Papa, che sarà con queste, perchè il Serenissimo Principe lo possa vedere. Finito il Concistoro, il sig. Card. Borgia trovò il sig. Card. Barberini, e fece un poco di scusa del successo, dicendo, che come Ministro del Re, non haveva potuto lasciar quest'ufficio, et come semplice Cardinale era servitore della sua Casa, con alcune simili parole, ecc..... » (Filza 3351).

Di Roma 13 marzo 1632. « Il sig. Card. Borgia dopo la dichiarattione fatta in Concistoro con tanto strepito havendo sentito, che i più hanno ap-

provata, se n'è vissuto assai quieto senza lasciar per questo le solite sue funzioni, et particolarmente Giovedì mattina, quella del Sant'Ufficio avanti il Papa. Dice di non si pentir punto di quel che ha fatto, perchè nell' eseguir il comandamento del Re, ha professato di non perdere il rispetto dovuto a S. S.^{ta}, havendo e con le parole et con la scrittura presentata procurato di salvar l'uno et l'altro. Et perchè i Papalini, o per suggestione d'altri, o per imaginatione si danno ad intendere, che questa resolutione e la suddetta scrittura sia consultata et compilata con participatione di qualche Cardinale Italiano e dubitano, particolarmente, che Ubaldino possa haverla distesa, e che Ludovisio, Pio, et Aldobrandino ne habbino havuto parte, Borgia a me confidentemente confessa, d' haver ben consultato e risoluto tutto questo motivo con i Cardinali Spagnoli, ma di non essersi già fidato d'altri in conto alcuno per dubbio, che in negozio così grave non le fusse fatta qualche burla per non dir tradimento, perchè de' Cardinali confidenti ne ha più di quattro, e non haverebbe fatto più torto a uno che a un'altro, e per questo non solamente nega, ma si ride di chi crede, che si sia fidato d'altri, che de medesimi Spagnoli, della fede de quali non doveva dubitare per rispetto alcuno... » (fil. 3351).

Di Roma 14 marzo 1632. « Hier mattina giorno di Venerdì solito di predicarsi in Palazzo, il P. Negro (Cappuccino) fece una predica concernente quasi tutto il successo di Borgia, e de termini che si devono tenere da Ministri verso il Papa, e procurò di provare, che l'adoratione di Costantino sia *de jure divino*, di maniera che S. S.^{ta} aveva occasione di sentire gusto grande, se il Predicatore non fusse scappato in dire, che bisognava che i Cardiuali avvertissero molto bene all' electione de' Pontefici, senz' haver altro riguardo o interesse al servizio di Dio... » (fil. 3351).

Di Roma 10 aprile 1632. « Persiste S. B. a mostrarsi sempre più disgustata col sig. Card. Borgia, e se bene non s'è venuto a nuove dimostrazioni, nondimeno chi pratica familiarmente con S. S.^{ta}, dice che quell'atione le par ogni giorno maggiore, e che chiami libello la scrittura, o protesta presentatale. Ha fatto stampare il Breve accennato con le passate indirizzato *omnibus Christifidelibus*, l'ha mostrato a qualche suo confidente senza voler permettere, che si pubblichi, e si crede che S. S.^{ta} voglia prima attender il ritorno del Corriere di Spagna. Borgia intanto è intervenuto a qualche cappella, e mercoledì toccandoli a sedere a canto al Card. S. Onofrio, questo si slontanò, quasi una canna, che ha dato alla Corte materia di ridere. » (fil. 3351).

Di Roma 16 luglio 1632. « La settimana passata fu levata la parte di Cardinale povero al sig. Cardinale Ubaldini, e mi vien detto, che il march. di Castel Rodrigo habbia detto al Tighetti, hoggi segretario del sig. Card. Barberino, che ogni giorno lo va a trovare, d' essergli parsa una resolutione molto considerabile, come fatta perchè sia stimato amorevole della Corona di Spagna, e che se egli fusse Ambasciatore

ordinario, procurerebbe, che fusse ricompensato dal Re, come crede che l'istesso sarà procurato dal sig. Card. Borgia. Ma quando pur sia vero questo officio, l'haverà fatto molto piacevolmente, perchè il marchese procede col Palazzo con molta destrezza e con gran riguardo. » (fil. 3352).

Di Roma 17 luglio 1632. « Doppo haver sentito li Spagnoli la resolutione presa a Palazzo di levar la parte di Cardinale povero al sig. Card. Ubaldini, il sig. Cardinal Borgia ha ordinato al Banco de Bonanni con l'autorità del Re di pagare al medesimo Ubaldini 2000 scudi in una o più volte, et che s'intenda durar la cedola ogni anno, e sin tanto che da S. M.^{ta} gli venga assegnato o in pensione o in qualche titolo l'equivalente o somma maggiore, et nel medesimo tempo ha mandato Borgia un suo gentiluomo a Zagarola da Ubaldino per darle parte, ma S. Em. doppo la debita stima di questa dimostrazione, se n'è scusato, mentre anco si tratta di danari contanti. » (fil. 3352).

Di Roma 24 luglio 1632 « La caduta di Vittrice si dà principalmente all'esser troppo amico di Ludovisi e delli Aldobrandini et il Commissario del S. Officio per l'istessa causa s'aspetta, che sia rimosso col vederlo di qualche Chiesa. » (fil. 3352).

1 agosto 1632. « Al sig. Card. Ubaldino par che non si tratti più di levar il sigillo della Congregazione del Concilio, perchè come cosa, che si dà in vita, si sa che in altro tempo li sarebbe restituita, et che li Spagnoli li farebbero qualche altra dimostrazione verso S. Em., come han fatto nel l'esserli levata la parte del Cardinale povero. » (fil. 3352).

Roma, 22 maggio 1635. « Di qua si son fatte diligenze per far sapere a Napoli, che il signor Card. Borgia s'incamini quanto prima verso Seviglia, perchè si procederà seco con ogni rigore, credendosi, che se non piglierà resolutione d'andarsene, si verrà anche alla privatione del Cappello, non che alle censure.... (Arch. Med. fil. 3358).

Roma, 27 ottobre 1635. « Giovedì matt'ina si trovò affisso un monitorio contro il sig. Cardinal Borgia a partire per la Residenza, altrimenti s'intenda esser incorso nelle pene contenute nella Bolla e nell'altre ad arbitrio di S. S.^{ta}; è stato anche affisso a confini a Terracina e Benevento. »

Roma, 3 novembre 1635. « Il Vice-Re di Napoli ha scritto qui al march. di Castel Rodrigo, insieme a S. B. et al sig. Card. Barberino, che essendo venuto a sua notizia il monitorio, che Mons. Auditore della Camera ha pubblicato contro il sig. Card. Borgia, gl'è parso di notificare a S. B., che il medesimo sig. Card. Borgia gli ha fatto più volte istanza d'haver galere per andarsene alla sua Chiesa, ma per i tempi che corrono ha conosciuto richiedere il servizio e l'interesse del Re, che Borgia se ne vada ben accompagnato e che non possa partire senza una squadra almeno di 12

galere a fine di fuggire ogni inconveniente e che però l'haveva trattenuto egli medesimo per il solo fine dell'interesse e del servizio di Sua M. Cattolica. » (fil. 3358).

Roma, 8 dicembre 1635. « Il sig. Card. Borgia passò di Civita-Vecchia sin sabato passato et a quest'ora dovrà esser passato ancora da Livorno. » (fil. 3358)

Roma, 20 giugno 1636. « Ci son lettere di Madrid del 6 del corrente con avviso, che il signor Card. Borgia havesse havuto ordine del Re di fermarsi per questa state in Corte, cosa che sarà qui sentita pessimamente, e che facilmente farà risolvere S. S.^{ta} a proceder più avanti contro S. Em. » (fil. 3359).

V.

MONSIGNOR CIAMPOLI

La vera causa della disgrazia di questo Prelato e del suo allontanamento dalla Corte Pontificia di Urbano VIII. — Dispacci inediti dell'Ambasciatore Niccolini.

Rimettendo ad altra occasione di pubblicare la monografia del Ciampoli, da lungo tempo da noi scritta colla scorta dei documenti relativi, per ora rileviamo soltanto un episodio della vita di questo prelado-poeta.

Comunemente fu creduto sinora, che Mons. Giovanni Ciampoli avesse perso il suo alto impiego nella Corte Pontificia e fosse allontanato da Roma in conseguenza della pubblicazione dei *Dialoghi* di Galileo, mentre i documenti da noi raccolti dimostrano chiaramente, ch'egli cadde in disgrazia del papa molto prima di questo fatto. Già abbiamo detto, che la condotta del Ciampoli, è vero, parzialissimo del Galilei, non era punto schietta e leale, e per i suoi equivoci, leggerezza ed ampollosità creò una strana situazione, dalla quale non uscì altrimenti il filosofo fiorentino che col processo dell'Inquisizione e colla condanna ed abiura. Urbano VIII pur troppo fu mal soddisfatto del Ciampoli, perchè mentre pareva dietro le sue relazioni consentire alla

stampa dei *Dialoghi*, più tardi fu costretto di condannarli ed a chiamare il loro autore a renderne ragione. Perciò come Urbano VIII per sempre allontanò da se il Ciampoli, e non volle mai di farlo tornare a Roma, così pure il Galilei ruppe con lui le relazioni, e dal 1633 non troviamo alcuna lettera di lui nel suo vasto carteggio conservato nella Biblioteca Palatina a Firenze.

Ma lasciando da parte il processo del Galilei, il quale forse decise l'allontanamento del Ciampoli da Roma, esamineremo la vera causa della caduta in disgrazia d'Urbano VIII di questo prelado. Finchè il Ciampoli sperava ottenere la porpora cardinalizia, non mancava di adulare il papa, ch'egli era più grande poeta, scrittore e latinista di lui, ma quando nella quinta creazione de' Cardinali, che ebbe luogo nel dicembre del 1629, non fu compreso fra gli eletti, quando s'accertò, che Urbano VIII dopo aver già fatto 35 cardinali nella prossima creazione non pensava di lui, si disgustò talmente, che s'unì al partito spagnuolo contrario ai Barberini. Questo dispiaceva al Papa, ma riconoscendo i meriti del Ciampoli tollerava le sue scappate, poichè non fu offeso personalmente da lui. Dopo il famoso concistoro dell'8 marzo 1632 Urbano VIII ordinò al Ciampoli di preparare la minuta dell'enciclica per il giubileo, che si doveva pubblicare *urbi et orbi*. Il Ciampoli scrisse l'enciclica, ma siccome era troppo favorevole agli Spagnuoli, non fu approvata dal Papa, il quale la scrisse da se, ed il 4° aprile 1632 la fece pubblicare. Ben inteso che gli Spagnuoli non ne furono soddisfatti, ed allora il Ciampoli per mostrare la sua superiorità, mostrò a diverse persone la minuta da lui scritta, e cominciò a sparlare del Papa, il quale informato dai suoi confidenti non volle più vedere l'infedele cortigiano, e per costringerlo a lasciare la Corte, gli fece diversi dispetti ed umiliazioni. Il Ciampoli sperando di placare l'ira d'Urbano VIII, fingeva di non capir nulla e sempre restava nella Corte; allora il papa stancato di lui e nuovamente sdegnato della di lui condotta nella pubblicazione dei *Dialoghi* del Galilei, lo nominò Governatore di Montalto, piccola città negli Appennini, ed alla fine del novembre lo fece partire alla di lui destinazione, che veramente non era altro che un esilio e punizione.

I fatti da noi asserti sono descritti nelle relazioni del Niccolini Ambasciatore Toscano a Roma, che qui aggiungiamo.

Roma, 25 aprile 1632. « Intanto si continua di camminar tuttavia con mal'animo contro a Borgia, e si deve pensare a quel che convenga fare contro la sua persona.

Fra tanto Mons. Ciampoli, come stimato amico de poco Amorevoli, è caduto interamente di gratia, e l'ultimo tracollo glie lo deve haver dato la lettera Pastorale pubblicata ultimamente, havendone egli nel medesimo tempo fatta un'altra, forse più elegante, e conferita a più d'uno; con la quale azione ha toccato il Papa nel vivo. Et in effetto essendo stato detto a tutti i famigliari, che entravano dal Papa di non v'entrare senza far ambasciata, si è poi osservato, che l'ordine è per lui solo. Onde havendo voluto anco portar per segnare alcuni Brevi, Sua Santità le ha mandato fuor di camera l'Anello, et in effetto si pensa hora al modo di levarselo da torno, ma non sarebbe interamente male, se seguisse col mandarlo, come si dice, nunziò a Napoli. » (ARCH. MED. filza 3351).

Di Roma, 1 di marzo 1632. « Mercoledì mattina parti di qua il Papa verso Castel Gandolfo in carrozza con i Cardinali S. Onofrio et Colonna; la mattina seguente il Card. Barberino se n'andò a Pallestrina, et il medesimo giorno il Card. Antonio dopo haver tenuta la signatura di Giustizia se n'andò anch'egli a Castello

Mons. Ciampoli è andato anch'egli a Castello con la famiglia del Papa et si crede, che rimovendolo dal servizio, le possa succedere il Sig. Er-rera, stato già Gesuità, fratello del Nunzio di Napoli, soggetto letterato, familiare del Papa, et che scrive la vita della Santità Sua. Par che aspettino a Palazzo, che Ciampoli domandi licenza, ma egli non par, che ne voglia saper altro, et se li danno un poco di tempo, credano alcuni, che sia per riattaccarsi. Ancora il Sig. Ascanio Filomarino ha patito burasca, ma per ancora è conservato nella sua Carica, la causa si attribuisce all'esser troppo Spagnolo, et perchè Barberino non c'habbia genio.... » (fil. 3351.)

Di Roma, 8 maggio 1632. « Le cose di Ciampoli fluttuano tuttavia, e benchè sia andato in Campagna col papa, non è per ancora stato ammesso alla presenza di Sua Santità, con tutto che sperassi d'entrar in Camera con occasione di certa musica, che fu fatta. Si contenterebbe d'andar Nunzio a Venezia, et ha pregato il Bracciolini, Segretario di S. Onofrio, che ne dia un tasto al Papa, ma egli non mostra di volerci entrare. Un suo poco amorevole ha detto a Sua Santità, che egli sta allegramente, perchè l'ordine dato di non entrar in camera, non sia solamente per la sua persona, et la S.^{ta} Sua le ha risposto, glie lo faremo conoscere. Il Prior Nari ha corso anch'egli un poco di burasca, per essere andato di notte tempo, per certo suo negozio in casa Borgia; tuttavia dev'essersi giustificato, già che si

va continuando di servirsene, havendolo particolarmente mandato a riveder il Porto di Civitavecchia, dove si è havuto qualche sospetto o vero o falso, che sia di sorpresa dalli Spagnoli, et per questo vi si manda 500 soldati, che si vanno facendo per Roma senza batter tamburo, sotto nome che devin servire per le Galere, oltre a 70, che ve ne sono. Col qual numero, il Nari dice, che lo difenderà. Io domandai al Sig. Cardinale Borgia, donde nasceranno questi sospetti delle cose di Regno, et se sia vero, che in Abruzzo vi sia soldatesca nuova e particolarmente all'Aquila, ma mostrò di burlarsene, e mi rispose, che non v'era niente.... »

Di Roma, 15 maggio 1632. « Perchè il tempo si rimesse al buono, il Papa continuò di starsene a Castel Gandolfo, dove si tratterà sino a martedì prossimo.

Il Ciampoli vi si è trattenuto continuamente, senza aver però mai parlato alla S. Santità. Et con tutto che questi SS. Barberini lo veggino mal volentieri, et s'abbia la sua caduta per irremediabile, non per questo si rivolse per ancora per domandar licenza, o di ritirarsi, o domandar perdono, quando pur habbia errato. S'è detto, che il Sig. Francesco Errera sia per succederli nella Carica, ma perchè egli scrive la vita del Papa, la quale sarà forse più ricevuta, mentre non sia servitore attuale o per altro rispetto, si sente hora, che sarà esercitata da Mons. Azzolino o almeno sotto di lui.... » (fil. 3351.)

Di Roma, 22 maggio 1632. « Mons. Ciampoli si mantien tuttavia in Palazzo nel medesimo grado, senza ritornar punto in gratia, risuto di non domandar licenza, ne di volerne saper altro, anzi il giorno dell'Ascensione fece un bel Banchetto a diversi Amici, che è stato però da pochi approvato. » (fil. 3351.)

Di Roma, 30 maggio 1632. « Mons. Ciampoli si trova nei medesimi termini accennati altre volte, et in questa settimana essendo occorso di scriver alcuni Brevi in Polonia spettanti alla sua Secreteria, sono stati composti in quella d'Azzolino, egli nondimeno mostra cuore et è risoluto di non domandar licenza, credendo alcuni, che sia per esser provisto della Chiesa di Narni o d'altra, se però il Sig. Card. Barberino non li si opponga, già che S. Em. si mostra ben disposto in farle servizio, ma non in proposizione di vescovadi.... » (fil. 3351.)

Di Roma, 6 giugno 1633. « A Jesi vi è stato destinato Mgs. Palavicino, figlio del Marchese, e perchè come soggetto di belle lettere egli è familiare del Papa e molto ben visto, s'è sparsa voce, che a Palazzo gli sia stato procurato questo Governo, perchè abbia più d'una volta fatto istanza, che S. Santità ascolti il Ciampoli, essendo stato osservato, che se bene non le sia sin'ora riuscito, paia nondimeno, che la S. S. non vi habbia più tanta avversione come prima, ne che se ne mostri tanto mal soddisfatto.... » (fil. 3315.)

Di Roma, 16 luglio 1632. « Le cose di Ciampoli non migliorano, e si torna a parlar di rimuoverlo, et par ch'è s'inclini a dar la sua carica a Mons. Rospigliosi.... » (fil. 3352.)

Di Roma, 22 agosto 1632. « S'è sparsa voce, che Mons. Ciampoli abbia havuto ordine d'uscire di Palazzo, ma non si trova che abbia fondamento, con tutto che le cose sue possino andar poco peggio.... » (fil. 3352.)

Di Roma, 25 settembre 1632. « È stato fatto sapere a Mons. Ciampoli, che si contenti di pigliar un Governo, come sarà, ma non gli è stato assegnato per ancora, ne ci è la risoluzione di chi deva succederli nella Secreteria de' Brevi.... » (fil. 3352.)

Di Roma, 2 ottobre 1632. « Partì il Papa per Castel Gandolfo giovedì passato dopo desinare in carrozza con il Card. S. Onofrio, et hier mattina si partì avanti giorno ancora il Sig. Card. Barberini et il Sig. Card. Antonio. È andata sin hora secondo il concertato poca gente, e Mons. Ciampoli è rimasto a Roma, aspettandosi d'esser mandato in qualche governo, e di sentirsi dichiarato il successore nella Secreteria de' Brevi. Et perchè si sente che S. Santità habbia fatto far qualche Breve al Sig. Errera, si crede, che occuperà questa carica ancorchè si stimi, che il Sig. Card. Barberini non habbia genio seco.... » (fil. 3352,)

Di Roma, 16 ottobre 1632. « Finalmente è stato destinato a Mons. Ciampoli il Governo di Camerino. Mons. Conti, che vi era Governatore, si manda a Fermo, e Mons. Vaini in Campagna.... » (fil. 3352.)

Di Roma, 23 ottobre 1632. « Mons. Ciampoli fu provisto del Governo di Mont'Alto, e potrà andarsene a posta sua. Nella Secreteria de' Brevi li succederà facilmente il Sig. Giorgio Cuneo, che qualche volta l'ha esercitato, e qualcuno crede, che possa toccare ancora al Sig. Francesco Errera, fratello del Nunzio di Napoli.... » (fil. 3352.)

Di Roma, 6 novembre 1632. « Mons. Ciampoli non è ancora partito per Mont'Alto, ne la sua carica è data, et oltre a soggetti avvisati vanno in predicamento per succederli, Mons. Vai e Mons. Rospigliosi.... »

Di Roma, 30 novembre 1633. « Il Signor Francesco Errera, che fu Gesuita, persona di lettere, e fratello di Mons. Nunzio di Napoli, fu mercoledì sera chiamato dal Sig. Card. Barberini e significatoli, che S. Santità haveva risoluto, che egli le stesse appresso con la carica della Secreteria del Ciampoli, e che ne andasse a baciare a S. B., si rappresentasse dal Card. Antonio e poi dal Contestabile, ma che di grazia lo facesse l'istessa sera, facendo dubitar, che l'habbia voluto tener indietro, non ordinandoli nel resto, che dicesse cos'alcuna a S. Onofrio, ne ad altri. Il Sig. Bernardino Capponi parlò al Papa per l'istessa carica a favore del Sig. Mascardi, e la Santità Sua se li voltò turbata con dirli, che se non sapesse la sua buona intentione, potrebbe dubitare, che lo volesse

tradire col proporli un, che tira 16 piastre il mese dal Card. de' Medici. Il Sig. Bernardino volle scusarsi, ma S. Santità l'assicurò di non dubitar della sua retta intenzione. Ciampoli, poichè dal principio della sua caduta non haveva parlato al Papa, si licenziò da S. B., che lo raccolse torbidamente, ma poi rasserenò nel parlare dicendoli, che si portasse bene nel suo governo, al che rispose, che non era pericolo, che non servisse con fede, ma che il resto era in mano della fortuna.... » (fil. 3352.)

Roma, 16 giugno 1635. « La Secreteria de' Brevi secreti, che haveva l'Errera, è stata data a Monsignor Rospigliosi.... » (fil. 3358.)

INDICE

I.

INTRODUZIONE

Collezione Vaticana — Diverse sue pubblicazioni parziali — Lavori di Marini, De l'Epinois, Gherardi, Wohlwill, Olivieri, Govi e Riccardi — Nostre ricerche e sforzi a Roma — Pubblicazioni di Pieralisi, Berti, Gebler, Combes. Polemica Berti-Gebler — Pubblicazioni di Wohlwill, Desjardins, Schanz e Scartazzini — Edizione diplomatica del Codice Vaticano dell'Epinois e Gebler.....Pag.	5
Documenti inediti.....	24
Documenti Alberiani.....	30
Elenco dei documenti che mancano nella raccolta Vaticana.....	33

II.

ALCUNE OSSERVAZIONI INTORNO AL PROCESSO DEL GALILEI

Vera storia dell'ammonizione del Galilei nel 1616 — Storia della pubblicazione dei Dialoghi — Fatti principali del processo 1633 — Codice Vaticano — Argomenti del Gebler, Wohlwill e Scartazzini per la falsificazione del documento del 26 febbraio 1616 — Confutazione degli argomenti dei nostri avversari — Polemica intorno alla tortura del Galilei — Nuova scoperta del Wohlwill e Scartazzini della falsificazione del documento del 21 giugno 1633 e nostre osservazioni.....	36
Documenti del processo SACRO ARSENALE del Masini — PRAXIS S. INQUISITIONIS del Neri. MANUEL DES INQUISITEURS — MANUALE CONSULTORUM S. OFFICII del Bordone — Diversi altri autori — Annatazione.....	110

III.

URBANO VIII

Sua condotta nel 1616 e nei primi anni del pontificato — Nepotismo dei Papi e la politica d'Urbano VIII — Indignazione del Papa contro gli astrologi e la bolla relativa — Persecuzione dei Padri Orazio Morandi, Innocenzio, e Raffaele Visconti — Dialoghi del Galilei, la loro approvazione e stampa.....	148
--	-----

IV.

CARDINALE BORZIA

Cenni biografici del Borgia — Sue discordie col Papa — Sua disgrazia ed astensione dal processo del Galilei — Documenti..... 170

V.

MONSIGNOR CIAMPOLI

La vera causa della disgrazia di questo Prelato e del suo allontanamento dalla Corte Pontificia di Urbano VIII — Dispacci inediti dell'ambasciatore Niccolini 178
